Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 38 del 15 febbraio 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 34

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1997.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/S, 740/A-1, 740/T, 740/U e dei modelli aggiuntivi 740/A e 740/B, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e per il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del modello 740/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del modello 740/R concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, da presentare nell'anno 1997.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 1997.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/S, 740/A-1, 740/T, 740/U e dei modelli aggiuntivi 740/A e 740/B, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell' imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e per il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del modello 740/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 740/W concernente i trasferimenti da e per l' estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del modello 740/R concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, da presentare nell'anno 1997.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati;

Visto l'art. 3, quarto comma, dello stesso decreto presidenziale, in base al quale con il citato decreto ministeriale può essere stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutiva dell' imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dalla stessa Amministrazione;

Visto l'art. 3-bis, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che, a decorrere dal 1994, i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo

previdenziale si riferisce, i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati in acconto e a saldo;

Visto il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale dispone che le società e i soci, i titolari dell' impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto;

Visto il comma 4 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale prevede l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 3-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, alle casse previdenziali di particolari categorie di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e ai produttori agricoli;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, il quale dispone la possibilità di destinare l'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alla Unione delle Comunità ebraiche italiane;

Visto l'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale ha istituito un contributo straordinario per l'Europa;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, il quale dispone che ciascun contribuente può destinare una quota pari al quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Attesa l'opportunità di introdurre modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/S, 740/A-1, 740/T, 740/U, e i modelli aggiuntivi 740/A e 740/B, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e per il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché il modello 740/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il modello 740/W, concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, e il modello 740/R concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, di particolari categorie di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e dei produttori agricoli e di quelli relativi ai premi

assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da presentare nell'anno 1997 e la busta da utilizzare per tale presentazione. I modelli devono essere prodotti in due esemplari identici.

2. Sono altresì approvate la scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

3. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegata la documentazione probatoria degli oneri di cui agli articoli 10, lettera *b*), e 13-*bis*, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché l'altra documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli e della busta di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

2. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione dei redditi, devono presentare all'Amministrazione finanziaria, in luogo dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto, un modello sintetico, denominato 740PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa stabilite con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di predisporre copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche previste nell'allegato 1.

Art. 3.

1. I centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonché gli altri soggetti indicati nell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono inviare le dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 anche su supporti magnetici.

2. I dati da registrare su detti supporti, le caratteristiche tecniche nonché le modalità e i termini di consegna saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale per l'ufficio delle imposte e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante perforazione e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: " ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

Le dimensioni della busta, escluso lo spazio occupato dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm. 30,2 - massima cm. 32,5;
altezza: minima cm. 21,5 - massima cm. 23,5.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice, larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale destro e sinistro).
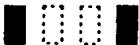
Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli neri (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina.
Le marche devono avere le seguenti dimensioni: larghezza un decimo di pollice, altezza un sesto di pollice.
Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro un decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nelle successive tabelle.
La prima marca di destra (denominata marca di riferimento) deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate)
740 base	000	□ □ □ ■
740 base (variazioni anagrafiche, dei terreni e dei fabbricati, Calcolo dell'ILOR e del CSSN), 740/A1, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I-T, 740/K, 740/L, 740/M, 740/R, 740/S, 740/U, 740/W e 740/A, 740/B aggiuntivi	019	□ □ ■ ■
740 coniuge	028	□ ■ □ ■

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate **non** devono essere stampate)
740 base, 740 base (variazioni anagrafiche, dei terreni e dei fabbricati, Calcolo dell'ILOR e del CSSN), 740 coniuge e 740/F (seconda pagina)	037	
Scheda destinazione 4 per mille dell'IRPEF	046	

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di due caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.
La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice. L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Le zone riservate al "Codice fiscale" e alle caselle "Dichiarante", "Coniuge dichiarante", "Dichiarazione congiunta" e "Mod. n.", devono essere stampate in nero su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le dizioni devono distare dalle rispettive caselle almeno mm 2.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 40 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2,5 decimi di pollice e 2 sesti di pollice. La base della zona relativa al primo codice fiscale deve distare 4 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere allineata al bordo esterno dell'area grafica. La base del secondo codice fiscale deve distare 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere anch'essa allineata ala bordo esterno dell'area grafica.

Le caselle "Dichiarante", "Coniuge dichiarante", "Dichiarazione congiunta" e "Mod. n." devono avere le seguenti dimensioni: larghezza 2,5 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice.

La casella "Dichiarazione congiunta" contenuta nel modello 740 base, deve essere posizionata in modo tale che il lato superiore disti un sesto di pollice dalla base del secondo codice fiscale e deve essere allineata alla seconda casella del codice fiscale stesso.

Le caselle "Dichiarante", "Coniuge dichiarante" e "Mod. n.", contenute negli altri modelli, devono essere posizionate in modo tale che il lato superiore disti 2 sesti di pollice dalla base del codice fiscale e devono essere allineate rispettivamente alla seconda, alla sesta e all'ultima casella del codice fiscale stesso.

La zona riservata alla "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF" deve essere compresa tra due linee orizzontali continue, di spessore mm. 0,2, distanti rispettivamente 10 sesti di pollice e 18,5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.
Le zone rettangolari per l'apposizione della firma devono avere le seguenti dimensioni: larghezza 18 decimi di pollice, altezza 3 sesti di pollice; la base inferiore della prima serie di zone rettangolari deve distare 14,5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.
Le linee grafiche che delimitano le zone rettangolari devono avere uno spessore di mm 0,2 e le intestazioni devono essere poste nel lato aperto superiore.

Nella "Scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF ai movimenti e partiti politici" gli spazi riservati ai codici fiscali e alle firme devono essere posti in posizione fissa rispetto alla marca di riferimento.
Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le stesse dimensioni di quelle contenute negli altri modelli, mentre le zone per l'apposizione delle firme devono avere le seguenti dimensioni: larghezza 26 decimi di pollice; altezza 4 sesti di pollice.
La base della zona relativa al primo codice fiscale deve distare 4 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere allineata al bordo esterno dell'area grafica. La base del secondo codice fiscale deve distare 40 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere allineata anche essa al bordo esterno dell'area grafica.
La base della zona destinata alla prima firma deve distare 22 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere allineata al bordo esterno dell'area grafica. La base della seconda firma deve distare 56 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere anche essa al bordo esterno dell'area grafica.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate dei modelli 740 base (variazioni anagrafiche, dei terreni e dei fabbricati, Calcolo dell'ILOR e del CSSN), 740/A1, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I-T, 740/K, 740/L, 740/M, 740/R, 740/S, 740/U, 740/W e 740/A, 740/B aggiuntivi e della scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF ai movimenti e partiti politici, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.
Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine dei modello 740 base, 740 base (variazioni anagrafiche, dei terreni e dei fabbricati, Calcolo dell'ILOR e del CSSN), 740 coniuge e 740/F, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare un sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere utilizzato il colore nero e, per i fondini, il colore blu di quadricromia ovvero può essere utilizzato il solo colore nero. Per la stampa della "Scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF ai movimenti e partiti politici" deve essere utilizzato il solo colore nero.

I contenuti grafici della busta da utilizzare per la presentazione dei predetti modelli devono essere di colore blu di quadricromia.

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio dei modelli di cui all'art. 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

MODELLO 740/97 REDDITI 1996

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI GENERALI **pag.**

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

2. — Libreria - Suppl. ord. 34 *G.U.* n. 38.

1
LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 740/97, relativa ai redditi 1996, presenta alcune novità, tra cui in particolare:

- *introduzione di un apposito riquadro per i dati relativi al contributo straordinario per l'Europa;*
- *possibilità di destinare il quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici;*
- *nuove modalità per la detrazione delle spese sanitarie e per la deduzione delle spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap;*
- *importo della detrazione per coniuge a carico rapportato al reddito imponibile del contribuente;*
- *incremento della detrazione per i lavoratori autonomi e le imprese;*
- *nuove modalità per la deduzione delle erogazioni e dei contributi versati a favore delle Comunità ebraiche.*

Le principali modifiche sono state evidenziate nelle istruzioni con colore azzurro.

Per semplificare la dichiarazione e facilitare i controlli e l'erogazione dei rimborsi, i modelli sono stati predisposti su fogli singoli in modo da consentire la presentazione dei soli quadri compilati. In particolare, il modello 740 base è stato suddiviso in un primo foglio che deve essere compilato da tutti i contribuenti e in un secondo foglio che deve essere compilato solo da chi deve calcolare l'ILOR o il contributo al servizio sanitario nazionale o deve comunicare variazioni anagrafiche o dei familiari a carico o dei redditi dei terreni e fabbricati. La nuova struttura consentirà ad un buon numero di contribuenti di presentare la dichiarazione compilando un unico foglio.

Per i contribuenti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici è stato predisposto un modello "sintetico" (denominato 740PC) da presentare all'Amministrazione finanziaria in luogo di quello tradizionale, unitamente all'eventuale scheda per la destinazione dal quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Il modello 740PC, composto normalmente da una o due pagine stampate su fogli bianchi, contiene i soli dati anagrafici e reddituali del contribuente, i dati di calcolo delle imposte, la firma della dichiarazione e quella per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF. A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel modello 740PC, il contribuente deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello normale.

Approfondimenti, casi particolari ed esempi sono contenuti in un'Appendice posta al termine delle istruzioni di compilazione.
Per informazioni sulla dichiarazione e per altre *informazioni di carattere fiscale (rimborsi* Irpef, cartelle esattoriali, ecc.) può essere utilizzato il servizio telefonico di assistenza. (Vedi in Appendice alla voce "Servizio di assistenza telefonica".

2
CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, se non rientrano nelle condizioni di esonero indicate al paragrafo successivo, tutti coloro che hanno conseguito redditi nell'anno 1996 o sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, e in particolare:

- imprenditori ed esercenti arti e professioni, anche se non hanno conseguito redditi nel corso del 1996;
- lavoratori dipendenti che hanno conseguito redditi da più datori di lavoro (certificati con più Mod.101 o 201) se l'imposta corrispondente al reddito complessivo risulta superiore all'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico;
- lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall'Inps o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo sempreché non ricorrano le condizioni di esonero previste nel paragrafo successivo;
- lavoratori dipendenti che devono restituire *detrazioni d'imposta riconosciute dal* sostituto d'imposta ma non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo Mod.101 o di un solo Mod. 201);
- lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (ad es. portieri, collaboratori familiari, autisti, giardinieri, ed altri addetti alla casa);
- contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, **anche se percepiti in qualità di eredi** – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- contribuenti che hanno conseguito plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva da indicare nel quadro T;
- contribuenti non residenti in Italia, per i redditi prodotti nel territorio nazionale non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Non sono tassabili le somme percepite da tali soggetti in Italia a titolo di borsa di studio anche se pagate da soggetti residenti.

3
CONTRIBUENTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

I contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito indicate sono in ogni caso esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione anche se risultano in possesso di redditi che andrebbero assoggettati al contributo al Servizio sanitario nazionale.
I contribuenti esonerati possono comunque presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite o per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazio*ne presentata nel 1996 o derivanti da acconti versati nello stesso anno.*
L'esonero dalla dichiarazione spetta a coloro che possiedono:

- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro obbligato ad effettuare le ritenute;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro obbligati ad effettuare le ritenute e sempre che il contribuente abbia chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 8.700.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno. Ai fini dell'esonero dalla dichiarazione, sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente le borse di studio e i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- solo reddito di lavoro dipendente (corrisposto anche da più datori di lavoro, ma certificato complessivamente dall'ultimo datore di lavoro) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso *dell'abitazione principale e di sue eventuali* pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso (ad es., nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è di lire 500.000 per ciascun coniuge);
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più datori di lavoro) e altri redditi, diversi da quelli derivanti *dall'esercizio di attività imprenditoriali e* artistiche o professionali, e non soggetti a Ilor, a condizione che la differenza tra l'imposta corrispondente al reddito complessivo e la somma delle detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico non sia superiore a L. 20.000. Nella **Tabella A** sono indicati i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno (nel caso di detrazioni spettanti solo per una parte dell'anno, il contribuente dovrà calcolare il limite di esonero seguendo le *istruzioni contenute nel paragrafo 21);*
- solo redditi diversi dal lavoro dipendente e da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e artistiche o professionali, e non soggetti a Ilor, a condizione che la differenza tra l'imposta corrispondente al reddito complessivo e le detrazioni per familiari a carico non sia superiore a L. 20.000. Nella **Tabella B** sono indicati i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per familiari a carico spettano per l'intero anno (nel caso di detrazioni spettanti solo per una parte dell'anno, il contribuente *dovrà calcolare il limite di esonero* seguendo le istruzioni contenute nel paragrafo 21);
- solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abita-

zione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;
- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del limite di lire 360.000, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;
- solo redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento, e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli hanseniani; pensioni sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali che non sono relativi all'attività d'impresa, interessi sui BOT o sui titoli del debito pubblico). Sono altresì esenti le borse di studio corrisposte a studenti universitari e quelle erogate in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, nonché quelle previste dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail; vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- solo redditi derivanti da nuove iniziative produttive svolte in regime fiscale.

Sono comunque esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e con redditi non soggetti ad Ilor, per i quali l'imposta corrispondente al reddito complessivo non è superiore a L. 20.000.

4

LA DICHIARAZIONE MODELLO 740

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle Finanze.

La dichiarazione è composta:
- dal modello 740 base per indicare i dati anagrafici, il totale dei redditi dei terreni e/o dei fabbricati, i redditi di lavoro dipendente, gli oneri sostenuti, l'Irpef e il contributo straordinario per l'Europa, i versamenti effettuati e i crediti spettanti;
- dal modello aggiuntivo al 740 base, per indicare le variazioni anagrafiche e dei familiari a carico, dei redditi dei terreni e/o dei fabbricati, e il calcolo dell'Ilor e del Cssn;
- dai modelli aggiuntivi per indicare gli altri redditi (vedere in Appendice la voce "Modelli aggiuntivi");
- dalla scheda per esprimere la volontà di partecipare al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazione di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi modelli nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA QUANDO QUESTE SPETTANO PER L'INTERO ANNO

TABELLA A - Lavoratori dipendenti e pensionati

Senza coniuge a carico o con reddito complessivo fino a lire	
8.700.000	(senza figli a carico)
9.129.000	(con 1 figlio a carico)
9.561.000	(con 2 figli a carico)
9.988.000	(con 3 figli a carico)
10.415.000	(con 4 figli a carico)
10.847.000	(con 5 figli a carico)
11.275.000	(con 6 figli a carico)
11.706.000	(con 7 figli a carico)
12.134.000	(con 8 figli a carico)

Con coniuge a carico e con reddito imponibile fino a lire	
13.506.000	(senza figli a carico)
14.365.000	(con 1 figlio a carico)
15.000.000	(con 2 figli a carico)
15.200.000	(con 3 figli a carico)
15.564.000	(con 4 figli a carico)
16.264.000	(con 5 figli a carico)
16.961.000	(con 6 figli a carico)
17.661.000	(con 7 figli a carico)
18.361.000	(con 8 figli a carico)

TABELLA B - Contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione

Senza coniuge a carico o con reddito complessivo fino a lire	
1.145.000	(con 1 figlio a carico)
2.095.000	(con 2 figli a carico)
3.035.000	(con 3 figli a carico)
3.985.000	(con 4 figli a carico)
4.925.000	(con 5 figli a carico)
5.875.000	(con 6 figli a carico)
6.815.000	(con 7 figli a carico)
7.452.000	(con 8 figli a carico)

Con coniuge a carico e con reddito imponibile fino a lire	
8.829.000	(senza figli a carico)
9.684.000	(con 1 figlio a carico)
10.543.000	(con 2 figli a carico)
11.400.000	(con 3 figli a carico)
12.261.000	(con 4 figli a carico)
13.120.000	(con 5 figli a carico)
13.979.000	(con 6 figli a carico)
14.757.000	(con 7 figli a carico)
15.457.000	(con 8 figli a carico)

Il modello per il "coniuge dichiarante" ha struttura analoga al modello base del dichiarante e deve essere compilato *solo in caso di dichiarazione congiunta*.
I modelli di dichiarazione sono composti di due esemplari:
- originale per l'Ufficio;
- copia per il contribuente.

Nel compilare la dichiarazione occorre, inoltre, tenere presente che:
- i genitori devono includere nella dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci: "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale". I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo);
- i residenti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero salve le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i Paesi esteri;
- per la determinazione in lire dei redditi, spese e oneri in valuta estera va utilizzato il cambio del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo o, qualora non sia stato fissato in tali giorni, il cambio del mese.

ATTENZIONE
I lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno presentato il modello 730 e che si trovano nella necessità di integrare o rettificare la dichiarazione possono farlo presentando il modello 740 con le modalità indicate in Appendice alla voce "Integrazione del modello 730". Nella stessa voce sono contenute informazioni riguardanti i contribuenti per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'Irpef e/o del Cssn risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730.
Se, successivamente alla scadenza del termine di presentazione del modello 740, i contribuenti intendono integrare i redditi esposti nella dichiarazione (mod. 730 o 740) possono usufruire del "ravvedimento operoso" previsto dall'art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n. 408; vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso".

5

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, possono presentare dichiarazione congiunta. Questa dichiarazione, che comporta la determinazione unitaria dell'Irpef nel modello base del dichiarante, consente la compensazione del debito d'imposta di un coniuge con l'eventuale credito dell'altro.
I contribuenti che hanno interesse ad effettuare la dichiarazione congiunta possono consultare, per ulteriori precisazioni, in Appendice le voci: "Dichiarazione congiunta", "Conto fiscale" e "Redditi dei coniugi".

6
LA DICHIARAZIONE PRESENTATA DALL'EREDE

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Nel frontespizio del modello base devono essere indicati i dati anagrafici e i redditi del deceduto.. L'erede deve compilare e sottoscrivere l'apposito riquadro posto in calce allo stesso modello base.
Per ulteriori precisazioni circa le modalità di compilazione vedere in Appendice la voce "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante".
Per le persone decedute nel 1996 o entro il 30 gennaio del 1997 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (1° maggio - 30 giugno 1997). Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 novembre 1997 per i versamenti e il 30 dicembre 1997 per la presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE
Se nel 1996 la persona deceduta aveva presentato il Mod. 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo N20 del quadro N. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

7
DOCUMENTAZIONE

Alla dichiarazione dei redditi va allegata solo la documentazione espressamente indicata nelle presenti istruzioni e in quelle relative ai modelli aggiuntivi, riepilogata in Appendice alla voce "Allegati". Non c'è obbligo di allegare nessun altro documento, anche se previsto da precedenti disposizioni di legge. Il contribuente ha comunque la facoltà di allegare alla dichiarazione i documenti ritenuti opportuni.

ATTENZIONE
Tutta la documentazione non allegata alla dichiarazione (o allegata in fotocopia) deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2002, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minore rimborso risultanti dal controllo della dichiarazione.

8
VERSAMENTI

I contribuenti devono versare presso una qualsiasi banca autorizzata, o un qualsiasi ufficio postale o presso il concessionario della riscossione competente per territorio, le imposte e il Cssn dovuti a saldo, nonché la prima rata del contributo straordinario per l'Europa.
I versamenti devono essere eseguiti entro il 31 maggio, ma possono essere effettuati entro il 20 giugno maggiorando le imposte, il contributo al Servizio sanitario nazionale e il contributo straordinario per l'Europa dovuti dello 0,50 per cento.
Entro gli stessi termini e con le stesse modalità deve essere versata la prima rata di acconto delle imposte e del Cssn dovuti per il 1997. Per le modalità di calcolo degli acconti vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per i redditi del 1997".

ATTENZIONE
I versamenti non vanno effettuati se gli importi da versare a saldo, al netto della eventuale maggiorazione, non superano ciascuno lire 20.000.

I residenti all'estero possono effettuare i versamenti anche presso una qualsiasi banca del luogo di residenza tramite bonifico in lire a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico occorre indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale e l'anno di riferimento del versamento. Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

9
VERSAMENTI E RIMBORSI TRAMITE CONTO FISCALE

I titolari di reddito di lavoro autonomo in possesso di partita Iva e gli imprenditori commerciali titolari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle imposte e del contributo straordinario per l'Europa presso un azienda di credito o il concessionario della riscossione, utilizzando appositi modelli di pagamento sui quali va indicato il numero del conto fiscale. Il conto può essere utilizzato anche per richiedere direttamente al concessionario il rimborso di imposte risultanti dalla dichiarazione.
Per ulteriori informazioni, vedere in Appendice la voce "Conto fiscale".

10
COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata al Comune di residenza anagrafica del dichiarante nel periodo compreso tra il **1 maggio ed il 30 giugno 1997.**

Per i contribuenti residenti all'estero, per i contribuenti che hanno domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria e per i contribuenti che hanno cambiato comune di residenza da meno di 60 giorni, vedere in Appendice la voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza".

La dichiarazione puo anche essere spedita per raccomandata senza ricevuta di ritorno al competente Centro di servizio oppure, se questo non è istituito, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente risiede. In Appendice alla voce "Centri di servizio" sono elencati i Centri sinora istituiti.
I contribuenti che nel 1996 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare anche il modulo 740/W disponibile presso i comuni e le rivendite autorizzate. Se sussiste l'obbligo della presentazione del modello 740, il modulo 740/W deve essere allegato a tale dichiarazione. Nel caso in cui il contribuente sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o abbia presentato il mod. 730, il modulo 740/W deve essere presentato autonomamente entro il termine previsto per la presentazione del modello 740. Se vengono presentati i modelli 101 o 201 ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, il modulo 740/W può essere unito a questi.

ATTENZIONE
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con decreto del Ministro delle Finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti. I modelli devono essere inseriti nella busta senza apposizione di fermagli, spilli o altri sistemi di bloccaggio e devono essere separati dalla copia da conservare a cura del contribuente.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene. La spedizione puo essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata, o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
I dipendenti dello Stato o degli enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di appartenenza.
Particolari modalità di presentazione della dichiarazione sono previste nel caso di:
- contribuenti deceduti;
- persone legalmente incapaci (minori ed interdetti);
- imprese individuali in liquidazione;
- contribuenti falliti;
- eredità giacente devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
- accettazione dell'eredità giacente.

Per informazioni vedere in Appendice le voci "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante" e "Accettazione dell'eredità giacente".

ATTENZIONE
La dichiarazione va completata con la firma del contribuente o di chi ne ha la legale rappresentanza (ad es. tutore).

11
SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione e per le violazioni più importanti vedere in Appendice la voce "Sanzioni".

12
COME SI COMPILA IL MODELLO

Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale per l'ufficio, in modo da poter correggere eventuali errori.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello).

La "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1997 e per "autocertificare" il proprio reddito.

13
ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

14
CODICE FISCALE

Nell'apposito spazio posto in alto a destra del modello riportare il codice fiscale del dichiarante e del coniuge (rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria).

Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta; non deve, invece, essere indicato nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione legale ed effettiva.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle imposte per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non e stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Nel caso di dichiarazione congiunta barrare l'apposita casella.

15
DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese; per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero; direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate; per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Se i contribuenti non effettuano alcuna scelta, la quota d'imposta non attribuita sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. Può essere espressa una sola scelta. Tale firma non sostituisce la sottoscrizione da apporre in calce alla dichiarazione.

Gli imprenditori che si avvalgono dell'assistenza prestata da un Centro autorizzato di assistenza alle imprese o da un professionista alle stesse condizioni dei centri di assistenza, per esprimere la scelta devono utilizzare, in luogo del relativo riquadro del modello, l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni. La scheda deve essere consegnata al soggetto che presta l'assistenza in una normale busta di corrispondenza, recante l'indicazione "MOD. 740 - SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", dopo averla chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura. La medesima scheda può essere utilizzata dai contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione in quanto nel 1996 hanno posseduto solo redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, e non soggetti a Ilor, per i quali:

- l'imposta corrispondente al reddito complessivo non è superiore a L. 20.000;
- l'imposta corrispondente al reddito complessivo diminuita delle detrazioni per lavoro dipendente e per i familiari a carico non e superiore a L. 20.000.

In tali casi la scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comune di residenza o inviata al centro di servizio o all'ufficio delle imposte competente utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura.

La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF" e il codice fiscale, il cognome e il nome.

16
DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari al quattro per mille dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che effettuano le scelte è destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Tale scelta si effettua compilando l'apposita scheda da allegare alla presente dichiarazione. La scelta può essere effettuata dai contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi nonché dai possessori dei certificati modelli 101 e 201 per i quali risulta dovuta un'imposta netta.

Chi intende effettuare la scelta deve indicare, nell'apposita scheda il proprio codice fiscale e i dati anagrafici ed apporre la firma nello spazio previsto.

Tale scheda deve essere trasmessa all'Amministrazione finanziaria nella stessa busta contenente il modello 740 barrando l'apposita casella, posta sulla busta.

I contribuenti possessori dei soli certificati modelli 101 e 201 e quelli esonerati dall'obbligo dalla presentazione della dichiarazione che si trovano nelle condizioni di effettuare la scelta possono presentare o spedire la scheda utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. La busta deve recare l'indicazione: "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF" e il codice fiscale, il cognome

e il nome. Se gli stessi contribuenti effettuano anche la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef, devono inserire la scheda per il finanziamento dei movimenti e partiti politici nella stessa busta, la quale deve recare anche l'indicazione di tale scelta.

17
DATI ANAGRAFICI

Nell'*apposita sezione riportare i dati* anagrafici del dichiarante (o del coniuge dichiarante).

Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).

Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

La casella "Eventi eccezionali" deve essere *utilizzata* da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione, a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 e degli eventi alluvionali del mese di giugno 1996. Per la compilazione della casella vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

18
TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

Se i redditi dei terreni e dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1996, è possibile utilizzare i righi A e/o B del presente riquadro, senza dover compilare i quadri A e B posti nel modello "*Variazione dei dati anagrafici, dei terreni e dei fabbricati* - Calcolo dell'Ilor e del Cssn".

I dati dei terreni e dei fabbricati si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, immobili in ristrutturazione, utilizzo dell'immobile come abitazione principale, ecc.).

ATTENZIONE
Non è possibile utilizzare i righi del presente riquadro e occorre, quindi, compilare i quadri A e B del modello delle variazioni, quando:
- la dichiarazione viene presentata per la prima volta;
- si sono verificate variazioni rispetto alla precedente dichiarazione, anche in relazione ad uno solo dei terreni e/o dei fabbricati;
- si richiede, per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 o nelle zone agricole svantaggiate delimi*tate ai sensi dell'art.* 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, la riduzione al 50 per cento della quota di contributo al servizio sanitario nazionale.

Nel **rigo A** indicare:
a **colonna 1** l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nella precedente dichiarazione (rigo A, colonna 1 oppure rigo **A9,** colonna 4 del modello 740 oppure rigo 1 del modello 730-3);

a **colonna 2** l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nella precedente dichiarazione (rigo A, colonna 2 oppure rigo A9, colonna 5 del modello 740 oppure rigo 2 del modello 730-3).

Nel **rigo B** riportare il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato nella precedente dichiarazione (rigo B oppure rigo B 11 del modello 740 oppure rigo 3 del modello 730-3).

19
QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il quadro C va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati.

In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti *all'estero.*

Il quadro C è articolato in tre Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che fruiscono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda vanno dichiarati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni; nella terza va indicato l'imponibile assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale.

Se i righi del quadro non sono sufficienti ad indicare tutti i redditi posseduti, sommare i dati relativi ai redditi della stessa specie (pensioni, stipendi, ecc.) ed indicare gli importi così ottenuti nelle rispettive colonne.

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa Sezione vanno indicati, nei **righi da C1 a C4**:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o di altri Enti; in Appendice alla voce Indennità e somme erogate dall'Inps o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comunemente erogate;
- i compensi corrisposti ai lavoratori impegnati per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili;
- gli emolumenti corrisposti ai biologi ambulatoriali operanti nelle Aziende sanitarie locali;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari, *gli assegni corrisposti dalle* Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) per il sostentamento dei propri ministri di culto, e quelli corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;

- le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993.

ATTENZIONE
I lavoratori dipendenti, che hanno chiesto al datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante precedenti rapporti, devono indicare i dati risultanti dal Mod. 101 rilasciato dall'ultimo datore di lavoro.

Nella **colonna 2** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del Mod.101 o del Mod.201).

Nella **colonna 3** indicare l'importo delle ritenute (punto 10 del Mod.101 o del Mod.201).

Nel **rigo C5** riportare il totale dei redditi e delle ritenute indicati nei righi da C1 a C4.

Nel **rigo C6** indicare il numero di giorni (366 per l'intero anno) compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione che hanno dato diritto alle retribuzioni indicate nei righi precedenti e per i quale è stata concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, quali le mensilità aggiuntive, ecc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In particolare, se è stato compilato un solo rigo e il reddito è certificato dal Mod.101 si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 11 dello stesso modello. Se il reddito è certificato dal Mod 201 e la pensione è stata percepita per l'intero anno indicare 366, altrimenti si può fare riferimento al numero dei giorni indicato nelle Annotazioni di tale modello.

In presenza di più righi compilati, indicare nel rigo C6 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'Inps o da altri Enti e di borse di studio.

SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

In questa sezione, nei **righi C7 e C8**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (e le relative ritenute) e cioè:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) e quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Nel **rigo C9** riportare il totale dei redditi e delle ritenute indicati nei righi da C7 a C8.

SEZIONE III - IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nel **rigo C10** indicare il totale degli importi indicati al punto 33 dei modelli 101 e/o 201 relativi ai redditi dichiarati nei righi precedenti.

20
QUADRO P - ONERI

Nel quadro P indicare nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 22 per cento e nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo. La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti dal dichiarante nel **1996** nell'interesse proprio, sono rimasti effettivamente a carico e non sono stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria danno diritto alla detrazione anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori; se, però, la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori, questi potrà tenere conto dell'intero importo per calcolare la detrazione annotando nel documento comprovante la spesa di averla sostenuta interamente. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo P16** sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice alla voce "Familiari indicati nell'art. 433 del c.c.". Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.

I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati, rispettivamente, nel rigo **P10** e nel rigo **P17**.

SEZIONE I - ONERI PER I QUALI E RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DI IMPOSTA DEL 22 PER CENTO

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta del 22 per cento.

Spese sanitarie

Nel **rigo P1** indicare le spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 250.000.

Sono tali le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto (o l'affitto) di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri per degenze e ricoveri collegati ad una operazione chirurgica. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo P16);
- acquisto di medicinali;
- l'importo del ticket pagato se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

ATTENZIONE
Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo P1 anche le erogazioni, indicate al punto 12 del Mod. 101, effettuate dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie.

Va indicata soltanto la parte delle spese sanitarie che eccede lire 250.000 (ad esempio se sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di lire 800.000 nel rigo P1 va indicato l'importo di lire 550.000).

Nel **rigo P2** indicare le spese sostenute per mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie per le quali la detrazione spetta sull'intero importo.

ATTENZIONE
Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo P2 anche le erogazioni, indicate al punto 12 - bis del Mod. 101, effettuate dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie.

Informazioni più dettagliate in merito sono contenute in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Non vanno indicate nei righi P1 e P2 le spese sanitarie sostenute nel 1996 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto. Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 22 per cento, ovvero per effetto di contributi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta).

ATTENZIONE
I contribuenti sono obbligati ad allegare la documentazione relativa a tutte le spese mediche indicate nei righi P1, P2 e nel successivo P16 ad eccezione degli importi relativi alle erogazioni effettuate dal datore di lavoro e indicate ai punti 12 e 12-bis del Mod. 101. In Appendice alla voce "Spese sanitarie" sono contenuti chiarimenti sul tipo di documentazione da allegare anche per le eventuali spese sanitarie sostenute all'estero.

Interessi passivi

Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nell'anno 1996 indipendentemente dalla scadenza della rata.

Nel **rigo P3** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993:

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo;
- la detrazione si calcola su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla propria abitazione principale possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione della abitazione principale dipende da trasferimento per motivi di lavoro;
- la detrazione spetta anche al nudo proprietario dell'immobile sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della Unione europea;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:
la detrazione si calcola su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Nel **rigo P4** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

ATTENZIONE
Se l'ammontare di rigo P3 è maggiore o uguale a 4 milioni di lire, nel rigo P4 non può essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo P3 è inferiore a 4 milioni di lire, la somma degli importi indicati nei righi P3 e P4 non può superare lire 4 milioni.

Esempio 1: *interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo P3) L. 5.000.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel rigo P4 non va indicato alcun importo.*

Esempio 2: *interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo P3) L. 2.500.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel rigo P4 indicare L. 1.500.000.*

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo P3). Anche in questa ipotesi valgono le precisazioni fornite nelle istruzioni per la compilazione del rigo precedente a proposito del diritto alla detrazione per il nudo proprietario.

Nel rigo P3 o nel rigo P4 vanno anche indicate le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari ancora indivisi.

Ai fini della detraibilità delle somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio e non a quello dell'acquisto.

In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione

limitatamente all'importo realmente rimasto a carico del contribuente.

Per i mutui ipotecari relativi ad immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione".

Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo P3 o nel rigo P4 è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad es. per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad es. per l'acquisto di una residenza secondaria);
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni contribuente può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri, anche se fiscalmente a carico.

Nel **rigo P5** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti o mutui agrari di ogni specie per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

Premi di assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni e contributi volontari

Nel **rigo P6** indicare i premi di assicurazione sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge (volontari), per un importo complessivamente non superiore a lire 2.500.000.

La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi alla prosecuzione o all'iscrizione volontaria alla gestione separata dell'Inps (ad esempio gli ultrasessantacinquenni) nella misura effettivamente rimasta a loro carico come risultante da idonea documentazione, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

ATTENZIONE
Vanno comprese nell'importo da indicare in tale rigo anche le erogazioni per premi di assicurazione versati dal datore di lavoro indicate al punto 13 del Mod.101, nonché gli eventuali contributi volontari trattenuti dal datore di lavoro o ente pensionistico e indicati nello spazio delle Annotazioni del Mod.101 e/o del Mod.201 o in apposita certificazione.

Contributi per previdenza complementare

Nel **rigo P7** riportare i contributi versati ai fondi pensione come indicati nel punto 14 del Mod.101.

La somma degli importi indicati nei righi P6 e P7 non può risultare superiore all'importo di lire 2.500.000. Tale limite è elevato a lire 3.000.000 solo se nel rigo P7 è indicato un importo non inferiore a 500.000 lire.

Esempio 1: *Contributi volontari (rigo P6) L. 2.500.000; contributi per previdenza complementare L. 300.000; nel rigo P7 non va indicato alcun importo.*

Esempio 2:: *Contributi volontari (rigo P6) L. 2.500.000; contributi per previdenza complementare L. 600.000; nel rigo P7 indicare L. 500.000.*

Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria

Nel **rigo P8** indicare le spese sostenute nel 1996, anche se riferibili a più anni, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali italiani.

Spese funebri

Nel **rigo P9** indicare le spese funebri sostenute nel 1996 in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del c.c." e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a 1.000.000 di lire.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nel **rigo P10** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione I (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo, erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale).

In Appendice, alla voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

Nel **rigo P11** indicare il totale degli importi indicati nei righi da P1 a P10 sul quale determinare la detrazione.

SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione indicare gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo.

Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

Nel **rigo P12** indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati a seguito di disposizioni imperative di legge (obbligatori), la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette. In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreché la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1996 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), compresi quelli versati con il premio di assicurazione RC veicoli. Vanno esclusi, invece quelli trattenuti direttamente dal soggetto che eroga gli emolumenti;
- il contributo del 10 per cento versato obbligatoriamente alla gestione separata dell'Inps, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, come risultante da idonea documentazione).

Contributi per previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori

Nel **rigo P13** indicare i contributi versati dai lavoratori autonomi e dai titolari di reddito d'impresa a forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato e non può comunque essere superiore a lire 5.000.000.

Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel **rigo P14** indicare:

- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell' Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali a favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali, versati alle Comunità ebraiche.

Ciascuna delle predette erogazioni è deducibile fino ad un importo di 2.000.000 di lire.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

Contributi per i Paesi in via di sviluppo

Nel **rigo P15** indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo di rigo N1.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap

Nel **rigo P16** indicare l'intero importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Spese sanitarie".

ATTENZIONE
Le spese sostenute dai predetti soggetti per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie e per i mezzi di deambulazione rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I ai righi P1 e P2.

Altri oneri deducibili

Nel **rigo P17** indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: 50 per cento delle imposte arretrate; assegni periodici corrisposti al coniuge; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento).

In Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo.

Nel **rigo P18** indicare il totale degli importi indicati nei righi da P12 a P17 da riportare nel Quadro N al rigo N3.

21
QUADRO N - IRPEF

Nel **rigo N1** indicare il reddito complessivo ottenuto sommando i redditi risultanti dai vari quadri del Modello base e dagli eventuali modelli aggiuntivi. A tale scopo può essere utilizzato lo schema di calcolo dell'Irpef riportato in allegato.

ATTENZIONE
Se dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata sono derivate perdite, il loro ammontare, da indicare nel riepilogo con il segno meno, va sottratto dall'importo degli altri redditi. Si ricorda che dal 1995 le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria (o derivanti da redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria) possono essere portate in diminuzione, esclusivamente, dai rispettivi redditi.

I redditi del Quadro M vanno sommati solo se il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria.

Se il totale delle perdite è superiore al totale dei redditi la differenza da indicare al rigo N1 deve essere preceduta dal segno meno.

Nel **rigo N2** indicare il totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, G, H, I e M.

Nel **rigo N3** riportare l'importo di rigo P18 del quadro P.

Nel **rigo N4**, in assenza di crediti di imposta sui dividendi (rigo N2), indicare la differenza fra l'importo del reddito complessivo di rigo N1 e l'importo degli oneri deducibili di rigo N3 (negli altri casi indicare la differenza tra la somma degli importi dei righi N1 e N2 e l'importo del rigo N3).

ATTENZIONE
Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di rigo N4 risulta minore di zero, indicare zero ai righi N4, N5 ed N13 e proseguire nell'indicazione degli altri dati.

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

Nel **rigo N5** va indicata l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo N4, calcolata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno di essi. Per il calcolo vedere la **Tabella C,** ovvero utilizzare il metodo pratico riportato in Appendice alla voce "Metodo pratico per il calcolo dell'Irpef".

Tabella C - Calcolo dell'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a lire 7.200.000	10	10% sull'intero importo
da lire 7.200.001 a lire 14.400.000	22	720.000 + 22% parte eccedente 7.200.000
da lire 14.400.001 a lire 30.000.000	27	2.304.000 + 27% parte eccedente 14.400.000
da lire 30.000.001 a lire 60.000.000	34	6.516.000 + 34% parte eccedente 30.000.000
da lire 60.000.001 a lire 150.000.000	41	16.716.000 + 41% parte eccedente 60.000.000
da lire 150.000.001 a lire 300.000.000	46	53.616.000 + 46% parte eccedente 150.000.000
oltre lire 300.000.000	51	122.616.000 + 51% parte eccedente 300.000.000

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Nei **righi N6, N7** e **N8** indicare le detrazioni per familiari a carico (familiari che nel 1996 hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a L. 5.500.000). L'importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell'anno per i quali sono rimasti a carico (ad es. per un figlio nato il 27 luglio 1996 la detrazione spetta per 6 mesi).

La detrazione non spetta neppure in parte se nel corso dell'anno il reddito del familiare ha superato il limite di L. 5.500.000.

ATTENZIONE
Non possono essere considerati a carico coloro che nel 1996 hanno usufruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

CONIUGE A CARICO

La detrazione per il coniuge a carico **(da indicare nel rigo N6)** per l'intero anno è pari a:

- lire 1.057.552, se il reddito imponibile (rigo N4) non supera lire 30 milioni;
- lire 961.552, se il reddito imponibile è superiore a lire 30 milioni ma non a lire 60 milioni;
- lire 889.552, se il reddito imponibile è superiore a lire 60 milioni ma non a lire 100 milioni;
- lire 817.552, se il reddito imponibile è superiore a lire 100 milioni.

In caso di matrimonio, decesso, separazione, divorzio o annullamento del matrimonio nel corso dell'anno la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico (ad es. in caso di matrimonio avvenuto nel mese di aprile con un reddito imponibile compreso tra 30 e 60 milioni la detrazione da indicare al rigo N6 è pari ai 9/12 di L.961.552 = 721.164 arrotondate a L.721.000).

ATTENZIONE
La detrazione spetta a favore di uno soltanto dei coniugi, anche nel caso in cui entrambi possiedono redditi di ammontare non superiore a L. 5.500.000.

FIGLI A CARICO

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati) spetta in uguale misura a entrambi i genitori, anche se sono separati.
La detrazione per figli a carico spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte in Appendice alla voce "Detrazione per figli a carico".

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato e negli altri casi descritti in Appendice alla voce "Detrazione per figli a carico".

Nel **rigo N7** indicare l'importo rilevato nella **Tabella D.**

ATTENZIONE
Nella tabella D sono indicati gli importi della detrazione, nei casi di mancanza del coniuge, solo per redditi imponibili (rigo N4) non superiori a lire 30 milioni. Per redditi imponibili superiori, gli importi rilevati dalla tabella devono essere ridotti di:
- lire 96.000 per redditi imponibili superiori a lire 30 milioni ma non a lire 60 milioni;
- lire 168.000 per redditi imponibili superiori a lire 60 milioni ma non a lire 100 milioni;
- lire 240.000 per redditi imponibili superiori a lire 100 milioni.

Se un figlio risulta a carico per una sola parte dell'anno la detrazione va proporzionalmente ridotta (ad es. per un figlio nato ad ottobre 1996 e a carico di entrambi i genitori la detrazione da indicare al rigo N7 è pari a 3/12 di L. 94.437 = L. 23.609 arrotondate a L. 24.000).

ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nel **rigo N8** indicare l'importo della detrazione per gli altri familiari a carico, pari a L. 130.592 per ciascuno di essi. Se più contribuenti hanno l'obbligo del mantenimento la detrazione va ripartita tra gli obbligati proporzionalmente all'onere sostenuto (ad es. per i figli maggiorenni non dediti allo studio o al tirocinio gratuito, a carico di entrambi i genitori per l'intero anno, spetta una detrazione di L. 65.296 per ciascun genitore arrotondate a L. 65.000).

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi dichiarati nel Quadro C Sez. I.

Nel **rigo N9** indicare l'importo totale di tali detrazioni rilevandolo dalla **Tabella E** di pagina successiva, nella quale è riportato l'ammontare complessivo della detrazione e della ulteriore detrazione per lavoro dipendente spettante per l'intero anno.

Se il periodo di lavoro o di pensione nell'anno è inferiore a 366 giorni, la detrazione va ridotta in relazione al numero di giorni indicato al rigo C6 del quadro C (ad es. per un periodo di lavoro nell'anno di 200 giorni e un reddito di lavoro dipendente di L. 20.000.000, la detrazione da indicare al rigo N9 è pari a L. 784.634 x 200/366= L. 428. 761 arrotondate a L. 429.000).

DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

La detrazione per lavoro autonomo e/o impresa spetta per i soli redditi dichiarati nel Quadro E Sez. I, nel Quadro G e nel Quadro H (per le partecipazioni in associazioni tra artisti e professionisti o in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata).

Nel **rigo N10** indicare l'importo della detrazione rilevandolo dalla **Tabella F** di pagina successiva.

ATTENZIONE
In caso di contemporanea presenza di redditi di lavoro autonomo e/o impresa e di redditi di lavoro dipendente o di pensione le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il rigo N9 o il rigo N10.

Tabella D - Detrazioni per figli a carico

Figli a carico		
per 1 figlio	L.	94.437
per 2 figli	L.	188.874
per 3 figli	L.	283.311
per 4 figli	L.	377.748
per 5 figli	L.	472.185
per 6 figli	L.	566.622
per 7 figli	L.	661.059
per 8 figli	L.	755.496
per ogni altro figlio	L.	94.437

Figli a carico in mancanza del coniuge (per redditi imponibili fino a 30 milioni di lire)		
per 1 figlio	L.	1.057.552
per 2 figli (compreso il primo)	L.	1.246.426
per 3 figli (compreso il primo)	L.	1.435.300
per 4 figli (compreso il primo)	L.	1.624.174
per 5 figli (compreso il primo)	L.	1.813.048
per 6 figli (compreso il primo)	L.	2.001.922
per 7 figli (compreso il primo)	L.	2.190.796
per 8 figli (compreso il primo)	L.	2.379.670
per ogni altro figlio	L.	188.874

DETRAZIONE PER GLI ONERI

Nel **rigo N11** indicare l'importo della detrazione per gli oneri di cui alla sez. I il cui totale è indicato al rigo P11 del Quadro P.

La detrazione è pari al 22 per cento dell'importo di rigo P11.

Nel **rigo N12** indicare la somma degli importi dei righi N6, N7, N8, N9, N10 e N11.

Nel **rigo N13** indicare la differenza tra l'importo di rigo N5 e quello di rigo N12. Se l'importo di rigo N12 è maggiore di quello di rigo N5, nel rigo N13 indicare zero.

ATTENZIONE
Nel caso di dichiarazione congiunta l'imposta Irpef è unica. I righi da N14 a N25, contenuti solo nel modello base del dichiarante, devono essere compilati sommando i dati del dichiarante e del coniuge dichiarante.

Nel **rigo N14** indicare la somma degli importi di rigo N13 del dichiarante e del coniuge dichiarante.

Nel **rigo N15** indicare la somma dei crediti d'imposta del dichiarante e del coniuge dichiarante spettanti per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero. Chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione del credito per le imposte pagate all'estero sono riportati in Appendice alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

Nel **rigo N16** indicare la somma dei crediti di imposta del dichiarante e del coniuge dichiarante diversi da quelli da indicare nei righi N15 e N19, quali i crediti d'imposta sui dividendi e quelli per i registratori di cassa.

ATTENZIONE
Se il contribuente ha percepito utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'articolo 96-bis del Tuir (c.d. "dividendi comunitari") prima di compilare il rigo N16 consultare in Appendice la voce "Dividendi comunitari".

Nel **rigo N17** indicare la somma delle ritenute del dichiarante e del coniuge dichiarante. Se il contribuente ha solo redditi di lavoro dipendente l'importo da indicare è direttamente rilevabile dalle ritenute indicate nel Quadro C. In tutti gli altri casi utilizzare lo schema di calcolo dell'Irpef riportato in allegato alle presenti istruzioni.

Nel **rigo N18** indicare la differenza tra l'importo di rigo N14 e gli importi dei righi N15, N16 e N17. Se la somma degli importi dei righi N15, N16 e N17 è maggiore dell'importo di rigo N14 nel rigo N18 indicare la differenza tra la predetta somma e l'importo di rigo N14 preceduta dal segno meno.

Nel **rigo N19** indicare, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo N18, il credito di imposta utilizzato per il pagamento dell'Irpef dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dalle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca, dalle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici, dalle imprese operanti nei bacini minerari, dagli esercenti servizio taxi, nonché il credito di imposta ("premio di assunzione") utilizzato dalle imprese e dai professionisti che hanno incrementato la base occupazionale dei dipendenti. Per la determinazione del credito di imposta nelle ipotesi sopra indicate, consultare le istruzioni al **Quadro U**.

Nel **rigo N20** indicare l'importo dell'eccedenza Irpef che il contribuente, nella precedente dichiarazione, ha scelto di portare in diminuzione dall'imposta dovuta per la dichiarazione di quest'anno (rigo N24 del Mod. 740/96). I contribuenti che nel 1996 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod. 730-3 possono indicare nel rigo N20 il credito non rimborsato (punto 31 del Mod. 101 o importo indicato nelle annotazioni del Mod. 201). Per ulteriori informazioni vedere in Appendice "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Se il contribuente vanta dalla precedente dichiarazione una eccedenza Ilor (rigo O10 del Mod. 740/96) e non possiede quest'anno redditi soggetti ad Ilor indicare, nel rigo N20, la somma delle eccedenze Irpef ed Ilor.

ATTENZIONE
Il contribuente che possiede redditi soggetti ad Ilor (o un'eccedenza del contributo straordinario per l'Europa) ed intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte, o il contributo straordinario, a credito ovvero ha già utilizzato le *imposte a credito in sede di versamento* dell'acconto, prima di proseguire la compilazione del Quadro N deve consultare in Appendice la voce "Compensazione delle imposte a debito e a credito".

Nel **rigo N21** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuato a maggio o giugno dello scorso anno; nel **rigo N22** l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1996 devono indicare l'importo versato, al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardato versamento.

I contribuenti che per l'anno precedente hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare:

- nei **righi N21 e N22** gli importi trattenuti da quest'ultimo;
- nello spazio riservato al codice la sigla "Mod. 730".

Se il dichiarante e il coniuge dichiarante hanno effettuato versamenti di acconto distinti, al rigo N21 indicare la somma degli importi versati a titolo di prima rata e al rigo N22 la somma degli importi versati a titolo di seconda o unica rata, se i versamenti di ciascuna rata sono stati eseguiti in date diverse, indicare gli estremi dell'ultimo versamento effettuato, in appendice sotto la voce "Dichiarazione congiunta" sono esposti i casi in cui i disgiunti versamenti di acconto obbligano a presentare dichiarazioni disgiunte.

Tabella E - Detrazioni per lavoro dipendente

Reddito di lavoro dipendente

fino a	L. 15.000.000		L. 1.029.630
oltre	L. 15.000.000	e fino a L.15.100.000	L. 991.943
oltre	L. 15.100.000	e fino a L.15.200.000	L. 916.538
oltre	L. 15.200.000	e fino a L.15.300.000	L. 831.719
oltre	L. 15.300.000		L. 784.634

Tabella F - Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa

Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa

fino a	L. 8.600.000		L. 213.570
oltre	L. 8.600.000	e fino a L. 8.700.000	L. 169.500
oltre	L. 8.700.000	e fino a L. 8.900.000	L. 81.360
oltre	L. 8.900.000		L. 0

In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento.

In Appendice sotto la voce "Dichiarazione presentata separatamente" sono contenute informazioni per la separazione della eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione congiunta e dei versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate dichiarazioni dei redditi.

Se l'importo di rigo N18 è negativo deve essere sommato a quello dei righi N20, N21 e N22 e il totale deve essere riportato al **rigo N24** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione) oppure al **rigo N25** (se intende richiederne il rimborso).

Se l'importo di rigo N18 è maggiore della somma degli importi dei righi N19, N20, N21 e N22, riportare la differenza tra l'importo di rigo N18 e tale somma nel **rigo N23** insieme agli estremi del versamento.

L'imposta non e dovuta se non supera L. 20.000.

Se invece l'importo del rigo N18 è minore della somma degli importi dei righi N19, N20, N21 e N22, riportare la differenza tra tale somma e l'importo del rigo N18 al **rigo N24** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione) oppure al **rigo N25** (se intende, richiederne il rimborso).

L'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi".

ATTENZIONE
Se il contribuente intende utilizzare il credito Irpef per il pagamento degli acconti dovuti per il successiva dichiarazione e richiedere il rimborso dell'importo residuo deve indicare nel rigo N24 l'importo da utilizzare per gli acconti e nel rigo N25 l'importo residuo di cui chiede il rimborso.

Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1997 vedere in Appendice la voce Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per i redditi del 1997".

22 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA

Nei righi da N26 a N32 devono essere indicati i dati relativi al contributo straordinario per l'Europa.

ATTENZIONE
Nel caso di dichiarazione congiunta il contributo, se dovuto, deve essere determinato separatamente per ciascun coniuge.

Nel rigo **N26** indicare l'importo del contributo straordinario per l'Europa che si determina sulla base del reddito complessivo diminuito degli oneri deducibili (rigo N1 - rigo N3). L'importo lordo del contributo dovuto va calcolato applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno di essi. Per il calcolo individuare nella **Tabella G** lo scaglione in cui è ricompreso il proprio reddito complessivo diminuito degli oneri deducibili, moltiplicare l'importo di tale reddito per l'aliquota corrispondente e sottrarre dal risultato così ottenuto l'importo del correttivo indicato nell'ultima colonna.

Esempio: *Reddito complessivo diminuito degli oneri deducibili: L. 58.000.000;*
L. 58.000.000 x 2,5% = L. 1.450.000;
L. 1.450.000 - 672.000 = L. 778.000.

In allegato (a pag. 36) è riportata una tabella per i redditi imponibili (rigo N1 – rigo N3) fino a 60 milioni, dalla quale è rilevabile direttamente il contributo dovuto al lordo delle detrazioni.

Nel rigo **N27** indicare l'importo totale delle seguenti detrazioni:

- lire 80.000, spettante in misura fissa a tutti i contribuenti;
- lire 100.000, spettante ai contribuenti che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per lavoro dipendente, rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, indicato nel rigo C6;
- lire 40.000, per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
- lire 20.000, per ciascuno dei figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- lire 40.000, per gli altri familiari a carico, purché conviventi con il contribuente o che percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Si considerano fiscalmente a carico i familiari per i quali il contribuente fruisce per il 1996 delle relative detrazioni ai fini dell'Irpef. L'importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono rimasti a carico. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci "Detrazioni per figli a carico" e "Familiari indicati nell'art. 433 del c.c.".

Nel rigo **N28** indicare il contributo dovuto al netto delle detrazioni e cioè la differenza tra l' importo di rigo N26 e quello di rigo N27. Se l'importo di rigo N27 è maggiore di quello di rigo N26, nel rigo N28 indicare zero.

Nel rigo **N29** riportare l'importo del contributo straordinario determinato dal sostituto d'imposta e indicato nelle annotazioni dei modelli 101 e 201 ovvero nell'apposita documentazione integrativa.

Se l'importo di rigo N28 è superiore a quello di rigo N29, nel rigo **N30** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata versata (50 per cento della differenza tra l'importo di rigo N28 e quello di rigo N29).

Il versamento non è dovuto se non supera L. 20.000.

ATTENZIONE
Se l'importo di rigo N29 è superiore a quello di rigo N28 e il contibuente intende effettuare la compensazione con l'Irpef e/o l'Ilor a debito, prima di proseguire la compilazione del riquadro deve consultare in Appendice la voce "Compensazione delle imposte a debito e a credito".

Se l'importo del rigo N29 è superiore a quello di rigo N28 riportare la differenza tra l'importo di rigo N29 e quello di rigo N28 al rigo **N31** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovuti per la successiva dichiarazione) oppure al rigo **N32** (se intende, richiederne il rimborso).

Il contributo non è rimborsabile se non supera L. 20.000.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice l'apposita voce "Contributo straordinario per l'Europa".

Tabella G - Calcolo del contributo straordinario per l'Europa

Reddito complessivo al netto degli oneri deducibili (per scaglioni)			Aliquota (per scaglioni)	Correttivo (da sottrarre)
fino a lire		7.200.000	0%	0
da lire	7.200.001 a lire	20.000.000	1%	72.000
da lire	20.000.001 a lire	50.000.000	1,5%	172.000
da lire	50.000.001 a lire	100.000.000	2,5%	672.000
oltre lire		100.000.000	3,5%	1.672.000

3. — Libreria - Suppl. ord. 34 *G. U.* n. 38.

23 MODELLO DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE, DEI TERRENI E DEI FABBRICATI - CALCOLO DELL'ILOR E DEL CSSN

Il modello "Variazioni anagrafiche, dei terreni e dei fabbricati - Calcolo dell'Ilor e del Cssn", deve esser compilato nel caso in cui:

- sono intervenute variazioni, rispetto alla dichiarazione presentata l'anno precedente, dei dati riguardanti lo stato anagrafico o i familiari a carico, ovvero dei redditi dei terreni o di quelli dei fabbricati;
- la dichiarazione è presentata per la prima volta;
- il contribuente possiede redditi da assoggettare all'Ilor e/o al contributo per il servizio sanitario nazionale;
- si deve esporre, nel prospetto ad esso relativo, il riporto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria ovvero si deve apporre l'eventuale visto di conformità.

Il modello può essere compilato anche se non sono intervenute variazioni anagrafiche, dei familiari a carico, dei redditi dei terreni e/o dei fabbricati, se il contribuente preferisce indicare analiticamente tutti i dati in questione.

QUADRO V1

Il quadro deve essere utilizzato per l'indicazione delle variazioni riguardanti:

- stato civile;
- residenza;
- familiari a carico;

Stato civile

Lo stato civile deve essere indicato se alla data di presentazione della dichiarazione risulta variato rispetto alla dichiarazione del 1996 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata se è variata rispetto alla dichiarazione del 1996 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica e per i residenti all'estero vedere le istruzioni contenute in Appendice alla voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza".

Per i contribuenti che hanno la nazionalità estera vedere in Appendice la voce: "Nazionalità estera".

Familiari a carico

Il riquadro va compilato se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1996 (ad es. figli nati nel 1996 o familiari non più a carico) oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In entrambi i casi indicare i dati di tutti i familiari rimasti a carico (compresi quelli per i quali non si sono verificate variazioni).

Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 1996 *non hanno posseduto redditi* che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a L. 5.500.000:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, minori di età o *permanentemente inabili al lavoro;*
- i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- gli altri familiari di cui all'art. 433 del codice civile, purché conviventi con il contribuente o percettori di assegni alimentari non risultanti da *provvedimenti dell'autorità giudiziaria;* al riguardo vedere in Appendice la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile".

ATTENZIONE
Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non risiedono in Italia.

Rientrano nella categoria degli "altri familiari a carico" anche il figlio maggiorenne e il figlio dedito agli studi o al tirocinio gratuito di età superiore ai 26 anni con reddito complessivo non superiore a lire 5.500.000.

24 QUADRO A - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Il quadro A va utilizzato per dichiarare i *redditi dominicali e agrari dei terreni in caso di* variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1996 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.
In entrambi i casi vanno indicati i dati di tutti i terreni compresi quelli che non hanno subito variazioni.

ATTENZIONE
Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il rigo A.

Questo quadro deve essere compilato:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In tal caso il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il *reddito agrario a partire dalla data in* cui ha effetto il contratto. Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la *coltura effettivamente praticata corrisponde a* quella del catasto; se non corrisponde, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni". Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

I redditi così ottenuti vanno rivalutati:

- del 55 per cento (redditi dominicali);
- del 45 per cento (redditi agrari).

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore;
- i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione e riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non e derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve *essere denunciata all'ufficio delle im*poste entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel Quadro L.

ATTENZIONE
I produttori agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli e concedenti) devono compilare il Quadro R - Prospetto dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi - Sez. III, indicando i contributi previdenziali versati per l'anno 1996. Informazioni più dettagliate in merito si trovano nelle istruzioni relative al suddetto quadro.

COME SI COMPILA IL QUADRO A

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato compilando un singolo rigo del quadro.

Nelle **colonne 1** e **2**, indicare il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno, rivalutati, rispettivamente, del 55 e del 45 per cento.

ATTENZIONE
Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A del Mod. 740 dell'anno precedente, gli importi di colonna 1 e 2 **non** devono essere rivalutati. Se, invece, i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A del Mod. 730 dell'anno precedente, gli importi di colonna 1 e 2 devono essere rivalutati moltiplicando, rispettivamente, per 1,55 e 1,45 in quanto i redditi riportati nel Mod. 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

Nella **colonna 3**, per i seguenti casi particolari, indicare:
- il codice **1** per i terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone;
- il codice **2** in caso di mancata coltivazione;
- il codice **3** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- il codice **4** in caso di azienda agricola situata in territorio montano di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984·
- il codice **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.

In questi casi vedere in Appendice la voce "Riduzione del reddito dei terreni", contenente anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne 4 e 5.

Nelle **colonne 4** e **5** indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale ed agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

In caso di conduzione associata, nella colonna 5 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente ed esibire a richiesta dell'ufficio, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Queste modalità di dichiarazione non devono essere seguite quando il fondo è condotto da società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ovvero da società di fatto, in quanto in tali casi il socio dovrà dichiarare la quota del reddito complessivo della società a lui spettante nell'apposito modello aggiuntivo 740/H.

Nel **rigo A10** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicali ed agrari dei terreni indicati nei righi da A1 ad A9.

Agli agricoltori obbligati alla installazione del registratore di cassa dal 1° gennaio 1993 compete un credito di imposta, da indicare nel rigo N16 del quadro N, pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni di lire.

Le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo N17 del quadro N. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

25
QUADRO B - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

Il quadro B va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1996 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In tali casi vanno indicati i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

ATTENZIONE
Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il rigo B.

Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge legalmente separato (separazione giudiziale o consensuale).

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

ATTENZIONE
I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Le persone che esercitano arti e professioni o attività di impresa devono indicare in questo quadro gli immobili posseduti, utilizzati "in modo promiscuo" per l'esercizio delle loro attività e per l'uso personale e familiare; non devono, invece, indicare gli immobili utilizzati esclusivamente per la loro attività.

Le persone che esercitano attività d'impresa devono indicare in questo quadro anche gli immobili che pur utilizzati esclusivamente per l'esercizio della propria attività sono considerati relativi all'impresa e non indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS, ecc.).

Non danno luogo a reddito dei fabbricati, e non vanno pertanto dichiarati:

- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del

provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata,

- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- i fabbricati per i quali il contribuente è titolare della sola "nuda proprietà" o sui quali altri contribuenti esercitano il diritto di abitazione;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel Quadro L.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Compilare un rigo per ogni unità immobiliare tenendo presente che per quelle che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la **colonna 7**.

Nella colonna 1 indicare la rendita catastale.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (366, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 3** indicare la quota di possesso espresso in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso.

La **colonna 4** va utilizzata se il fabbricato è dato in locazione indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per il calcolo vedere in Appendice la voce Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale".

Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale (si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente);
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in Appendice la voce Unità immobiliari tenute a disposizione);
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o **"patti in deroga"**);
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **6** unità immobiliare utilizzata in parte come abitazione principale e in parte come immobile strumentale;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

- **1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **3** unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita.

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile determinata come segue.

Se il contribuente è l'unico proprietario per tutto l'anno nella colonna 7 indicare:

- l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo di col. 5);
- l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il fabbricato è locato (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5);
- l'importo di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

Se il contribuente non è l'unico proprietario o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) diviso 366;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel **rigo B10** riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da B1 a B9.

Deduzione per l'abitazione principale

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze va sottratta una deduzione fino a 1 milione di lire.

La deduzione, da indicare nel **rigo B11**, va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale e alla quota di possesso. La deduzione non può essere superiore all'ammontare complessivo del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato). La deduzione non compete ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.

Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale spetta secondo particolari modalità nei seguenti casi:

il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale nel corso dell'anno;

la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;

la quota e il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota e dal periodo di possesso delle relative pertinenze;

l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o professione;

l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione.

In tali casi vedere in Appendice la voce "Deduzione per l'abitazione principale - casi particolari".

Nel **rigo B12** indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo B10 e quello indicato nel rigo B11.-

26
QUADRO O - ILOR

Nel **rigo O1** indicare il totale dei redditi soggetti all'Ilor, ottenuti sommando i singoli redditi indicati nei vari quadri del modello di dichiarazione, i quali non possono in alcun caso essere negativi.

Si ricorda che non sono più soggetti ad Ilor i redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nel **rigo O2** indicare il totale delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor le quali non possono mai superare i relativi redditi.

Nel **rigo O3** indicare la differenza tra l'importo di rigo O1 e l'importo di rigo O2.

Nel **rigo O4** indicare l'imposta dovuta pari al 16,2 per cento dell'importo del rigo O3.

Nel **rigo O5** indicare, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo O4, il credito d'imposta utilizzato per il pagamento dell'Ilor dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dalle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca, dalle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici, dalle imprese operanti nei bacini minerari, dagli esercenti servizio taxi, nonché il credito di imposta ("premio di assunzione") utilizzato dalle imprese e dai professionisti che hanno incrementato la base occupazionale dei dipendenti. Per la determinazione del credito di imposta nelle ipotesi sopra indicate, consultare le istruzioni al **Quadro U**.

Nel **rigo O6** indicare l'importo dell'eccedenza Ilor che il contribuente, nella precedente dichiarazione, ha scelto di portare in diminuzione dall'imposta dovuta per la dichiarazione di quest'anno (rigo O10 del Mod. 740/96).

ATTENZIONE
Se il contribuente vanta una eccedenza di Irpef o di contributo straordinario per l'Europa e intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte, o il contributo straordinario, a credito ovvero ha già utilizzato le imposte a credito in sede di versamento dell'acconto, prima di proseguire la compilazione del Quadro O, deve consultare in Appendice la voce "Compensazione delle imposte a debito e a credito".

Nel **rigo O7** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuato a maggio o a giugno dello scorso anno; nel **rigo O8** l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1996 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardato versamento.

Se l'importo di rigo O4 è maggiore della somma degli importi dei righi O5, O6, O7 e O8 riportare la differenza tra l'importo di rigo O4 e tale somma al **rigo O9**, insieme agli estremi del versamento.

L'imposta non e dovuta se non supera L. 20.000.

Se invece l'importo del rigo O4 è minore della somma degli importi dei righi O5, O6, O7 e O8 riportare la differenza tra tale somma e l'importo del rigo O4 al **rigo O10** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione) oppure al **rigo O11** (se intende richiederne il rimborso).

L'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi"

ATTENZIONE
Se il contribuente intende utilizzare il credito Ilor per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e richiedere il rimborso del credito residuo, deve indicare nel rigo O10 l'importo da utilizzare per gli acconti e nel rigo O11 l'importo residuo di cui chiede il rimborso. Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1997 vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per i redditi del 1997".

27
QUADRO V - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il quadro V va compilato per determinare il contributo al Servizio sanitario nazionale, che deve essere versato negli stessi termini e con le stesse modalità dell'Irpef.

Devono compilare questo quadro:

- i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di altri redditi oltre quelli di lavoro dipendente e di pensione;
- gli artigiani e gli esercenti attività commerciali;
- gli esercenti arti e professioni;
- i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- i contribuenti non tenuti all'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, per i quali la partecipazione contributiva all'assistenza è regolata dall'art. 63 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (cosiddetti cittadini non mutuati, ad esempio: titolari di soli redditi di partecipazione o di capitale, ereditieri e casalinghe con redditi propri e non a carico previdenziale di altri soggetti);
- i cittadini stranieri residenti iscritti obbligatoriamente all'assicurazione al Servizio sanitario nazionale.

Non devono compilare questo quadro:

- i soggetti non residenti in Italia;
- i contribuenti che hanno un reddito complessivo lordo (rigo N1) pari o inferiore a zero;
- i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso unicamente di redditi di terreni, di fabbricati e di capitale (compresi quelli imputati ai soci di società semplici indicati nel rigo H16 del Quadro H) di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000;
- i contribuenti il cui imponibile gia assoggettato al Cssn è superiore o uguale a lire 150.000.000 (importo di rigo C10 e altri redditi diversi da quelli di lavoro di-

pendente già assoggettati anche se in misura forfetaria);

- i contribuenti in possesso solo di redditi gia assoggettati al contributo;
- gli stranieri residenti in Italia, ma iscritti facoltativamente all'assicurazione al Servizio sanitario nazionale;
- i contribuenti in possesso solo di redditi indicati nella sezione I del Quadro C.

I contribuenti previdenzialmente a carico di altri devono indicare nel Quadro V soltanto il codice fiscale del familiare del quale sono a carico; se presentano dichiarazione congiunta con il coniuge del quale sono previdenzialmente a carico non devono indicare neanche tale dato (per la verifica delle condizioni per il riconoscimento di familiare previdenzialmente a carico, vedere la Tabella H).

ATTENZIONE
I contribuenti iscritti obbligatoriamente negli elenchi degli artigiani e dei commercianti, o alla gestione separata istituita presso l'Inps per i titolari di redditi *di collaborazione coordinata e continuativa* e per i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale autonoma, o negli albi dei liberi professionisti e i lavoratori dipendenti non possono mai essere considerati previdenzialmente a carico.

Si ricorda che nei limiti di reddito per essere considerati previdenzialmente a carico non rientrano le pensioni di guerra, gli assegni e le indennità per causa di guerra, gli assegni per decorazioni al valore militare, le indennità di accompagnamento concesse, ai sensi della L. 11 febbraio 1980, n. 18, ai mutilati e invalidi civili totalmente inabili.

Inoltre dai redditi dei figli vanno escluse le pensioni concesse ai ciechi civili, le borse di studio e gli assegni di studio.

Il contributo deve essere determinato con riferimento al reddito complessivo lordo ai fini dell'Irpef relativo all'anno al quale il contributo stesso si riferisce.

Sono esclusi dalla base imponibile del contributo, oltre ai redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef (redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ed emolumenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali), i seguenti altri redditi:

- redditi già assoggettati al contributo quali, ad esempio, i redditi di lavoro dipendente e i trattamenti pensionistici;
- redditi di lavoro dipendente e di pensione di fonte estera;
- pensioni di importo complessivo non superiori a 18 milioni di lire;
- redditi dominicali e agrari, redditi di fabbricati e di capitale (anche se compresi tra quelli indicati nel quadro H) per la parte di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000; tale franchigia non spetta ai cittadini "non mutuati";
- assegni alimentari percepiti dal coniuge separato o divorziato quando questi continua ad essere previdenzialmente a carico (al riguardo vedere la **Tabella H**).

ATTENZIONE
La franchigia di L. 4.000.000 spetta interamente a coloro che sono iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche per una parte dell'anno. Il diritto alla franchigia può spettare anche in assenza dell'obbligo di dichiarare il reddito di lavoro dipendente, come nel caso di titolari di pensioni sociali, di redditi o di altre indennità esenti dall'Irpef ai sensi della vigente normativa; tali contribuenti devono dichiarare di trovarsi nelle suddette condizioni barrando l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro. Al contrario, il diritto alla franchigia non sussiste per i soggetti non iscritti a forme obbligatorie di previdenza, o iscritti facoltativamente, anche se hanno percepito, ad esempio, redditi di lavoro dipendente in qualità di eredi.

Per i lavoratori dipendenti sono esclusi, inoltre, dalla base imponibile del contributo, indipendentemente dalla loro rilevanza a fini fiscali, i redditi derivanti da prestazioni previdenziali e assistenziali quali ad esempio: indennità di malattia, maternità e per congedo matrimoniale, integrazioni salariali, trattamento speciale di disoccupazione e mobilità, assegni corrisposti ai donatori di sangue, somme corrisposte dalla cassa marittima e dalla cassa edile. Tali redditi, non compresi nell'ammontare del reddito imponibile assoggettato al Cssn indicato nella certificazione del sostituto d'imposta non devono essere dichiarati nel quadro V.

Inoltre, sono irrilevanti ai fini del Cssn il reddito d'impresa e quello di lavoro autonomo dei contribuenti che nel 1996 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

ATTENZIONE
Per calcolare il contributo occorre determinare le fasce di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per la contribuzione: per i redditi imponibili fino a 40.000.000 di lire si applica l'aliquota del 6,6 per cento, oltre tale reddito e fino a 150.000.000 di lire, l'aliquota del 4,6 per cento. A tale scopo è necessario ricostruire l'imponibile tenendo conto anche dei redditi già assoggettati alla contribuzione al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Tabella H - Condizioni per il riconoscimento di familiare previdenzialmente a carico

CATEGORIE DI FAMILIARI	ETA	LIMITI DI REDDITO ANNUO PER IL 1996	ALTRE CONDIZIONI
FIGLI ED EQUIPARATI	• fino al 18° anno • fino al 21° anno se studente o apprendista • fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea • senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro	• per ciascun figlio L. 11.138.400	• figli per i quali il capo famiglia provvede abitualmente al loro mantenimento.
CONIUGE		• L. L.11.138.400	• anche se separato legalmente, purché il contribuente sia obbligato a corrispondere un assegno alimentare • per il coniuge divorziato, fino alla data di annotazione della sentenza sui registri dello stato civile.
GENITORI ED EQUIPARATI	• superiore ai 60 anni (uomo) • superiore ai 55 anni (donna) • oppure invalido permanentemente al lavoro	• per un genitore L. L.11.138.400 • per entrambi i genitori L. 19.491.600	• quando il contribuente concorre al mantenimento in maniera continuativa ed in misura sufficiente
FRATELLI SORELLE NIPOTI	• fino al 18° anno • fino al 21° anno se studente o apprendista • fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea • senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro	• per ciascun familiare L. 11 138.400	• a condizione che non siano mantenuti dai rispettivi genitori • in caso di morte, invalidità permanente al lavoro, disoccupazione non indennizzata o abbandono del loro padre; • che il contribuente provveda abitualmente al loro mantenimento.

COME SI CALCOLA IL REDDITO IMPONIBILE

Se il contribuente rientra nella categoria dei cosiddetti "non mutuati", cioè non è iscritto a forme obbligatorie di previdenza, l'imponibile ai fini del contributo da indicare nel **rigo V1** è pari all'importo di rigo N1; se quest'ultimo è superiore a 150 milioni di lire, nel rigo V1 vanno indicati 150 milioni.

Negli altri casi, per determinare il reddito imponibile da assoggettare al Cssn, occorre calcolare la differenza tra il reddito complessivo ai fini Irpef, aumentato per i lavoratori dipendenti e i pensionati dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi dal reddito complessivo Irpef), e il totale, fino a un massimo di 4 milioni di lire, dei redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale (anche se compresi tra quelli indicati nel quadro H).

Da tale differenza, eventualmente abbattuta a 150 milioni se superiore a questo importo, vanno sottratti i redditi già assoggettati al contributo (imponibile di lavoro dipendente assoggettato al Cssn indicato nel rigo C10, redditi diversi da quelli di lavoro dipendente già assoggettati, anche se in forma forfetaria, compensi percepiti dai familiari dell'artista o del professionista in qualità di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di collaboratori occasionali da indicare nel **rigo V9).**

ATTENZIONE
I contribuenti "non mutuati" che hanno dichiarato redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nella Sez. I del Quadro C devono indicare nel rigo V1 l'importo di rigo N1 diminuito di detti redditi, eventualmente abbattuto a 150 milioni.

Per calcolare il reddito imponibile può essere utilizzato l'apposito schema riportato in allegato alle presenti istruzioni, che può essere conservato come propria documentazione.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

Se non si possiedono redditi già assoggettati al contributo e l'imponibile di rigo V1 non supera lire 40 milioni, il contributo dovuto da indicare nel **rigo V2** è pari al 6,6 per cento dell'importo di rigo V1.

Se l'imponibile di rigo V1 supera lire 40 milioni, calcolare il 6,6 per cento dei primi 40 milioni e il 4,6 per cento dell'importo residuo; il contributo dovuto da indicare nel rigo V2 è dato dalla somma dei due importi così calcolati.

Se si possiedono redditi già assoggettati al contributo e questi superano lire 40 milioni, il contributo dovuto da indicare nel rigo V2 è pari al 4,6 per cento dell'importo di rigo V1.

Se i redditi già assoggettati non superano lire 40 milioni:

- calcolare il 6,6 per cento del minore importo tra l'imponibile di **rigo V1** e la differenza tra 40 milioni e l'importo dei redditi già assoggettati;
- calcolare il 4,6 per cento dell'importo residuo dell'imponibile indicato nel **rigo V1.**

Il contributo dovuto da indicare nel **rigo V2** e dato dalla somma dei due importi così determinati.

Anche per calcolare il contributo dovuto può essere utilizzato lo schema riportato in allegato alle presenti istruzioni.

Si ricorda che è ridotta al 50 per cento la quota di contributo relativa ai redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984.

Per le modalità di calcolo del contributo in queste ipotesi, vedere in Appendice la voce "Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ridotto".

Nel **rigo V3** indicare l'eventuale credito risultante dalla precedente dichiarazione (rigo V7 del mod. 740 del 1996).

I contribuenti che nel 1996 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod. 730-3 possono indicare nel rigo V3 il credito non rimborsato (punto 32 del modello 101 o importo indicato nelle Annotazioni del modello 201).

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Nel **rigo V4** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuata a maggio o a giugno dello scorso anno.

Nel **rigo V5** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1996 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposto a titolo di sanzione per il ritardato versamento.

I contribuenti che nell'anno 1996 hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare:

- gli importi trattenuti da quest'ultimo **righi V4** e **V5**;
- la sigla "Mod. 730" nel relativo spazio riservato al codice.

In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento.

Nel **rigo V6** indicare la differenza tra l'importo di rigo V2 e la somma degli importi dei righi V3, V4 e V5, e gli estremi del versamento.

Il contributo non è dovuto se l'importo non è superiore a L. 20.000.

Se l'importo di rigo V2 è minore della somma degli importi dei righi V3, V4 e V5, indicare la differenza tra tale somma e l'importo di rigo V2 nel **rigo V7** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione del contributo dovuto per la successiva dichiarazione) oppure nel **rigo V8** (se intende richiederne il rimborso).

Il contributo non è rimborsabile se l'importo non e superiore a lire 20.000.

ATTENZIONE
Se il contribuente intende utilizzare il credito del contributo per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e chiedere il rimborso del credito residuo, deve indicare nel rigo V7 l'importo da utilizzare per gli acconti e nel rigo V8 l'importo residuo del contributo di cui si chiede il rimborso.

Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1997 vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per i redditi del 1997".

Nel **rigo V9** indicare l'imponibile, compreso quello figurativo, già assoggettato, anche se in misura forfetaria, al Cssn con esclusione di quello relativo al lavoro dipendente indicato nel rigo C10.

28
PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITA ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

Vedere in Appendice la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria".

Abbreviazioni

Art.: Articolo
Caa: Centro autorizzato di assistenza
Caaf: Centro autorizzato di assistenza fiscale
c.c.: Codice civile
Cssn: Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
D.L.: Decreto legge
D.Lgs: Decreto legislativo
D.M.: Decreto Ministeriale
D.P.C.M.: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica
GEIE: Gruppo Europeo di Interesse Economico
G.U.: Gazzetta Ufficiale
Ici: Imposta comunale sugli immobili
Iciap: Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
Ilor: Imposta locale sui redditi
Invim: Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
Irpef: Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg: Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva: Imposta sul valore aggiunto
L: Legge
Lett.: Lettera
Mod.: Modello
N.: Numero
Tosap: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tuir: Testo unico delle imposte sui redditi
UE: Unione Europea
UNIRE: Unione Nazionale Incremento Razze Equine
UTE: Ufficio Tecnico Erariale

Accettazione dell'eredità giacente

In base all'art.19, comma 3, del D.P R 4 febbraio 1988, n 42, l'erede che ha accettato l'eredità, se in precedenza è stato nominato un curatore dell'eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, deve allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione un prospetto dal quale risultino:
la data della cessazione della curatela o dell'amministrazione;
l'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi;
la quota di eredità spettante al dichiarante,
l'eventuale volontà di esercitare, per ciascuno degli anni per i quali i redditi dei cespiti ereditari sono stati, in via provvisoria, tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, la facoltà di non avvalersi della tassazione separata

Nella stessa dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per l'anno 1997

Gli acconti delle imposte e del contributo dovuti per i redditi del 1997 vanno effettuati dai contribuenti sulla base delle istruzioni di seguito riportate

Acconto Irpef

Se l'importo di rigo N18:
non supera lire 100.000 non è dovuto acconto;
supera lire 100.000 è dovuto acconto nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo N18.
L'acconto così determinato deve essere versato
in unica soluzione nel mese di novembre 1997, se l'importo è inferiore a lire 502 000;
in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui.
- la prima entro maggio 1997, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
- la seconda nel mese di novembre 1997, nella restante misura del 60 per cento.

Acconto Ilor

Se l'importo del rigo O4:
non supera lire 40.000 non è dovuto acconto;
supera lire 40 000 è dovuto acconto nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo O4.
L'acconto così determinato deve essere versato
in unica soluzione nel mese di novembre 1997, se l'importo è inferiore a lire 502.000;
in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000, di cui:
- la prima entro maggio 1997, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
- la seconda nel mese di novembre 1997, nella restante misura del 60 per cento.

Acconto del contributo al Servizio sanitario nazionale

Se l'importo di rigo V2:
non supera lire100.000, non è dovuto acconto,
supera lire 100.000, è dovuto acconto nella misura del 98 per cento dell'importo di rigo V2.
L'acconto così determinato deve essere versato
in unica soluzione nel mese di novembre 1997, se l'importo è inferiore a lire 502.000,
in due rate, se l'importo è pari o superiore a lire 502.000. di cui:
- la prima entro maggio 1997, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
- la seconda nel mese di novembre 1997, nella restante misura del 60 per cento

Attenzione
La prima rata di acconto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale può essere versata anche entro il 20 giugno 1997, con una maggiorazione dello 0,50 per cento.
Il contribuente può dedurre dagli acconti da versare a titolo di Irpef e di Ilor i crediti indicati ai righi N24 (Irpef), O10 (Ilor) e dall'acconto al Cssn il credito indicato al rigo V7 (Cssn), in tal caso gli importi della prima rata di acconto vanno versati anche se non sono superiori a lire 200.000.

Si ricorda che per effetto dell'art. 3, comma 92, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai fini degli acconti relativi al 1997 l'imposta dovuta per l'anno 1996 deve essere rideterminata computando il reddito d'impresa senza tener conto delle esclusioni previste dal medesimo art. 3, commi da 85 a 88 (indicate nei righi F31 e G23).

Se il contribuente prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti nel 1997 o di minori redditi nello stesso anno 1997) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Allegati

Alla dichiarazione dei redditi Mod. 740 va obbligatoriamente allegata la seguente documentazione, indicando il numero degli allegati nel Mod. 740 base:

740 base

- Documentazione di tutte le spese mediche indicate nei righi P1, P2 e P16 ad esclusione di quelle risultanti ai punti 12 e 12-bis del modello 101;
- Distinta concernente il credito per le imposte pagate all'estero; vedere la voce "Credito per le imposte pagate all'estero";
- Prospetto previsto dall'art 19, comma 3, del D.P R. 4 febbraio 1988, n.42; vedere la voce "Accettazione dell'eredità giacente".

Quadro E

- Prospetto delle quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza relative ai dipendenti ed ai collaboratori.

Quadro F

- Bilancio,
- Prospetto dei crediti previsto dall'art. 71, comma 6, del Tuir;
- Modello previsto dall'art. 22, comma 11, del D.L n 41 del 1995, convertito dalla L. n. 85 del 1995, per l'applicazione delle imposte sostitutive sulle riserve e fondi in sospensione di imposta e saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi n. 408 del 1990 e n. 413 del 1991 Tale modello è stato approvato con D.M. 28 agosto 1995 e pubblicato sulla G.U. n. 208 del 6 settembre 1995

Quadro M

- Certificazione dell'impresa di assicurazione attestante l'ammontare della ritenuta operata sulle somme corrisposte in caso di riscatto nel quinquennio delle polizze di assicurazione sulla vita

Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo P17, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1996 (art.20, comma 2, del D.P R. n.42/1988);
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento di matrimonio o di divorzio, nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare;
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art 433 del c.c. (vedere l'apposita voce nella presente Appendice);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione,
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel rigo P10, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n.1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati, di tentata esportazione non autorizzata dei beni. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art.1 della L. 1° giugno 1939, n.1089 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409, comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Questi termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, allo Stato;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, allo Stato;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs 29 giugno 1996, n.367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto che approva la trasformazione, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare tali somme per i tre periodi di imposta. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.

Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula.

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:

Rendita catastale dell'abitazione:	*900.000*
Rendita catastale della pertinenza:	*100.000*
Canone di locazione totale:	*20.000.000*

Quota del canone relativo all'abitazione

$$\frac{20.000.000 \times 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18\ 000\ 000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza

$$\frac{20.000.000 \times 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2\ 000.000$$

Centri di servizio

I Centri di servizio cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni sono:

Contribuenti con domicilio fiscale in comuni delle regioni	Centro di servizio delle imposte dirette
ABRUZZO	PESCARA
BASILICATA	BARI
CALABRIA	SALERNO
CAMPANIA	SALERNO
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
FRIULI-VENEZIA GIULIA	VENEZIA
LAZIO	ROMA
LIGURIA	GENOVA
LOMBARDIA (solo Comuni della prov. di Milano o Lodi)	MILANO
MARCHE	PESCARA
MOLISE	PESCARA
PIEMONTE	TORINO
PUGLIA	BARI
SARDEGNA	CAGLIARI
SICILIA	PALERMO
TRENTINO-ALTO ADIGE	TRENTO
VALLE D'AOSTA	TORINO
VENETO	VENEZIA

Compensazione tra imposta a debito e a credito

È consentita la compensazione tra i crediti e i debiti Irpef e Ilor risultanti dalla dichiarazione. È inoltre consentita la compensazione tra l'eccedenza del contributo straordinario per l'Europa e i debiti IRPEF e ILOR risultante dalla dichiarazione.
Gli eventuali crediti residui o eccedenza di contributo strordinario per l'Europa residua dopo la compensazione possono essere portati in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione.

Attenzione
In caso di dichiarazione congiunta il credito Irpef può essere portato in diminuzione dall'Ilor a debito sia del dichiarante che del coniuge dichiarante, mentre il credito Ilor, sia del dichiarante che del coniuge dichiarante, non può in alcun caso essere utilizzato a compensazione dell'Irpef a debito. Non è consentito, inoltre, compensare l'eccedenza di contributo straordinario di un coniuge col debito dello stesso contributo o con l'ILOR dovuto dall'altro coniuge.

Compensazione in sede di versamento di acconto

In presenza di un'eccedenza Irpef risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (rigo N20 del Mod. 740/96) se il contribuente ha utilizzato (a maggio o novembre 1996) parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Ilor dovuto, indicare al rigo O6 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento dell'acconto ilor e al rigo N20 l'eccedenza Irpef residua.
Viceversa, in presenza di un'eccedenza Ilor risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (rigo O10 del Mod. 740/96) se il contribuente ha utilizzato parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Irpef dovuto, indicare al rigo N20 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento di acconto dell'Irpef e al rigo O6 l'eccedenza Ilor residua.

Esempio:

eccedenza Irpef	*L. 200.000*
quota utilizzata per l'acconto Ilor	*L. . 50 000*
importo da indicare al rigo N20	*L. 150.000*
importo da indicare al rigo O6	*L. 50.000*

Compensazione in sede di versamento a saldo

Per effettuare la compensazione tra le imposte a debito e quelle a credito il contribuente deve calcolare preventivamente l'Irpef e l'Ilor a debito e/o a credito

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello 750

della società o associazione, non sono imponibili in capo ai percipienti che, pertanto, non devono dichiararli.

3. Contributo previdenziale del 10 per cento

La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, con l'art. 2, comma 26 e seguenti, ha esteso l'obbligo della tutela previdenziale anche ai professionisti che esercitano l'attività in forma associata. A tal fine è stata istituita un'apposita gestione separata presso l'Inps alla quale i predetti soggetti sono tenuti ad iscriversi. Il contributo a tale gestione è stabilito nella misura del 10 per cento del reddito dell'attività, determinato con gli stessi criteri previsti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le modalità di applicazione e di versamento di detto contributo sono state definite dall'articolo 1, commi da 212 a 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Per gli esercenti arti e professioni il versamento deve essere effettuato:
entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto, nella misura del quaranta per cento del contributo calcolato sui redditi netti di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto, nella misura del quaranta per cento del contributo dovuto sui redditi come sopra definiti;
entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo, per il periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.
I versamenti in acconto effettuati per il 1996 costituiscono oneri deducibili o detraibili da indicare nel Quadro P del Mod. 740 base.
Per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il contributo è posto per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso; la restante parte, risultante da idonea documentazione, rimane a carico dell'iscritto alla gestione separata e costituisce un onere deducibile o detraibile da indicare nel quadro P del Mod. 740 base.

■ RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale della società o associazione.

Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture ed i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici, ai sensi dell'art. 35, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

■ DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel **rigo C1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1996 non è stato presentato questo quadro e in particolare:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche.

Nel **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa. I periodi d'imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1996 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.
Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le società semplici costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di lavoro autonomo nel cui ambito operano associati o soci esercenti attività contraddistinte da codici diversi, si considera attività prevalente quella svolta dagli associati o dai soci ai quali è imputata la maggior entità del reddito.

Nel **rigo C2**, indicare:

- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2.
  Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
  Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare del socio o dell'associato (compresi i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e gli autoveicoli di cui all'art. 50, comma 4, 2° periodo, del Tuir) vanno computate nella misura del 50 per cento.
  Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici.

Nel **rigo C3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo C4**, indicare l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo C5**, indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

• Ravvedimento operoso ai fini penali
(Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione dei redditi (utilizzando il presente rigo) e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

to, sui redditi di lavoro dipendente e di pensione, sui compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, sulle remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lett. a), e 34 della L. 20 maggio 1985, n. 222, e sulle congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della L. 26 luglio 1974, n. 343.

Il sostituto d'imposta è tenuto a comunicare al contribuente l'importo del contributo che non ha trovato capienza al termine di detto periodo e che dovrà essere versato direttamente dal contribuente entro il 15 dicembre 1997. Analogo comportamento dovrà essere tenuto qualora intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dipendente prima che l'intero contributo sia stato trattenuto.

Per gli eredi di lavoratori dipendenti deceduti nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 dicembre 1997, il termine prorogato di sei mesi cade il 15 giugno 1998.

Al contribuente che pur ricevendo la prevista comunicazione da parte del sostituto d'imposta, non effettuerà il versamento dell'importo ancora da trattenere, si renderanno applicabili le sanzioni previste per l'omesso, il ritardato o insufficiente versamento dell'Irpef.

Se i soggetti che operano le ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 sono diversi da quelli che hanno rilasciato il mod. 101 e/o il mod. 201 relativamente al periodo d'imposta 1996, i lavoratori dipendenti sono tenuti a determinare il contributo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996 e ad effettuare il versamento in due rate di importo uguale, secondo le modalità previste per la generalità dei contribuenti. Tale procedura non si applica ai contribuenti che hanno consegnato entro il 28 febbraio 1997 il predetto certificato, in originale o in copia al nuovo sostituto d'imposta.

Il contributo straordinario deve essere versato in due rate di pari importo nei termini previsti, rispettivamente, per il versamento a saldo dell'Irpef relativa all'anno 1996 (entro il 31 maggio 1997) e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997 (entro il 30 novembre 1997).

Il versamento della prima rata effettuato oltre il termine del 31 maggio ed entro il 20 giugno 1997 deve essere maggiorato dello 0,50 per cento.

Qualora il versamento venga effettuato tra il 21 e il 23 giugno 1997 la soprattassa è ridotta al 3 per cento e non va versata, ma sarà calcolata ed iscritta a ruolo, unitamente agli interessi, dagli uffici finanziari in sede di liquidazione della dichiarazione (art. 6, comma 3, del D. L. 31 maggio 1994, convertito dalla L. 24 luglio 1994, n. 473).

Per gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 maggio il versamento del contributo è effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre.

Per il versamento del contributo straordinario determinato in sede di dichiarazione dei redditi, è stato istituito, con decreto del Ministro delle finanze l'apposito codice tributo 4996, denominato "Contributo straordinario per l'Europa - Autotassazione".

Il pagamento può essere fatto presso le banche utilizzando il normale modello di delega, oppure direttamente al concessionario o tramite la posta, utilizzando la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

I contribuenti intestatari di conto fiscale possono effettuare il pagamento presso il concessionario, alla banca alla posta utilizzando rispettivamente, la distinta Mod. 22, la delega di pagamento Mod. D, ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 31.

Sui modelli di versamento, ove è richiesto, non è necessario indicare l'Ufficio o il Centro di Servizio cui è destinata la dichiarazione dei redditi.

Il periodo di riferimento o l'anno di imposta del contributo di cui al codice-tributo 4996 è l'anno 1996.

Attenzione

Il contributo straordinario non è compensabile, né deducibile, ai fini di qualunque imposta, tassa o contributo. Tuttavia l'eccedenza del suddetto contributo può essere compensata sia ai fini Irpef che ai fini Ilor.

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario, dai familiari conviventi a loro carico o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.

Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre devono sussistere le seguenti condizioni:

il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati; se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;

il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e risultante dalla dichiarazione annuale Iva del 1996 (presentata nel marzo 1997) deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo esposto nel rigo N1 della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno;

se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva il suo volume di affari si presume pari a 10 milioni di lire.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse.

Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali, o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione

Le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti precisati in precedenza per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito dei fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Credito per le imposte pagate all'estero

Nel rigo N15 va indicato

- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati, ai quadri C, E, F, G, I, L ed M (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da allegare alla dichiarazione devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:

- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva, nell'anno 1996, relative ai redditi 1996,
- l'eventuale minor reddito estero del 1996 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato per effetto dell'articolo 15 del Tuir come di seguito descritto.

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero x imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Va tuttavia precisato che, se nella compilazione dei modelli 740/F, 740/G, 740/H e 740/A1 risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere il reddito di rigo N1 aumentato delle eccedenze di cui sopra; in tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo N1 aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.

Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1996 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 1996 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.

Se nel 1996 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nell'anzidetta distinta.

Ai fini della misura del credito d'imposta, devono essere indicati nella distinta: il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana corrispondente; tali dati si rilevano dalla dichiarazione dell'anno in cui sono stati indicati i redditi esteri ai quali si riferisce l'imposta pagata in via definitiva nel 1996.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (cfr. ad esempio art.24 paragrafo 3 Convenzione con l'Argentina o art.23 paragrafo 3 Convenzione con il Brasile).

Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente, nel precedente anno, si è avvalso dell'assistenza fiscale ed è, poi, intervenuto la cessazione del rapporto di lavoro, prima che il sostituto procedesse in tutto od in parte al rimborso dei crediti

spettanti, tali crediti possono essere portati in diminuzione rispettivamente dall'imposta e/o dal Cssn dovuti per la presente dichiarazione.
Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, i crediti possono essere portati in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.
Gli importi spettanti da indicare al rigo N20 per il credito Irpef e al rigo V3 per il credito Cssn sono rilevabili, rispettivamente, dai punti 31 e 32 del Mod.101 o dalle Annotazioni del Mod. 201

Deduzione per l'abitazione principale. Casi particolari

Per il calcolo della deduzione, in presenza di alcuni casi particolari si deve tener conto delle seguenti modalità.

Abitazione principale e relative pertinenze con diverse quote e periodi di possesso

Se quota o periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi da quota o periodo di possesso delle relative pertinenze, per la determinazione della deduzione spettante si deve far riferimento alla sola abitazione principale e non alle sue pertinenze.

Abitazione principale utilizzata come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e della professione

Se l'abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività di impresa o dell'arte e della professione la deduzione, calcolata nei modi già illustrati, deve essere ridotta al 50 per cento.

Percentuale di possesso relativa all'abitazione principale variata nel corso dell'anno

Se nel corso dell'anno è variata la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale, la deduzione deve essere calcolata in base alla percentuale media di possesso. Tale percentuale va calcolata sommando il prodotto delle diverse percentuali per i relativi giorni di possesso e dividendo il risultato per i giorni di possesso totali.

Esempio: abitazione posseduta al 100 per cento per 200 giorni ed al 50 per cento per 165 giorni. Percentuale media:

$$\frac{(100 \times 200) + (50 \times 165)}{365} = 77,39 \text{ per cento}$$

Deduzione: lire 1.000.000 x 77,39 per cento = 773.900, arrotondate a 774.000

Trasferimento dell'abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra

Se nel corso dell'anno il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale da una unità immobiliare ad un'altra, la deduzione di un milione spetta fino a concorrenza della somma dei redditi delle due unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e concessa in locazione per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione, la deduzione spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l'importo di colonna 4 l'unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.
In tale caso, nella colonna 5, indicare il codice 1. Se l'unità, invece, è assoggettata a tassazione sulla base del canone di locazione indicare, nella colonna 5, il codice relativo alle unità immobiliari locate.

Detrazione per figli a carico

La detrazione per i figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a suo carico e nei seguenti casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che risposatosi, non si è poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli che nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi sono rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente a condizione che ciò risulti dalla sentenza;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi esclusivamente a carico del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi è coniugato (con persona diversa dall'altro genitore);
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati esclusivamente a carico del genitore contribuente.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:
figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, esclusivamente a carico del genitore contribuente se questi non è coniugato o, se coniugato (con persona diversa dall'altro genitore), si è, poi, legalmente ed effettivamente separato;
l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;

figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.
La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico dei propri figli potrà risultare da copia della sentenza o essere attestata, se richiesta dall'Amministrazione finanziaria mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che giustifica la sussistenza di tale condizione. Andrà quindi attestato, ad esempio, che il contribuente è vedovo oppure che esiste una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta che i figli sono stati posti esclusivamente a carico di uno dei genitori.
Per il riconoscimento della condizione di figli naturali, adottivi, affidati o affiliati "esclusivamente a carico" di un genitore non assume alcuna rilevanza la condizione reddituale dell'altro genitore.

Dichiarazione congiunta

La dichiarazione congiunta comporta la determinazione unitaria dell'Irpef da versare per entrambi i coniugi e quindi consente anche la compensazione del debito Irpef di un coniuge con l'eventuale credito vantato dall'altro; consente, inoltre, la compensazione dell'Ilor a debito di uno o di entrambi i coniugi con l'Irpef a credito. Non è consentita, invece, la compensazione dell'Irpef risultante a debito con l'Ilor per la quale uno o entrambi i coniugi risultino a credito.
Ai fini dell'Ilor, invece, le posizioni dei coniugi rimangono sempre distinte, sia nella liquidazione, sia nel versamento dell'imposta.
Il coniuge dichiarante deve sottoscrivere, oltre al proprio modello, anche il modello base del dichiarante.
Presentando congiuntamente la dichiarazione, ciascuno dei due coniugi è responsabile in solido dell'Irpef da essa risultante e delle eventuali soprattasse e sanzioni poste a carico dell'altro a seguito della dichiarazione stessa.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata:

- dai coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione nel 1996, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef;
- dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto Irpef in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonero da tali versamenti;
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se gli acconti di imposta per il 1996 sono stati versati congiuntamente o è stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

In tutti i casi precedentemente descritti, se viene ugualmente presentata la dichiarazione congiunta, quest'ultima non potrà avere gli effetti suoi propri e l'imposta sarà riliquidata dall'Ufficio senza i relativi benefici.
La dichiarazione congiunta va presentata al Comune di domicilio fiscale del marito, o spedita al competente Centro di Servizio o Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del medesimo.
Se il marito è residente all'estero la dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio di domicilio fiscale della moglie.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante

In caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell'eredità giacente, dall'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione devono compilare il Mod. 740 base e gli eventuali quadri aggiuntivi indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il relativo riquadro posto in calce allo stesso modello per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione firmando nell'apposito spazio. In caso di dichiarazione presentata dall'erede barrare la relativa casella in alto a destra e indicare la data del decesso nell'apposito spazio. In caso di dichiarazione pre-

sentata per conto di figlio minore o di soggetto tutelato barrare la casella relativa al tutore. Negli altri casi barrare la casella che individua le diverse situazioni (fallimento, eredità giacente, ecc.) nello spazio relativo alla situazione giuridica. La firma va apposta anche nell'apposito spazio del modello base e negli eventuali quadri aggiuntivi, indicando la qualità di erede, di curatore fallimentare, ecc. Gli eredi, i rappresentanti legali, il curatore fallimentare o dell'eredità e il liquidatore non possono dichiarare i propri redditi unitamente a quelli dei soggetti per i quali presentano la dichiarazione.

Dichiarazione presentata separatamente

Eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione

Se nel 1996 è stata presentata dichiarazione congiunta e da questa risultava un'eccedenza Irpef, ciascun coniuge deve riportare nel rigo N20 della propria dichiarazione la quota di eccedenza proporzionale alla propria imposta individuale.

L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge (rigo **N13** del Mod. 740/96) diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.

Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza deve essere attribuita per intero a quest' ultimo.

Se, infine, una parte dell'eccedenza Irpef è stata utilizzata per il pagamento degli acconti Ilor, prima di calcolare la quota di eccedenza proporzionale all'imposta individuale occorre sottrarre l'eventuale parte utilizzata per il versamento di tali acconti.

Il coniuge che ha utilizzato parte dell'eccedenza per il pagamento degli acconti Ilor deve indicarne l'importo al rigo O6 del quadro O.

Versamenti di acconto effettuati congiuntamente dai coniugi

Se nel 1996 è stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati effettuati versamenti congiunti a titolo di Irpef, i contribuenti che intendono presentare dichiarazioni separate devono calcolare ciascuno la propria parte di acconti proporzionale all'imposta individuale dovuta nel 1996 ed indicarla nei righi N21 e N22.

Dividendi comunitari

Se il reddito complessivo del contribuente è costituito anche da utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis del Tuir (cosiddetti "dividendi comunitari"), occorre verificare quale importo deve essere indicato al rigo N16, per tener conto di quanto previsto nel comma 4 di tale articolo (ai sensi del quale le disposizioni degli articoli 17, comma 3, e 94 non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito d'imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1).

A tal fine, se l'importo di rigo N13 è inferiore a quello del credito d'imposta sui "dividendi comunitari" evidenziato nei quadri F, G, H, I, M, deve essere calcolata la differenza fra l'importo di rigo N13 e l'ammontare dei crediti sui "dividendi comunitari".

Nel rigo N16, unitamente agli altri eventuali crediti spettanti, **esclusi quelli indicati nel rigo N15**, indicare l'ammontare dei crediti di rigo N2 diminuito della differenza calcolata come sopra descritto.

Nel caso di presentazione di dichiarazione congiunta, il calcolo sopraindicato deve essere effettuato distintamente per ciascun coniuge.

Si fornisce qui di seguito un esempio illustrativo

Esempio:

Dividendi ordinari	*3.000.000*
Credito d'imposta (9/16)	*1.687.000*
Dividendi comunitari	*12.000.000*
Credito d'imposta sui dividendi comunitari (9/16)	*6.750.000*
Altri redditi	*6.563.000*
Reddito complessivo (rigo N1)	*21.563.000*
Credito d'imposta sui dividendi (rigo N2)	*8.437.000*
Reddito imponibile (rigo N4)	*30.000.000*
Imposta lorda (rigo N5)	*6.516.000*
Totale detrazioni d'imposta (rigo N12)	*1.219.000*
Imposta netta (rigo N13)	*5.297.000*
Differenza tra l'importo del credito sui dividendi comunitari e l'imposta netta (importo da sottrarre a quello di rigo N2)	*1.453.000*
Importo di rigo N16	

8.437.000 - 1.453.000 =6.984.000

Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:

Contribuenti residenti all'estero

I contribuenti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Tali contribuenti devono barrare la casella del riquadro residenti all'estero. In caso di variazione rispetto alla dichiarazione presentata nel **1996**, devono indicare nel riquadro "residenza anagrafica" il domicilio fiscale in Italia e nel riquadro "residenti all'estero": il codice rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da una Autorità amministrativa del paese di residenza, lo Stato estero di residenza ed il codice numerico di identificazione di tale Stato (risultante dall'elenco dei Paesi esteri riportato in allegato alle presenti istruzioni), la località di residenza e l'indirizzo.

Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione non sono ancora trascorsi 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica, la dichiarazione deve essere presentata all'ufficio finanziario competente in base alla precedente residenza anagrafica; quest'ultima va tenuta presente anche in sede di versamento delle imposte cui sono tenuti i titolari di conto fiscale.

In tal caso nel relativo riquadro va indicata la nuova residenza anagrafica e deve essere barrata la **casella 1** nel riquadro "Residenza anagrafica".

Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria

Se il domicilio fiscale è stato attribuito con provvedimento dall'Amministrazione Finanziaria, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio o all'Ufficio delle Imposte competente secondo il suddetto domicilio fiscale. Il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

In tal caso barrare la **casella 2** nel riquadro "Residenza anagrafica" e indicare il domicilio risultante dal provvedimento nello spazio riservato alle annotazioni del modello 740 base.

Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

L'art. 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, prevede che il diritto alla scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, previsto dagli artt. 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del Tuir, deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa.

La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale, a norma dell'art.38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può, comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione dei redditi, ma non indica il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici in sede di successivo controllo della dichiarazione dei redditi, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto in seguito alla menzionata istanza.

Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

1 - dai contribuenti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive l'art. 4-bis del D.L. 27 settembre 1993, n.382, convertito dalla L. 18 novembre 1993, n.468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

2 - dai contribuenti che hanno fruito del differimento dei termini relativi al versamento delle imposte(e conseguentemente del Cssn) ai sensi del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre

1995, n. 507 recante proroga dei termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

Gli elenchi dei comuni ricompresi nelle zone colpite sono contenuti nei D.P.C.M. del 26 novembre 1994 e del 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. del 26 novembre 1994, n. 277 e del 30 novembre 1994, n. 280.

Con D.M. 29 aprile 1996, pubblicato nella G.U. del 30 aprile 1996, n. 100, sono stati disciplinati le modalità ed i termini di versamento delle somme non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse

3 - dai contribuenti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 1996 per i quali il D.L 6 settembre 1996, n. 467, convertito dalla L. 7 novembre 1996, n. 569, ha disposto il differimento dei termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti di natura tributaria.

Con il D.M. 25 novembre 1996 pubblicato nella G.U. del 30 novembre 1996, n. 281, sono stati disciplinati le modalità e i termini di ripresa della riscossione delle imposte sospese

Familiari indicati nell'art. 433 del c.c.

Sono indicati nell'art. 433 del c.c.:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei caratteri intrinseci che determinano l'ordinaria destinazione (categoria) dell'unità immobiliare e quindi a conseguire la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ute di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti. Tale dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio ed ha effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi (naturalmente a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata). In tal caso nella dichiarazione, oltre ad indicare il valore 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, deve essere indicata nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ute o, in mancanza dell'attribuzione, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha posto in essere la suddetta procedura il reddito di dette unità immobiliari deve comunque essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art.3 della L 1° giugno 1939, n.1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.

Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 740.

Integrazione del Mod. 730

I contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale possono integrare o rettificare i dati risultanti dal modello 730 mediante la presentazione del modello 740. In tal modo è possibile anche esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel modello 730. I contribuenti che presentano il modello 740 ad integrazione del modello 730 devono effettuare il versamento delle maggiori imposte, del maggior contributo al Servizio sanitario nazionale e del maggior contributo straordinario per l'Europa eventualmente dovuti. Se dal modello 740 risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta.

Se dal modello 740 risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dal modello 730 potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l'anno successivo.

Il contribuente avrà cura di indicare, nelle Annotazioni poste in calce al modello 740 o in apposito allegato, che intende modificare ed integrare il modello 730 a suo tempo presentato e di evidenziare, in modo sintetico, le rettifiche apportate (nuovi redditi imponibili, maggiori o minori oneri deducibili o detraibili, maggiori o minori imposte, acconti o contributi che ne scaturiscono). I versamenti ed i rimborsi che risultano dalla liquidazione del modello 730 ai quali provvederà comunque il sostituto di imposta non devono essere indicati. Il contribuente che presenta un modello 740 sostitutivo del modello 730 è tenuto a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello 740, compreso l'obbligo di allegare la documentazione indicata alla voce "Allegati".

Il modello 740 può essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione. In tal caso il contenuto del modello 740 sarà sostanzialmente analogo a quello del modello 730. In una nota in calce al modello 740 o su apposito allegato il contribuente deve indicare che la dichiarazione viene presentata ai sensi dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 4 settembre 1992, n 395, (in caso di assistenza fornita dal sostituto d'imposta) ovvero ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultimo periodo, dello stesso D.P.R. (in caso di assistenza fornita da un Caaf).

Si fa presente, comunque, che il credito può essere vantato direttamente nella dichiarazione da presentare nell'anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Mod.740 integrativo. Quest'ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi del de cuius in qualità di eredi.

Metodo pratico per il calcolo dell'IRPEF

Per il calcolo dell'Irpef possono essere utilizzate le tabelle poste nelle due pagine successive, tenendo presente le modalità di seguito descritte

Per i redditi imponibili fino a 60.000.000:

- individuare la Tabella in cui tale reddito è compreso:
  - Tabella I per redditi imponibili fino a 7.200.000;
  - Tabella L per redditi imponibili compresi tra 7 200 000 e 14.400 000;
  - Tabella M per redditi imponibili compresi tra 14.400.000 e 30.000.000;
  - Tabella N per redditi imponibili compresi tra 30.000.000 e 60.000.000,
- rilevare nell'ambito della stessa tabella l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore all'importo del reddito imponibile e successivamente l'imposta corrispondente alla parte residua rispetto all'importo di tale fascia;
- sommare i due importi così ottenuti, il cui totale costituisce l'imposta da indicare al rigo N5 (per la somma utilizzare l'apposito schema inserito in ogni tabella)

Esempio: per un reddito di lire 12 416.000

- *individuare la tabella in cui tale reddito è compreso (Tabella L);*
- *individuare l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore (12.400.000), pari a lire 1.864.000;*
- *individuare l'imposta corrispondente all'importo residuo di lire 16.000, pari a lire 4.000;*
- *determinare l'imposta totale da indicare nel rigo N5 sommando i due importi (1.864.000 + 4.000 = 1.868.000).*

Per i redditi imponibili superiori a 60.000.000:

- individuare nella Tabella O la riga in cui tale reddito è compreso; l'imposta si calcola sommando all'importo di colonna 4 l'importo ottenuto moltiplicando l'aliquota percentuale di colonna 3 per la parte di reddito imponibile eccedente l'importo di colonna 1.

Esempio: per un reddito di lire 71 598.000

- *individuare la riga in cui il reddito è compreso (1a riga);*
- *determinare la parte di reddito eccedente l'importo di colonna 1 (71.598.000 - 60.000.000 = 11 598.000);*
- *moltiplicare la parte di reddito eccedente per l'aliquota di colonna 3 (11.598.000 x 41 per cento = 4.755.180);*
- *determinare l'imposta da indicare nel rigo N5 sommando al risultato così ottenuto l'importo di colonna 4 (4.755.180 + 16.716.000 = 21.471.180 arrotondato a 21.471.000).*

Ministero delle Finanze — APPENDICE — Modello 740

TABELLA I redditi fino a 7.200.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+ .000	+ .000
IMPORTO RESIDUO	+ .000	+ .000
IMPOSTA	= .000	= .000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO	
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da - a	IMPORTO
0	0	2.000.000	200.000	4.000.000	400.000	6.000.000	606.000	0 - 5.000	0
100.000	10.000	2.100.000	210.000	4.100.000	410.000	6.100.000	610.000	6.000 - 15.000	1.000
200.000	20.000	2.200.000	220.000	4.200.000	420.000	6.200.000	620.000	16.000 - 25.000	2.000
300.000	30.000	2.300.000	230.000	4.300.000	430.000	6.300.000	630.000	26.000 - 35.000	3.000
400.000	40.000	2.400.000	240.000	4.400.000	440.000	6.400.000	640.000	36.000 - 45.000	4.000
500.000	50.000	2.500.000	250.000	4.500.000	450.000	6.500.000	650.000	46.000 - 55.000	5.000
600.000	60.000	2.600.000	260.000	4.600.000	460.000	6.600.000	660.000	56.000 - 65.000	6.000
700.000	70.000	2.700.000	270.000	4.700.000	470.000	6.700.000	670.000	66.000 - 75.000	7.000
800.000	80.000	2.800.000	280.000	4.800.000	480.000	6.800.000	680.000	76.000 - 85.000	8.000
900.000	90.000	2.900.000	290.000	4.900.000	490.000	6.900.000	690.000	86.000 - 95.000	9.000
1.000.000	100.000	3.000.000	300.000	5.000.000	500.000	7.000.000	700.000	96.000 - 100.000	10.000
1.100.000	110.000	3.100.000	310.000	5.100.000	510.000	7.100.000	710.000		
1.200.000	120.000	3.200.000	320.000	5.200.000	520.000				
1.300.000	130.000	3.300.000	330.000	5.300.000	530.000				
1.400.000	140.000	3.400.000	340.000	5.400.000	540.000				
1.500.000	150.000	3.500.000	350.000	5.500.000	550.000				
1.600.000	160.000	3.600.000	360.000	5.600.000	560.000				
1.700.000	170.000	3.700.000	370.000	5.700.000	570.000				
1.800.000	180.000	3.800.000	380.000	5.800.000	580.000				
1.900.000	190.000	3.900.000	390.000	5.900.000	590.000				

TABELLA L redditi compresi tra 7.200.000 e 14.400.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+ .000	+ .000
IMPORTO RESIDUO	+ .000	+ .000
IMPOSTA	= .000	= .000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO	
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da - a	IMPORTO
7.200.000	720.000	9.200.000	1.160.000	11.200.000	1.600.000	13.200.000	2.040.000	0 - 2.000	0
7.300.000	742.000	9.300.000	1.182.000	11.300.000	1.622.000	13.300.000	2.062.000	3.000 - 6.000	1.000
7.400.000	764.000	9.400 000	1.204.000	11.400.000	1.644.000	13.400.000	2.084.000	7.000 - 11.000	2.000
7.500.000	786.000	9.500.000	1.226.000	11.500.000	1.666.000	13.500.000	2.106.000	12.000 - 15.000	3.000
7.600.000	808.000	9.600.000	1.248.000	11.600.000	1.688.000	13.600.000	2.128.000	16.000 - 20.000	4.000
7.700.000	830.000	9.700.000	1.270.000	11.700.000	1.710.000	13.700.000	2.150.000	21.000 - 25.000	5.000
7.800.000	852.000	9.800.000	1.292.000	11.800.000	1.732.000	13.800.000	2.172.000	26.000 - 29.000	6.000
7.900.000	874.000	9.900.000	1.314.000	11.900.000	1.754.000	13.900.000	2.194.000	30.000 - 34.000	7.000
8.000.000	896.000	10.000.000	1.336.000	12.000.000	1.776.000	14.000.000	2.216.000	35.000 - 38.000	8.000
8.100.000	918.000	10.100.000	1.358.000	12.100.000	1.798.000	14.100.000	2.238.000	39.000 - 43.000	9.000
8.200.000	940.000	10.200.000	1.380.000	12.200.000	1.820.000	14.200.000	2.260.000	44.000 - 47.000	10.000
3.300.000	962.000	10.300.000	1.402.000	12.300.000	1.842.000	14.300.000	2.282.000	48.000 - 52.000	11.000
8.400.000	984.000	10.400.000	1.424.000	12.400.000	1.864.000			53.000 - 56.000	12.000
8.500.000	1.006.000	10.500.000	1.446.000	12.500.000	1.886.000			57.000 - 61.000	13.000
8.600.000	1.028.000	10.600.000	1.468.000	12.600.000	1.908.000			62.000 - 65.000	14.000
8.700.000	1.050.000	10.700.000	1.490.000	12.700.000	1.930.000			66.000 - 70.000	15.000
8.800.000	1.072.000	10.800.000	1.512.000	12.800.000	1.952.000			71.000 - 75.000	16.000
8.900.000	1.094.000	10.900.000	1.534.000	12.900.000	1.974.000			76.000 - 79.000	17.000
9.000.000	1.116.000	11.000.000	1.556.000	13.000.000	1.996.000			80.000 - 84.000	18.000
9.100.000	1.138.000	11.100.000	1.578.000	13.100.000	2.018.000			85.000 - 88.000	19.000
								89.000 - 93.000	20.000
								94.000 - 97.000	21.000
								98.000 - 100.000	22.000

TABELLA M redditi compresi tra 14.400.000 e 30.000.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+ .000	+ .000
IMPORTO RESIDUO	+ .000	+ .000
IMPOSTA	= .000	= .000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO	
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da - a	IMPORTO
14.400.000	2.304.000	18.400.000	3.384.000	22.400.000	4.464.000	26.400.000	5.544.000	0 - 1.000	0
14.500.000	2.331.000	18.500.000	3.411.000	22.500.000	4.491.000	26.500.000	5.571.000	2.000 - 5.000	1.000
14.600.000	2.358.000	18.600.000	3.438.000	22.600.000	4.518.000	26.600.000	5.598.000	6.000 - 9.000	2.000
14.700.000	2.385.000	18.700.000	3.465.000	22.700.000	4.545.000	26.700.000	5.625.000	10.000 - 12.000	3.000
14.800.000	2.412.000	18.800.000	3.492.000	22.800.000	4.572.000	26.800.000	5.652.000	13.000 - 16.000	4.000
14.900.000	2.439.000	18.900.000	3.519.000	22.900.000	4.599.000	26.900.000	5.679.000	17.000 - 20.000	5.000
15.000.000	2.466.000	19.000.000	3.546.000	23.000.000	4.626.000	27.000.000	5.706.000	21.000 - 24.000	6.000
15.100.000	2.493.000	19.100.000	3.573.000	23.100.000	4.653.000	27.100.000	5.733.000	25.000 - 27.000	7.000
15.200.000	2.520.000	19.200.000	3.600.000	23.200.000	4.680.000	27.200.000	5.760.000	28.000 - 31.000	8.000
15.300.000	2.547.000	19.300.000	3.627.000	23.300.000	4.707.000	27.300.000	5.787.000	32.000 - 35.000	9.000
15.400.000	2.574.000	19.400.000	3.654.000	23.400.000	4.734.000	27.400.000	5.814.000	36.000 - 38.000	10.000
15.500.000	2.601 000	19.500.000	3.681 000	23.500.000	4.761.000	27.500.000	5.841.000	39.000 - 42.000	11.000
15.600.000	2.628.000	19.600.000	3.708.000	23.600.000	4.788.000	27.600.000	5.868.000	43.000 - 46.000	12.000
15.700.000	2.655.000	19.700.000	3.735.000	23.700.000	4.815.000	27.700.000	5.895.000	47.000 - 50.000	13.000
15.800.000	2.682.000	19.800.000	3.762.000	23.800.000	4.842.000	27.800.000	5.922.000	51.000 - 53.000	14.000
15.900.000	2.709.000	19.900.000	3.789.000	23.900.000	4.869.000	27.900.000	5.949.000	54.000 - 57.000	15.000
16.000.000	2.736.000	20.000.000	3.816.000	24.000.000	4.896.000	28.000.000	5.976.000	58.000 - 61.000	16.000
16.100.000	2.763.000	20.100.000	3.843.000	24.100.000	4.923.000	28.100.000	6.003.000	62.000 - 64.000	17.000
16.200.000	2.790.000	20.200.000	3.870.000	24.200.000	4.950.000	28.200.000	6.030.000	65.000 - 68.000	18.000
16.300.000	2.817.000	20.300.000	3.897.000	24.300.000	4.977.000	28.300.000	6.057.000	69.000 - 72 000	19.000
16.400.000	2.844.000	20.400.000	3.924.000	24.400.000	5.004.000	28.400.000	6.084.000	73.000 - 75.000	20.000
16.500.000	2.871.000	20.500.000	3.951.000	24.500.000	5.031.000	28.500.000	6.111.000	76.000 - 79.000	21.000
16.600.000	2.898.000	20.600.000	3.978.000	24.600.000	5.058.000	28.600 000	6.138.000	80.000 - 83.000	22.000
16.700.000	2.925 000	20.700.000	4.005.000	24.700.000	5.085.000	28.700.000	6.165.000	84.000 - 87.000	23.000
16.800.000	2.952.000	20.800.000	4.032.000	24.800.000	5.112.000	28.800.000	6.192.000	88.000 - 90.000	24.000
16.900.000	2.979.000	20.900.000	4.059 000	24.900.000	5.139.000	28.900.000	6.219.000	91.000 - 94.000	25.000
17.000.000	3.006.000	21.000.000	4.086.000	25.000.000	5.166.000	29.000.000	6.246.000	95.000 - 98.000	26.000
17.100.000	3.033.000	21.100.000	4.113.000	25.100.000	5.193.000	29.100.000	6.273.000	99.000 - 100.000	27.000
17.200.000	3.060.000	21.200.000	4 140.000	25.200.000	5.220.000	29.200.000	6.300.000		
17.300.000	3.087.000	21.300.000	4.167.000	25.300.000	5.247.000	29.300.000	6.327.000		
17.400.000	3.114.000	21.400.000	4.194.000	25.400.000	5.274.000	29.400.000	6.354.000		
17.500.000	3.141.000	21.500.000	4.221.000	25.500.000	5.301.000	29.500.000	6.381.000		
17.600.000	3.168.000	21.600.000	4.248.000	25.600.000	5.328.000	29.600.000	6.408.000		
17.700.000	3.195 000	21.700 000	4.275 000	25.700.000	5.355.000	29.700.000	6.435.000		
17.800.000	3.222.000	21.800.000	4.302.000	25.800.000	5.382.000	29.800.000	6.462.000		
17.900.000	3.249 000	21.900.000	4.329.000	25.900.000	5.409.000	29.900.000	6.489.000		
18.000.000	3.276.000	22.000.000	4.356.000	26.000.000	5.436.000				
18.100.000	3.303.000	22.100.000	4.383.000	26.100.000	5.463.000				
18.200.000	3.330.000	22.200.000	4.410.000	26.200.000	5.490.000				
18.300.000	3.357.000	22.300.000	4.437.000	26.300.000	5.517.000				

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 740

TABELLA N
redditi compresi tra 30.000.000 e 60.000.000

SCHEMA DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE	CONIUGE
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO	+ .000	+ .000
IMPORTO RESIDUO	+ .000	+ .000
IMPOSTA	= .000	= .000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO		
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da	a	IMPORTO
30.000.000	*6.516.000*	**38.000.000**	*9.236.000*	**46.000.000**	*11.956.000*	**54.000.000**	*14.676.000*	0 -	1.000	*0*
30.100.000	*6.550.000*	38.100.000	*9.270.000*	46.100.000	*11.990.000*	54.100.000	*14.710.000*	2.000 -	4.000	*1.000*
30.200.000	*6.584.000*	38.200.000	*9.304.000*	46.200.000	*12.024.000*	54.200.000	*14.744.000*	5.000 -	7.000	*2.000*
30.300.000	*6.618.000*	38.300.000	*9.338.000*	46.300.000	*12.058.000*	54.300.000	*14.778.000*	8.000 -	10.000	*3.000*
30.400.000	*6.652.000*	38.400.000	*9.372.000*	46.400.000	*12.092.000*	54.400.000	*14.812.000*	11.000 -	13.000	*4.000*
30.500.000	*6.686.000*	38.500.000	*9.406.000*	46.500.000	*12.126.000*	54.500.000	*14.846.000*	14.000 -	16.000	*5.000*
30.600.000	*6.720.000*	38.600.000	*9.440.000*	46.600.000	*12.160.000*	54.600.000	*14.880.000*	17.000 -	19.000	*6.000*
30.700.000	*6.754.000*	38.700.000	*9.474.000*	46.700.000	*12.194.000*	54.700.000	*14.914.000*	20.000 -	22.000	*7.000*
30.800.000	*6.788.000*	38.800.000	*9.508.000*	46.800.000	*12.228.000*	54.800.000	*14.948.000*	23.000 -	25.000	*8.000*
30.900.000	*6.822.000*	38.900.000	*9.542.000*	46.900.000	*12.262.000*	54.900.000	*14.982.000*	26.000 -	27.000	*9.000*
31.000.000	*6.856.000*	**39.000.000**	*9.576.000*	**47.000.000**	*12.296.000*	**55.000.000**	*15.016.000*	28.000 -	30.000	*10.000*
31.100.000	*6 890.000*	39.100.000	*9.610.000*	47.100.000	*12.330.000*	55.100.000	*15.050.000*	31.000 -	33.000	*11.000*
31.200.000	*6.924.000*	39.200.000	*9.644.000*	47.200.000	*12.364.000*	55.200.000	*15.084.000*	34.000 -	36.000	*12.000*
31.300.000	*6.958.000*	39.300.000	*9.678.000*	47.300.000	*12.398.000*	55.300.000	*15.118.000*	37.000 -	39.000	*13.000*
31.400.000	*6.992.000*	39.400.000	*9.712.000*	47.400.000	*12.432.000*	55.400.000	*15.152.000*	40.000 -	42.000	*14 000*
31.500.000	*7.026.000*	39.500.000	*9.746.000*	47.500.000	*12.466.000*	55.500.000	*15.186.000*	43.000 -	45.000	*15.000*
31.600.000	*7.060.000*	39.600.000	*9.780.000*	47.600.000	*12.500.000*	55.600.000	*15.220.000*	46.000 -	48.000	*16.000*
31.700.000	*7.094.000*	39.700.000	*9.814.000*	47.700.000	*12.534.000*	55.700.000	*15.254.000*	49.000 -	51.000	*17.000*
31.800.000	*7.128.000*	39.800.000	*9.848.000*	47.800.000	*12.568.000*	55.800.000	*15.288.000*	52.000 -	54.000	*18.000*
31.900.000	*7.162.000*	39.900.000	*9.882.000*	47.900.000	*12.602.000*	55.900.000	*15.322.000*	55.000 -	57.000	*19.000*
32.000.000	*7.196.000*	**40.000.000**	*9.916.000*	**48.000.000**	*12.636.000*	**56.000.000**	*15.356.000*	58.000 -	60.000	*20.000*
32.100.000	*7.230.000*	40.100.000	*9.950.000*	48.100.000	*12.670.000*	56.100.000	*15.390.000*	61.000 -	63.000	*21.000*
32.200.000	*7.264.000*	40.200.000	*9.984.000*	48.200.000	*12.704.000*	56.200.000	*15.424.000*	64.000 -	66.000	*22.000*
32.300.000	*7.298.000*	40.300.000	*10.018.000*	48.300.000	*12.738.000*	56.300.000	*15.458.000*	67.000 -	69.000	*23.000*
32.400.000	*7.332.000*	40.400.000	*10.052.000*	48.400.000	*12.772.000*	56.400.000	*15.492.000*	70.000 -	72.000	*24.000*
32.500.000	*7.366.000*	40.500.000	*10.086.000*	48.500.000	*12.806.000*	56.500.000	*15.526.000*	73.000 -	75.000	*25.000*
32.600.000	*7 400.000*	40.600.000	*10.120.000*	48.600.000	*12.840.000*	56.600.000	*15.560.000*	76.000 -	77.000	*26.000*
32.700.000	*7.434.000*	40.700.000	*10.154.000*	48.700.000	*12.874.000*	56.700.000	*15.594.000*	78.000 -	80.000	*27.000*
32.800.000	*7.468.000*	40.800.000	*10.188.000*	48.800.000	*12.908.000*	56 800.000	*15.628.000*	81.000 -	83.000	*28.000*
32.900.000	*7.502.000*	40.900.000	*10.222.000*	48.900.000	*12.942.000*	56.900.000	*15.662.000*	84.000 -	86.000	*29.000*
33.000.000	*7.536.000*	**41.000.000**	*10.256.000*	**49.000.000**	*12.976.000*	**57.000.000**	*15.696.000*	87.000 -	89.000	*30.000*
33.100.000	*7.570.000*	41.100.000	*10.290.000*	49.100.000	*13.010.000*	57.100.000	*15.730.000*	90.000 -	92.000	*31.000*
33.200.000	*7.604.000*	41.200.000	*10.324.000*	49.200.000	*13.044.000*	57.200.000	*15.764.000*	93.000 -	95.000	*32.000*
33.300.000	*7.638.000*	41.300.000	*10.358.000*	49.300.000	*13.078.000*	57.300.000	*15.798.000*	96.000 -	98.000	*33.000*
33.400.000	*7.672.000*	41.400.000	*10.392.000*	49.400.000	*13.112.000*	57.400.000	*15.832.000*	99.000 -	100.000	*34.000*
33.500.000	*7.706.000*	41.500.000	*10.426.000*	49.500.000	*13.146.000*	57.500.000	*15.866.000*			
33.600.000	*7.740.000*	41.600.000	*10.460.000*	49.600.000	*13.180.000*	57.600.000	*15.900.000*			
33.700.000	*7.774.000*	41.700.000	*10.494.000*	49.700.000	*13.214.000*	57.700.000	*15.934.000*			
33.800.000	*7.808.000*	41.800.000	*10.528.000*	49.800.000	*13.248.000*	57.800.000	*15.968.000*			
33.900.000	*7.842.000*	41.900.000	*10.562.000*	49.900.000	*13.282.000*	57.900.000	*16.002.000*			
34.000.000	*7.876.000*	**42.000.000**	*10.596.000*	**50.000.000**	*13.316.000*	**58.000.000**	*16.036.000*			
34.100.000	*7.910.000*	42.100.000	*10.630.000*	50.100.000	*13.350.000*	58.100.000	*16.070.000*			
34.200.000	*7.944.000*	42.200.000	*10.664.000*	50.200.000	*13.384.000*	58.200.000	*16.104.000*			
34.300.000	*7.978.000*	42.300.000	*10.698.000*	50.300.000	*13.418.000*	58.300.000	*16.138.000*			
34.400.000	*8.012.000*	42.400.000	*10.732.000*	50.400.000	*13.452.000*	58.400.000	*16.172.000*			
34.500.000	*8 046 000*	42.500.000	*10.766.000*	50.500.000	*13.486.000*	58.500.000	*16.206.000*			
34.600.000	*8.080.000*	42.600.000	*10.800.000*	50.600.000	*13.520.000*	58.600.000	*16.240.000*			
34.700.000	*8.114.000*	42.700.000	*10.834.000*	50.700.000	*13.554.000*	58.700.000	*16.274.000*			
34.800.000	*8.148.000*	42.800.000	*10.868.000*	50.800.000	*13.588.000*	58.800.000	*16.308.000*			
34.900.000	*8.182.000*	42.900.000	*10.902.000*	50.900.000	*13.622.000*	58.900.000	*16.342.000*			
35.000.000	*8.216.000*	**43.000.000**	*10.936.000*	**51.000.000**	*13.656.000*	**59.000.000**	*16.376.000*			
35.100.000	*8.250.000*	43.100.000	*10.970.000*	51.100.000	*13.690.000*	59.100.000	*16.410.000*			
35.200.000	*8.284.000*	43.200.000	*11.004.000*	51.200.000	*13.724.000*	59.200.000	*16.444.000*			
35.300.000	*8.318.000*	43.300.000	*11.038.000*	51.300.000	*13.758.000*	59.300.000	*16.478.000*			
35.400.000	*8.352 000*	43.400.000	*11.072.000*	51.400.000	*13.792.000*	59.400.000	*16.512.000*			
35.500.000	*8.386.000*	43.500.000	*11.106.000*	51.500.000	*13.826.000*	59.500.000	*16.546.000*			
35.600.000	*8.420.000*	43.600.000	*11 140.000*	51 600.000	*13.860.000*	59.600.000	*16.580.000*			
35.700.000	*8.454.000*	43.700.000	*11.174.000*	51.700.000	*13.894.000*	59.700.000	*16.614.000*			
35.800.000	*8.488.000*	43.800.000	*11.208.000*	51.800.000	*13.928.000*	59.800.000	*16.648.000*			
35.900.000	*8.522.000*	43.900.000	*11.242.000*	51.900.000	*13.962.000*	59.900.000	*16.682.000*			
36.000.000	*8.556.000*	**44.000.000**	*11.276.000*	**52.000.000**	*13.996.000*					
36.100.000	*8.590.000*	44.100.000	*11.310.000*	52.100.000	*14.030.000*					
36.200.000	*8.624.000*	44.200.000	*11 344 000*	52.200.000	*14.064.000*					
36.300.000	*8.658.000*	44.300.000	*11.378.000*	52.300.000	*14.098.000*					
36.400.000	*8.692.000*	44.400.000	*11412.000*	52.400.000	*14.132.000*					
36.500.000	*8.726.000*	44.500.000	*11.446.000*	52.500.000	*14.166.000*					
36.600.000	*8.760.000*	44.600.000	*11.480.000*	52.600.000	*14.200.000*					
36.700.000	*8.794.000*	44.700.000	*11.514.000*	52.700.000	*14.234.000*					
36.800.000	*8.828.000*	44.800.000	*11.548.000*	52.800.000	*14.268.000*					
36.900.000	*8.862.000*	44.900.000	*11.582.000*	52.900.000	*14.302.000*					
37.000.000	*8.896.000*	**45.000.000**	*11.616.000*	**53.000.000**	*14.336.000*					
37.100.000	*8.930.000*	45.100.000	*11.650.000*	53.100.000	*14.370.000*					
37.200.000	*8.964.000*	45.200.000	*11.684.000*	53.200.000	*14.404.000*					
37.300.000	*8.998 000*	45.300.000	*11.718.000*	53.300.000	*14.438.000*					
37.400.000	*9.032.000*	45.400.000	*11.752.000*	53.400.000	*14.472.000*					
37.500.000	*9.066.000*	45.500.000	*11.786.000*	53.500.000	*14.506.000*					
37.600.000	*9.100.000*	45.600.000	*11.820.000*	53.600.000	*14.540.000*					
37.700.000	*9 134.000*	45.700.000	*11.854.000*	53.700.000	*14.574.000*					
37.800.000	*9.168.000*	45.800.000	*11.888.000*	53.800.000	*14.608.000*					
37.900.000	*9.202.000*	45.900.000	*11.922.000*	53.900.000	*14.642.000*					

TABELLA O
redditi superiori a 60.000.000

REDDITO IMPONIBILE PER SCAGLIONI		3 ALIQUOTA	4 IMPOSTA DELLO SCAGLIONE INFERIORE
1 DA	2 A		
60.000.000	150.000.000	41%	16.716.000
150.000.000	300.000.000	46%	53.616.000
oltre 300.000.000	–	51%	122.616.000

Modelli aggiuntivi

I modelli aggiuntivi sono contenuti in due fascicoli separati, il primo contiene i modelli 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I-T, 740/U, 740/W, 740/K, 740/R e 740/S il secondo contiene i modelli 740/L, 740/M e 740/A1, di minore utilizzazione, e i quadri A e B aggiuntivi (da utilizzare per dichiarare i redditi dei terreni e dei fabbricati se i righi del quadro A e del quadro B del modello base non sono sufficienti).
I modelli aggiuntivi devono essere utilizzati:

- per dichiarare i redditi di lavoro autonomo (quadro E), d'impresa in contabilità ordinaria (quadro F), d'impresa in contabilità semplificata (quadro G); di partecipazione in società di persone e assimilate (quadro H), di capitale (quadro I), diversi (quadro L), a tassazione separata (quadro M), di allevamento (quadro A1);
- per la tassazione dei Capital gain (quadro T);
- per l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi: alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, alle piccole e medie imprese, ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale (premio di assunzione), agli esercenti servizio taxi, alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici, alle imprese che operano nei bacini minerari, e per la richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (quadro U);
- per i movimenti di capitale da e verso l'estero (modulo W);
- per la determinazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese (modello K);
- per indicare i contributi previdenziali e i premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (quadro R),
- per indicare i dati comuni ai quadro F e G (modello S).

Attenzione
In caso di presentazione di dichiarazione congiunta, ciascun coniuge deve compilare distintamente gli eventuali quadri aggiuntivi necessari ad esporre i propri redditi.

Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, qualora nel corso del 1996 sia variata la destinazione, occorre in primo luogo individuare la data di stipulazione del mutuo ipotecario.
Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di 7.000.000 di lire per ciascun intestatario del mutuo, a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8.12.1993 e che nella rimanente parte dell'anno 1993, così come per gli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Se nel corso del 1996 l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonchè oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di 4.000.000 di lire, per ciascun intestatario del mutuo.
Per i contratti di mutuo stipulati dall'1.1.1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di 7.000.000 di lire, a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8.6.1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Se nel corso del 1996 l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), la detrazione spetta nell'intera misura. A partire dal periodo d'imposta successivo il contribuente, semprechè il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro, non ha più diritto ad alcuna detrazione.

Nazionalità estera

La nazionalità estera deve essere indicata da coloro che godono dei diritti di cittadinanza in base alla legge di un Paese estero, questi dovranno indicare, nell'apposito spazio del frontespizio, il codice numerico di identificazione di tale Paese, risultante dall'elenco riportato in allegato alle presenti istruzioni. Coloro che godono dei diritti di cittadinanza in più Paesi devono indicare la cittadinanza del Paese di nascita, così come devono fare gli apolidi nati all'estero; se tra i Paesi nei quali il contribuente ha i diritti di cittadinanza vi è l'Italia, non si deve compilare tale campo.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i Paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato,
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione:
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 22 per cento per i seguenti oneri:
interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;

- interessi passivi fino a 4 milioni complessivi per l'acquisto di immobili per mutui stipulati prima del 1° gennaio 1993;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico,
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367.

Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato alle persone fisiche che nel periodo dal 1992 al 1996 hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro 740/F o 740/A1) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
A tal riguardo si ricorda che fino al 1994, il prospetto delle perdite andava compilato quando l'ammontare delle perdite sopradescritte superava nello stesso periodo l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni. In tal caso, la differenza negativa poteva essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.
A decorrere dal 1995, per effetto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, come modificato dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n.85, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, non più con il reddito complessivo, ma soltanto con i redditi derivanti dalle predette attività e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte delle perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.
Pertanto, nei campi 4 e 5 devono essere indicate, le differenze, se negative, tra i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (sia in contabilità ordinaria che semplificata), relative rispettivamente ai periodi d'imposta 1995 e 1996 e le perdite derivanti negli stessi periodi d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e da partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria, per la parte non compensata con gli altri redditi d'impresa.
Poiché lo stesso art. 29, al comma 2, ha precisato che il nuovo criterio di scomputo delle perdite si applica anche alle perdite dichiarate in precedenti periodi d'imposta, nei campi 3, 2 e 1 vanno indicate le eccedenze di perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate con il reddito complessivo, fino al 1994 e non compensate con i redditi del 1995 e 1996 derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalle partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice
Si ricorda che le eccedenze di perdite potranno essere dedotte dal reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali e/o da quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice dei periodi d'imposta successivi nel modo seguente:

- fino al 1997 per l'eccedenza relativa al 1992;
- fino al 1998 per l'eccedenza relativa al 1993;
- fino al 1999 per l'eccedenza relativa al 1994,
- fino al 2000 per l'eccedenza relativa al 1995;
- fino al 2001 per l'eccedenza relativa al 1996.

Periodo di lavoro - Casi particolari

In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavo-

ratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

Ad esempio ipotizzando un rapporto di lavoro iniziato il 15 febbraio 1996 e terminato il 25 marzo 1996, per complessivi 40 giorni nei quali vi sono 28 giornate lavorabili e 20 effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi, complessivamente pari a 10, andrà così operato:

10 x (20/28) = 8.57 arrotondato a 9.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C6 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C6 è quello compreso nel periodo assunto ai fini dell'erogazione delle borse di studio (anche se relativo ad anni precedenti). Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel modello 740/M sez. I.

Ravvedimento operoso

La dichiarazione dei redditi validamente presentata può essere integrata, ai sensi dell'art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n.408, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo periodo d'imposta successivo, effettuando contemporaneamente il pagamento della maggiore imposta e di una soprattassa, che sostituisce le sanzioni previste dagli artt. 46 e 49 del D.P.R. n.600 del 1973, diversamente graduata a seconda del momento in cui viene effettuato il ravvedimento operoso. Tale soprattassa è pari:

- al 15 per cento della maggiore imposta dovuta, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuto per il periodo di imposta successivo;
- al 30 per cento della maggiore imposta dovuta, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo;
- al 60 per cento della maggiore imposta dovuta, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al secondo periodo di imposta successivo

La dichiarazione integrativa deve recare l'indicazione di maggior imponibile e/o di una maggiore imposta o di un minor credito rispetto alla dichiarazione originaria. Dalla dichiarazione integrativa non può, però, mai scaturire un rimborso. La differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa deve essere versata unitamente alla relativa soprattassa.

Se per i maggiori redditi indicati spettano determinati benefici (crediti d'imposta sui dividendi, per redditi prodotti all'estero, ecc.) questi ultimi possono essere fatti valere in sede di dichiarazione integrativa fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Se si intendono dichiarare redditi assoggettabili a tassazione separata è necessario optare per la tassazione ordinaria; analogamente, è possibile integrare redditi di questa specie solo se nella dichiarazione originaria si è optato per la tassazione ordinaria.

Il ravvedimento operoso non può essere effettuato se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche o se sono stati inviati questionari.

La dichiarazione integrativa non può essere presentata per correggere errori od omissioni formali o di calcolo rilevabili da parte dell'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n.600 del 1973 e, pertanto, la dichiarazione integrativa non può essere presentata per correggere oneri o detrazioni d'imposta.

Va, inoltre, precisato che non è consentito il ravvedimento operoso con riferimento al modulo 740/W e che quello relativo al contributo per il Servizio sanitario nazionale , così come eventualmente quello relativo al contributo straordinario per l'Europa, può essere effettuato solo in conseguenza di quello relativo alle imposte sui redditi.

Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione dei beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.

I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell'art. 210 del c.c..

Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Mod. 750, se vi è esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e successivamente, da ciascun coniuge per la quota di rispettiva spettanza, nel Mod. 740/H. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve utilizzare i modelli 740/A1, 740/F o 740/G, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua pertinenza nel Mod. 740/H.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n.387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento, di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del sevizio), le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e nella Polizia Penitenziaria (disciolto Corpo degli agenti di custodia) sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva.

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n.390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n.398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257 per la frequenza delle scuole di specializzazione universitaria delle facoltà di medicina e chirurgia

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall'Irpef.

In tal caso indicare nella colonna 3 il codice 2 e nella colonna 4 il 30 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1 rapportato alla percentuale ed al periodo di possesso. Nessun importo deve essere indicato invece nella colonna 5.

Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'UTE l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e

agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'Irpef. In tal caso nessun importo deve essere indicato nelle colonne 4 e 5 e nella colonna 3 va indicato il codice 3

Terreni in affitto

In caso di terreni concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, è consentito dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se questo risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale, indicato in colonna 1.
In tal caso nella colonna 3 indicare il codice 1 e nella colonna 4 l'ammontare del canone annuo rapportato al periodo e alla percentuale di possesso. Se l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto non risulta inferiore all'80 per cento del reddito dominicale nella colonna 4 indicare la quota spettante di tale reddito dominicale indicato in colonna 1.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1 gennaio 1993 permane il diritto a godere della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione, nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata dello provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo e subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni

L'omessa dichiarazione comporta l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte dovute, con un minimo di L. 300.000. Se non sono dovute imposte si applica la pena pecuniaria di L. 300.000 che, però, in caso di contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, può essere elevata fino a L. 3.000.000.
L'incompleta dichiarazione comporta l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte e le maggiori imposte dovute in base ai redditi non dichiarati.
L'infedele dichiarazione comporta l'applicazione della pena pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta dovuta in base al maggior reddito accertato.
Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore ad un mese dal termine di scadenza, si applicano le sanzioni per omessa dichiarazione ridotte ad un quarto
La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod. 740 approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.
L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento delle imposte (Irpef e Ilor), del Cssn nonché del contributo straordinario per l'Europa entro i termini previsti comporta il pagamento degli interessi sulle somme non versate (con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata) e della soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate.
Gli interessi si applicano nella misura del 6 per cento annuo fino al 31 dicembre 1996 e del 5 per cento annuo a decorrere dal 1 gennaio 1997.
Non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50 per cento se il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione e quello della soprattassa è eseguito entro il 20 giugno. In tal caso l'importo della soprattassa va sommata a quello dell'imposta
Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento e non deve essere versata dal contribuente fino alla richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si fa presente che ai sensi dell'art. 5 comma 2, del D.L. 2 ottobre 1995, n.415 , convertito dalla L. 29 novembre 1995, n.507, non si rendono applicabili le sanzioni per omesso o insufficiente versamento di acconto quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'art 78 della L. 30 dicembre 1991, n 413
L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 2.000.000
La stessa pena si applica a carico del soggetto che indica il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero indica il codice fiscale rilasciato in data meno recente, nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.
Nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n.146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito e di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse (con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia) devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L 4 gennaio 1968, n.15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato.
In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni, al competente ufficio delle imposte.
Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni di imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa del 40 per cento si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minor rimborso liquidati ai sensi dell'art 36-bis del D.P.R. n 600 del 1973
Se l'omissione o l'incompletezza riguardano l'allegazione dei documenti prescritti dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione (ad esempio copia del bilancio con il conto profitti e perdite per gli imprenditori ecc.), si applica la pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000
Ferme restando le sanzioni di cui sopra, l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito con l'arresto e l'ammenda, quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire; qualora, invece, l'ammontare predetto è superiore a 50 milioni di lire ma non a 100 milioni di lire si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda
Costituisce reato anche l'infedele dichiarazione quando sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni di lire; tale reato è punito con l'arresto e l'ammenda. E punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati sia inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre 50 milioni di lire, ma non di 100 milioni di lire.
Inoltre è sanzionato penalmente il contribuente che, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia, indica falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge. Le stesse pene si applicano nei casi di falsità delle attestazioni del titolare e dei collaboratori dell'impresa familiare in merito al lavoro prestato da questi ultimi nell'impresa, e in caso di falsità dell'attestazione dell'imprenditore in ordine alla sussistenza di requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'Ilor di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

Servizio di assistenza telefonica

Nel periodo della dichiarazione dei redditi per informazioni sul 740 e, tutto l'anno, per altre informazioni di carattere fiscale, sono in funzione i servizi telefonici 164-74 e 164-75. Indipendentemente dalla durata e dalla provenienza, il costo della chiamata è sempre di 2 scatti. Con il n. 164.74 non viene effettuato alcun addebito se la telefonata viene interrotta prima di aver ottenuto l'informazione.
- Il servizio 164-74 consente di ottenere numerose informazioni in via automatica (calcolo dell'imposta, calcolo del contributo al Servizio sanitario nazionale e del contributo straordinario per l'Europa, altri conteggi e informazioni relativi al mod. 740, 24 ore su 24; informazioni sui rimborsi Irpef,dalle ore 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13 il sabato. Altre informazioni quali il calcolo delle tasse auto, le formalità doganali, i premi non riscossi delle lotterie, sono disponibili 24 ore su 24).
- Il servizio 164-75 permette di collegarsi con gli operatori dei Centri di servizio o delle Direzioni regionali (di regola, dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì) per le questioni più complesse

in materia di 740 o, tutto l'anno, per notizie su cartelle esattoriali, sgravi, sospensioni.
Per una migliore utilizzazione dei due servizi si consiglia di verificare prima se le informazioni di cui si ha bisogno possono essere ottenute in via automatica tramite il 164.74 e di rivolgersi solo in caso contrario al 164.75, che spesso (specialmente nel periodo di scadenza della dichiarazione) è sovraccarico di chiamate. Si consiglia inoltre di chiamare avendo a portata di mano il modello di dichiarazione con tutti i dati necessari.
In alternativa al collegamento con il n. 164.75, è possibile rivolgersi direttamente ai servizi di assistenza allo sportello organizzati dalle Direzioni regionali, e potenziati durante il periodo della dichiarazione dei redditi.
Informazioni aggiornate sugli orari e sulle altre modalità di utilizzo dei servizi di assistenza al contribuente possono essere ottenute consultando le pagine di Televideo del Ministero delle finanze (pag. 390 e seguenti) e quelle istituite dalle Direzioni regionali su alcune reti locali.

Attenzione
Possono verificarsi difficoltà di collegamento con il numero 164 usando apparecchi telefonici collegati all'esterno tramite alcuni tipi di centraline.

Rimborsi Irpef
Per ottenere le informazioni dall'Anagrafe tributaria sui propri rimborsi Irpef è necessario fornire, tramite la tastiera telefonica e quando il sistema lo richiede, il proprio codice fiscale traducendolo in cifre secondo la seguente tabella:

A-B-C = 2	D-E-F = 3	G-H-I = 4
J-K-L = 5	M-N-O = 6	P-R-S = 7
T-U-V = 8	W-X-Y = 9	Q-Z = 0

Esempio	NTN	FRZ	67P	12H	501S
diventa:	686	370	677	124	5017

Si consiglia di tradurre il codice prima di telefonare.
Il codice va composto sulla tastiera senza pause tra una cifra e l'altra

Spese sanitarie

Spese per mezzi necessari alla deambulazione la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo P 2)

Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di:
poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale,
automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc., se con motore a benzina e fino a 2500 cc, se con motore diesel.
Le spese relative all'acquisto di un'auto con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap non costituiscono onere per il quale spetta la detrazione in quanto, in tale ipotesi, l'autovettura non è stata adattata alle ridotte capacità motorie del contribuente. La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida;

Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap (rigo P 16)

Sono deducibili dal reddito complessivo nel loro intero importo le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che questi fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intero retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e quelle paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le stesse risultino separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Documentazione

Per tutte le spese indicate nei righi P1, P2 e **P16** deve essere allegata anche in fotocopia la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale, rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'acquisto dei medicinali nel corso dell'anno;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per attestare la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere allegata la documentazione debitamente quietanzata.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Tuir.
Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri

preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio - Francia - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera. Sono tassate, invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n.398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

Unità immobiliare tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella **adibita ad** abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.
In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro,
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello 740 separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa Appendice la voce "Dichiarazioni presentate da soggetti diversi dal dichiarante".

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'UTE è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

IRPEF - RIEPILOGO DEI REDDITI E RITENUTE		DICHIARANTE		CONIUGE	
TIPO DI REDDITO		REDDITI	RITENUTE	REDDITI	RITENUTE
Dominicali	(**Rigo A** col. 1 oppure **Quadro A**, rigo A10 col. 4)	.000		.000	
Agrari	(**Rigo A** col. 2 oppure **Quadro A**, rigo A10 col. 5)	.000		.000	
Fabbricati	(**Rigo B** oppure **Quadro B**, rigo B12)	.000		.000	
Lavoro dipendente	(**Quadro C - Sez. I**, rigo C5, col. 2 e col. 3)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro C - Sez. II**, rigo C9, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
Lavoro autonomo	(**Quadro E - Sez. I**, rigo E22 e rigo E23)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro E - Sez. II**, rigo E32 e rigo E33)	.000	.000	.000	.000
Impresa	(**Quadro F**, rigo F42 e rigo F45)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro G**, rigo G33 e rigo G34)	.000	.000	.000	.000
Partecipazione	(**Quadro H**, rigo H12, e rigo H6 col. 10)	.000	.000	.000	.000
Capitale	(**Quadro I - Sez. I**, rigo I 4, col. 1 e col. 3)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro I - Sez. II**, rigo I 14, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
Diversi	(**Quadro L**, rigo L23 e rigo L24)	.000	.000	.000	.000
Allevamento	(**Quadro A1**, rigo A1 10 e rigo A1 11)	.000	.000	.000	.000
Tassazione separata (solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)	(**Quadro M**, rigo M21, col. 1 e col. 3)	.000	.000	.000	.000
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (riportare al **rigo N1** e al **rigo N17**)		.000	.000	.000	.000

ILOR - RIEPILOGO DEI REDDITI E DEDUZIONI		DICHIARANTE		CONIUGE	
TIPO DI REDDITO		REDDITI	DEDUZIONI	REDDITI	DEDUZIONI
Impresa	(**Quadro F**, rigo F60 e righi F61 e F62)	.000	.000	.000	.000
	(**Quadro G**, rigo G43 e righi G44 e G45)	.000	.000	.000	.000
Partecipazione	(**Quadro H**, rigo H6, col. 11 e col. 12 e 13)	.000	.000	.000	.000
Capitale	(**Quadro I**, rigo I 16)	.000		.000	
Diversi	(**Quadro L**, rigo L25)	.000		.000	
Allevamento	(**Quadro A1**, rigo A1 18 e rigo A1 19)	.000	.000	.000	.000
Tassazione separata	(**Quadro M**, rigo M22, col. 1 e col. 2)	.000	.000	.000	.000
TOTALE REDDITI E DEDUZIONI (riportare al **rigo O1** e al **rigo O2**)		.000	.000	.000	.000

DATE DA RICORDARE

- *MAGGIO 1997*
  - *saldo dell'Irpef, dell'Ilor e del contributo al Servizio sanitario nazionale per il 1996;*
  - *prima rata del contributo straordinario per l'Europa;*
  - *prima rata di acconto Irpef, Ilor e del contributo al Servizio sanitario nazionale per il 1997.*
- *GIUGNO 1997*
  - *presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione delle variazioni ai fini Ici;*
  - *prima rata dell'Ici per il 1997.*
- *NOVEMBRE 1997*
  - *seconda rata di acconto Irpef, Ilor e del contributo al Servizio sanitario nazionale per il 1997;*
  - *seconda rata del contributo straordinario per l'Europa.*
- *DICEMBRE 1997*
  - *seconda rata dell'Ici per il 1997 (entro il 20 dicembre).*

34

CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
SCHEMA DI CALCOLO DELL'IMPONIBILE E DEL CONTRIBUTO DOVUTO

		DICHIARANTE		CONIUGE	
1	REDDITO COMPLESSIVO (indicare l'importo di rigo N1)	.000		.000	
2	AMMONTARE IMPONIBILE GIÀ ASSOGGETTATO A CONTRIBUTO (indicare la somma degli importi di rigo C10 e di rigo V9)		.000		.000
3	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DI PENSIONE E ALTRI REDDITI GIÀ ASSOGGETTATI A CONTRIBUTO (indicare la somma degli importi di col. 2 di rigo C5 e di rigo V9)		.000		.000
4	REDDITI DA NON ASSOGGETTARE A CONTRIBUTO (Indicare la somma dei redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale e del rigo H16; se tale somma supera 4 milioni indicare 4 milioni)		.000		.000
5	TOTALE REDDITI SOGGETTI AL CONTRIBUTO (importo rigo 1+ importo rigo 2 - importo rigo 3 - importo rigo 4; se il risultato supera 150 milioni indicare 150 milioni)	.000		.000	
6	REDDITO IMPONIBILE DA INDICARE AL RIGO V1 (sottrarre l'importo di rigo 2 dall'importo di rigo 5)	.000		.000	
7	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 6,6% (se l'importo di rigo 2 supera 40 milioni indicare zero; altrimenti indicare il minore tra l'importo di rigo 6 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 2)		.000		.000
8	REDDITO DA ASSOGGETTARE ALL'ALIQUOTA DEL 4,6% (sottrarre l'importo di rigo 7 dall'importo di rigo 6)		.000		.000
9	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 6,6% (6,6% dell'importo di rigo 7)	.000		.000	
10	CONTRIBUTO CALCOLATO CON L'ALIQUOTA DEL 4,6% (4,6% dell'importo di rigo 8)	.000		.000	
11	CONTRIBUTO DOVUTO DA INDICARE AL RIGO V2 (sommare gli importi di rigo 9 e 10)	.000		.000	

Nel **rigo 1** riportare l'importo del reddito complessivo indicato nel rigo N1 del quadro N.

Nel **rigo 2** riportare l'ammontare imponibile ai fini del Cssn indicato nel rigo C10. In questo rigo vanno anche indicati i redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione già assoggettati al Cssn, anche se in misura forfetaria, indicati al rigo V 9.

Nel **rigo 3** riportare l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di pensione indicati alla colonna 2 del rigo C5. In questo rigo vanno anche indicati i redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione già assoggettati al Cssn, anche se in misura forfetaria, indicati al rigo V 9.

Nel **rigo 4** indicare la somma dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale e del rigo H16, se tale somma è superiore a 4 milioni indicare 4 milioni. Si ricorda che ai contribuenti "non mutuati" non compete la franchigia di 4 milioni e pertanto non devono compilare il presente rigo.

Nel **rigo 5** indicare il totale dei redditi soggetti al Cssn: reddito complessivo ai fini Irpef (rigo 1), aumentato dell'ammontare imponibile ai fini del Cssn (rigo 2) e diminuito dei redditi già assoggettati al contributo (rigo 3) e dei redditi da non assoggettare al contributo (rigo 4). Se tale importo supera 150 milioni indicare 150 milioni.

Nel **rigo 6** indicare l'imponibile da riportare al rigo V1 del quadro V, pari al totale dei redditi soggetti al Cssn (rigo 5) ai quali vanno sottratti i redditi per i quali il contributo dovuto non è determinato in sede di dichiarazione dei redditi (rigo 2). Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di rigo 6 risulta minore di zero indicare zero nel rigo 6 e nel rigo 11 e non proseguire nel calcolo.

Nel **rigo 7** indicare l'ammontare del reddito da assoggettare all'aliquota del 6,6 per cento. Se l'ammontare di rigo 2 è superiore a 40 milioni indicare zero.Altrimenti va calcolata la quota di reddito soggetta al Cssn che non eccede i 40 milioni; in pratica va indicato il minore tra l'importo di rigo 6 e la differenza tra 40 milioni e l'importo di rigo 2.

Nel **rigo 8** indicare l'importo residuo dell'imponibile, sottraendo l'importo di rigo 7 da quello di rigo 6.

Nel **rigo 9** indicare il 6,6 per cento dell'importo di rigo 7

Nel **rigo 10** indicare il 4,6 per cento dell'importo di rigo 8.

Nel **rigo 11** indicare la somma degli importi di rigo 9 e di rigo 10; riportare tale importo al **rigo V2** del quadro V.

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA (per redditi imponibili fino a 60 milioni di lire)

IMPONIBILE		IMPORTO	IMPONIBILE		IMPORTO	IMPONIBILE		IMPORTO	IMPONIBILE		IMPORTO
da	a		da	a		da	a		da	a	
fino a	7.250.000	0	17.651.000	17.750.000	105.000	25.434.000	25.500.000	210.000	32.434.000	32.500.000	315.000
7.251.000	7.350.000	1.000	17.751.000	17.850.000	106.000	25.501.000	25.566.000	211.000	32.501.000	32.566.000	316.000
7.351.000	7.450.000	2.000	17.851.000	17.950.000	107.000	25.567.000	25.633.000	212.000	32.567.000	32.633.000	317.000
7.451.000	7.550.000	3.000	17.951.000	18.050.000	108.000	25.634.000	25.700.000	213.000	32.634.000	32.700.000	318.000
7.551.000	7.650.000	4.000	18.051.000	18.150.000	109.000	25.701.000	25.766.000	214.000	32.701.000	32.766.000	319.000
7.651.000	7.750.000	5.000	18.151.000	18.250.000	110.000	25.767.000	25.833.000	215.000	32.767.000	32.833.000	320.000
7.751.000	7.850.000	6.000	18.251.000	18.350.000	111.000	25.834.000	25.900.000	216.000	32.834.000	32.900.000	321.000
7.851.000	7.950.000	7.000	18.351.000	18.450.000	112.000	25.901.000	25.966.000	217.000	32.901.000	32.966.000	322.000
7.951.000	8.050.000	8.000	18.451.000	18.550.000	113.000	25.967.000	26.033.000	218.000	32.967.000	33.033.000	323.000
8.051.000	8.150.000	9.000	18.551.000	18.650.000	114.000	26.034.000	26.100.000	219.000	33.034.000	33.100.000	324.000
8.151.000	8.250.000	10.000	18.651.000	18.750.000	115.000	26.101.000	26.166.000	220.000	33.101.000	33.166.000	325.000
8.251.000	8.350.000	11.000	18.751.000	18.850.000	116.000	26.167.000	26.233.000	221.000	33.167.000	33.233.000	326.000
8.351.000	8.450.000	12.000	18.851.000	18.950.000	117.000	26.234.000	26.300.000	222.000	33.234.000	33.300.000	327.000
8.451.000	8.550.000	13.000	18.951.000	19.050.000	118.000	26.301.000	26.366.000	223.000	33.301.000	33.366.000	328.000
8.551.000	8.650.000	14.000	19.051.000	19.150.000	119.000	26.367.000	26.433.000	224.000	33.367.000	33.433.000	329.000
8.651.000	8.750.000	15.000	19.151.000	19.250.000	120.000	26.434.000	26.500.000	225.000	33.434.000	33.500.000	330.000
8.751.000	8.850.000	16.000	19.251.000	19.350.000	121.000	26.501.000	26.566.000	226.000	33.501.000	33.566.000	331.000
8.851.000	8.950.000	17.000	19.351.000	19.450.000	122.000	26.567.000	26.633.000	227.000	33.567.000	33.633.000	332.000
8.951.000	9.050.000	18.000	19.451.000	19.550.000	123.000	26.634.000	26.700.000	228.000	33.634.000	33.700.000	333.000
9.051.000	9.150.000	19.000	19.551.000	19.650.000	124.000	26.701.000	26.766.000	229.000	33.701.000	33.766.000	334.000
9.151.000	9.250.000	20.000	19.651.000	19.750.000	125.000	26.767.000	26.833.000	230.000	33.767.000	33.833.000	335.000
9.251.000	9.350.000	21.000	19.751.000	19.850.000	126.000	26.834.000	26.900.000	231.000	33.834.000	33.900.000	336.000
9.351.000	9.450.000	22.000	19.851.000	19.950.000	127.000	26.901.000	26.966.000	232.000	33.901.000	33.966.000	337.000
9.451.000	9.550.000	23.000	19.951.000	20.033.000	128.000	26.967.000	27.033.000	233.000	33.967.000	34.033.000	338.000
9.551.000	9.650.000	24.000	20.034.000	20.100.000	129.000	27.034.000	27.100.000	234.000	34.034.000	34.100.000	339.000
9.651.000	9.750.000	25.000	20.101.000	20.166.000	130.000	27.101.000	27.166.000	235.000	34.101.000	34.166.000	340.000
9.751.000	9.850.000	26.000	20.167.000	20.233.000	131.000	27.167.000	27.233.000	236.000	34.167.000	34.233.000	341.000
9.851.000	9.950.000	27.000	20.234.000	20.300.000	132.000	27.234.000	27.300.000	237.000	34.234.000	34.300.000	342.000
9.951.000	10.050.000	28.000	20.301.000	20.366.000	133.000	27.301.000	27.366.000	238.000	34.301.000	34.366.000	343.000
10.051.000	10.150.000	29.000	20.367.000	20.433.000	134.000	27.367.000	27.433.000	239.000	34.367.000	34.433.000	344.000
10.151.000	10.250.000	30.000	20.434.000	20.500.000	135.000	27.434.000	27.500.000	240.000	34.434.000	34.500.000	345.000
10.251.000	10.350.000	31.000	20.501.000	20.566.000	136.000	27.501.000	27.566.000	241.000	34.501.000	34.566.000	346.000
10.351.000	10.450.000	32.000	20.567.000	20.633.000	137.000	27.567.000	27.633.000	242.000	34.567.000	34.633.000	347.000
10.451.000	10.550.000	33.000	20.634.000	20.700.000	138.000	27.634.000	27.700.000	243.000	34.634.000	34.700.000	348.000
10.551.000	10.650.000	34.000	20.701.000	20.766.000	139.000	27.701.000	27.766.000	244.000	34.701.000	34.766.000	349.000
10.651.000	10.750.000	35.000	20.767.000	20.833.000	140.000	27.767.000	27.833.000	245.000	34.767.000	34.833.000	350.000
10.751.000	10.850.000	36.000	20.834.000	20.900.000	141.000	27.834.000	27.900.000	246.000	34.834.000	34.900.000	351.000
10.851.000	10.950.000	37.000	20.901.000	20.966.000	142.000	27.901.000	27.966.000	247.000	34.901.000	34.966.000	352.000
10.951.000	11.050.000	38.000	20.967.000	21.033.000	143.000	27.967.000	28.033.000	248.000	34.967.000	35.033.000	353.000
11.051.000	11.150.000	39.000	21.034.000	21.100.000	144.000	28.034.000	28.100.000	249.000	35.034.000	35.100.000	354.000
11.151.000	11.250.000	40.000	21.101.000	21.166.000	145.000	28.101.000	28.166.000	250.000	35.101.000	35.166.000	355.000
11.251.000	11.350.000	41.000	21.167.000	21.233.000	146.000	28.167.000	28.233.000	251.000	35.167.000	35.233.000	356.000
11.351.000	11.450.000	42.000	21.234.000	21.300.000	147.000	28.234.000	28.300.000	252.000	35.234.000	35.300.000	357.000
11.451.000	11.550.000	43.000	21.301.000	21.366.000	148.000	28.301.000	28.366.000	253.000	35.301.000	35.366.000	358.000
11.551.000	11.650.000	44.000	21.367.000	21.433.000	149.000	28.367.000	28.433.000	254.000	35.367.000	35.433.000	359.000
11.651.000	11.750.000	45.000	21.434.000	21.500.000	150.000	28.434.000	28.500.000	255.000	35.434.000	35.500.000	360.000
11.751.000	11.850.000	46.000	21.501.000	21.566.000	151.000	28.501.000	28.566.000	256.000	35.501.000	35.566.000	361.000
11.851.000	11.950.000	47.000	21.567.000	21.633.000	152.000	28.567.000	28.633.000	257.000	35.567.000	35.633.000	362.000
11.951.000	12.050.000	48.000	21.634.000	21.700.000	153.000	28.634.000	28.700.000	258.000	35.634.000	35.700.000	363.000
12.051.000	12.150.000	49.000	21.701.000	21.766.000	154.000	28.701.000	28.766.000	259.000	35.701.000	35.766.000	364.000
12.151.000	12.250.000	50.000	21.767.000	21.833.000	155.000	28.767.000	28.833.000	260.000	35.767.000	35.833.000	365.000
12.251.000	12.350.000	51.000	21.834.000	21.900.000	156.000	28.834.000	28.900.000	261.000	35.834.000	35.900.000	366.000
12.351.000	12.450.000	52.000	21.901.000	21.966.000	157.000	28.901.000	28.966.000	262.000	35.901.000	35.966.000	367.000
12.451.000	12.550.000	53.000	21.967.000	22.033.000	158.000	28.967.000	29.033.000	263.000	35.967.000	36.033.000	368.000
12.551.000	12.650.000	54.000	22.034.000	22.100.000	159.000	29.034.000	29.100.000	264.000	36.034.000	36.100.000	369.000
12.651.000	12.750.000	55.000	22.101.000	22.166.000	160.000	29.101.000	29.166.000	265.000	36.101.000	36.166.000	370.000
12.751.000	12.850.000	56.000	22.167.000	22.233.000	161.000	29.167.000	29.233.000	266.000	36.167.000	36.233.000	371.000
12.851.000	12.950.000	57.000	22.234.000	22.300.000	162.000	29.234.000	29.300.000	267.000	36.234.000	36.300.000	372.000
12.951.000	13.050.000	58.000	22.301.000	22.366.000	163.000	29.301.000	29.366.000	268.000	36.301.000	36.366.000	373.000
13.051.000	13.150.000	59.000	22.367.000	22.433.000	164.000	29.367.000	29.433.000	269.000	36.367.000	36.433.000	374.000
13.151.000	13.250.000	60.000	22.434.000	22.500.000	165.000	29.434.000	29.500.000	270.000	36.434.000	36.500.000	375.000
13.251.000	13.350.000	61.000	22.501.000	22.566.000	166.000	29.501.000	29.566.000	271.000	36.501.000	36.566.000	376.000
13.351.000	13.450.000	62.000	22.567.000	22.633.000	167.000	29.567.000	29.633.000	272.000	36.567.000	36.633.000	377.000
13.451.000	13.550.000	63.000	22.634.000	22.700.000	168.000	29.634.000	29.700.000	273.000	36.634.000	36.700.000	378.000
13.551.000	13.650.000	64.000	22.701.000	22.766.000	169.000	29.701.000	29.766.000	274.000	36.701.000	36.766.000	379.000
13.651.000	13.750.000	65.000	22.767.000	22.833.000	170.000	29.767.000	29.833.000	275.000	36.767.000	36.833.000	380.000
13.751.000	13.850.000	66.000	22.834.000	22.900.000	171.000	29.834.000	29.900.000	276.000	36.834.000	36.900.000	381.000
13.851.000	13.950.000	67.000	22.901.000	22.966.000	172.000	29.901.000	29.966.000	277.000	36.901.000	36.966.000	382.000
13.951.000	14.050.000	68.000	22.967.000	23.033.000	173.000	29.967.000	30.033.000	278.000	36.967.000	37.033.000	383.000
14.051.000	14.150.000	69.000	23.034.000	23.100.000	174.000	30.034.000	30.100.000	279.000	37.034.000	37.100.000	384.000
14.151.000	14.250.000	70.000	23.101.000	23.166.000	175.000	30.101.000	30.166.000	280.000	37.101.000	37.166.000	385.000
14.251.000	14.350.000	71.000	23.167.000	23.233.000	176.000	30.167.000	30.233.000	281.000	37.167.000	37.233.000	386.000
14.351.000	14.450.000	72.000	23.234.000	23.300.000	177.000	30.234.000	30.300.000	282.000	37.234.000	37.300.000	387.000
14.451.000	14.550.000	73.000	23.301.000	23.366.000	178.000	30.301.000	30.366.000	283.000	37.301.000	37.366.000	388.000
14.551.000	14.650.000	74.000	23.367.000	23.433.000	179.000	30.367.000	30.433.000	284.000	37.367.000	37.433.000	389.000
14.651.000	14.750.000	75.000	23.434.000	23.500.000	180.000	30.434.000	30.500.000	285.000	37.434.000	37.500.000	390.000
14.751.000	14.850.000	76.000	23.501.000	23.566.000	181.000	30.501.000	30.566.000	286.000	37.501.000	37.566.000	391.000
14.851.000	14.950.000	77.000	23.567.000	23.633.000	182.000	30.567.000	30.633.000	287.000	37.567.000	37.633.000	392.000
14.951.000	15.050.000	78.000	23.634.000	23.700.000	183.000	30.634.000	30.700.000	288.000	37.634.000	37.700.000	393.000
15.051.000	15.150.000	79.000	23.701.000	23.766.000	184.000	30.701.000	30.766.000	289.000	37.701.000	37.766.000	394.000
15.151.000	15.250.000	80.000	23.767.000	23.833.000	185.000	30.767.000	30.833.000	290.000	37.767.000	37.833.000	395.000
15.251.000	15.350.000	81.000	23.834.000	23.900.000	186.000	30.834.000	30.900.000	291.000	37.834.000	37.900.000	396.000
15.351.000	15.450.000	82.000	23.901.000	23.966.000	187.000	30.901.000	30.966.000	292.000	37.901.000	37.966.000	397.000
15.451.000	15.550.000	83.000	23.967.000	24.033.000	188.000	30.967.000	31.033.000	293.000	37.967.000	38.033.000	398.000
15.551.000	15.650.000	84.000	24.034.000	24.100.000	189.000	31.034.000	31.100.000	294.000	38.034.000	38.100.000	399.000
15.651.000	15.750.000	85.000	24.101.000	24.166.000	190.000	31.101.000	31.166.000	295.000	38.101.000	38.166.000	400.000
15.751.000	15.850.000	86.000	24.167.000	24.233.000	191.000	31.167.000	31.233.000	296.000	38.167.000	38.233.000	401.000
15.851.000	15.950.000	87.000	24.234.000	24.300.000	192.000	31.234.000	31.300.000	297.000	38.234.000	38.300.000	402.000
15.951.000	16.050.000	88.000	24.301.000	24.366.000	193.000	31.301.000	31.366.000	298.000	38.301.000	38.366.000	403.000
16.051.000	16.150.000	89.000	24.367.000	24.433.000	194.000	31.367.000	31.433.000	299.000	38.367.000	38.433.000	404.000
16.151.000	16.250.000	90.000	24.434.000	24.500.000	195.000	31.434.000	31.500.000	300.000	38.434.000	38.500.000	405.000
16.251.000	16.350.000	91.000	24.501.000	24.566.000	196.000	31.501.000	31.566.000	301.000	38.501.000	38.566.000	406.000
16.351.000	16.450.000	92.000	24.567.000	24.633.000	197.000	31.567.000	31.633.000	302.000	38.567.000	38.633.000	407.000
16.451.000	16.550.000	93.000	24.634.000	24.700.000	198.000	31.634.000	31.700.000	303.000	38.634.000	38.700.000	408.000
16.551.000	16.650.000	94.000	24.701.000	24.766.000	199.000	31.701.000	31.766.000	304.000	38.701.000	38.766.000	409.000
16.651.000	16.750.000	95.000	24.767.000	24.833.000	200.000	31.767.000	31.833.000	305.000	38.767.000	38.833.000	410.000
16.751.000	16.850.000	96.000	24.834.000	24.900.000	201.000	31.834.000	31.900.000	306.000	38.834.000	38.900.000	411.000
16.851.000	16.950.000	97.000	24.901.000	24.966.000	202.000	31.901.000	31.966.000	307.000	38.901.000	38.966.000	412.000
16.951.000	17.050.000	98.000	24.967.000	25.033.000	203.000	31.967.000	32.033.000	308.000	38.967.000	39.033.000	413.000
17.051.000	17.150.000	99.000	25.034.000	25.100.000	204.000	32.034.000	32.100.000	309.000	39.034.000	39.100.000	414.000
17.151.000	17.250.000	100.000	25.101.000	25.166.000	205.000	32.101.000	32.166.000	310.000	39.101.000	39.166.000	415.000
17.251.000	17.350.000	101.000	25.167.000	25.233.000	206.000	32.167.000	32.233.000	311.000	39.167.000	39.233.000	416.000
17.351.000	17.450.000	102.000	25.234.000	25.300.000	207.000	32.234.000	32.300.000	312.000	39.234.000	39.300.000	417.000
17.451.000	17.550.000	103.000	25.301.000	25.366.000	208.000	32.301.000	32.366.000	313.000	39.301.000	39.366.000	418.000
17.551.000	17.650.000	104.000	25.367.000	25.433.000	209.000	32.367.000	32.433.000	314.000	39.367.000	39.433.000	419.000

Ministero delle Finanze **ALLEGATI** Modello 740

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA (per redditi imponibili fino a 60 milioni di lire)

IMPONIBILE da	IMPONIBILE a	IMPORTO
39.434.000	39.500.000	420.000
39.501.000	39.566.000	421.000
39.567.000	39.633.000	422.000
39.634.000	39.700.000	423.000
39.701.000	39.766.000	424.000
39.767.000	39.833.000	425.000
39.834.000	39.900.000	426.000
39.901.000	39.966.000	427.000
39.967.000	40.033.000	428.000
40.034.000	40.100.000	429.000
40.101.000	40.166.000	430.000
40.167.000	40.233.000	431.000
40.234.000	40.300.000	432.000
40.301.000	40.366.000	433.000
40.367.000	40.433.000	434.000
40.434.000	40.500.000	435.000
40.501.000	40.566.000	436.000
40.567.000	40.633.000	437.000
40.634.000	40.700.000	438.000
40.701.000	40.766.000	439.000
40.767.000	40.833.000	440.000
40.834.000	40.900.000	441.000
40.901.000	40.966.000	442.000
40.967.000	41.033.000	443.000
41.034.000	41.100.000	444.000
41.101.000	41.166.000	445.000
41.167.000	41.233.000	446.000
41.234.000	41.300.000	447.000
41.301.000	41.366.000	448.000
41.367.000	41.433.000	449.000
41.434.000	41.500.000	450.000
41.501.000	41.566.000	451.000
41.567.000	41.633.000	452.000
41.634.000	41.700.000	453.000
41.701.000	41.766.000	454.000
41.767.000	41.833.000	455.000
41.834.000	41.900.000	456.000
41.901.000	41.966.000	457.000
41.967.000	42.033.000	458.000
42.034.000	42.100.000	459.000
42.101.000	42.166.000	460.000
42.167.000	42.233.000	461.000
42.234.000	42.300.000	462.000
42.301.000	42.366.000	463.000
42.367.000	42.433.000	464.000
42.434.000	42.500.000	465.000
42.501.000	42.566.000	466.000
42.567.000	42.633.000	467.000
42.634.000	42.700.000	468.000
42.701.000	42.766.000	469.000
42.767.000	42.833.000	470.000
42.834.000	42.900.000	471.000
42.901.000	42.966.000	472.000
42.967.000	43.033.000	473.000
43.034.000	43.100.000	474.000
43.101.000	43.166.000	475.000
43.167.000	43.233.000	476.000
43.234.000	43.300.000	477.000
43.301.000	43.366.000	478.000
43.367.000	43.433.000	479.000
43.434.000	43.500.000	480.000
43.501.000	43.566.000	481.000
43.567.000	43.633.000	482.000
43.634.000	43.700.000	483.000
43.701.000	43.766.000	484.000
43.767.000	43.833.000	485.000
43.834.000	43.900.000	486.000
43.901.000	43.966.000	487.000
43.967.000	44.033.000	488.000
44.034.000	44.100.000	489.000
44.101.000	44.166.000	490.000
44.167.000	44.233.000	491.000
44.234.000	44.300.000	492.000
44.301.000	44.366.000	493.000
44.367.000	44.433.000	494.000
44.434.000	44.500.000	495.000
44.501.000	44.566.000	496.000
44.567.000	44.633.000	497.000
44.634.000	44.700.000	498.000
44.701.000	44.766.000	499.000
44.767.000	44.833.000	500.000
44.834.000	44.900.000	501.000
44.901.000	44.966.000	502.000
44.967.000	45.033.000	503.000
45.034.000	45.100.000	504.000
45.101.000	45.166.000	505.000
45.167.000	45.233.000	506.000
45.234.000	45.300.000	507.000
45.301.000	45.366.000	508.000
45.367.000	45.433.000	509.000
45.434.000	45.500.000	510.000
45.501.000	45.566.000	511.000
45.567.000	45.633.000	512.000
45.634.000	45.700.000	513.000
45.701.000	45.766.000	514.000
45.767.000	45.833.000	515.000
45.834.000	45.900.000	516.000
45.901.000	45.966.000	517.000
45.967.000	46.033.000	518.000
46.034.000	46.100.000	519.000
46.101.000	46.166.000	520.000
46.167.000	46.233.000	521.000
46.234.000	46.300.000	522.000
46.301.000	46.366.000	523.000
46.367.000	46.433.000	524.000

IMPONIBILE da	IMPONIBILE a	IMPORTO
46.434.000	46.500.000	525.000
46.501.000	46.666.000	526.000
46.567.000	46.633.000	527.000
46.634.000	46.700.000	528.000
46.701.000	46.766.000	529.000
46.767.000	46.833.000	530.000
46.834.000	46.900.000	531.000
46.901.000	46.966.000	532.000
46.967.000	47.033.000	533.000
47.034.000	47.100.000	534.000
47.101.000	47.166.000	535.000
47.167.000	47.233.000	536.000
47.234.000	47.300.000	537.000
47.301.000	47.366.000	538.000
47.367.000	47.433.000	539.000
47.434.000	47.500.000	540.000
47.501.000	47.566.000	541.000
47.567.000	47.633.000	542.000
47.634.000	47.700.000	543.000
47.701.000	47.766.000	544.000
47.767.000	47.833.000	545.000
47.834.000	47.900.000	546.000
47.901.000	47.966.000	547.000
47.967.000	48.033.000	548.000
48.034.000	48.100.000	549.000
48.101.000	48.166.000	550.000
48.167.000	48.233.000	551.000
48.234.000	48.300.000	552.000
48.301.000	48.366.000	553.000
48.367.000	48.433.000	554.000
48.434.000	48.500.000	555.000
48.501.000	48.566.000	556.000
48.567.000	48.633.000	557.000
48.634.000	48.700.000	558.000
48.701.000	48.766.000	559.000
48.767.000	48.833.000	560.000
48.834.000	48.900.000	561.000
48.901.000	48.966.000	562.000
48.967.000	49.033.000	563.000
49.034.000	49.100.000	564.000
49.101.000	49.166.000	565.000
49.167.000	49.233.000	566.000
49.234.000	49.300.000	567.000
49.301.000	49.366.000	568.000
49.367.000	49.433.000	569.000
49.434.000	49.500.000	570.000
49.501.000	49.566.000	571.000
49.567.000	49.633.000	572.000
49.634.000	49.700.000	573.000
49.701.000	49.766.000	574.000
49.767.000	49.833.000	575.000
49.834.000	49.900.000	576.000
49.901.000	49.966.000	577.000
49.967.000	50.020.000	578.000
50.021.000	50.060.000	579.000
50.061.000	50.100.000	580.000
50.101.000	50.140.000	581.000
50.141.000	50.180.000	582.000
50.181.000	50.220.000	583.000
50.221.000	50.260.000	584.000
50.261.000	50.300.000	585.000
50.301.000	50.340.000	586.000
50.341.000	50.380.000	587.000
50.381.000	50.420.000	588.000
50.421.000	50.460.000	589.000
50.461.000	50.500.000	590.000
50.501.000	50.540.000	591.000
50.541.000	50.580.000	592.000
50.581.000	50.620.000	593.000
50.621.000	50.660.000	594.000
50.661.000	50.700.000	595.000
50.701.000	50.740.000	596.000
50.741.000	50.780.000	597.000
50.781.000	50.820.000	598.000
50.821.000	50.860.000	599.000
50.861.000	50.900.000	600.000
50.901.000	50.940.000	601.000
50.941.000	50.980.000	602.000
50.981.000	51.020.000	603.000
51.021.000	51.060.000	604.000
51.061.000	51.100.000	605.000
51.101.000	51.140.000	606.000
51.141.000	51.180.000	607.000
51.181.000	51.220.000	608.000
51.221.000	51.260.000	609.000
51.261.000	51.300.000	610.000
51.301.000	51.340.000	611.000
51.341.000	51.380.000	612.000
51.381.000	51.420.000	613.000
51.421.000	51.460.000	614.000
51.461.000	51.500.000	615.000
51.501.000	51.540.000	616.000
51.541.000	51.580.000	617.000
51.581.000	51.620.000	618.000
51.621.000	51.660.000	619.000
51.661.000	51.700.000	620.000
51.701.000	51.740.000	621.000
51.741.000	51.780.000	622.000
51.781.000	51.820.000	623.000
51.821.000	51.860.000	624.000
51.861.000	51.900.000	625.000
51.901.000	51.940.000	626.000
51.941.000	51.980.000	627.000
51.981.000	52.020.000	628.000
52.021.000	52.060.000	629.000

IMPONIBILE da	IMPONIBILE a	IMPORTO
52.061.000	52.100.000	630.000
52.101.000	52.140.000	631.000
52.141.000	52.180.000	632.000
52.181.000	52.220.000	633.000
52.221.000	52.260.000	634.000
52.261.000	52.300.000	635.000
52.301.000	52.340.000	636.000
52.341.000	52.380.000	637.000
52.381.000	52.420.000	638.000
52.421.000	52.460.000	639.000
52.461.000	52.500.000	640.000
52.501.000	52.540.000	641.000
52.541.000	52.580.000	642.000
52.581.000	52.620.000	643.000
52.621.000	52.660.000	644.000
52.661.000	52.700.000	645.000
52.701.000	52.740.000	646.000
52.741.000	52.780.000	647.000
52.781.000	52.820.000	648.000
52.821.000	52.860.000	649.000
52.861.000	52.900.000	650.000
52.901.000	52.940.000	651.000
52.941.000	52.980.000	652.000
52.981.000	53.020.000	653.000
53.021.000	53.060.000	654.000
53.061.000	53.100.000	655.000
53.101.000	53.140.000	656.000
53.141.000	53.180.000	657.000
53.181.000	53.220.000	658.000
53.221.000	53.260.000	659.000
53.261.000	53.300.000	660.000
53.301.000	53.340.000	661.000
53.341.000	53.380.000	662.000
53.381.000	53.420.000	663.000
53.421.000	53.460.000	664.000
53.461.000	53.500.000	665.000
53.501.000	53.540.000	666.000
53.541.000	53.580.000	667.000
53.581.000	53.620.000	668.000
53.621.000	53.660.000	669.000
53.661.000	53.700.000	670.000
53.701.000	53.740.000	671.000
53.741.000	53.780.000	672.000
53.781.000	53.820.000	673.000
53.821.000	53.860.000	674.000
53.861.000	53.900.000	675.000
53.901.000	53.940.000	676.000
53.941.000	53.980.000	677.000
53.981.000	54.020.000	678.000
54.021.000	54.060.000	679.000
54.061.000	54.100.000	680.000
54.101.000	54.140.000	681.000
54.141.000	54.180.000	682.000
54.181.000	54.220.000	683.000
54.221.000	54.260.000	684.000
54.261.000	54.300.000	685.000
54.301.000	54.340.000	686.000
54.341.000	54.380.000	687.000
54.381.000	54.420.000	688.000
54.421.000	54.460.000	689.000
54.461.000	54.500.000	690.000
54.501.000	54.540.000	691.000
54.541.000	54.580.000	692.000
54.581.000	54.620.000	693.000
54.621.000	54.660.000	694.000
54.661.000	54.700.000	695.000
54.701.000	54.740.000	696.000
54.741.000	54.780.000	697.000
54.781.000	54.820.000	698.000
54.821.000	54.860.000	699.000
54.861.000	54.900.000	700.000
54.901.000	54.940.000	701.000
54.941.000	54.980.000	702.000
54.981.000	55.020.000	703.000
55.021.000	55.060.000	704.000
55.061.000	55.100.000	705.000
55.101.000	55.140.000	706.000
55.141.000	55.180.000	707.000
55.181.000	55.220.000	708.000
55.221.000	55.260.000	709.000
55.261.000	55.300.000	710.000
55.301.000	55.340.000	711.000
55.341.000	55.380.000	712.000
55.381.000	55.420.000	713.000
55.421.000	55.460.000	714.000
55.461.000	55.500.000	715.000
55.501.000	55.540.000	716.000
55.541.000	55.580.000	717.000
55.581.000	55.620.000	718.000
55.621.000	55.660.000	719.000
55.661.000	55.700.000	720.000
55.701.000	55.740.000	721.000
55.741.000	55.780.000	722.000
55.781.000	55.820.000	723.000
55.821.000	55.860.000	724.000
55.861.000	55.900.000	725.000
55.901.000	55.940.000	726.000
55.941.000	55.980.000	727.000
55.981.000	56.020.000	728.000
56.021.000	56.060.000	729.000
56.061.000	56.100.000	730.000
56.101.000	56.140.000	731.000
56.141.000	56.180.000	732.000
56.181.000	56.220.000	733.000
56.221.000	56.260.000	734.000

IMPONIBILE da	IMPONIBILE a	IMPORTO
56.261.000	56.300.000	735.000
56.301.000	56.340.000	736.000
56.341.000	56.380.000	737.000
56.381.000	56.420.000	738.000
56.421.000	56.460.000	739.000
56.461.000	56.500.000	740.000
56.501.000	56.540.000	741.000
56.541.000	56.580.000	742.000
56.581.000	56.620.000	743.000
56.621.000	56.660.000	744.000
56.661.000	56.700.000	745.000
56.701.000	56.740.000	746.000
56.741.000	56.780.000	747.000
56.781.000	56.820.000	748.000
56.821.000	56.860.000	749.000
56.861.000	56.900.000	750.000
56.901.000	56.940.000	751.000
56.941.000	56.980.000	752.000
56.981.000	57.020.000	753.000
57.021.000	57.060.000	754.000
57.061.000	57.100.000	755.000
57.101.000	57.140.000	756.000
57.141.000	57.180.000	757.000
57.181.000	57.220.000	758.000
57.221.000	57.260.000	759.000
57.261.000	57.300.000	760.000
57.301.000	57.340.000	761.000
57.341.000	57.380.000	762.000
57.381.000	57.420.000	763.000
57.421.000	57.460.000	764.000
57.461.000	57.500.000	765.000
57.501.000	57.540.000	766.000
57.541.000	57.580.000	767.000
57.581.000	57.620.000	768.000
57.621.000	57.660.000	769.000
57.661.000	57.700.000	770.000
57.701.000	57.740.000	771.000
57.741.000	57.780.000	772.000
57.781.000	57.820.000	773.000
57.821.000	57.860.000	774.000
57.861.000	57.900.000	775.000
57.901.000	57.940.000	776.000
57.941.000	57.980.000	777.000
57.981.000	58.020.000	778.000
58.021.000	58.060.000	779.000
58.061.000	58.100.000	780.000
58.101.000	58.140.000	781.000
58.141.000	58.180.000	782.000
58.181.000	58.220.000	783.000
58.221.000	58.260.000	784.000
58.261.000	58.300.000	785.000
58.301.000	58.340.000	786.000
58.341.000	58.380.000	787.000
58.381.000	58.420.000	788.000
58.421.000	58.460.000	789.000
58.461.000	58.500.000	790.000
58.501.000	58.540.000	791.000
58.541.000	58.580.000	792.000
58.581.000	58.620.000	793.000
58.621.000	58.660.000	794.000
58.661.000	58.700.000	795.000
58.701.000	58.740.000	796.000
58.741.000	58.780.000	797.000
58.781.000	58.820.000	798.000
58.821.000	58.860.000	799.000
58.861.000	58.900.000	800.000
58.901.000	58.940.000	801.000
58.941.000	58.980.000	802.000
58.981.000	59.020.000	803.000
59.021.000	59.060.000	804.000
59.061.000	59.100.000	805.000
59.101.000	59.140.000	806.000
59.141.000	59.180.000	807.000
59.181.000	59.220.000	808.000
59.221.000	59.260.000	809.000
59.261.000	59.300.000	810.000
59.301.000	59.340.000	811.000
59.341.000	59.380.000	812.000
59.381.000	59.420.000	813.000
59.421.000	59.460.000	814.000
59.461.000	59.500.000	815.000
59.501.000	59.540.000	816.000
59.541.000	59.580.000	817.000
59.581.000	59.620.000	818.000
59.621.000	59.660.000	819.000
59.661.000	59.700.000	820.000
59.701.000	59.740.000	821.000
59.741.000	59.780.000	822.000
59.781.000	59.820.000	823.000
59.821.000	59.860.000	824.000
59.861.000	59.900.000	825.000
59.901.000	59.940.000	826.000
59.941.000	59.980.000	827.000
59.981.000	60.000.000	828.000

Attenzione

Per il calcolo del contributo per redditi superiori a 60 milioni utilizzare la tabella G di pag. 13.

4. — Libreria - Suppl. ord. 34 G. U. n. 38.

Ministero delle Finanze ALLEGATI Modello 740

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Si ipotizza un contribuente, con due figli a carico (situazione invariata rispetto all'anno precedente) in possesso di:

- reddito di lavoro dipendente di L. 42.011.000 (ritenute L. 9.626.000);
- terreno posseduto al 100% (senza variazioni rispetto all'anno precedente) con reddito dominicale e agrario indicato nella precedente dichiarazione (rigo A) di L.. 25.000 e L. 53.000;
- fabbricato posseduto al 50% con il coniuge, adibito ad abitazione principale (senza variazioni rispetto all'anno precedente), con reddito indicato nella precedente dichiarazione (rigo B), di L. 1.600.000;
- quota di rendita relativa all'abitazione del portiere di L. 30.000;
- spese mediche specialistiche per L. 422.000;
- interessi passivi per mutuo, cointestato con il coniuge, contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di L. 2.500.000
- assicurazione sulla vita di L. 500.000.

Riservato all'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/97 redditi 1996

Codice fiscale del dichiarante: R S S M R A 4 1 D 1 5 H 5 0 1 F

Codice fiscale del coniuge: G R N N N A 4 8 E 5 4 H 5 0 1 P

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

DICHIARANTE — Cognome: ROSSI — Nome: MARIO — Sesso: M X

Data di nascita: 15 04 1941 — Comune di nascita: ROMA — Prov.: RM

TOTALI REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI	A	Totale reddito dominicale 25.000	Totale reddito agrario 53.000
	B		1.600.000
QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	C1	Redditi 42.011.000	Ritenute 9.626.000
	C2	000	000
	C3	000	000
	C4	000	000
Sez. I - Lavoro dipendente e assimilati	C5	Totale 42.011.000	Totale 9.626.000
	C6 Periodo di lavoro		365
Sez. II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente	C7	000	000
	C8	000	000
	C9	Totale 000	Totale 000
	C10		46.157.000
QUADRO P ONERI	P1 Spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede L. 250.000	172.000	
Sez. I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta del 22%	P2	000	
	P3 Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale	1.250.000	
	P4 Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al rigo P3	000	
	P5 Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	000	
	P6 Assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni e contributi volontari	500.000	
	P7 Contributi per previdenza complementare	000	
	P8 Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria	000	
	P9 Spese funebri	000	
	P10 Altri oneri per i quali spetta la detrazione	000	
	P11 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (sommare gli importi da rigo P1 a rigo P10)		1.922.000
Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo	P12 Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	000	
	P13 Contributi per previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori	000	
	P14 Contributi e erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	000	
	P15 Contributi per i Paesi in via di sviluppo	000	
	P16 Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap	000	
	P17 Altri oneri deducibili	000	
	P18 TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo P12 a rigo P17)		000

B1

QUADRO N Calcolo dell'IRPEF	N1 REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi Irpef)		43.689.000
	N2	000	
	N3 ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P18)		000
	N4 REDDITO IMPONIBILE (N1 + N2 − N3)		43.689.000
	N5 IMPOSTA LORDA		11.170.000
	N6 Detrazione per il coniuge a carico	000	
	N7 Detrazione per i figli a carico	189.000	
	N8 Detrazione per altri familiari a carico	000	
	N9 Detrazioni per lavoro dipendente	785.000	
	N10 Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa	000	
	N11 Detrazione per gli oneri di cui alla sez. I del quadro P (22% dell'importo di rigo P11)	423.000	
	N12 TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA		1.397.000
	N13 IMPOSTA NETTA		9.773.000
	N14 IMPOSTA NETTA TOTALE		9.773.000
	N15 Crediti d'imposta totali per i redditi prodotti all'estero	000	
	N16 Crediti d'imposta totali sui dividendi e per i negoziatori di cartelle	000	
	N17 RITENUTE TOTALI		9.626.000
	N18 DIFFERENZA		147.000
	N19 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi	000	
	N20 ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		000
	N21 PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA		000
	N22 SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	271196 98430011	110.000
	N23 SALDO VERSATO	300597 98430011	37.000
	N24 CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE		000
	N25 IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO		000
Calcolo del contributo straordinario per l'Europa	N26 Contributo lordo		483.000
	N27 Detrazioni totali dal contributo		220.000
	N28 Contributo netto		263.000
	N29 Contributo determinato dal sostituto d'imposta		238.000
	N30 Prima rata versata		000
	N31 Credito da portare in diminuzione degli acconti o delle imposte dovute per la successiva dichiarazione		000
	N32 Contributo di cui si chiede il rimborso		000

EREDE RAPPRESENTANTE LEGALE CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITÀ — Codice Fiscale; Cognome; Nome; Sesso; Data di nascita; Comune di nascita; Provincia; Comune di residenza anagrafica; Provincia; Cap; Frazione, via e numero civico; Telefono

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

A X — B X — C X — N X — P X

FIRMA DEL DICHIARANTE: Mario Rossi

FIRMA DEL CONIUGE O DELL'EREDE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DEL CURATORE

Allegati n. 2

B2

38

Ministero delle Finanze ALLEGATI Modello 740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/97
redditi 1996

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, da utilizzare **esclusivamente** nei casi di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 4, della legge n. 413 del 1991 e nei casi di esonero dalla dichiarazione (per questi ultimi casi firmare l'attestazione posta sotto il riquadro della scelta)

DICHIARANTE

Codice Fiscale

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

1

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (In caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi)	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di L. .... .000,
la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L. 20.000.

Firma ....

CONIUGE DICHIARANTE

Codice Fiscale

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

1

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (In caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi)	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi per un ammontare complessivo di L. .... .000,
la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L. 20.000.

Firma ....

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUIJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

Riservato all'Ufficio

000

MINISTERO DELLE FINANZE

Codice fiscale del dichiarante

Codice fiscale del coniuge

MODELLO 740/97
redditi 1996

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Barrare la casella se viene presentata dichiarazione congiunta

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (In caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia

Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi)	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane

DICHIARANTE

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) 1 — Comune (o Stato estero) di nascita — Prov. (sigla) — EVENTI ECCEZIONALI (vedere istruzioni)

TOTALI REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

Esclusi i terreni e i fabbricati all'estero da includere nel Quadro L

		Totale reddito dominicale [1]	Totale reddito agrario [2]
A	Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1996, riportare nelle colonne del rigo A gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo A 9 nel rigo A9 del Mod. 740 (o nei righi 1 e 2 del Mod. 730-3) del precedente anno. Negli altri casi compilare il Quadro A nel modello delle variazioni seguendo le relative istruzioni.	.000	.000

		Totale imponibile dei fabbricati
B	Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1996 riportare nel rigo B il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato nel rigo B o nel rigo B11 del Mod. 740 (o nel rigo 3 del Mod. 730-3) del precedente anno. Negli altri casi compilare il Quadro B nel modello delle variazioni seguendo le relative istruzioni.	.000

Sommare gli importi dei righi A e B agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1

QUADRO C
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sez. I - Lavoro dipendente e assimilati

		Redditi [2]	Ritenute [3]
C1	Barrare la casella in caso di pensione [1]	.000	.000
C2		.000	.000
C3		.000	.000
C4		.000	.000
C5	Sommare l'importo di col. 2 del rigo C5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 3 del rigo C5 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17	Totale .000	Totale .000
C6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)		

Sez. II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

		Redditi [1]	Ritenute [2]
C7		.000	.000
C8		.000	.000
C9	Sommare l'importo di col. 1 del rigo C9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo C9 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17	Totale .000	Totale .000

Sez. III - Cssn

C10	Imponibile già assoggettato al Cssn (riportare l'importo indicato al punto 53 del modello 101 e/o 201)	.000

QUADRO P
ONERI

Sez. I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta del 22%

P1	Spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede L. 250.000	.000
P2	Spese per i mezzi necessari alla deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti	.000
P3	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale	.000
P4	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al rigo P3	.000
P5	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	.000
P6	Assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni e contributi volontari	.000
P7	Contributi per previdenza complementare	.000
P8	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria	.000
P9	Spese funebri	.000
P10	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	.000
P11	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (sommare gli importi da rigo P1 a rigo P10)	.000

Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

P12	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	.000
P13	Contributi per previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori	.000
P14	Contributi e erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	.000
P15	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	.000
P16	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap	.000
P17	Altri oneri deducibili	.000
P18	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo P12 a rigo P17)	.000

B1

037

QUADRO N

Calcolo dell'IRPEF

Se si possiedono redditi soggetti ad Ilor (o risulta un contributo straordinario per l'Europa a credito) e si intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte a credito prima di procedere al calcolo dell'Irpef vedere le istruzioni

Rigo	Descrizione		Importo
N1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi Irpef)		.000
N2	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, G, H, I, M)	.000	
N3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P18)		.000
N4	REDDITO IMPONIBILE (N1 + N2 – N3; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
N5	IMPOSTA LORDA		.000
N6	Detrazione per il coniuge a carico	.000	
N7	Detrazione per i figli a carico	.000	
N8	Detrazione per altri familiari a carico	.000	
N9	Detrazioni per lavoro dipendente	.000	
N10	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
N11	Detrazione per gli oneri di cui alla sez. I del quadro P (22% dell'importo di rigo P11)	.000	
N12	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (N6 + N7 + N8 + N9 + N10 + N11)		.000
N13	IMPOSTA NETTA (N5 – N12; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
N14	IMPOSTA NETTA TOTALE (riportare la somma degli importi di rigo N13 del dichiarante e del coniuge dichiarante)		.000
N15	Crediti d'imposta totali per i redditi prodotti all'estero (vedere istruzioni)	.000	
N16	Crediti d'imposta totali sui dividendi e per i registratori di cassa (vedere istruzioni)	.000	
N17	RITENUTE TOTALI (indicare la somma delle ritenute subite dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)		.000
N18	DIFFERENZA (N14 – N15 – N16 – N17; se tale importo è negativo vedere istruzioni)		.000
N19	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi (vedere istruzioni)	.000	
N20	ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)		.000

Rigo	Descrizione	1 Data	2 Codice	3 Importo
N21	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)			.000
N22	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)			.000
N23	SALDO VERSATO (in assenza di compensazione con l'ILOR o il contributo straordinario per l'Europa N18 – N19 – N20 – N21 – N22; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)			.000

Rigo	Descrizione	Importo
N24	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	.000
N25	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (in assenza di compensazione con l'Ilor N19 + N20 + N21 + N22 – N18 – N24; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	.000

Calcolo del contributo straordinario per l'Europa

Se si intende effettuare la compensazione tra il contributo a credito e le imposte a debito vedere le istruzioni

Rigo	Descrizione	Importo
N26	Contributo lordo	.000
N27	Detrazioni totali dal contributo	.000
N28	Contributo netto (N26 - N27; se tale importo è negativo indicare zero)	.000
N29	Contributo determinato dal sostituto d'imposta	.000

Rigo	Descrizione	1 Data	2 Codice	3 Importo
N30	Prima rata versata (50% della differenza tra N28 e N29) (il versamento non è dovuto se non supera L. 20.000)			.000

Rigo	Descrizione	Importo
N31	Credito da portare in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovuti per la successiva dichiarazione (vedere istruzioni)	.000
N32	Contributo di cui si chiede il rimborso (il contributo non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	.000

EREDE RAPPRESENTANTE LEGALE CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITÀ

Il quadro è riservato ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.) i quali:
- devono compilare il presente riquadro;
- non possono dichiarare i propri redditi in questa dichiarazione;
- devono sottoscrivere la dichiarazione.

Codice Fiscale — 1 Erede — 2 Tutore — Data variazione stato civile del dichiarante: mese, anno 19

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno 1) — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Comune di residenza anagrafica — Provincia (sigla) — Cap

Frazione, via e numero civico — Telefono (prefisso, numero)

Situazione giuridica (da compilare solo in caso di rappresentante legale, curatore fallimentare o dell'eredità): 1 Fallimento — 2 Eredità giacente — 3 Altre situazioni — Data di inizio procedura (giorno, mese, anno 1) — Data di fine procedura (giorno, mese, anno 1) — Procedura non ancora terminata

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il dichiarante attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri e moduli (barrare le caselle che interessano; le caselle relative al quadro A e al quadro B vanno barrate anche se sono stati compilati rispettivamente il rigo A e il rigo B):

A A1 B C E F G H I K L M N O P R S T U V V1 W

FIRMA DEL DICHIARANTE

FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante) O DELL'EREDE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DEL CURATORE

Scheda quattro per mille Irpef

Allegati n.

B2

DA ALLEGARE AL MODELLO DEL DICHIARANTE
IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA

028

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/97
redditi 1996

Codice fiscale del coniuge dichiarante

Codice fiscale del dichiarante

CONIUGE DICHIARANTE

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (In caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia

Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi)	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane

CONIUGE DICHIARANTE

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Prov. (sigla) — EVENTI ECCEZIONALI (vedere istruzioni)

TOTALI REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

Esclusi i terreni e i fabbricati all'estero da includere nel Quadro L

A	Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1996, riportare nelle colonne del rigo A gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo A o nel rigo A9 del Mod. 740 (o nei righi 1 e 2 del Mod. 730-3) del precedente anno. Negli altri casi compilare il Quadro A nel modello delle variazioni seguendo le relative istruzioni.	Totale reddito dominicale [1] .000	Totale reddito agrario [2] .000
B	Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1996 riportare nel rigo B il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato nel rigo B o nel rigo B11 del Mod. 740 (o nel rigo 3 del Mod. 730-3) del precedente anno. Negli altri casi compilare il Quadro B nel modello delle variazioni seguendo le relative istruzioni.		Totale imponibile dei fabbricati .000

Sommare gli importi dei righi A e B agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1

QUADRO C
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sez. I - Lavoro dipendente e assimilati

		Redditi [2]	Ritenute [3]
C1	Barrare la casella in caso di pensione [1]	.000	.000
C2		.000	.000
C3		.000	.000
C4		.000	.000
C5	Sommare l'importo di col. 2 del rigo C5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 3 del rigo C5 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17	Totale .000	Totale .000
C6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)		

Sez. II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente

		Redditi [1]	Ritenute [2]
C7		.000	.000
C8		.000	.000
C9	Sommare l'importo di col. 1 del rigo C9 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo C9 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17	Totale .000	Totale .000

Sez. III - Cssn

C10	Imponibile già assoggettato al Cssn (riportare l'importo indicato al punto 33 dei modelli 101 e/o 201)	.000

QUADRO P
ONERI

Sez. I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta del 22%

P1	Spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede L. 250.000	.000	
P2	Spese per i mezzi necessari alla deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti	.000	
P3	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale	.000	
P4	Interessi passivi per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al rigo P3	.000	
P5	Interessi passivi per prestiti o mutui agrari	.000	
P6	Assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni e contributi volontari	.000	
P7	Contributi per previdenza complementare	.000	
P8	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria	.000	
P9	Spese funebri	.000	
P10	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	.000	
P11	TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE (sommare gli importi da rigo P1 a rigo P10)		.000

Sez. II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

P12	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	.000	
P13	Contributi per previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori	.000	
P14	Contributi e erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	.000	
P15	Contributi per i Paesi in via di sviluppo	.000	
P16	Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap	.000	
P17	Altri oneri deducibili	.000	
P18	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo P12 a rigo P17)		.000

C1

037

QUADRO N
Calcolo dell'IRPEF

N1 REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi Irpef)		.000
N2 Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, G, H, I, M)	.000	
N3 ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P18)		.000
N4 REDDITO IMPONIBILE (N1 + N2 – N3; indicare zero se il risultato è negativo)		.000
N5 IMPOSTA LORDA		.000
N6 Detrazione per il coniuge a carico	.000	
N7 Detrazione per i figli a carico	.000	
N8 Detrazione per altri familiari a carico	.000	
N9 Detrazioni per lavoro dipendente	.000	
N10 Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
N11 Detrazione per gli oneri di cui alla sez. I del quadro P (22% dell'importo di rigo P11)	.000	
N12 TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (N6 + N7 + N8 + N9 + N10 + N11)		.000
N13 IMPOSTA NETTA (N5 – N12; indicare zero se il risultato è negativo)		.000

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO N DEVE PROSEGUIRE NELLA SCHEDA BASE DEL DICHIARANTE

Calcolo del contributo straordinario per l'Europa

Se si intende effettuare la compensazione tra il contributo a credito e le imposte a debito vedere le istruzioni

N26 Contributo lordo				.000
N27 Detrazioni totali dal contributo				.000
N28 Contributo netto (N26 – N27; se tale importo è negativo indicare zero)				.000
N29 Contributo determinato dal sostituto d'imposta				.000
N30 Prima rata versata (50% della differenza tra N28 e N29) (il versamento non è dovuto se non supera L. 20.000)	1 Data	2 Codice	3 Importo	.000
N31 Credito da portare in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovuti per la successiva dichiarazione (vedere istruzioni)				.000
N32 Contributo di cui si chiede il rimborso (il contributo non è rimborsabile se non supera L. 20.000)				.000

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il coniuge dichiarante attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri e moduli (barrare le caselle che interessano; le caselle relative al quadro A e al quadro B vanno barrate anche se sono stati compilati rispettivamente il rigo A e il rigo B):

A AI B C E F G H I K L M N O P R S T U V VI W

Scheda quattro per mille Irpef

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

Allegati n.

C2

019

740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/97

redditi 1996

ALLEGARE AL MODELLO BASE IN CASO DI VARIAZIONI ANAGRAFICHE, DEI TERRENI E DEI FABBRICATI, CALCOLO DELL'ILOR E DEL CSSN

Codice fiscale

Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ (Barrare la relativa casella) Mod. n. ☐

QUADRO V1

STATO CIVILE
Compilare in caso di variazione rispetto alla dichiarazione del 1996 (Barrare la relativa casella)

celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	data della variazione mese	anno
1	2	3	4	5		19

RESIDENZA ANAGRAFICA
Compilare se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1996 o se nel 1996 non è stata presentata la dichiarazione

Comune — Provincia (sigla) — Cap

Frazione, via e numero civico — Telefono prefisso numero

Data della variazione — indicare il mese e l'anno di variazione; se nel 1996 non è stata presentata la dichiarazione indicare solo l'anno 1997 — mese — anno 19

Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni 1

Barrare la casella se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo 2

RESIDENTI ALL'ESTERO
Barrare la casella ☐
Compilare gli altri dati se variati rispetto alla dichiarazione del 1996

Numero identificativo fiscale estero — Stato estero di residenza — Codice Stato (vedere istruzioni) — **NAZIONALITÀ ESTERA** (vedere istruzioni)

Località di residenza — Indirizzo

FAMILIARI A CARICO
(in caso di dichiarazione congiunta il prospetto deve essere compilato da uno solo dei dichiaranti)
Compilare in caso di variazioni rispetto alla dichiarazione del 1996; in tal caso indicare i dati di tutti i familiari rimasti a carico, compresi quelli per i quali non si sono verificate variazioni.
(barrare la casella C per il coniuge, F per i figli e assimilati, A per gli altri familiari)

	Relazione di parentela		Codice fiscale	N. mesi a carico
1	C			
2	F	A		
3	F	A		
4	F	A		
5	F	A		
6	F	A		
7	F	A		
8	F	A		
9	F	A		

QUADRO A

VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI
Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1996 o se nel 1996 non è stata presentata la dichiarazione o se in questa dichiarazione viene richiesta l'agevolazione prevista ai fini del Cssn per le aziende agricole site in territori montani o nelle zone agricole svantaggiate. In tali casi indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni

	Reddito dominicale (1)	Reddito agrario (2)	Casi particolari (3)	Quota spettante del reddito dominicale (4)	Quota spettante del reddito agrario (5)
A1	.000	.000		.000	.000
A2	.000	.000		.000	.000
A3	.000	.000		.000	.000
A4	.000	.000		.000	.000
A5	.000	.000		.000	.000
A6	.000	.000		.000	.000
A7	.000	.000		.000	.000
A8	.000	.000		.000	.000
A9	.000	.000		.000	.000
A10	Sommare gli importi di col. 4 e col. 5 dei righi da A1 ad A9; sommare gli importi di col. 4 e col. 5 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1		TOTALI	.000	.000

QUADRO B

VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI
Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1996 o se nel 1996 non è stata presentata la dichiarazione. In tali casi indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni

	Rendita (1)	Possesso giorni (2)	Possesso % (3)	Canone di locazione (vedere istruzioni) (4)	Utilizzo (5)	Casi particolari (6)	Imponibile (7)
B1	.000			.000			.000
B2	.000			.000			.000
B3	.000			.000			.000
B4	.000			.000			.000
B5	.000			.000			.000
B6	.000			.000			.000
B7	.000			.000			.000
B8	.000			.000			.000
B9	.000			.000			.000

B10 Sommare gli importi di col. 7 dei righi da B1 a B9 — **TOTALE** .000

B11 Deduzione relativa all'abitazione principale e alle sue pertinenze (vedere istruzioni) .000

B12 Sottrarre l'importo di rigo B11 da quello di rigo B10; sommare l'importo di rigo B12 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1 — **TOTALE IMPONIBILE** .000

V1

037

QUADRO O ILOR

(per i redditi d'impresa, di capitale e diversi)

Se si intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte o il contributo straordinario per l'Europa a credito prima di procedere al calcolo dell'Ilor vedere le istruzioni

O1 TOTALE REDDITI (sommare i redditi Ilor)				.000
O2 TOTALE DEDUZIONI (sommare le deduzioni Ilor)				.000
O3 REDDITO IMPONIBILE (O1 – O2)				.000
O4 IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% dell'importo di rigo O3)				.000
O5 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi (vedere istruzioni)	.000			
O6 ECCEDENZE D'IMPOSTA RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)				.000
	1 Data	2 Codice	3 Importo	
O7 PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA				.000
O8 SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA				.000
O9 SALDO VERSATO (in assenza di compensazione con l'Irpef o il contributo straordinario per l'Europa O4 – O5 – O6 – O7 – O8; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)				.000
O10 CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (in caso di dichiarazione congiunta il credito non può essere portato in diminuzione dell'Irpef; vedere istruzioni)				.000
O11 IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (in assenza di compensazione con l'Irpef O5 + O6 + O7 + O8 – O4 – O10; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)				.000

QUADRO V CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Barrare la casella se si e titolari di pensioni, redditi o altre indennità esenti dall'Irpef ☐

V1 REDDITO IMPONIBILE				.000
V2 CONTRIBUTO DOVUTO				.000
V3 ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				.000
	1 Data	2 Codice	3 Importo	
V4 PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA				.000
V5 SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA				.000
V6 SALDO VERSATO (V2 – V3 – V4 – V5; il contributo non è dovuto se non supera L. 20.000)				.000
V7 CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAL CONTRIBUTO DOVUTO PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)				.000
V8 CONTRIBUTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (V3 + V4 + V5 – V2 – V7; il contributo non è rimborsabile se non supera L. 20.000)				.000
V9 Imponibile già assoggettato al Cssn con esclusione di quello di lavoro dipendente indicato nel rigo C10	.000			

ALTRO SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO (da indicare se il contribuente è a carico previdenziale di altro soggetto) Codice fiscale

PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

1 Eccedenza relativa al 1992	2 Eccedenza relativa al 1993	3 Eccedenza relativa al 1994	4 Eccedenza relativa al 1995	5 Eccedenza relativa al 1996
.000	.000	.000	.000	.000

ANNOTAZIONI

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O DEL CONIUGE DICHIARANTE

Allegati n.

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.A.F. o al professionista che presta l'assistenza

C.A.A.F. Codice fiscale N. iscrizione all'albo

Direttore Tecnico del C.A.A.F. o professionista Codice fiscale

Si appone il visto ai sensi dell'art. 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni

Barrare la casella se si attesta altresì che sono stati eseguiti i controlli di cui all'art. 4, comma 7, del D.M. n. 494 del 22 ottobre 1992

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

V2

MINISTERO DELLE FINANZE

046

Scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici

Codice fiscale del dichiarante

DICHIARANTE

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno 1 Comune (o Stato estero) di nascita Prov. (sigla)

FIRMA

Si dichiara di voler destinare il quattro per mille dell'Irpef al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.

FIRMA DEL DICHIARANTE

N.B. La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni.

Codice fiscale del coniuge

CONIUGE DICHIARANTE

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno 1 Comune (o Stato estero) di nascita Prov. (sigla)

FIRMA

Si dichiara di voler destinare il quattro per mille dell'Irpef al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

N.B. La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni.

X1

MODELLO 740/97 REDDITI 1996

MINISTERO DELLE FINANZE

4

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI E, F, G, H, I, S, T, U, W, K, R

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE pag.

1

PARAMETRI PRESUNTIVI DI RICAVI E COMPENSI

ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI 740/E, 740/F E 740/G

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata legge n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1996.
I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.
Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1996 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.
Il citato adeguamento non rileva, altresì, qualora per effetto del medesimo risulti superato il limite dei 20 milioni di lire previsto dall'art. 3, comma 171, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, pertanto, continua a trovare applicazione per il 1997, il regime di cui ai commi da 172 a 184 dell'art. 3, della citata legge n. 662 del 1996.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo HTTP//WWW.Finanze.Interbusiness.IT (quello definitivo non conterrà la parola Interbusiness).
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire.
A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera c) dello stesso articolo.
In caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno o di periodo di imposta di durata inferiore all'anno, il detto limite di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attività o alla durata del periodo di imposta. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia stata rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nella circolare ministeriale n. 117/E del 13 maggio 1996.

2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

GENERALITÀ

Il quadro E deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo la cui disciplina è contenuta negli artt. 49 e 50 del Tuir.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività di lavoro autonomo per le quali si è usufruito del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e pertanto non devono essere dichiarati nel presente quadro.
Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione di tali operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Il quadro è composto da due sezioni. Nella **sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 del citato art. 49, mentre nella **sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 del medesimo articolo (vedere in **Appendice** le voci: "Esercizio di arti e professioni" e "Altri redditi di lavoro autonomo").

Se il contribuente esercita più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve compilare un distinto quadro per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità (semplificata o ordinaria).

ATTENZIONE
Non vanno allegate le attestazioni rilasciate dai sostituti d'imposta; esse vanno conservate per tutto il periodo di tempo in cui è possibile l'azione di controllo ed esibite in originale a richiesta dell'ufficio finanziario.

LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

La disciplina del reddito di lavoro autonomo ha subìto alcune modifiche conseguenti all'emanazione dei seguenti provvedimenti:
- la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; il decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 281;
- il decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
- la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

1. Limiti alla deducibilità di talune spese in sede di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni

A seguito delle modifiche apportate all'art. 50, comma 4, del Tuir dall'art. 8, comma 1, lettera a), della L. n. 425 del 1996, a decorrere dal 1996, non sono deducibili le spese di custodia relative agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e alle autovetture e autoveicoli di cilindrata superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel.
Con la medesima disposizione è stata introdotta la presunzione di utilizzo promiscuo anche dei ciclomotori e dei motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.
Pertanto, la deduzione delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e delle spese di impiego, custodia e manutenzione di ciclomotori e motocicli, di autovetture e autoveicoli di cilindrata non superiore a quelle sopra indicate, è ammessa nella misura del 50 per cento.
Si fa altresì presente che, ai sensi dell'art. 3, comma 21, lettera a), della legge n. 662 del 1996, a decorrere dal 1996, tra gli autoveicoli per i quali non è consentita la deducibilità dei costi e delle spese, sono ricompresi anche gli autocaravan con motore di cilindrata superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc. se con motore diesel, anche qualora tali veicoli siano stati acquistati anteriormente al 1° gennaio 1996.
Nell'art. 50, comma 4, del Tuir è stato, infatti, sostituito il riferimento all'art. 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non più in vigore, con quello all'art. 54, lettere a), c) e m), del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Il comma 21, lettere b) e c), del citato art. 3, modificando il comma 6 dell'articolo 50 del Tuir e inserendo il comma 6-bis nel medesimo articolo, ha previsto l'indeducibilità dei compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta dal coniuge, dai figli, dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e dagli ascendenti dell'artista o professionista. La disposizione riguarda i compensi corrisposti ai predetti familiari in qualità di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di collaboratori occasionali e non si applica, invece, ai compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale.
L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo d'imposta.
Resta ferma la deducibilità dei contributi previ-

denziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori.
Il comma 22 della medesima disposizione stabilisce inoltre, relativamente ai compensi assoggettati a tassazione nel 1996, che le ritenute d'acconto operate sui predetti compensi sono scomputate direttamente dal soggetto erogante.

2. Compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dai familiari dell'artista o professionista.

Ai sensi del citato articolo 3, comma 21, lettera c), della legge n. 662 del 1996, i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e dagli ascendenti dell'esercente arte o professione, non ammessi in deduzione in sede di determinazione del reddito dell'artista o professionista, non sono imponibili in capo ai percipienti che, pertanto, non devono dichiararli.

3. Contributo previdenziale del 10 per cento.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, con l'art. 2, comma 26 e seguenti, ha esteso l'obbligo della tutela previdenziale anche ai professionisti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è stata istituita un'apposita gestione separata presso l'Inps alla quale i predetti soggetti sono tenuti ad iscriversi. Il contributo a tale gestione è stabilito nella misura del 10 per cento del reddito dell'attività, determinato con gli stessi criteri previsti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le modalità di applicazione e di versamento di detto contributo sono state definite dal decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 281, per i collaboratori e per gli incaricati alla vendita a domicilio e dall'articolo 1, commi da 212 a 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i lavoratori autonomi.
Per gli esercenti arti e professioni il versamento deve essere effettuato:
entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto, nella misura del quaranta per cento del contributo calcolato sui redditi netti di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto, nella misura del quaranta per cento del contributo dovuto sui redditi come sopra definiti;
entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo, per il periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.
I versamenti in acconto effettuati per il 1996 costituiscono oneri deducibili o detraibili da indicare nel Quadro P del Mod. 740 base.
Per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il contributo è posto per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso; la restante parte, risultante da idonea documentazione, rimane a carico dell'iscritto alla gestione separata e costituisce un onere deducibile o detraibile da indicare nel quadro P del Mod. 740 base.

4. Limiti alla deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e da altri redditi di lavoro autonomo

Con la modifica apportata al comma 8 dell'art. 50 del Tuir dall'art. 8, comma 1, lettera b), della L. n. 425 del 1996, la riduzione del 5 per cento, a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione dei redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, non è riconosciuta per la parte dei compensi che supera l'ammontare di 100 milioni di lire e pertanto è consentita fino ad un importo massimo di 5 milioni di lire.
La lettera b-bis) del comma 1 del medesimo art. 8 della L. n. 425 del 1996, modificando il secondo periodo del predetto comma 8 dell'art. 50 del Tuir, ha ridotto dal 25 al 20 per cento l'abbattimento forfetario delle spese di produzione dei redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. La riduzione del 20 per cento non si applica per la parte dei proventi che supera l'ammontare di 100 milioni di lire e, pertanto, è consentita fino ad un importo massimo di 20 milioni di lire.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture ed i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

SEZIONE I

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Nel **rigo E1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1996 non è stato presentato questo quadro e in particolare:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.

Nel **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa.
I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta 1996 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel **rigo E2** indicare:

- **nel campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare (compresi i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e gli autoveicoli di cui all'articolo 50, comma 4, secondo periodo, del Tuir) vanno computate nella misura del 50 per cento.
Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;

- nel **campo 2**, il valore dei beni stumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici.

Nel **rigo E3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia all'apposita voce in **Appendice** del mod. 740 base.

Nel **rigo E4**, indicare l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con

esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo E5,** indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

- **Ravvedimento operoso ai fini penali**
(Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili, ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione dei redditi (utilizzando il presente rigo) e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre inoltre che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata o che siano iniziate ispezioni o verifiche.

- **Ravvedimento operoso ai fini amministrativi**
(Art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i compensi non annotati nelle scritture sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, e sempreché le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della L. n. 413 del 1991, il versamento diretto al Concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili.
Per le modalità di pagamento vedere in Appendice la voce "Versamenti".
Gli estremi di tale versamento non devono essere indicati, in quanto acquisiti direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

- **Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri**
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Il contribuente, utilizzando il rigo E5, può incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 Gennaio 1996, tenendo conto delle modifiche previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata legge n. 662 del 1996, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995 (richiamato dall'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi), ma non è dovuto il versamento della somma pari al 5 per cento dei predetti compensi non annotati. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio tra parentesi del rigo E5.

Nel **rigo E6,** indicare la somma dei compensi e proventi dei **righi E3, E4** ed **E5**.

Nel **rigo E7,** indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o a 2500 cc., se con motore diesel, dei ciclomotori e dei motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc., limitatamente a un solo veicolo.

ATTENZIONE
Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc. e alle autovetture e autoveicoli, di cui all'art. 54, lettere a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel, acquistati a partire dal 1° gennaio 1985, nonché le quote di ammortamento relative agli autocaravan, di cui alla lettera m) del medesimo decreto legislativo, di cilindrata superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel.

Nel **rigo E8,** indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc, se con motore diesel, per i ciclomotori e per i motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc., limitatamente a un solo veicolo;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo E2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel rigo **E9,** indicare:

- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio per le autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o a 2.500 cc., se con motore diesel, per i ciclomotori e per i motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.

ATTENZIONE
Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria degli aeromobili da turismo e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonché dei motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 cc., delle autovetture e autoveicoli, di cui all'art. 54, lettere a), c) e m) del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, di cilindrata superiore a 2.000 cc., o a 2.500 cc., se con motore diesel.

Nel rigo **E10,** indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 (vedere in **Appendice** la voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni");
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1996 per l'immobile utiliz-

zato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;

- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel rigo E11, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
  Si ricorda che, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a pie di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel rigo **E12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale del 10 per cento versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione. Dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo E13,** indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

Nel **rigo E14,** indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

ATTENZIONE
Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori.

Nel **rigo E15,** indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo E16,** indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa e deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc., o a 2.500 cc., se con motore diesel, limitatamente ad un solo veicolo.

Le spese sostenute per l'utilizzo di motocicli con motore di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici vanno incluse, invece, nel **rigo E20** "altre spese documentate".

Nel **rigo E17,** indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo E6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo E18,** indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel **rigo E6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo E19,** indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno.

Nel **rigo E20,** indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento delle spese di custodia e di manutenzione delle autovetture o autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o a 2500 cc., se con motore diesel, nonché dei ciclomotori e dei motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc., limitatamente ad un solo veicolo, nonché i carburanti e lubrificanti per i motocicli e ciclomotori;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'eserci-

zio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti all'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo E21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo E7** a **rigo E20**.

Nel **rigo E22**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo E6** e quello di **rigo E21**.

Nel **rigo E23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione, nonchè l'ammontare delle ritenute d'acconto operate sui compensi, non deducibili, erogati al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

SEZIONE II

ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce Altri redditi di lavoro autonomo").

Nel **rigo E24**, indicare la descrizione dell'attività esercitata.

Nel **rigo E25**, indicare i compensi lordi, in denaro o in natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza) per:
- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica qualità di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del Tuir;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione.

ATTENZIONE
Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'artista o professionista.

Nel **rigo E26**, indicare le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, ovvero non derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinanata e continuativa. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese.

Nel **rigo E27**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale; se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel **Quadro L**.

Nel **rigo E28**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo E29**, indicare:
- l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro;
- l'intera misura degli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nel **rigo E30**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi da **rigo E25** a **rigo E29**.

Nel **rigo E31**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:
- 5 per cento dei compensi di rigo E25. La deduzione non spetta per la parte dei compensi che eccede 100 milioni;
- 20 per cento dei proventi di rigo E27. La deduzione non spetta per la parte dei proventi che eccede 100 milioni;
- 15 per cento dei compensi di rigo E28.

Nel **rigo E32**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo E30** e quello di **rigo E31**.

Sommare l'importo di **rigo E32** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo N1** del **Quadro N**.

Nel **rigo E33**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo N17** del **Quadro N**.

3
ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI 740/F - 740/G E 740/S

I quadri 740/F e 740/G devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel **Quadro F** o nel **Quadro G** a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).
Si fa presente che qualora la dichiarazione sia presentata congiuntamente da coniugi entrambi titolari di redditi derivanti dalla gestione di distinte imprese deve essere compilato un **Quadro F** e /o un **Quadro G** per ciascuno di essi.
Oltre al quadro F o G il contribuente è tenuto a presentare il quadro S se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.
In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve essere compilato un distinto quadro G per ciascuna attività esercitata e tanti quadri S quanti sono i quadri G compilati. I quadri G vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro S unitamente ai dati relativi all'attività.
Quando l'attività sia svolta in regime di contabilità ordinaria va compilato un quadro F per ogni attività esercitata con contabilità separata e tanti quadri S quanti sono i quadri F compilati. I quadri F vanno numerati progressivamente utilizzando la casella posta in alto a destra. Il medesimo numero progressivo va riportato nell'apposita casella del corrispondente quadro S unitamente ai dati relativi all'attività.
Nel quadro F collegato al quadro S nel quale è riportato il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri F collegati ai quadri S nei quali sono riportati i codici di attività non prevalente, andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a ciascuna di tali attività non prevalenti.

LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina applicabile al reddito d'impresa ha subito importanti modifiche per effetto dell'emanazione dei seguenti provvedimenti:
- legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- decreto-legge 20 giugno 1995, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, riguardante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
- legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica per l'anno 1997;
- decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria, a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

1. Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR)

A decorrere dal 1996, i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995 all'art. 53, comma 1, lett. f), del TUIR.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), del DL 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, i proventi di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 20 giugno 1996, per la parte che non è accantonata in un'apposita riserva, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti non superiori a cinque, anziché, come nella previgente normativa, non superiori a dieci.

2. Regime della retenuta applicabile sui capitoli derivanti da contributi di assicurarazione sulla vita e di capitalizzazione (art. 3, comma 113, legge n. 549 del 1995)

L'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha modificato il regime della ritenuta applicabile sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei soggetti che percepiscono i suddetti capitali nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta del 12,50 per cento prevista dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo di acconto.
La modifica in questione riguarda i contratti della specie stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della detta legge n. 549 del 1995. Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data la ritenuta continuerà ad applicarsi a titolo d'imposta anche se percepiti successivamente.

3 Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale

L'art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 stabilisce che il limite del 2 per cento previsto dagli artt. 13 bis, comma 1, lettera i) e 65, comma 2, lettera c-quinquies del Tuir è elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della fondazione di diritto privato derivante dalla trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione nell'anno in cui e pubblicato il decreto che approva la trasformazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto che approva la trasformazione.

4

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO F

GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Il **quadro F** si compone:
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef»;
- del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor»;

e dei seguenti prospetti:
• dati di bilancio;
• dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri (art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995);
• conferimenti agevolati.

Gli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria devono allegare alla dichiarazione un apposito prospetto da cui risultino l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66 del Tuir. Tale prospetto è contenuto nell'ultima pagina delle istruzioni.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Nel riquadro in alto a destra del mod. 740/F va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici ai sensi dell'art. 35, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Il reddito d'impresa è determinato, ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo F1** (o **F2**), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico.

Con riferimento al **rigo F3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle "plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel mod. 740/S.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo F23**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo S3** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo F3**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo S4** del prospetto stesso.
Nello stesso **rigo F3** va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo F4**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 53 dello stesso Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (Vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" nelle istruzioni comuni dei quadri 740/F e 740/G).
La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel Mod. 740/S.
L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo S5** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo F24** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo S6** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo F4** unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti esercizi.

Nel caso di partecipazione dell'impresa in società di persone, o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo F5** (o, in caso di perdita, nel rigo F26), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) contabilizzati va indicato nel **rigo F25** (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento).

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-*bis*, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.
Pertanto nei **righi F7** e **F27** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo F6** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate. Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, derivanti dalle tariffe d'estimo, sono rivalutati rispettivamente del 55 e 45 per cento.
I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), del Tuir devono indicare:

• nel **rigo F6** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
• nel **rigo F7** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
• nel **rigo F27** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78 del Tuir ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.
In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
• nel **rigo F6** il reddito agrario;
• nel **rigo F21** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro A1);
• nel **rigo F7** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;
b) tra le variazioni in diminuzione:
• nel **rigo F27**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:
a) tra le variazioni in aumento:
• nel **rigo F6** il reddito agrario;
• nel **rigo F7** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;
b) tra le variazioni in diminuzione:
• nel **rigo F27** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività devono indicare:
• nel **rigo F7** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
• nel **rigo F27** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
• nel **rigo F6** il 25 per cento dei predetti ricavi.
Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo F6** va indicato anche il reddito dominicale.

Nel **rigo F8** vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

* **"Ravvedimento operoso" ai fini penali**
(art. 1, 4° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

* **"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi**
(art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.

Per le modalità di pagamento vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

* **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri "**
(art. 3, comma 126, della L. 23 dicembre 1996, n.662)

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 (richiamato dall'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n.662) si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del DPR n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati.
Pertanto, il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata legge n. 662 del 1996. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nel rigo F9 deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza);

Nel **rigo F10** deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Deducibilità degli interessi passivi").

Nel **rigo F11** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili").

Nel **rigo F12** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle deducibili ai sensi della lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

Nel **rigo F13** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir, o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo F14** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in **Appendice** le voci "Beni di lusso relativi all'impresa" e "Immobili strumentali relativi all'impresa").

Nel **rigo F15** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir (Vedere in **Appendice** la voce "Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza").

Nel **rigo F16** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nel **rigo F20** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo F21** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
- la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti siano stati realizzati, (vedere in Appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito");
- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2002, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;

- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 del Tuir o per altre finalità di cui all'art. 73 del Tuir, non deducibili in tutto o in parte;
- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir);
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate *in misura inferiore a quelle determinate in base* agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1, del Tuir.

Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;

- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni);
- le *spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte* effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Rimborsi per trasferte").

Nel rigo **F28** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di impresa (vedere in **Appendice** la voce "Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa").
Qualora in detto rigo siano evidenziati anche proventi per i quali il contribuente intende fruire della tassazione separata, detti proventi vanno indicati nel riquadro annotazioni posto in fondo al modello base al fine di far risultare la *richiesta per l'applicazione del precetto regime.*

Nel **rigo F29** vanno indicate le quote di utili, relativi all'esercizio di competenza, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico (vedere in **Appendice** la voce Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

Nel **rigo F30** le imprese autorizzate all'autotrasporto *di cose per conto di terzi, in contabilità* ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfettaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 2/ aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 e successive modificazioni.
In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, convertito dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
- 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'*attività di cessione di carburante. Restano, quindi,* esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo F31** i soggetti che hanno realizzato investimenti per i quali fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, devono indicare la differenza tra il reddito agevolato di cui al rigo S22, colonna 5, del «Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito» collocato nel Mod. 740/S, (Vedere in Appendice la voce «detassazione del reddito di impresa reinvestito») e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo di imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, di cui al Mod. 740/F/96 rigo F41.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, devono indicare, nel medesimo rigo F31, il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel 1996, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo di imposta, e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (vedere in Appendice la voce "Detassazione del reddito *d'impresa reinvestito"). Ai fini del calcolo* dell'agevolazione si rinvia all'apposito prospetto contenuto nel Mod. 740/S.

Nel **rigo F32** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprende in tale rigo, fra l'altro:

- l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, dato che il credito stesso, in base all'art. 14 del Tuir, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo N2 ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef; va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi").

Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli, unitamente agli altri crediti d'imposta, nel rigo N16 del modello 740 base.

Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del Tuir, possono essere indicate tra le *altre variazioni in diminuzione le spese e gli* oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (es. registro dei beni ammortizzabili).

Nel **rigo F34** va indicata la differenza tra il totale delle variazioni in aumento (rigo F22) e il totale delle variazioni in diminuzione (rigo F33).

Nel **rigo F35** va indicata la somma algebrica dell'importo dell'utile o perdita risultante dal conto economico (righi F1 o F2) e quello indicato al rigo F34.

Nel **rigo F36** va indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del predetto comma, e quelle previste dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367, (vedere "Le novità della disciplina del reddito di impresa" alla voce «Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale»).
L'ammontare deducibile va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo F35, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo F37** va indicato il reddito d'impresa, costituito dalla differenza tra il reddito (o la perdita) di rigo F35 e le erogazioni liberali di rigo F36

Nel caso in cui nel **rigo F37** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo F38** deve essere indicata la perdita di rigo F37, al netto dei proventi esenti, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli art. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo F39** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo F40** deve essere indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore.

Se in tale rigo è indicata una perdita, occorre indicare zero nel rigo F42 senza compilare il rigo F41.
Si fa presente che tale perdita può essere utilizzata per compensare (nel quadro 740/H) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone ed assimilate. Altrimenti la perdita deve essere riportata al campo 05 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria.

Se l'importo di rigo F40 è positivo, nel **rigo F41** va indicato l'importo delle perdite derivan*te da partecipazioni in società di persone ed* assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 740/H) fino a concorrenza dell'importo di rigo F40.
Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo F40 si procede alla compensazione (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo F40), con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei campi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo F42** va indicata la differenza tra rigo F40 e rigo F41.
L'importo di rigo F42 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo N1 del Quadro N.
Per ulteriori precisazioni vedere in **Appendice** la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria".

Nel **rigo F43** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nel rigo N2 del Quadro N (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta sui dividendi").
Nel rigo medesimo è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società "madri", riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, ai quali si applica il regime dell'art. 96-*bis* del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

Nel **rigo F44** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta per i registratori di cassa").
Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nel rigo N16 del quadro 740/N.
Tra detti crediti sono compresi:
– il credito per le imposte pagate all'estero;
– il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della L. n. 408 del 1990, 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e 3, comma 142, della legge 662 del 1996, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti all'imprenditore.

Nel **rigo F45** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1996, per la quota spettante all'imprenditore.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n.133, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle sui proventi di cui all'articolo 5 del D.L. 30 settembre 1983, n.512, convertito, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del Tuir.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-*bis*) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").
Agli effetti dell'imposta locale il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo I del Tuir relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini Irpef.
Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di **rigo F35**, che va riportato nel **rigo F46**, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini Ilor, rispetto a quello determinato ai fini Irpef, aumentandolo ovvero diminuendolo.
Tra le variazioni in aumento dell'importo di rigo F46 vanno indicate, nel rigo F48, anche le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata (art. 117, comma 2, del Tuir).
Tra le variazioni in diminuzione dell'importo di rigo F46 vanno indicati, nel rigo F54, anche i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2, del Tuir).
Tra le variazioni in diminuzione dell'importo di rigo F46 vanno indicati, nel **rigo F51**, i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor (vedere in **Appendice** la voce "Esclusione dall'Ilor del reddito degli immobili").

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini Ilor o solo ai fini Irpef, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'Ilor, va ricalcolato rideterminando il rapporto di deducibilità di cui all'art. 63 del Tuir.
A tal fine, i redditi esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, non vanno considerati né al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, del Tuir, come modificato dall'art. 3, comma 103, lettera f), della L. n. 549 del 1995.
I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della L. n. 549 del 1995 che ha esteso anche a tali redditi oggettivamente esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 115 del Tuir, il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini Irpef, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63, per l'intero ammontare.

La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi deducibili ai fini Irpef e quello deducibile ai fini Ilor va indicata nel **rigo F49** se positiva o nel **rigo F55** se negativa.

Nel **rigo F53** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini Ilor.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computato come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione. L'ammontare di reddito esente ai fini Ilor deve risultare dal prospetto "esenzioni territoriali" contenuto nel mod. 740/S.

Nel **rigo F56** va indicato il reddito d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali risultante dalla differenza tra la somma degli importi dei **righi F46** e **F49** e l'importo di **rigo F55**.

Nel **rigo F57** va indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir ,ad esclusione di quelle previste dalla lettera *c-quater)* del predetto comma, e quelle previste dall'art.25, comma 2, del D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 367 (vedere "Le novità della disciplina del reddito di impresa" alla voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale").
L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di **rigo F56**, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

Nel **rigo F59** vanno indicate le quote di reddito imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare, esclusi dall'Ilor, per effetto dell'art. 115, comma 2, lett. c), del Tuir o che sono imputate al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo F60** va indicato il reddito d'impresa del titolare. L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Ilor, nel **rigo O1** del quadro O.

Nei **righi F61** e **F62** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

Prospetto dei dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da F63 a F71, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nei **righi F63 e F64** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.
Nel **rigo F65** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.
Nel **rigo F68** va indicato l'importo dei prelevamenti - al netto dei versamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.
Nel **rigo F69** va indicato l'importo dei versamenti - al netto dei prelevamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.
Nel **rigo F70** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.
Nel **rigo F71** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

PROSPETTO DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, ultimo periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i contribuenti con ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui alla lett. c), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.
In particolare nel rigo:

- **F72** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni

e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie,di semilavorati e di altri beni mobili,esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.

Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o *quote di partecipazione in società ed enti* indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la *perdita o il danneggiamento di beni da cui* originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

- **F73** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 53 del Tuir evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato articolo 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui originano ricavi).
- **F74** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie,semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
- **F75** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere,forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.
- **F76** *vanno indicate le esistenze iniziali al* 1° gennaio 1996 relative a materie prime e sussidiarie,semilavorati,merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.
- **F77** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.
- **F78** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie,semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
- **F79** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai *titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese* per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F86 «spese per acquisti di servizi». Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

- **F80** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse *quelle sostenute per i contributi e per i premi* INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonchè delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavorato*ri che hanno cessato l'attività eventualmente* dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc..), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, *quindi, una diretta influenza sulla capacità* di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, ne' quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). *Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo* in esame le spese indicate al **rigo F86**. «Spese per acquisti di servizi» quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

- **F81** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.
- **F82** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle re*lative ad ammortamenti anticipati ed accele*rati, nonchè le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non devono essere incluse nel rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati nell'attività propria dell'impresa. Con riferimento alle spese *relative all'acquisto di beni mobili adibiti* promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico

terrestre di comunicazione di cui all'articolo 67, comma 10-bis, del Tuir.
Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

- **F83** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.
- **F84** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.
- **F85** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir.
- **F86** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori ;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del «Costo per la produzione dei servizi» da indicare al rigo F79.

Nel **rigo F87, colonna 1** va indicato in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo (comprensivo anche di quello da indicare nelle colonne 2 e 3) ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e, dei beni di cui all'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'articolo 76, comma 1, del Tuir.
Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di indetraibilità determinato nella misura del cento per cento applicando i criteri di cui all'articolo 19, terzo comma, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto diverso dal cento per cento, tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

In merito ai criteri da osservare per la determinazione degli importi da attribuire a tale voce, va sottolineato che per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo del valore dei beni strumentali è costituito da quello sostenuto dal concedente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Nel rigo **F87, colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici.

Nel rigo **F87, colonna 3**, per i settori individuati nel DPCM da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, va indicato il valore dei beni strumentali per i quali spetta la relativa riduzione.

Prospetto dei conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della L. 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della L. 16 dicembre 1977, n. 904).
Quanto ai dati da indicare nel rigo **F88**, nelle colonne da 1 a 4, si precisa che:
- nella **colonna** 1 va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
- nella **colonna 2** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nella **colonna** 3 è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella **colonna 4** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:
- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento,
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato, riportando nelle **colonne 2**, **3** e **4**, i dati riepilogativi.

Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto dei crediti, contenuto nell'appendice, consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.
Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 71, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal decreto legislativo n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo 01**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale ammontare costituito da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente dedotti (rigo 05, col. 1 e col. 2, del prospetto dei crediti allegato al Mod. 740/95).
Nel **rigo 02**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.
Nel **rigo 03**, va indicata la differenza degli importi dei righi 01 e 02. Se l'importo di rigo 02 e superiore a quello di rigo 01 va indicato zero.
Nel **rigo 04**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in sede di bilancio, e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo 04 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo 06 della medesima colonna.
Nel **rigo 05** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.
Si fa presente che l'importo di rigo 05, colonna 2, non puo eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo 06 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo 05.
Nel **rigo 06**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti - al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66, comma 3 - che e stato indicato in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.
I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di moro.

5
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO G

GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dalle imprese individuali che determinano il reddito ai sensi dell'art 79 del Tuir poiché nell'anno 1995 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a lire un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla L. 27 aprile 1989, n. 154.
Tale quadro deve essere altresì compilato dalle imprese individuali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1996 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.
Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno 1995 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 1996 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito relativo all'anno 1996 i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.

Il **quadro G** si compone:
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef";
- del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor";

Nel riquadro in alto a destra va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture ed i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici ai sensi dell'art. 35, del D.P.R. 29 ottobre 1972, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

Nel **rigo G1**, colonna 1, va indicato in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo (comprensivo anche di quello da indicare nelle colonne 2 e 3) ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Si precisa inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'articolo 76, comma 1 del Tuir. Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di indetraibilità determinato nella misura del cento per cento applicando i criteri di cui all'articolo 19, terzo comma, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto diverso dal cento per cento, tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;

- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

In merito ai criteri da osservare per la determinazione degli importi da attribuire a tale voce, va sottolineato che per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo del valore dei beni strumentali è costituito da quello sostenuto dal concedente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Nel **rigo G1**, **colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibili a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici.

Nel **rigo G1**, **colonna 3**, per i settori individuati nel D.P.C.M. da emanare in applicazione dell'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, va indicato il valore dei beni strumentali per i quali spetta la relativa riduzione.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nei **righi** da **G2** a **G9** sono elencati i componenti positivi di reddito.

Nel **rigo G2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura anche in sospensione di imposta.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e diretta l'attività dell'impresa,
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Ai fini della compilazione dell'ulteriore spazio del **rigo G2**, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta legge n. 730, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli ed associati, e dai loro familiari di cui dall'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nell'apposito spazio del **rigo G22**, il 75 per cento di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **rigo G3** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del menzionato articolo 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c), del comma 1 dello stesso articolo 53, in quanto gli stessi vanno indicati al rigo G9.

Nel **rigo G4** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

"Ravvedimento operoso" ai fini penali

(art. 1, 4° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla L. 7 agosto 1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata o che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Si rileva che ai sensi dell'art. 1, 4° comma, lett. c), del D.L. n 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi

(art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Tale norma prevede che, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5 per cento dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. Per le modalità di pagamento vedere in **Appendice** la voce "Versamenti"

Gli estremi di tale versamento non devono essere indicati, in quanto acquisiti direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"

(art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 (richiamato dall'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. "ravvedimento operoso ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati.

Pertanto, il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi indicati ai righi precedenti per adeguarli alle risultanze dei parametri approvati con il D.P.C.M. del 29 gennaio 1996, come modificato in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata legge n. 662. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

Nel **rigo G5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze patrimoniali").

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55 comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art.54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel modello 740/S.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la

quota costante evidenziata nel **modello 740/S rigo S4** relativa a quelle, da indicare nel **rigo S3** del predetto modello, che si intendono rateizzare.
Va inoltre indicata nello stesso rigo G5 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1996 di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo G6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo G5).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere le "Novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Contributi o liberalità") contenute nelle istruzioni comuni ai quadri 740/F, 740/G e 740/S).

La scelta per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 1996, da evidenziare nel **modello 740/S rigo S5**, la scelta va effettuata indicando nel **rigo S6** del predetto modello la quota costante.

Nel rigo G6, va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo G7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel rigo **G8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2002, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo G9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;
- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1995, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. ***b)***, del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1995 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che trattasi di indennità relativa a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata prevista la tassazione separata);
- le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo G10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da G2 a G9.

Nei **righi** da **G11** a **G23** sono elencati i componenti negativi di reddito.
Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 413 del 1991, non devono indicare nei righi da G11 a G21 i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75 per cento dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di rigo G22.

Nel **rigo G11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo G12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.

Nel **rigo G13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo G14** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo G21 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel **rigo G15** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

- le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL) rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioé quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo, si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo G21 "spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Al i fini della compilazione del predetto rigo G15 si precisa, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile e limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel;
- le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.
- non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.

Nel **rigo G16** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in **Appendice** la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").
Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile, in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona.

Nel **rigo G17** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt.67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in **Appendice** le voci "Beni di lusso relativi all'impresa" e "Immobili strumentali relativi all'impresa"). Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa agli immobili ed all'avviamento.
Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non devono essere incluse nel rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'articolo 67, comma 10-bis, del Tuir.

Nel rigo **G18** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che anche l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili.

Nel **rigo G19** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo G20** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir.

Nel **rigo G21** vanno indicate le spese sostenute per: acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; tenuta della contabilità; trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo dei medesimi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il ri-

scaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione, di riparazione, per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del «Costo per la produzione dei servizi» da indicare al rigo G14.
Ai fini della compilazione dei righi da G17 a G20 in presenza di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore consultare in **Appendice** la voce "Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa".

Nel **rigo G22** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei righi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art.87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in Appendice la voce "Deducibilità degli interessi passivi");
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo G20;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in **Appendice** la voce "Imposte indeducibili");
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.
  Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le spese di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
  Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
  l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
  la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
  la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.
  Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti:
- la deduzione forfettaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30 dicembre 1995, n. 566, convertito dalla legge 10 febbraio 1996, n. 58, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

  I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano quindi esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione");
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma 8-bis dell'art 67 del Tuir, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni di lusso relativi all'impresa").

I soggetti che hanno realizzato investimenti per i quali fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nel **rigo G23** la differenza tra l'importo di **rigo S 22**, colonna 5, del "Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito", contenuto nel modello 740/S, e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357, di cui al **rigo G34** del modello 740/G, relativo al 1995.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nello stesso **rigo G23** il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta , assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo, e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti. (Vedere in appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").
Ai fini del calcolo della predetta agevolazione si rinvia all'apposito prospetto.

Nel **rigo G24** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da G11 a G23.

Nel **rigo G25** va effettuata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo G10, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo G24.

Nel **rigo G26** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater dello stesso comma) e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. 28 giugno 1996, n. 367 (vedere la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale" contenuto nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel **rigo G27** va indicata la differenza tra gli importi dei righi G25 e G26.

Nel **rigo G28** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nella seconda facciata del presente quadro, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo G29** va indicato il reddito (o la perdita) d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi G27 e G28.

Se in tale rigo è indicata una perdita la stessa va riportata nel rigo G31 senza compilare il rigo G30. Al riguardo, si ricorda che qualora il contribuente abbia conseguito proventi esenti, nel rigo G31 deve essere indicata la perdita al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.
Se nel rigo G29 è indicato un reddito, nel **rigo G30** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 740/H) fino a concorrenza dell'importo di rigo G29. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo G29, si procede alla compensazione, (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo G29), con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno (da indicare nell'apposito spazio di rigo G30).
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti campi del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate. Per ulteriori precisazioni vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria".

Nel **rigo G31** va indicata la differenza tra l'importo di rigo G29 e quello di rigo G30.
L'importo di rigo G31 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo N1 del quadro N.

Nel **rigo G32** va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nel rigo N2 del quadro N.
Nello stesso rigo G32 è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società "madri", riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, cui si applica il regime dell'art, 96-bis del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

Nel **rigo G33** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta per i registratori di cassa").

Nel **rigo G34** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1996, per la quota spettante all'imprenditore.(vedere le "Novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione").
Si fa presente che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle sui proventi di cui all'articolo 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del Tuir.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

L'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").
Nel **rigo G35** va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali evidenziato nel rigo G25.

Nel **rigo G36** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini Ilor rispetto a quello determinato ai fini Irpef, riportato nel rigo G35 tra i quali:
- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'Ilor;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Ilor;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor.

Nel **rigo G37** va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai finil Ilor rispetto a quello determinato ai fini Irpef, riportato nel rigo G35, tra i quali:

- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg, per i quali spetta il credito d'imposta che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'Ilor;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art.17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor. In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, al reddito effettivo come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in **Appendice** la voce Esclusione dall'Ilor del reddito degli immobili relativi all'impresa");
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini Ilor.

Nel **rigo G38** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini Ilor.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa sia stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.

Nel **rigo G39** va indicato l'ammontare del reddito di rigo G35, aumentato dell'importo di rigo G36 e diminuito degli importi dei righi G37 e G38. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.

Nel **rigo G40** vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lettera c-quater dello stesso comma), e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs. 28 giugno 1996, n. 367.

Nel **rigo G41** va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo G39 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo G40.

Nel **rigo G42** vanno indicate le quote di reddito imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare, che sono escluse dall'Ilor, per effetto dell'art. 115, comma 2, lett. c), del Tuir o che sono imputate al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo G43** va indicato il reddito d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi G41 e G42.
L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Ilor, nel rigo O1 del quadro O.
Nei **righi G44** e **G45** deve essere indicato rispettivamente l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

6 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO S

Il presente modello si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri 740/F e 740/G:
"Dati relativi all'attività";
"Plusvalenze e sopravvenienze attive";
"Esenzioni territoriali";
"Imputazione del reddito dell'impresa familiare";
"Reddito d'impresa reinvestito (art.3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995)";
"Sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995)".

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA

Nel **rigo S1** va indicato:

- **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992 consultabili presso gli uffici finanziari.
I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono indicare, oltre all'attività esercitata, il riferimento a quest'ultima norma;

- **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla predetta classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata va indicato il codice dell'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti;

Il rigo S1 deve essere compilato solo se i dati richiesti sono variati rispetto agli analoghi dati indicati nei quadri 740/G o 740/F della precedente dichiarazione. Se per il periodo d'imposta 1995 non è stato presentato il quadro 740/G o 740/F tale rigo va integralmente compilato. Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Nel **rigo S2** va indicato, barrando l'apposita casella:
- nel **campo 1**, se trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
- nel **campo 2**, se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **campo 3**, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. Gli anni vanno computati considerando soltanto i periodi di imposta maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta 1996 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio di cessioni, di conferimenti e di affitto d'azienda;
- nel **campo 4**, va indicata la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione effettuata, senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti.
- nel **campo 5**, vanno indicati per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni; per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei righi G5 e G6 del quadro G e dei righi F3, F4 e F23 del quadro F.

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
Nella colonna 1 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo il codice individuato nella **tabella d)**.
Il contribuente che ha più attività agevolate deve indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.
Nella colonna 2 va indicato lo stato della esenzione utilizzando il codice individuato nella **tabella c)** (a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione).
Nella colonna 3 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.
Nella colonna 4 va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1997 relativa all'anno 1996 indicherà l'anno 1997.
Nella colonna 5 va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.
Nella colonna 6 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.
Le colonne 3 e 4 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.
Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale deve essere inviata, con plico separato, a

Stato della esenzione

Tabella c)

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tipo di esenzione

Tabella d)

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e L. 1 marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla L. 5 agosto 1988, n. 337; Art. 18 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341.
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; L. 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Ausso Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 L. 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, L. 2 maggio 1983, n. 156; L. 29 gennaio 1986, n 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art. 1, 9° comma, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla L. 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, convertito dalla L. 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.lgs. 30 marzo 1990, n. 76; L. 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, L. 2 maggio 1990, n. 102; D.P.C.M. 29 luglio 1993).
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
	Utili reinvestiti in settori agevolati:
72	Esenzione utili reinvestiti (art. 8, comma 6, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla L. 24 marzo 1993, n. 75)

mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione).
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri 740/F e 740/G", il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, le quote di reddito ai fini dell'Irpef, delle ritenute d'acconto e del credito d'imposta spettante; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma in calce al presente quadro, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 1996.

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3, LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549)

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che intendono fruire dell'agevolazione del reddito d'impresa reinvestito di cui all'art. 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995.
Le colonne da 1 a 4 devono essere utilizzate dai soggetti che nel 1996 hanno realizzato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, commi da 85 a 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
La colonna 5 deve essere utilizzata dai soggetti che hanno effettuato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995. Detti investimenti si considerano realizzati nel periodo di imposta 1995, pur se il reddito agevolato è escluso dall'imposizione nel periodo di imposta successivo.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue.

Il **rigo S15** deve essere compilato indicando:
- alle colonne 1, 2 e 3, l'importo degli investimenti agevolati realizzati, rispettivamente, nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88;
- alla colonna 4 deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nella restante parte del territorio nazionale dai soggetti aventi le caratteristiche dimensionali previste dal comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995;
- alla colonna 5 deve essere indicato l'importo degli investimenti realizzati nel 1995 compresi quelli che, ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, si considerano effettuati in tale periodo. Si precisa, peraltro, che per gli investimenti agevolabili ai sensi del comma 88 dell'art. 3, il contribuente può avvalersi, anche in parte, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995. In tale ipotesi, l'importo da indicare in colonna 5 va ridotto degli investimenti per i quali si fruisce dell'agevolazione ai sensi del comma 85.

I **righi da S16 a S20** vanno compilati indicando:
- distintamente, alle colonne da 1 a 3, gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui ai predetti obiettivi 1, 2 e 5b in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso;
- alla colonna 4 gli investimenti realizzati nel restante territorio nazionale, in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso;
- alla colonna 5 gli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti l'esercizio 1994, se sono soggetti che esistevano alla data del 12 giugno 1989, e nei periodi di imposta di riferimento che precedono il 1995, in caso contrario.

Si fa presente che se in un periodo di imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali righi è pari a zero e nel calcolo della media dovranno essere considerati anche tali periodi.
Nel **rigo S21** deve essere indicato anche il numero dei periodi di imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.
Nel **rigo S22**, colonne da 1 a 5, deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo S15 e la media degli importi indicati nei righi da S16 a S20.
Con riferimento all'importo di colonna 5 si precisa che il reddito agevolato da escludere dall'imposizione va assunto al netto del reddito agevolabile nel periodo di imposta precedente.

Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995).

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.

Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:

- nel **rigo S23** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;
- nel **rigo S24** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3, del decreto-legge n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;
- nel **rigo S25** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo S23 e rigo S24 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato dei periodi d'imposta precedenti.

Se l'importo di rigo S24 è superiore all'importo di rigo S23, nel rigo S25 va indicato 0.

7

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO H

GENERALITÀ

Il quadro H deve essere utilizzato, per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata nell'anno 1996:
- dai soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, di armamento e di società civili (costituite secondo l'abrogato codice civile del 1885), che abbiano la sede legale o, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato;
- dagli associati di associazioni, senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata, di arti e professioni;
- dai collaboratori di imprese familiari;
- dai coniugi che gestiscono in comunione aziende coniugali non costituite in forma societaria;
- dai membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei detti redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del Tuir salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).
Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi sono anche redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere da g) a n-bis), del Tuir, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel **mod. 740/M**. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma 1, lettera l), del citato art. 16.
Il presente quadro va utilizzato, anche, per indicare l'ammontare dei crediti d'imposta e

delle ritenute di acconto spettante ai sopraindicati soggetti.

Le quote di crediti per imposte pagate all'estero vanno, invece, indicate nel **quadro N**. Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero spettanti ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia all'apposita voce in **Appendice** del modello 740 base.
Si ricorda che:

1. I redditi o le perdite delle **società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto e di armamento** sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per le sole associazioni tra artisti e professionisti l'atto o la scrittura può essere redatto anche nel corso del periodo d'imposta o successivamente allo stesso ma non oltre la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono eguali.
Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa, essendo indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del codice civile, la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei modelli 740/F o 740/G.
2. I collaboratori dell'**impresa familiare** devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito in quanto i familiari collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa.
Il reddito dell'impresa familiare, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del titolare, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Ciascun familiare deve attestare, con la sottoscrizione nel presente quadro, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
3. I redditi o le perdite dell'**azienda coniugale** gestita in comunione da entrambi i coniugi sono imputati a ciascun coniuge secondo le regole illustrate al punto 1, se l'azienda è gestita in forma societaria, o, al punto 2, se non e gestita in forma societaria.
Si ricorda che, in quest'ultimo caso il reddito da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare.
4. I redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del **Gruppo Europeo di Interesse Economico** (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.
I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare della impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO DELLA SOCIETA, ASSOCIAZIONE, IMPRESA FAMILIARE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE

Nel riquadro in alto a destra del modello deve essere indicato il codice fiscale del contribuente e barrata la relativa casella, a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Nei **righi da H1 a H5** del primo riquadro vanno riportati i seguenti dati relativi alla società, associazione, GEIE, impresa familiare e azienda coniugale alla quale partecipa il dichiarante ovvero al soggetto erogatore dei proventi e indennità di cui all'art. 6, comma 2, del Tuir:
- nel **campo 1,** il codice fiscale;
- nel **campo 2** va barrata l'apposita casella, se trattasi di società di persone, di impresa familiare o di azienda coniugale che svolge attività di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;
- nel **campo 3**, il codice di attività secondo la classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabili presso i competenti uffici finanziari;
- nella **colonna 4**, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:

1 - se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa o azienda coniugale e/o in GEIE, in contabilità ordinaria;

2 - se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti e/o società semplici;

3 - altre.

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di perdite che sono state ad essa imputate da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria (da mod. 750) e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le due quote, attribuendo il codice 1 alla perdita in contabilità ordinaria e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito al socio.

- nella **colonna 5,** il numero degli apprendisti occupati nel periodo di imposta ai fini della ulteriore deduzione Ilor prevista dall'art. 120, comma 2, del Tuir
- nella **colonna 6** il reddito totale o la perdita (preceduta dal segno "meno"), della società o dell'associazione (compresa l'azienda coniugale gestita in forma societaria) o del GEIE come risulta dalla rispettiva dichiarazione dei redditi (mod. 750), o il reddito dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale gestita in forma non societaria, come indicato nel modello 740/A1 o 740/F o 740/G, presentato dal titolare.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nei **righi da H1 a H5** del secondo riquadro va indicato:
- nella **colonna 7,** la quota di reddito, o di perdita (preceduta dal segno "meno"), attribuita al dichiarante;
- nella colonna 8, deve essere indicata la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerata non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata già al netto della quota riferibile alle agevolazioni o esenzioni spettanti alla società considerata non operativa, così come risulta dal prospetto rilasciato dalla stessa società. Tale colonna deve essere compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 7, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo":
- nella **colonna 9,** la quota del credito d'imposta sui dividendi attribuita al dichiarante;
- nella **colonna 10,** la quota delle ritenute di acconto imputata al dichiarante.

Nel **rigo H6** va indicato:

- nella **colonna 8**, il totale delle quote di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- nella **colonna 9,** il totale delle quote del credito d'imposta sui dividendi, da riportare, unitamente agli altri crediti d'imposta nel **rigo N2 del quadro N;**
- nella **colonna 10,** il totale delle quote delle ritenute di acconto, da riportare, unitamente alle altre ritenute di acconto nel **rigo N17 del quadro N.**

Nel **rigo H7** va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in imprese familiari, aziende coniugali, società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa o GEIE, siano esse in regime di contabilità semplificata che ordinaria diminuito delle perdite derivanti da partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.

Se tale importo è di segno negativo, lo stesso, se non utilizzato per compensare altri redditi d'impresa, va riportato nel campo 05 del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 740/base. In tal caso nel rigo H7 va indicato "zero" e i righi H8, H9 e H10 non vanno compilati.

Se tale importo è di segno positivo, nel **rigo H8** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (da modello 740/F) o delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di attività d'allevamento (da modello 740/A1), fino a concorrenza dell'importo di rigo H7.

Nel **rigo H9** va indicata la differenza fra rigo H7 e rigo H8.

Nel **rigo H10** va indicata, fino a concorrenza del rigo H9, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno).

ATTENZIONE
Qualora sia stata compilata la colonna 8, nel predetto rigo H10, devono essere indicate le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo H9 e quello indicato nella colonna 8 di rigo H6, *in quanto per effetto dell'art.* 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30.

L'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel modello 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo H11** va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno "-")) derivante dalla partecipazione in società semplici e dalla partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.

Nel **rigo H12** va indicata la somma algebrica dei righi H9, H10 e H11.
L'importo di rigo H12 va riportato, unitamente agli altri redditi Irpef nel rigo N1 del quadro N.

Altri dati

Il socio, il coniuge o il collaboratore familiare, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art. 79 del Tuir o da lavoro autonomo di cui all'art. 50, commi da 1 a 6, per un importo non superiore a lire 8.900.000, devono indicare nel **rigo H13,** del terzo riquadro, l'importo di tale reddito, al fine di calcolare correttamente la detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del Tuir.

Nel **rigo H14** va indicata la quota del credito d'imposta per l'acquisto dei registratori di cassa.
Si ricorda che l'art.14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 limita il riconoscimento di tale credito d'imposta ai soli soggetti che, in base all'art. 12, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, hanno l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori a partire dal 1° gennaio 1993.

Nel **rigo H15** va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale del rigo H6, colonna 9, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir.

Nel **rigo H16** va indicato l'importo relativo alla quota di redditi fondiari e di capitale imputate *ai soci di società semplici per i quali spetta* la franchigia ai fini del C.S.S.N.; si ricorda che il diritto alla franchigia sussiste per i contribuenti iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche per parte di anno. Pertanto, i contribuenti "non mutuati" non devono compilare il rigo H16.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL' ILOR

Nei righi da **H1 a H5** del quarto riquadro va indicato:
- a **colonna 11,** la quota di reddito attribuita, ai fini dell'Ilor, al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria o al membro del GEIE;
- a **colonna 12,** la quota di deduzione Ilor di cui all'art. 120, comma 1, del Tuir, attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- a **colonna 13,** la quota di deduzione Ilor di cui all'art. 120, comma 2, del Tuir, attribuita al coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo H6** va indicato:
- a **colonna 11,** il totale delle quote di reddito attribuite ai fini dell'Ilor, da indicare unitamente agli altri redditi imponibili ai fini dell'Ilor nel **rigo O1** del **quadro O**;
- a **colonna 12,** l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor di cui al comma 1, dell'art. 120 del Tuir, da indicare unitamente alle altre deduzioni Ilor nel **rigo O2** del **quadro O**;
- a **colonna 13,** l'ammontare complessivo delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor di cui al comma 2, dell'art. 120 del TUIR, da indicare nel **rigo O2** del **quadro O**.

8

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO I

GENERALITÀ

Il quadro I deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina e contenuta sia nel Tuir sia in altre disposizioni.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **sezione I** vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella **sezione II** vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le anzidette sezioni sono quelli percepiti nel 1996 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

ATTENZIONE
Non costituiscono redditi di capitale gli *utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi* conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa.
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva e gli utili distribuiti da società quotate nella borsa in Italia o negli altri mercati regolamentati italiani per i quali il contribuente ha optato per l'applicazione della ritenuta di imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 4 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo Quadro e riportati in una apposita distinta da allegare al Quadro N se sui redditi della stessa natura si applica in Italia la ritenuta a titolo di acconto.
Per le modalità di calcolo del credito per le imposte pagate all'estero, spettante ai sensi dell'art. 15 del Tuir, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del Quadro N.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

SEZIONE I - UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ ED ENTI SOGGETTI ALL'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al *riguardo si fa presente che ai sensi* dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili da indicare nel **rigo I 1,** proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:
a) il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti; nel caso di partecipazioni in enti commerciali di cui all'art.

87, comma 1, lett. b), del Tuir, il credito d'imposta spetta quando la delibera di distribuzione è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
b) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili riscossi, se derivano dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;
c) il credito d'imposta non compete:

- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
- per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo I 1,** gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi indicando:
  nella **colonna 1,** gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite;
  nella **colonna 2,** l'ammontare del credito d'imposta;
  nella **colonna 3,** l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;

- nel **rigo I 2,** gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento indicando:
  nella **colonna 1,** gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite;
  nella **colonna 2,** l'ammontare del credito d'imposta;
  nella **colonna 3,** l'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;

- nel **rigo I 3,** gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta indicando:
  nella **colonna 1,** gli utili, al lordo delle ritenute d'acconto subite;
  nella **colonna 3,** l'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta;

- nel **rigo I 4,** nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei righi **da I 1 a I 3**;

- nel **rigo I 5,** gli utili, già indicati nel **rigo I 4,** da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa;

- nel **rigo I 6,** la quota del credito d'imposta di cui al **rigo I 1** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili.

SEZIONE II - ALTRI REDDITI DI CAPITALE
1. Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef

In questa sezione nel **rigo I 7, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo I 8, colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo I 9, colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo I 10, colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito Quadro E, Sez. II, del Mod. 740). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

ATTENZIONE
I redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti dei titoli di cui al **rigo I 10** non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel mod. 740/M, se il periodo di durata del rapporto è superiore a 5 anni.

Nel rigo **I 11, colonna 1**, indicare gli altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa e diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale percepito nel 1996. In questo rigo non vanno invece indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In questo caso tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del Mod. 740 nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Se, però, detti proventi non sono per qualsiasi causa imponibili, gli interessi della specie devono essere dichiarati in questo rigo in quanto soggetti ad imposta come redditi di capitale.

In questo rigo, inoltre, va indicato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari e i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di finanziamento in valori mobiliari e a condizione che si tratti di titoli relativamente ai quali è prevista la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, e i redditi conseguiti in dipendenza di operazioni di riporto nei casi in cui la somma ricevuta al termine del contratto sia superiore a quella inizialmente impiegata. Per operazioni di finanziamento in valori mobiliari si intendono il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito e ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche, compreso quello di riporto e le operazioni "pronti contro termine" aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle obbligazioni e titoli similari. Si tratta di operazioni nelle quali il corrispettivo, a fronte della ottenuta disponibilità dei titoli, assume esclusivamente funzione di garanzia dell'operazione e rimane, pertanto, indisponibile per il soggetto datore dei titoli.

Nel **rigo I 12, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nel **rigo I 13, colonna 1**, indicare la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta come sopra precisato.
Nella **colonna 2** di ciascuno dei righi **da I 7 a I 13**, indicare le corrispondenti ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I 14**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei righi **da I 7 a I 13**. L'importo indicato al **rigo I 14**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel **rigo N1** del Quadro N.

2. Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor

L'Ilor si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia. Ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazione in società, enti, associazio-

ni ed altre organizzazioni, ad eccezione della quota parte degli utili indicati nel **rigo I 3** che deriva dalla partecipazione in società di capitali ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 87 del Tuir, per i quali non spetta il credito d'imposta, che deve essere riportata nel **rigo I 16** unitamente agli altri redditi di capitale soggetti ad Ilor.

Pertanto, per la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad Ilor indicare:

- nel **rigo I 15**, l'importo dei redditi prodotti all'estero (e cioè redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia);
- nel **rigo I 16**, la differenza tra l'importo di **rigo I 14** e quello di **rigo I 15**, aumentata della quota parte del **rigo I 3** soggetta ad Ilor.

L'importo, indicato nel **rigo I 16** sommato agli altri redditi assoggettabili ad Ilor, deve essere riportato nel **rigo O 1** del Quadro O.

9

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO T

GENERALITA

Questo quadro deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, a decorrere dal 28 gennaio 1991, di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.

Il presente quadro deve inoltre essere compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate dalle persone fisiche non residenti, senza stabile organizzazione o base fissa in Italia, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato, tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma, comprese quindi, le cessioni a titolo oneroso di obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione.

Si fa tuttavia presente che la predetta opzione, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta, è valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta e non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del Tuir, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 10 per cento del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, anche se nei confronti di soggetti diversi.

Poiché tale ipotesi comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria, ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta (da indicare nel **rigo T7**) ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.

L'imposta sostitutiva in questione non è dovuta per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati italiani, fino al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi. I coefficienti di adeguamento sono stati approvati con D.M. 10 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo, come sopra determinato, e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nel **rigo T1**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel 1996, per l'importo effettivamente percepito, incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione. In questo rigo va indicata anche la quota parte dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni poste in essere a partire dal 28 gennaio 1991, per le quali è stato convenuto il pagamento rateale, secondo i chiarimenti forniti nel rigo successivo, concernente il costo fiscale dell'operazione.

Nel **rigo T2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato o decrementato dell'ammontare derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo.
Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'articolo 82, comma 1-bis, del Tuir e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).
In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo T2**

indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai righi precedenti si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Nel **rigo T3,** indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo T1** e quello del **rigo T2**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. In tale caso indicare zero nel **rigo T3** e riportare, nel campo 5 del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo T2** e quello di **rigo T1**.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo T4** indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo T3**).

Nel **rigo T5,** indicare la differenza tra l'importo di **rigo T3** e quello di **rigo T4**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.
Nel **rigo T6,** indicare l'imposta sostitutiva, pari al 25 per cento dell'importo di **rigo T5**.

Nel **rigo T7,** indicare il credito d'imposta, pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo T8,** indicare, unitamente agli estremi del versamento, l'ammontare dell'imposta sostitutiva versata che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di imposta di cui al **rigo T7**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo T6** e l'importo di **rigo T7**.

Se **l'importo del rigo T7 è superiore a quello del rigo T6** indicare nel **rigo T9** l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso.

Per le modalità di pagamento vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO

In questo prospetto vanno indicate, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1992, 1993, 1994, 1995 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nel **rigo T3**.

10

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO U

GENERALITÀ

Il quadro U va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:
- alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi;
- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale (premio di assunzione);
- alle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici;
- alle imprese operanti nei bacini minerari.

Il quadro U contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili alle imprese che fruiscono dei benefici sopra indicati:
- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (neanche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni ordinariamente previste a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (soprattassa del 40 per cento ovvero pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento).

CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il presente prospetto deve essere utilizzato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n.298, per la indicazione dell'utilizzo del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n.90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n.165, e successive integrazioni. Tale credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, vale ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Il prospetto in esame, composto da 2 riquadri, riferiti rispettivamente all'anno 1996 e all'anno 1997, va compilato ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nel primo riquadro, **relativo al 1996,** va indicato:
- nel **rigo U1,** il credito d'imposta residuo risultante dal rigo U11 del quadro U redditi 1995;
- nel **rigo U2, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U1, utilizzato per il versamento, nel 1996, a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U1, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1996 a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione; nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U1, utilizzato a compensazione dell'acconto dell'IRPEF dovuto nel 1996; nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U1, utilizzato a compensazione dell'acconto dell'ILOR dovuto nel 1996;
- nel **rigo U3**, l'ammontare del credito d'imposta residuo del 1996 risultante dalla differenza tra l'importo di rigo U1 e la somma degli importi di rigo U2, colonne 1, 2, 3 e 4.

Nel secondo riquadro, **relativo al 1997,** va indicato:
- nel **rigo U4, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U3 utilizzato, per il versamento, a decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U3 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U3, utilizzato nel 1997 a compensazione del saldo dell'IRPEF dovuto per il 1996; nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U3, utilizzato nel 1997 a compensazione del saldo dell'ILOR dovuto per il 1996;
- nel **rigo U5**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla differenza tra l'ammontare di rigo U3 e la somma degli importi di rigo U4, colonne 1, 2, 3 e 4.

CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 E 8 DELLA LEGGE n. 317 del 1991

I presenti prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5 e 6 e dall'art.8 della legge n. 317 del 1991.
Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'ILOR, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata indifferentemente in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 è considerato sopravvenienza attiva del periodo in cui è stato concesso, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

* *Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)*

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo U6, colonne 1, 2** e **3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo U17, colonne 1, 2 e 3 del quadro U redditi 1995;
- nel **rigo U7**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U8**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3** e **4,** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo U6 e del rigo U7, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U9**, distintamente per ognuna delle **colonne 1**, **2, 3** e **4,** gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo U6 e del rigo U7, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2** e **3**, l'ammontare del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo U6, utilizzato ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U11**, **colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo U6, e la somma degli importi dei righi U8, U9 e U10, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U11**, **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo U6 e la somma degli importi dei righi U8, U9 e U10, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo;
- nel **rigo U11**, **colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo U7 e la somma degli importi dei righi U8 e U9, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

* ***Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8)***

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo U12**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo U20 del quadro U, redditi 1995;
- nel **rigo U13**, l' ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U14**, distintamente per ognuna delle colonne 1 e 2, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo U12 e del rigo U13, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U15**, distintamente per ognuna delle colonne 1 e 2, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo U12 e del rigo U13, utilizzati ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U16**, l'ammontare del credito di cui al rigo U12 utilizzato a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo U17**, colonna 1, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo U12 e la somma degli importi dei righi U14, U15 e U16, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo;
- nel rigo **U17**, colonna 2, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo U13 e la somma degli importi dei righi U14 e U15, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto.

CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO AI TITOLARI DI LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI (art. 20 del DL n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente quadro U il credito d'imposta concesso per l'anno 1996.
Tale credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.

Pertanto, nel prospetto vanno indicati:
- nel **rigo U18**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla differenza tra l'ammontare del rigo U24 e quello del rigo U25 del quadro U redditi 1995;
- nel **rigo U19**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo U20, colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo U18 e di rigo U19, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U20, colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo U18 e di rigo U19, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti a partire dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U20, colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo U18 e di rigo U19, utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 1996;
- nel rigo **U20, colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla somma di rigo U18 e rigo di U19, utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta 1996;
- nel **rigo U21**, la differenza tra la somma dei righi U18 e U19 e la somma degli importi di credito d'imposta utilizzati, indicati nel rigo U20, colonne 1, 2, 3 e 4;
- nel **rigo U22,** l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo U23,** la differenza tra l'importo di rigo U21 e quello di rigo U22, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE AI SENSI DEL DL n. 357 del 1994 (PREMIO DI ASSUNZIONE)

L'articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta, denominato "premio di assunzione", in favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994, assumendo, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori in possesso di particolari requisiti.
Tale credito di imposta, che non costituisce componente positivo di reddito per i percipienti, compete per il periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e per i due successivi e può essere utilizzato, a partire dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello di formazione del credito stesso, in sede di versamento dell'IVA, dell'IRPEF, dell'ILOR e delle ritenute alla fonte operate su qualsiasi tipo di reddito. Il credito formatosi nel corso del 1995 può essere quindi utilizzato a partire dal 1° gennaio 1996 mentre quello formatosi nel corso del 1996 potrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 357 del 1994").

Nel prospetto va indicato:
- nel **rigo U24**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo U29 del quadro U, redditi 1995;
- nel **rigo U25**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta 1996 determinato sulla base delle istruzioni fornite nell' **Appendice**;
- nel **rigo U26, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo U24 e di rigo U25, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U26, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo U24 e di rigo U25, utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo U26, colonna 3,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo U24 e di rigo U25, utilizzato ai fini dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo U26, colonna 4,** l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo U24 e di rigo U25, utilizzato ai fini dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel **rigo U27,** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma di rigo U24 e di rigo U25 e la somma degli importi dei crediti d'imposta utilizzati, indicati nel rigo U26, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'ILOR, dell'IVA e delle ritenute successivi a quelli del sopra menzionato rigo U26.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE RIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI (art. 35 del DL n. 331/93)

Le imprese commerciali che hanno detenuto per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993, presso magazzini o esercizi di vendita, prodotti audiovisivi e cinefotoottici, devono compilare il presente prospetto per l'indicazione dell'utilizzo del credito d'imposta ad esse già concesso nell'anno 1993, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e non completamente utilizzato; detto credito doveva essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione quadro U, redditi 1993.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli spettanti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.
Ai fini della compilazione del prospetto si fa presente che il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEF e dell'ILOR effettuati a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nonché dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Pertanto vanno indicati:
– nel **rigo U28,** il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo U32 del quadro U, redditi 1995;
– nel **rigo U29, colonna 1,** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U28 utilizzato ai fini dei versamenti IVA dovuti a decorrere dalla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
– nel **rigo U29, colonna 2,** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U28 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo U29, colonna 3,** l'ammontare del credito d'imposta di cui al rigo U28 utilizzato a compensazione dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo U30,** la differenza tra l'importo di rigo U28 e la somma degli importi delle colonne 1, 2 e 3 del rigo U29, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA successivi a quelli del sopra menzionato rigo U29.

CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI BACINI MINERARI (art. 8 del DL n. 16/93)

Il presente prospetto è riservato alle imprese che fruiscono delle agevolazioni previste dall'art. 8, comma 6 bis, del DL 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
Tale norma prevede, in alternativa all'esenzione dal pagamento dell'IRPEF e dell'ILOR sugli utili reinvestiti, il riconoscimento per i periodi d'imposta 1992-1996 di un credito d'imposta ai soggetti titolari della concessione di coltivazione dell'attività mineraria e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o di comuni limitrofi individuati dalle delibere del CIPE del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze.
Detto credito spetta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti e può essere fatto valere ai fini del versamento, anche in acconto dell'IRPEF e dell'ILOR a decorrere dal periodo d'imposta nel quale vengono effettuati gli investimenti.

Pertanto va indicato:
– nel **rigo U31,** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevato dal rigo U36 del quadro U, redditi 1995;
– nel **rigo U32,** il credito spettante sulla base degli investimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
– nel **rigo U33, colonna 1,** il credito utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo U33, colonna 2,** il credito utilizzato ai fini del versamento dell'ILOR relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione,
– nel **rigo U34,** la differenza tra la somma degli importi dei righi U31 e U32 e la somma degli importi di cui al rigo U33, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEF e dell'ILOR da effettuare successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L'EFIM

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europea 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del DL 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.
Per effetto dell'art. 1 del DL 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).
La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.
Ai sensi dell'art. 6 del DL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell' art. 1 del citato DL n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:
– nel **rigo U35,** l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute dell'IRPEF, dell'ILOR, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1995 e in quelle relative agli anni precedenti;
– nel **rigo U36,** l'importo del credito eventualmente rimborsato;
– nel **rigo U37, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
– nel **rigo U37, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo U37, colonna 3**, l'importo dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo U37, colonna 4**, l'importo dell'ILOR dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo U38,** l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
– nel **rigo U39,** l'importo dell'imposta sul patrimonio netto dell'impresa dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
– nel **rigo U40,** la differenza tra l'importo di rigo U35 e la somma degli importi dei righi U36, U37, colonne 1,2, 3 e 4, U38 e U39.

11

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO W

GENERALITA

Questo modulo deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 29 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, devono indicare:
a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni (art. 2, comma 1 e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.

L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;

b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tale investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni (articolo 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;

c) i trasferimenti **da, verso e sull'estero** che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvstimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni (articolo 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste indipendentemente sia dalle modalità con cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere (attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti, in forma diretta), sia dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).
Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire utilizzando il cambio indicato dal D.M. 10 febbraio 1997 pubblicato nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997.
L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla norma fiscale.
Considerato che il mod. 740/W riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, nel caso in cui non venga presentato un unico modello 740 per l'intero periodo di imposta, il mod. W dovrà essere presentato autonomamente per l'intero periodo d'imposta.
Si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, i titoli e i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari residenti di cui all'articolo 1 del D.L. n. 167 del 1990. Sono inoltre compresi le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973 e quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, per espressa previsione legislativa, per gli investimenti all'estero e per le attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale o di redditi diversi, a condizione che tali redditi:

1. siano esenti dalle imposte sui redditi (interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero fino al 9 settembre 1992);
2. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 o 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni (interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, percepiti mediante l'intervento dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che nella specie assumono la veste di sostituto d'imposta, ovvero conseguiti attraverso cessione dei predetti titoli con l'intervento, a qualsiasi titolo, di tali sostituti d'imposta, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati sostituti. Identica disciplina si applica con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati a ritenuta ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973);
3. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 (utili su titoli partecipativi esteri, percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, come chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Quadro I);
4. siano stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 4 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489 (utili distribuiti da società non residenti le cui azioni sono negoziate sui mercati regolamentati italiani e relativamente ai quali il contribuente ha optato per la ritenuta a titolo d'imposta);
5. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649 (proventi derivanti dai titoli e certificati - cc.dd. "titoli atipici"- emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati);
6. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento, a titolo di imposta, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 437, e successive modificazioni, da parte dei soggetti che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine dei titoli di cui al precedente punto 2;
7. siano stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che comunque intervengono, anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine di obbligazioni e titoli similari nei confronti di soggetti non residenti (proventi di cui all'art. 41, comma 1, lett. b-bis, del Tuir).
8. siano stati assoggettati alla ritenuta d'imposta del 12,50 per cento prevista dall'art. 67 della L. 29 ottobre 1993, n. 427 (plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con non residenti, previste dall'art. 81, comma 1, lett. c-ter, del Tuir);
9. siano stati assoggettati alla ritenuta d'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, alle condizioni e nella misura ivi stabilite (redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari) .

Inoltre i predetti obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi collettivi in valori mobiliari di diritto estero:

- già autorizzati al collocamento in Italia prima dell'entrata in vigore del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, ai quali continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, ai sensi del comma 2 dell'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;
- situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis della citata L. n. 77 del 1983, diversi da quelli di cui al precedente punto, i cui proventi sono soggetti alla ritenuta del 12,50 per cento, che deve essere operata, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 1, della medesima legge, dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni (art. 10-ter, comma 4, L. n. 77 del 1983);
- diversi da quelli di cui ai precedenti punti, sempreché i relativi proventi siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6 dell'art. 10-ter della predetta L. n. 77 del 1983.

Per effetto dell'art. 5 bis del D.L. n. 167 del 1990, introdotto dall'art. 22 della L. 6 febbraio 1996, n. 52, l'obbligo di dichiarazione non sussiste per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati membri dell'Unione Europea. L'obbligo di dichiarazione non sussiste, inoltre, per i trasferimenti relativi a tali investimenti ed attività operati all'interno dell'Unione Europea, fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione VII del mod. 740/M, secondo le istruzioni ivi fornite.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini dell'imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.
Nei casi di attività di natura finanziaria detenute negli Stati Membri dell'Unione Europea per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione in base all'articolo 5-bis del D.L. n. 167 del 1990, l'indicazione che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo di imposta può essere effettuata compilando la parte relativa alle annotazioni nel mod. 740/W, che quindi deve essere comunque presentato.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del mod. 740, il presente modulo deve essere allegato a detto modello.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e nel caso di presentazione del mod. 730, il presente modulo deve

essere presentato autonomamente entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 740.

ATTENZIONE
Nel caso di presentazione autonoma del modulo deve essere compilato il riquadro riguardante i dati anagrafici del contribuente.

Se viene presentato il modello 101 o il modello 201, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, il presente modulo può essere presentato o spedito unitamente ai detti modelli.

Se il presente modulo non è inoltrato unitamente ai modelli suddetti, lo stesso può essere presentato direttamente al Comune nella cui circoscrizione gli interessati hanno il domicilio fiscale o spedito a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio o, se il Centro non è istituito, all'Ufficio delle Imposte nella cui circoscrizione il contribuente risiede.

In Appendice al modello 740 base, alla voce "Centri di servizio" sono elencati i Centri di servizio finora istituiti.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.
Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati *attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti*, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati, sia attraverso i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

Sezione I

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente.

I campi 1, 2 e 3 non vanno compilati se il trasferimento è avvenuto in forma diretta;

- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice **1**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il codice **2**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5** e **6**, *rispettivamente, la descrizione* dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nei **campi 7** e **8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice 1, 2 o 3, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo;
- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, *il controvalore in lire degli importi da indicare* nel campo 11 è determinato, per il 1996, sulla base dei valori di cambio riportati nel D.M. 10 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38, del 15 febbraio 1997.

Sezione II

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri *riportato in allegato alle istruzioni del presente* modulo;
- nei **campi 3 e 4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

Sezione III

Nella **Sezione III** *indicare, per ciascuna operazione* che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da , verso e sull'estero, i dati seguenti:

- nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando:
  - il codice 1, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  - il codice 2, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  - il codice 3, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato al presente modulo. La casella ivi riportata va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i *cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta* alla fonte in Italia;
- nel **campo 5**, gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.
Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e *dall'estero sull'estero di danaro, titoli o valori mo*biliari mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 7 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'articolo 1 del D.L. n.167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto *il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione* di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 5 caselle poste in fondo al presente modulo per segnalare la modalità di presentazione dello stesso.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

12
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO K

GENERALITÀ

Il quadro K va utilizzato dalle persone fisiche, *nonché dalle stabili organizzazioni nel territo*rio dello Stato di persone fisiche non residenti, che esercitano imprese commerciali, come definite, ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 51 del Tuir, per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, già prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, è stata ulteriormente prorogata dall'art.3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.
Il quadro si compone di tre Sezioni riguardanti, le prime due, la determinazione dell'imponibile e la terza il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta nonché i versamenti dell'imposta stessa.

Detto quadro, secondo quanto previsto dall'art. 9 del DM 7 gennaio 1993, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal citato D.L. n. 394 del 1992, deve essere presentato unitamente al modello di dichiarazione dei redditi, nel quale va inserito.

Sezione I

La sezione I va compilata dai soggetti tenuti, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per i quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Nel caso in cui manca un bilancio, come ad esempio nel caso di liquidazione, il patrimonio netto deve essere determinato sulla base dei relativi elementi desumibili dalle scritture contabili.

Nei righi da **K1** a **K4** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi, nel rigo K3, tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla loro natura nel senso che essi vanno ricompresi allorché non siano destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscano poste rettificative dell'attivo.

Nel rigo K5 va indicato l'importo escluso dall'imponibile dell'imposta patrimoniale, per effetto dell'art. 3, comma 111, della legge n. 549 del 1995.
In base a detta norma nel computo della base imponibile dell'imposta patrimoniale non si tiene conto dell'incremento del patrimonio netto, rispetto a quello che ha assunto rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta per il periodo d'imposta precedente.
Si ricorda, inoltre, che detta disposizione non si applica ai soggetti che si sono costituiti dopo il 15 settembre 1995 e, pertanto, in tale ipotesi, detto rigo non deve essere compilato.

Il **rigo K7** va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.
Per i suddetti soggetti, il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992 stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.
Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di **rigo K6** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote possedute e quello corrispondente alla percentuale di possesso, diretto o indiretto, applicata al patrimonio netto della società o ente partecipato direttamente o indirettamente, risultante dall'ultimo bilancio.

Sezione II

La sezione II va compilata dai soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, ovvero al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, per i quali, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. n. 394, l'imposta si applica sulla somma:
a) del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir - da indicare nel **rigo K9** - determinato ai sensi delle norme medesime;
b) del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali), determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso Tuir, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti effettuati ai sensi degli artt.67 e 68 del Tuir, che va riportato nel **rigo K10**.
Per effetto dell'art. 5, comma 4, del decreto di attuazione, per i soggetti esercenti l'attività di distribuzione di carburanti, l'ammontare delle rimanenze finali è determinato al netto dell'imposta di fabbricazione.

I soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile il patrimonio netto, a condizione che ne sia data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del quadro F. In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente quadro.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria.

Sezione III

Nella **sezione III** vanno indicati l'ammontare dell'imposta dovuta, l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione gli estremi dei versamenti degli acconti e del saldo dell'imposta nonché le eventuali somme da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo.
Nel **rigo K12** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille all'importo di **rigo K8** o di rigo **K11**.
Si ricorda che, in caso di compilazione del **rigo K7** l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del DL n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato al **rigo K6,** senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Se l'impresa individuale è cessata nel corso dell'anno, l'imposta patrimoniale non è applicabile per inesistenza della base imponibile alla data di cessazione del periodo d'imposta.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di detto **rigo K12** non supera l'importo di lire centomila.

Nel **rigo K13** va indicato l'importo della eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

Nei **righi K14 e K15** vanno indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti,cioè la data e il codice dell'ufficio postale o della banca o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento.

ATTENZIONE
I soggetti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto nel termine compreso tra il 1° giugno 1996 e il 20 giugno 1996 devono indicare l'importo versato al netto dello 0,50 per cento corrisposto a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo K12 e il totale degli importi indicati nei righi **K13, K14 e K15** va indicato, se positiva, nel **rigo K16** e costituisce l'imposta da versare a saldo o, se negativa, va indicata nel **rigo K17** e/o nel **rigo K18**.

Attenzione: qualora l'importo indicato nel rigo K12 sia non superiore a lire 100.000 il totale degli importi indicati nei righi **K13, K14 e/o K15** va indicato, a scelta del contribuente, nel rigo K17 e/o K18.

Si ricorda che per effetto dell'art.20 del D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 394 del 1992, gli acconti e il saldo devono essere versati con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.

Pertanto, le persone fisiche nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di persone fisiche non residenti, devono effettuare il versamento conferendo delega alle banche o all'amministrazione postale (solo se trattasi di pagamento a titolo di saldo) o mediante versamento diretto al concessionario della riscossione.

Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega approvata con decreto ministeriale 25 settembre 1995, avendo cura di completare la delega con tutti gli elementi dalla stessa richiesti.

Per i versamenti all'Amministrazione postale, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P.T. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 5041.

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.
In tutti i casi, ad esclusione dei versamenti tramite delega all'Amministrazione postale, occorre fare riferimento ai seguenti codice-tributo:
codice **4218** - Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche - Acconto;
codice **4217** - Imposta sul patrimonio netto delle imprese individuali - Persone fisiche.

E opportuno segnalare che, ove i coniugi siano entrambi titolari di imprese individuali, anche se presentano la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, essi devono effettuare separati pagamenti dell'imposta, ciascuno secondo il patrimonio netto della propria impresa, riportando sul modello di versamento i soli dati anagrafici del soggetto che versa.

Il periodo di riferimento nella forma AA.AA., da riportare nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale

(Mod. 11) o nel modello di delega, è l'anno per il quale si versa l'imposta.

Per effetto dell'art.6, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n.473, non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50 per cento se il versamento è eseguito entro il 20 giugno. Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento.

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta patrimoniale dovuta in base alla dichiarazione, i competenti uffici finanziari provvederanno a recuperare gli importi non versati e applicheranno la soprattassa e gli interessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del **5 per cento**.

Si fa presente che, agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 46 e seguenti del titolo V del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata.

Acconto patrimoniale

Si ricorda che il comma 112 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha previsto, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo di acconto un importo pari al 55 per cento dell'imposta patrimoniale relativa al periodo di imposta precedente, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.
Per il periodo d'imposta 1997, l'acconto è pertanto determinato nella misura del 55 per cento dell'imposta risultante dal rigo K12 del presente quadro.
Se l'importo di rigo K12:
- non supera lire 100.000, l'acconto non è dovuto;
- supera lire 100.000 l'acconto è dovuto nella misura del 55 per cento dell'importo del rigo di riferimento.

L'acconto deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1997, se l'importo e inferiore a lire 502.000;
- in due rate se l'importo è pari o superiore a lire 502.000 di cui:
- la prima, entro maggio 1997, nella misura del 40 per cento dell'acconto come sopra determinato;
- la seconda, nel mese di novembre 1997, nella restante misura del 60 per cento.

Esempio di calcolo dell'acconto:

Imposta dovuta	*912.000*
Acconto (55% imposta dovuta)	*502.000*
I Rata (40% acconto)	*201.000*
II Rata (60% acconto)	*301.000*

13
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO R

Il presente quadro deve essere compilato da artigiani, commercianti, particolari categorie di lavoratori autonomi e produttori agricoli, per indicare i dati relativi ai contributi previdenziali e da soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per indicare i dati relativi ai premi assicurativi.

Il Quadro si compone di quattro sezioni riservate rispettivamente alla indicazione:

- nella **Sez. I** dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- nella **Sez. II** dei contributi dovuti dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo in qualità di Avvocati e Procuratori, Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Geometri, Ingegneri e Architetti, Medici e Odontoiatri, Ragionieri e Periti commerciali, Veterinari;
- nella **Sez. III** dei contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli (Coltivatori diretti, Imprenditori agricoli a titolo principale, Concedenti a mezzadria, colonia e soccida);
- nella **Sez. IV** dei premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Sez. I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

GENERALITÀ

La presente sezione deve essere compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari coadiuvanti e coadiutori del titolare dell'impresa artigiana o commerciale). La presente sezione deve essere compilata, altresì, dai soci titolari di una propria posizione previdenziale.
I predetti familiari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, nella stessa devono indicare solo il codice individuale INPS del titolare dell'impresa. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Codice Individuale INPS", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.
La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 1996, con un minimo di L. 20.871.448 (reddito minimale) ed un massimo di L. 101.145.000 sia per la Gestione degli Artigiani e sia per quella del Commercio.
Il contributo dovuto sul reddito minimale è determinato direttamente dall'INPS, mentre quello dovuto sugli eventuali redditi eccedenti il minimale deve essere calcolato dal titolare dell'impresa utilizzando le seguenti aliquote:

per la Gestione Artigiani

- 15 per cento per i redditi compresi tra L. 20.871.448 e L. 60.687.000;
- 16 per cento per i redditi compresi tra L. 60.687.001 e L. 101.145.000;

per la Gestione Commercianti

- 15,09 per cento per i redditi compresi tra L. 20.871.448 e L. 60.687.000;
- 16,09 per cento per i redditi compresi tra L. 60.687.001 e 101.145.000.

Per i familiari collaboratori di età non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono ridotte, rispettivamente, al 12 e al 13 per cento per gli Artigiani e al 12,09 e al 13,09 per cento per i Commercianti..
Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati di ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi dovuti, acconti e saldo versati) e successivamente effettuare le somme da riportare nella sezione; gli importi complessivi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

COME SI COMPILA LA SEZIONE

Per la compilazione della sezione occorre far riferimento ai bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS per il pagamento dei contributi dovuti per il 1996.

Nel **rigo R1** riportare il codice indicato sul frontespizio dei bollettini, alla voce "Cod. impresa ;

Nel **rigo R2** indicare il numero dei soggetti che nel 1996 hanno prestato la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali (titolare, familiari coadiuvanti e coadiutori).

Nel **rigo R3** indicare la base imponibile complessiva del titolare e dei familiari coadiuvanti e coadiutori.
Nel **rigo R4** indicare il totale dei contributi dovuti sia per il titolare che per i familiari coadiuvanti e coadiutori.
Ai fini della determinazione del predetto totale si fa presente che:
- l'importo dei contributi dovuti sul reddito minimale deve essere rilevato dal frontespizio dei bollettini alla voce " Importo totale da versare" (detto importo è comprensivo di eventuali quote associative sindacali). Qualora i bollettini si riferiscano anche a periodi diversi dal 1996, l'importo dei contributi dovuti sul reddito minimale deve essere rilevato dalla colonna denominata "Assicurazione IVS", in corrispondenza dell'anno 1996;
- l'importo dovuto sul reddito eccedente il minimale deve essere calcolato dal titolare dell'impresa secondo le istruzioni fornite nelle Generalità del presente paragrafo.

Nel **rigo R5** indicare il totale dei versamenti effettuati a titolo di acconto per il 1996, sia come contribuzione sul reddito minimale (bollettini rossi), sia come contribuzione a conguaglio calcolata in via provvisoria sui redditi del 1995 (bollettini a fondo giallo). Qualora i bollettini si riferiscano anche a periodi diversi dal 1996, i versamenti effettuati come contribuzione sul reddito minimale vanno determinati dividendo per quattro l'importo indicato alla colonna "Assicurazione IVS" in corrispondenza dell'anno 1996 e moltiplicando il risultato per il numero dei versamenti effettuati a tale titolo. Nello stesso rigo vanno inoltre ricompresi gli importi eventualmente versati per il 1996 in occasione di condoni o recuperi legali, al netto di somme pagate per oneri accessori.

Nel **rigo R6** indicare l'importo dell'eventuale saldo versato per il 1996. Si fa presente che il versamento deve essere effettuato entro il 20 giugno 1997. Tale rigo non va compilato dai soggetti che hanno ricevuto i bollettini per la prima volta nel 1997.

Sez. II - Contributi previdenziali dovuti da particolari categorie di lavoratori autonomi

GENERALITÀ

La presente sezione riguarda i contributi previdenziali dovuti per il 1996 dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo in qualità di:

- Avvocati e Procuratori
- Consulenti del lavoro
- Dottori Commercialisti
- Geometri
- Ingegneri e Architetti
- Medici e Odontoiatri
- Ragionieri e Periti commerciali
- Veterinari.

Avvocati e Procuratori

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi di Avvocato e Procuratore, nonché dai praticanti procuratori abilitati, tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense di tutti o di alcuni dei seguenti contributi:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 10 della L. 20 settembre 1980, n. 576, così come modificato dall'art. 5 della L. 11 febbraio 1992, n. 141;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 11 della richiamata L. n. 576 del 1980, così come modificato dall'art. 6 della citata L. n. 141 del 1992;
- **contributo di maternità** ai sensi dell'art. 5 della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza a pieno titolo. Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del presente modello 740. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

I contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a L. 18.400.000, è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. 1.840.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 (i nuovi iscritti alla Cassa di previdenza che all'atto della presentazione del modello 740 non hanno ancora ricevuto la cartella di pagamento, ai fini della compilazione della presente sezione, rigo R13, devono considerare l'importo del contributo minimo come già iscritto a ruolo). Per i procuratori e gli avvocati che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, nonché per i praticanti procuratori che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trent'anni di età, il contributo minimo, per i primi tre anni, è ridotto alla metà (L. 920.000);
- per redditi compresi tra L. 18.400.000 e L. 122.100.000, è dovuto il contributo minimo più il 10 per cento del reddito eccedente L. 18.400.000;
- per redditi superiori a L. 122.100.000 è dovuto, oltre al contributo minimo e al 10 per cento del reddito compreso tra L. 18.400.000 e L. 122.100.000, il 3 per cento del reddito eccedente L. 122.100.000.

I pensionati di vecchiaia che mantengono l'iscrizione agli Albi professionali sono esonerati dal pagamento del contributo minimo dall'anno solare successivo a quello di maturazione della pensione (pensioni maturate entro il 31 dicembre 1995). Essi devono comunque pagare il contributo percentuale rapportato all'effettivo reddito professionale prodotto, nella misura del 10 per cento fino al "tetto" di L. 122.100.000 e del 3 per cento sulla eventuale eccedenza. A partire dal sesto anno solare successivo al pensionamento (pensioni maturate entro il 31 dicembre 1990) essi devono soltanto il contributo percentuale nella misura del 3 per cento sul reddito netto professionale, di qualsiasi importo, effettivamente prodotto.
Per i pensionati di invalidità ancora iscritti agli Albi professionali vige, invece, il regime contributivo ordinario.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa di previdenza, nonché dai praticanti procuratori iscritti alla Cassa.
Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento), già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.
Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.
Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

Iscritti alla Cassa a pieno titolo.

- per volume d'affari Iva fino a L. 27.600.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. 552.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 (i nuovi iscritti alla Cassa di previdenza che, all'atto della presentazione del modello 740 non hanno ancora ricevuto la cartella di pagamento, ai fini della compilazione della presente sezione, rigo R13, devono considerare l'importo del contributo minimo come già iscritto a ruolo);
- per volume d'affari Iva superiore a L. 27.600.000 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2 per cento del volume d'affari Iva, come sopra specificato, eccedente L. 27.600.000.

Iscritti agli Albi professionali ma non alla Cassa (iscritti alla Cassa ai soli fini assistenziali)

Il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume d'affari Iva, come sopra specificato, senza previsione di contributi minimi.

Pensionati

I pensionati di vecchiaia che mantengono l'iscrizione agli Albi professionali sono esonerati dal pagamento del contributo integrativo minimo dall'anno solare successivo a quello di maturazione del diritto alla pensione ma devono pagare il contributo pari al 2 per cento del volume d'affari Iva come sopra specificato.
Per i pensionati di invalidità ancora iscritti agli Albi professionali vige, invece, il regime contributivo ordinario.

CONTRIBUTO DI MATERNITA

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza, inclusi i pensionati di vecchiaia e i pensionati di invalidità.
Per l'anno 1996 il contributo è pari a L. 100.000, ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 (per i nuovi iscritti alla Cassa di Previdenza vedere quanto detto a proposito del contributo integrativo minimo).

Consulenti del lavoro

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi dei Consulenti del lavoro tenuti al versamento all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 12 della L. 5 agosto 1991, n. 249;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 13 della richiamata L. n. 249 del 1991;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.
Il contributo è stabilito in misura fissa rivalutabile annualmente ai sensi dell'art. 10 della L. n. 249 del 1991 ed è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente.
Per il 1996 il contributo è pari a L. 2.870.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996.
Per i consulenti del lavoro che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto trenta anni di età, il contributo è ridotto, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, alla metà (L. 1.435.000) per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
E altresì ridotto alla metà per coloro che, essendo contemporaneamente iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza, ne facciano esplicita richiesta all'Ente ai sensi del comma 4 del medesimo art. 12, nei modi e nei termini fissati dall'Ente stesso.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli Albi provinciali anche se non iscritti all'Ente di previdenza, ivi compresi i pensionati che proseguono nell'esercizio della professione.
Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini Iva per l'anno 1996 risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, determinato da tutti i corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale di consulente del lavoro.
Il contributo, pari al 2 per cento del volume d'affari di cui sopra, è posto a carico del cliente e versato all'Ente entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Nel caso in cui l'iscritto versi un contributo soggettivo in misura ridotta per effetto di iscrizione ad altra Cassa o Ente di previdenza per liberi professionisti, il contributo integrativo deve essere calcolato, per ogni anno di contribuzione soggettiva ridotta, su un imponibile non inferiore al 50 per cento del volume d'affari ai fini Iva.
Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione del 2 per cento per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi dei consulenti del lavoro. L'am-

montare complessivo annuo del contributo integrativo dovuto all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari delle associazioni o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso (art. 13, comma 2, L. 249 del 1991).
L'importo del contributo dovuto è rilevabile dalla voce C1 del modello ENPACL 17/Integr. Ind 1996 e dalla voce F1 del modello ENPACL 17/Integr. Ass. 1996, relativi alla comunicazione obbligatoria sul volume d'affari Iva, inviata all'Ente, così come previsto dall'art. 17 della citata L. n. 249 del 1991.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto, in misura intera annua e non frazionabile, da tutti gli iscritti all'Ente di previdenza.
Per il 1996 il contributo è pari a L. 100.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

Dottori Commercialisti

La presente sezione deve essere compilata da tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dottori Commercialisti di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 10 L. n. 21 del 1986 e successive modifiche;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 11 L. n. 21 del 1986;
- **contributo di maternità** ai sensi dell'art. 5 L. n. 379 del 1990.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.
Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1995 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del modello 740 presentato nel 1996. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a L. 48.500.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. 2.910.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996;
- per redditi compresi tra L. 48.500.000 e L. 79.700.000 è dovuto il contributo minimo più il 6 per cento del reddito eccedente L. 48.500.000;
- per redditi superiori a L. 79.700.000 è dovuto, oltre al contributo minimo e al 6 per cento del reddito compreso tra L. 48.500.000 e L. 79.700.000, il 2 per cento del reddito eccedente L. 79.700.000.

Per i professionisti che si iscrivono per la prima volta alla Cassa di previdenza prima di aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, le suindicate percentuali, come pure il contributo minimo, sono ridotti alla metà per il primo triennio di iscrizione.
Per i pensionati di vecchiaia che proseguono nell'esercizio della professione il contributo soggettivo è determinato con l'applicazione delle medesime percentuali sopra indicate senza l'obbligo della contribuzione minima, per un quinquennio incluso l'anno di decorrenza del diritto alla pensione.

I pensionati di invalidità ancora esercenti l'attività professionale devono versare il contributo secondo le stesse modalità previste per gli altri iscritti alla Cassa.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa di previdenza.
Il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento), già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.
Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.
Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

Iscritti alla Cassa

- per volume d'affari Iva fino a L. 43.650.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. 873.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996;
- per volume d'affari Iva superiore a L. 43.650.000 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2 per cento del volume d'affari Iva eccedente L. 43.650.000 (conguaglio).

Iscritti all'Albo professionale ma non alla Cassa

Per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume d'affari Iva, senza previsione di contributi minimi.
I soggetti iscritti ad altra cassa di previdenza professionale nel 1996 non devono alcuna contribuzione.

Pensionati

Per i pensionati di vecchiaia e per i pensionati di invalidità che proseguono nell'esercizio della professione, il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume di affari Iva, senza l'obbligo di contribuzione minima.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.
Per l'anno 1996 il contributo è pari a L. 22.940, ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

Geometri

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti nell'Albo professionale, tenuti al versamento alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 1 del Regolamento sulla contribuzione alla Cassa;
- **contributo di solidarietà** ai sensi del medesimo art. 1 del citato Regolamento;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.
Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1995 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del modello 740 presentato nel 1996. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a L. 29.000.000, è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. 2.030.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (settembre 1996, novembre 1996, febbraio 1997 e aprile 1996);
- per redditi compresi tra L. 29.000.000 e L. 121.900.000, è dovuto il contributo minimo più il 7 per cento del reddito eccedente L. 29.000.000;
- per redditi superiori a L. 121.900.000 è dovuto, oltre al contributo minimo e al 7 per cento del reddito compreso tra L. 29.000.000 e L. 121.900.000, il 3 per cento del reddito eccedente L. 121.900.000.

Per gli iscritti per la prima volta alla Cassa prima del compimento del venticinquesimo anno di età le predette aliquote sono ridotte alla metà per i primi tre anni di iscrizione.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti all'Albo professionale o alla Cassa di previdenza.
Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (1,9608 per cento) già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.
Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.
Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.
Il contributo integrativo è così determinato:

- per volume d'affari Iva fino a L. 31.058.716 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. 609.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (settembre 1996, novembre 1996, febbraio 1997 e aprile 1997);
- per volume d'affari Iva superiore a L. 31.058.716 è dovuto, oltre al contributo minimo, l'1,9608 per cento del volume d'affari Iva, come sopra specificato, eccedente L. 31.058.716.

Il contributo minimo non è dovuto da coloro che risultano iscritti alla Cassa prima del compimento del venticinquesimo anno di età e per i primi tre anni di iscrizione, nonché dagli iscritti al solo Albo professionale e non alla Cassa di previdenza.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Albo professionale e non alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale prodotto nel 1995 (quadro E o quadro H del modello 740 presentato nel 1996). Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo di solidarietà è così determinato:

- per i redditi fino a L. 16.666.666, è dovuto il solo contributo di solidarietà minimo di L. 350.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (con le stesse scadenze previste per il contributo soggettivo minimo);
- per i redditi superiori a L. 16.666.666 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2,1 per cento del reddito eccedente L. 16.666.666.

Ingegneri e Architetti

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 9 della L. n. 6 del 1981, così come modificato dall'art. 7 della L. n. 290 del 1990;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 10 della richiamata L. n. 6 del 1981, così come integrato dall'art. 8 della citata L. n. 290 del 1990.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del presente modello 740. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a L. 30.000.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. 1.800.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 ovvero tramite bollettini di c/c postale;
- per redditi compresi tra L. 30.000.000 e L. 120.400.000 è dovuto il contributo minimo più il 6 per cento del reddito eccedente L. 30.000.000;
- per redditi superiori a L. 120.400.000 è dovuto, oltre al contributo minimo ed al 6 per cento del reddito compreso tra L. 30.000.000 e L. 120.400.000, il 3 per cento del reddito eccedente L. 120.400.000.

Per gli iscritti che beneficiano della riduzione prevista dall'art. 7 della L. n. 290 del 1990, il contributo minimo è ridotto a L. 600.000 e le percentuali sono ridotte alla metà.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti all'Albo professionale anche se non iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento) già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85 e i corrispettivi per prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra Ingegneri ed Architetti.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati. Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Per i soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza il contributo integrativo è così determinato:

- per volume d'affari Iva fino a L. 27.000.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. 540.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 ovvero tramite bollettini di c/c postale;
- per volume di affari Iva superiore a L. 27.000.000 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2 per cento del volume di affari Iva, come sopra specificato, eccedente L. 27.000.000.

Per gli iscritti che beneficiano della riduzione prevista dall'art. 8 della L. n. 290 del 1990, il contributo minimo è ridotto a L. 180.000.

Per i soggetti che esercitano la libera professione, ma sono sprovvisti dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione alla Cassa di Previdenza, il contributo integrativo è determinato nella misura del 2 per cento del volume di affari Iva, come sopra specificato, senza previsione di contributi minimi.

Medici e Odontoiatri

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi o all'Albo degli Odontoiatri tenuti al versamento all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561 e dell'art. 2 del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990 come modificato dal D.M. 10 ottobre 1996;
- **contributo di solidarietà (prevido-assistenziale)** ai sensi del citato art. 2 del Regolamento del Fondo;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria risultante dal presente modello 740, Quadro E, o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H derivanti dall'esercizio della professione medica e odontoiatrica compresi i redditi infra-moenia. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

I contributo soggettivo è così determinato:

Per redditi non superiori a L. 8.064.000 e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. 1.008.000 annue (L. 84.000 mensili). Fino al mese di compimento del trentesimo anno di età il contributo soggettivo minimo è ridotto a L. 264.000 annue (L. 22.000 mensili); successivamente al compimento del trentesimo anno e fino al mese di compimento del trentacinquesimo anno, il contributo soggettivo minimo è ridotto a L. 528.000 annue (L. 44.000 mensili). I predetti contributi sono stati riscossi a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996.

Per redditi compresi tra L. 8.064.000 e L. 76.800.000 è dovuto il contributo minimo più il 12,50 per cento o il 2 per cento dagli iscritti ultra sessantacinquenni del reddito eccedente L. 8.064.000. Il contributo sogettivo, nella misura del due per cento, è dovuto anche dai Pensionati del Fondo Generale dell'ENPAM, su tutti i redditi di lavoro autonomo prodotti nel 1996 (compreso il reddito fino a L. 8.064.000 di cui sopra), con esclusione di quelli già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.

I predetti contributi sono versati all'ENPAM direttamente dagli iscritti.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA (PREVIDO-ASSISTENZIALE)

Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza e dai pensionati del Fondo Generale dello stesso Ente. Il contributo è pari all'1 per cento dell'ammontare del reddito professionale netto prodotto nel 1996 eccedente L. 76.800.000.

CONTRIBUTO DI MATERNITA

Il contributo di maternità è dovuto all'Ente di previdenza dagli iscritti infrasessantacinquenni.

Per l'anno 1996 il contributo è pari a L. 102.000 per l'intero anno (L. 18.000 mensili per coloro il cui obbligo contributivo sia iniziato o cessato nel corso dell'anno) ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

Ragionieri e Periti Commerciali

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi dei Ragionieri e Periti commerciali tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e Periti commerciali di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 414;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 12 della richiamata L. n. 414 del 1991;
- **contributo di maternità** ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1995 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazio-

ni di professionisti, dal quadro H del modello 740 presentato nel 1996. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il *reddito sul quale calcolare il contributo è costituito* dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.
Il contributo soggettivo è così determinato:
per redditi fino a L. 36.500.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. 2.190.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996. Per i primi tre anni il contributo è ridotto alla metà (L. 1.095.000) per i Ragionieri e Periti commerciali che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto il trentesimo anno di età;
per redditi compresi tra L. 36.500.000 e L. 60.400.000 è dovuto il contributo minimo più il 6 per cento del reddito eccedente L. 36.500.000;
per redditi superiori a L. 60.400.000 è dovuto, oltre al contributo minimo ed al 6 per cento del reddito compreso tra L. 36.500.000 e L. 60.400.000, l'1,8 per cento del reddito eccedente L. 60.400.000.

Il contributo soggettivo dovuto sui redditi superiori a L. 36.500.000 è versato in due rate: la prima contestualmente all'invio del modello dell'autocertificazione (Mod. A19/96) e la seconda entro e non oltre il 30 dicembre 1996.
Per i titolari di pensione diretta liquidata ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n.414, o che hanno ottenuto la riliquidazione del trattamento pensionistico, il contributo soggettivo è dovuto nella misura del 6 per cento sui redditi professionali fino a L. 60.400.000 e dell'1,8 per cento sui redditi eccedenti tale limite, senza obbligo di contribuzione minima. Per tali soggetti il contributo è versato alle stesse scadenze previste per gli altri soggetti *iscritti alla Cassa di previdenza.*

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa di previdenza.
Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1995; risultante dalla dichiarazione presentata nel 1996, detratto l'importo della maggiorazione percentuale (2 per cento), già assoggettata ad IVA nel corso del 1995 ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.
Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo *integrativo, è determinato applicando al volume* d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.
Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

I contributo integrativo è così determinato:

Iscritti alla Cassa

per volume d'affari Iva fino a L. 32.850.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. 657.000 riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996;
per volume d'affari Iva superiore a L. 32.850.000 è dovuto, oltre il contributo minimo, il 2 per cento del volume d'affari Iva eccedente L. 32.850.000; tale contributo è *versato in due rate con le stesse scadenze previste* per il contributo soggettivo.

Iscritti agli Albi professionali ma non alla Cassa e Pensionati diretti

Per gli iscritti negli Albi professionali, compresi i pensionati diretti che continuano l'esercizio professionale e coloro che, ai sensi dell'art. 24 della citata L. n. 414 del 1991, hanno esercitato la facoltà di non iscriversi alla Cassa, il contributo integrativo è pari al 2 per cento del volume d'affari Iva (al netto della maggiorazione percentuale), senza obbligo di contributo minimo. Tale contributo è versato in due rate con le stesse scadenze previste per gli altri soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

CONTRIBUTO DI MATERNITA

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.
Per l'anno 1996 il contributo di maternità è pari a L. 120.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

◆ Veterinari

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi professionali dei Veterinari tenuti al versamento all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:
- **contributo soggettivo** ai sensi dell'art. 11 della L. 12 aprile 1991, n. 136;
- **contributo integrativo** ai sensi dell'art. 12 della richiamata L. n. 136 del 1991;
- **contributo di solidarietà** ai sensi dell'art. 11, comma 4, della richiamata L. n. 136 del 1991, rideterminato dall'art. 6, comma 1, del regolamento di attuazione;
- contributo di maternità ai sensi della L. 11 dicembre 1990, n. 379;

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.
Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del presente modello 740. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

- per redditi fino a L. 19.200.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di L. 1.920.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996. Per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi il contributo è ridotto alla metà (L. 960.000) per i Veterinari che si iscrivono per la prima volta all'Ente, prima di aver compiuto il trentaduesimo anno di età;
- per redditi compresi tra L. 19.200.000 e L. 50.800.000 è dovuto il contributo minimo più il 10 per cento del reddito eccedente L. 19.200.000;
- per redditi superiori a L. 50.800.000 è dovuto, oltre al contributo minimo ed al 10 per cento del reddito compreso tra L. 19.200.000 e L. 50.800.000, il 3 per cento del reddito eccedente L. 50.800.000.

Il contributo soggettivo dovuto sui redditi eccedenti L. 19.200.000 è versato, secondo le modalità impartite direttamente dall'Ente, per metà entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per l'altra metà entro il 31 dicembre 1997.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.
Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (2 per cento), già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22 marzo 1995, n. 85.
Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.
Nell'ipotesi di *volumi d'affari prodotti sia partecipando* ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.
Il contributo integrativo è così determinato:
- per volume di affari Iva fino a L. 29.000.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di L. 580.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996. Per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi il contributo è ridotto alla metà (L. 290.000) per i Veterinari che si iscrivono per la prima volta all'Ente, prima di aver compiuto il trentaduesimo anno di età;
- per volume di affari Iva superiore a L. 29.000.000 è dovuto il contributo integrativo minimo più il 2 per cento del volume *di affari Iva, come sopra specificato. Per i* veterinari che hanno versato a mezzo ruoli il contributo integrativo ridotto alla metà (L. 290.000) è dovuto oltre al contributo integrativo minimo, il 2 per cento sul volume d'affari Iva eccedente L. 14.500.000. Il contributo integrativo dovuto sul volume di affari Iva eccedente L. 29.000.000 (o L. 14.500.000) è versato con le stesse modalità e nei termini previsti per il contributo soggettivo.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA

Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Albo professionale ma non iscritti all'Ente di previdenza.
A partire dal 1996, il contributo minimo di solidarietà è *stato rideterminato in* L. 250.000. Tale importo è stato riscosso nella misura di L. 100.000 a mezzo ruoli esattoriali emissione 1996, la restante somma di L. 150.000 è stata recuperata attraverso l'emissione dei ruoli esattoriali 1997.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.
Per il 1996 il contributo è pari a L. 80.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

COME SI COMPILA LA SEZIONE

Nel **rigo R7** barrare la casella corrispondente alla Cassa o Ente al quale sono dovuti i contributi.

Nel **rigo R8** indicare:

- **per gli Avvocati e Procuratori legali**, il codice individuale di matricola meccanografica attribuito dalla Cassa, rilevabile dal modulo prestampato utilizzato per le comunicazioni obbligatorie rese alla Cassa stessa (Mod. 5);
- **per i Consulenti del lavoro**, il numero di matricola (composto di 5 cifre) attribuito dall'Ente, rilevabile dal bollettino di c/c postale (prestampato dall'Ente stesso) utilizzato per la comunicazione obbligatoria e per il versamento del contributo integrativo;
- **per i Dottori Commercialisti**, il numero di posizione meccanografica assegnato dalla Cassa, rilevabile dal modello di autodichiarazione (Mod. A/96);
- **per i Geometri**, il numero di matricola attribuito dalla Cassa (sei numeri ed una lettera);
- **per gli Ingegneri e Architetti**, il proprio numero di matricola attribuito dalla Cassa;
- **per i Medici ed Odontoiatri**, il proprio codice individuale attribuito dall'Ente;
- **per i Ragionieri e Periti commerciali**, il codice meccanografico individuale di matricola attribuito dalla Cassa, rilevabile dal modello prestampato dell'autocertificazione utilizzato per le comunicazioni obbligatorie rese alla Cassa stessa (Mod. A19/96);
- **per i Veterinari**, il codice individuale attribuito dall'Ente, coincidente con il numero di posizione meccanografica.

Nei **righi R9, R10, R11, R12** indicare, rispettivamente, l'importo del contributo soggettivo, integrativo, di solidarietà e di maternità dovuti per il 1996, determinati secondo le modalità indicate per le singole categorie nelle "Generalità" del presente paragrafo.

Nel **rigo R13** indicare la somma degli importi versati a mezzo ruoli esattoriali (o, per gli Ingegneri e Architetti, versati anche tramite bollettini di c/c postale) con riferimento ai contributi dovuti per l'anno 1996. Eventuali contributi riferiti ad anni diversi dal 1996 non devono essere indicati.

Nel **rigo R14** indicare la differenza tra la somma degli importi dei contributi dovuti indicati nei righi R9, R10, R11 e R12 e l'importo dei contributi versati indicati nel rigo R13. Nell'apposito spazio bianco inserito nel rigo indicare l'importo della parte di saldo già versata all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sez. III - Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli

GENERALITÀ

La presente sezione deve essere compilata dai seguenti produttori agricoli tenuti al versamento dei contributi previdenziali:

- coltivatori diretti, per se stessi e per i familiari coadiuvanti (unità attive);
- imprenditori agricoli a titolo principale, per se stessi;
- concedenti, per i mezzadri, i coloni, i soccidari ed i loro familiari coadiuvanti (unità attive).

I predetti familiari, i mezzadri, i coloni ed i soccidari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nella stessa devono indicare solo il codice contribuente ex-SCAU del titolare della posizione contributiva. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Codice contribuente ex-SCAU", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base.
La compilazione della sezione va effettuata per ogni singola posizione contributiva di cui risulta intestatario il contribuente.
In presenza di più posizioni contributive vanno compilati tanti righi quante sono le posizioni stesse. Qualora i righi dovessero risultare insufficienti per il numero delle posizioni contributive possedute dal dichiarante, dovranno essere utilizzati altri quadri in aggiunta al primo.

COME SI COMPILA LA SEZIONE

Per la compilazione della sezione occorre far riferimento ai bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS - Gestione ex SCAU per il pagamento dei contributi dovuti per il 1996 (scadenze: 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1996 e 10 gennaio 1997).

Per ciascun rigo:

- nel **campo 1** riportare il codice indicato sul frontespizio dei bollettini, alla voce "Codice contribuente";
- nel **campo 2** barrare la casella corrispondente alla qualifica posseduta dal dichiarante;
- nel **campo 3** indicare il numero dei soggetti che nel 1996 hanno prestato la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali, specificando il numero dei soggetti minori di 21 anni nel **campo 4**. I dati sono rilevabili dal riquadro 1 del frontespizio del bollettino postale;
- nel **campo 5** barrare la casella relativa alla fascia di reddito (I, II, III o IV) attribuita all'azienda in base al reddito agrario, rilevandola dal riquadro 3 del frontespizio del bollettino postale;
- nel **campo 6** barrare la casella solo se l'attività è svolta nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, per le quali è previsto il riconoscimento delle riduzioni contributive;
- nel **campo 7** indicare l'importo complessivo dei contributi versati alle previste scadenze del 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre del 1996 e 10 gennaio del 1997. I dati sono rilevabili dai bollettini inviati dall'INPS - Gestione ex SCAU, sommando gli importi riportati alle lettere B, C e D del quadro 3.

Sez. IV - Premi assicurativi dovuti da soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

GENERALITÀ

La presente sezione deve essere compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali tenuti al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia per se stessi, nel caso in cui il titolare sia soggetto assicurato, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e familiari partecipanti), con esclusione dei lavoratori dipendenti.
I predetti familiari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, nonché i soci di società esercenti attività commerciale o artigiana, nella stessa devono indicare solo il numero di posizione assicurativa INAIL del titolare dell'impresa o della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione Assicurativa INAIL", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al modello 740 base. La compilazione della sezione va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestatario il titolare dell'impresa artigiana o commerciale. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti righi della Sezione, indicando in ciascuno di essi:

- il numero di posizione assicurativa INAIL;
- il numero dei soggetti per i quali viene corrisposto il premio;
- l'ammontare complessivo della base retributiva;
- il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1996;
- i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno.

COME SI COMPILA LA SEZIONE

Nel **campo 1** indicare il numero di posizione assicurativa attribuito dall'INAIL al titolare dell'impresa artigiana o commerciale.

Nel **campo 2** indicare il numero dei soggetti che nel 1996 hanno prestato attività lavorativa nell'impresa artigiana o commerciale e per i quali è dovuto il premio assicurativo. Per le imprese artigiane tra tali soggetti va ricompreso anche il titolare dell'impresa.

Nel **campo 3** indicare la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferita al periodo assicurativo 1996. Tale importo è pari:

- per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente campo 2. Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge, che per l'anno 1996 è di L. 18.818.700;
- per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguaglio, già dichiarato all'INAIL in sede di autoliquidazione dei premi.

Nel **campo 4** indicare il premio assicurativo complessivo dovuto per il 1996, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi INAIL.

Nel **campo 5** indicare l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1996 comprendente la rata anticipata, con scadenza di norma al 20 febbraio 1996 e l'eventuale integrazione versata successivamente a tale data.

Nel **campo 7** indicare l'importo dell'eventuale saldo versato per il 1996 con scadenza al 20 febbraio 1997. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata l'apposita casella del **campo 6**.

Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art.49 del Tuir elenca nelle lettere da a) a f), gli *altri* redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione. Si tratta dei:

a) redditi derivanti:
- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti);
- *dalla collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie* e simili quando l'oggetto della prestazione e una collaborazione generica (ad es.: la composizione e correzione di bozze, la redazione di informative);
- dalla partecipazione a collegi e commissioni, se non classificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Rientrano tra questi ultimi i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività:
- *non rientranti nell'oggetto* dell'arte o della professione esercitata dal contribuente;
- di natura intrinsecamente artistica o professionale;
- svolti senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;
- svolti nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
- svolti senza impiego di mezzi organizzati;
- con retribuzione periodica e prestabilita

  La mancanza di uno solo dei requisiti sopra citati non consente la classificazione del reddito tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa bensì, a seconda dei casi, tra i redditi derivanti dall'esercizio di un'arte o professione (da indicare nel Quadro E, sezione I) o tra i redditi di lavoro autonomo occasionale (da indicare nel Quadro L);

b) redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i diritti d'autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore;

c) redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;

f) redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:

- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1 gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

  La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato *edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione*, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

Ammortamento anticipato

L'ammortamento anticipato previsto dall'art. 67, comma 3, del Tuir, ove non imputato in bilancio a diretta riduzione del valore dei cespiti può essere dedotto, previo accantonamento in un'apposita *riserva in bilancio, per la cui costituzione non si rende necessaria* l'effettiva imputazione dell'importo corrispondente a conto economico.

Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa

Per effetto dell'art.67, comma 10, del Tuir, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire nonché il canone di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei menzionati beni.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Per le imprese individuali il citato comma 10 stabilisce che si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore le autovetture e gli autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, non adibiti ad uso pubblico.

La menzionata presunzione non opera per gli agenti o rappresentanti di commercio, per i promotori finanziari e per gli agenti di assicurazione.

Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n.641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Beni di lusso relativi all'impresa

Ai sensi dell'art. 67, comma 8-bis, del Tuir, non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a), c) ed m) del comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 285 del 1992, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei predetti beni la disposizione citata si applica per quelli dati in uso agli amministratori, *soci, collaboratori o dipendenti*.

Si precisa che per beni strumentali all'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc., gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzato dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR)

Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR, i *proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità* anche in natura, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La riserva nella quale sono stati accantonati i proventi incassati a titolo di contributo o di liberalità può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso del quale i proventi stessi sono stati percepiti.

Relativamente alla parte del contributo o della liberalità non accantonata, si ricorda che la disposizione che prevede la riduzione da 10 a 5 dei periodi d'imposta entro cui può essere attuata la tassazione per quote costanti, ha effetto per i contributi incassati a partire dal periodo d'imposta in corso al 20 giugno 1996.

Si precisa che in presenza di un contributo unitario ma erogato in più periodi le regole predette si applicano autonomamente con riguardo alla parte del contributo incassato in ogni periodo d'imposta.

Nel caso in cui il diritto al conseguimento di un contributo già incassato, in tutto o in parte, sia sottoposto a condizione sospensiva, il contributo stesso rileva fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per la parte già incassata, fino al momento di perfezionamento del diritto, un mero debito.

Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317) lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte.

Con l'introduzione del criterio di cassa disposto dalla legge 8 agosto 1994, n. 503, di conversione del DL 29 giugno 1994, n. 416, i proventi di cui trattasi non assumono alcuna rilevanza fiscale nell'esercizio del loro conseguimento. Pertanto la costituzione dell'apposita riserva, necessaria per beneficiare della sospensione deve avvenire entro - e non oltre - l'esercizio d'incasso dei proventi (sempreché il relativo diritto non sia sottoposto a condizione sospensiva). Tuttavia, qualora il provento sia imputato per competenza in un esercizio anteriore a quello d'insorgenza del presupposto impositivo (incasso), la riserva può essere validamente costituita, anche nel bilancio relativo al suddetto esercizio di competenza.

Si precisa, inoltre, che l'accantonamento in questione può essere operato sia a carico dell'utile dell'esercizio d'incasso ovvero dell'esercizio d'imputazione contabile dei proventi e sia vincolando un'altra riserva disponibile già esistente.

Si ricorda, altresì, che i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995, all'art. 53, comma 1, lett. f), del TUIR.Tale modifica normativa non riguarda quindi i contributi della specie erogati nel periodo d'imposta 1994 e precedenti per i quali rimane applicabile la disciplina recata dall'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR.

Credito di imposta spettante ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 357 del 1994 (Premio di assunzione)

1.1 Requisiti dei neo-assunti

Il premio di assunzione è attribuito ai sostituti di imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che incrementano la base occupazionale assumendo lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori al primo impiego;

b) lavoratori che fruiscono del trattamento di inte-

grazione salariale e che non possiedono i requisiti per fruire delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità;

c) disoccupati iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che non risultino iscritti negli ultimi tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;

d) lavoratori iscritti nella lista di mobilità prevista all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991;

e) portatori di handicap che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

Sono da considerare lavoratori al primo impiego solo quelli che non hanno precedentemente intrattenuto alcun altro rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dal novero dei soggetti che possono determinare incremento di base occupazionale, sia coloro che hanno precedentemente instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato (anche se risolti per mancato superamento del periodo di prova), sia quei soggetti che, in precedenza, hanno intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato o in base a contratti di formazione-lavoro o di apprendistato.
Si precisa, però, che in caso di trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto a tempo determinato o di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato la verifica dell'esistenza dei requisiti indicati alle precedenti lettere deve essere effettuata con riferimento al momento della prima assunzione.
Il possesso da parte dei neo-assunti dei requisiti previsti dalla norma deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dagli stessi al datore di lavoro.

1.2 Incremento della base occupazionale

Per la determinazione della consistenza della base occupazionale in essere alla data del 12 giugno 1994, con la quale vanno confrontate le basi occupazionali esistenti alla scadenza dei successivi periodi di paga, si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori indicati nei commi 1 ed 1-bis del citato articolo 2 e cioè:

a) ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato assunti sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche se lavoranti a domicilio (comma 1) o anche in aspettativa;

b) ai lavoratori collocati in cassa integrazione che ancora fruiscono del relativo trattamento (comma 1-bis);

c) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 che risultano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro (comma 1-bis);

d) agli apprendisti (comma 1-bis);

e) ai lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (comma 1-bis).

Per l'individuazione dei dipendenti in questione occorre far riferimento alla definizione che di tali soggetti è data dalla legislazione del lavoro italiana. Non assume, pertanto, alcun rilievo, ai fini della determinazione della consistenza della base occupazionale, come anche per l'individuazione dei lavoratori al primo impiego, lo svolgimento di attività lavorativa disciplinata da disposizioni contenute in ordinamenti diversi da quello italiano.
Per verificare se esistono gli incrementi di base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla predetta data del 12 giugno 1994 con quella esistente al termine di ciascuno dei successivi periodi di paga.
Ai fini della determinazione della consistenza di quest'ultima base occupazionale si deve far riferimento ai dipendenti indicati nel comma 1 (ossia a coloro che risultano assunti in base a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato prima o dopo il 12 giugno 1994) nonché, fino a che permangono in azienda, a tale titolo, agli apprendisti e ai dipendenti assunti con contratto di formazione-lavoro presenti nella base occupazionale esistente alla data del 12 giugno 1994. I lavoratori collocati in mobilità presenti nella base occupazionale in essere al 12 giugno 1994 vanno considerati nella base occupazionale esistente alla scadenza dei successivi periodi di paga fino a che rimangono iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.

In particolare, si precisa che:

a) l'assunzione di un apprendista o di un dipendente con contratto di formazione-lavoro successivamente al 12 giugno 1994 non determina incremento di base occupazionale;

b) la trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto di apprendistato o di formazione-lavoro in un contratto a tempo indeterminato influenza in aumento la base occupazionale se la regolarizzazione avviene dopo il 12 giugno 1994 ed il lavoratore (in possesso dei requisiti soggettivi indicati al punto 1.1.) non rientra tra quelli presenti in azienda alla stessa data con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato. Se tali lavoratori erano, invece, presenti in azienda alla data del 12 giugno 1994, in qualità di apprendisti o in base a contratti di formazione-lavoro, la regolarizzazione della loro posizione non determina, di fatto, alcun incremento della base occupazionale;

c) la trasformazione, senza soluzione di continuità, dopo la data del 12 giugno 1994 di un rapporto di lavoro a tempo determinato (costituitosi anche anteriormente al 12 giugno 1994) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato influenza in aumento la determinazione della consistenza della base occupazionale se il lavoratore era in possesso dei requisiti soggettivi richiesti al momento della assunzione a tempo determinato.

1.3 Decremento di base occupazionale in società controllate

L'incremento della base occupazionale del contribuente per il quale si procede alla determinazione del credito deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in società facenti capo, anche per interposta persona (fisica o giuridica) allo stesso soggetto (persona fisica, società, ecc.). Tale ultima situazione può verificarsi, ad esempio, in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.

2. Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica della esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata ad ogni periodo di paga (mese, quindicina o settimana) al momento di scadenza dello stesso.
Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale.
Il premio di assunzione è determinato alla data di chiusura del periodo di imposta sommando il credito spettante in riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascuno dei periodi di paga in cui è stato riscontrato un incremento di base occupazionale.
Al riguardo si precisa che in presenza di periodi di imposta coincidenti con l'anno solare nella determinazione del premio di assunzione spettante per il 1996 (utilizzabile a partire dal 1° gennaio 1997) si può tener conto degli incrementi di base occupazionale verificatisi a dicembre solo se il periodo di paga che comprende tale mese termina entro il 31 dicembre 1996 e se entro tale data siano state corrisposte le relative retribuzioni.
Nel caso in cui anche uno solo di tali eventi si fosse verificato nel 1997, il credito d'imposta relativo all'incremento occupazionale determinatosi nell'ultimo mese del 1996, non potrà più essere utilizzato.
Il credito d'imposta è pari al 25 per cento del reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta corrisposto ai lavoratori considerati in incremento di base occupazionale ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Se il numero dei dipendenti che risulta in incremento di base occupazionale è inferiore a quello dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 12 giugno 1994, in possesso dei requisiti per l'attribuzione del premio di assunzione, il contribuente può liberamente scegliere quale delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti in possesso dei predetti requisiti prendere a base per il calcolo del credito di imposta.
Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio di assunzione non possono risultare di importo superiore a 30 milioni di lire, ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno (espresso in giorni) per il quale il lavoratore è stato prescelto quale dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla norma su cui calcolare il premio di assunzione. Tale limite risulta applicabile anche nei confronti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time.
Ad esempio, in presenza di un neo-assunto con contratto a tempo indeterminato che nel corso del 1996 abbia prestato la propria attività lavorativa nell'impresa per 180 giorni e per l'intero periodo abbia generato premio di assunzione, l'importo su cui commisurare il credito di imposta non può risultare superiore a 14.754.098 lire.
Tale limite va considerato con riferimento all'intero periodo in cui il lavoratore ha generato credito di imposta e non deve essere ulteriormente suddiviso in relazione ai diversi periodi di paga. Ad esempio, un lavoratore assunto il 20 settembre che genera credito di imposta nei mesi di settembre (11 giorni), ottobre (31 giorni), e novembre (30 giorni) avrà un limite pari a lire 5.901.639 (30 milioni diviso 366 moltiplicato per 72) e non tre distinti limiti per ciascuno dei periodi di paga nei quali risulta in incremento di base occupazionale.
Il reddito di lavoro dipendente su cui va commisurato il credito di imposta, (ossia la base su cui calcolare il 25 per cento), è costituito dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta e corrisposto in riferimento al periodo di paga in cui il lavoratore è stato considerato ai fini del calcolo del premio di assunzione.
Unica deroga a tale principio è costituita dalla previsione legislativa che nella determinazione del credito si deve tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto a condizione che gli stessi siano stati corrisposti a lavoratori fiscalmente residenti in Italia.
Si deve tener conto, altresì, dei ratei di mensilità aggiuntive corrisposte entro il termine del periodo di imposta e riferibili ai giorni compresi nei periodi di paga in cui si è verificato l'incremento della base occupazionale. Pertanto in presenza di un lavoratore che ha generato credito di imposta per un solo mese di 30 giorni la quota parte di mensilità aggiuntive corrisposte da tenere in considerazione, è pari alla mensilità aggiuntiva stessa divisa per 366 e moltiplicata per 30. Ciò vale naturalmente in riferimento ai lavoratori che hanno prestato attività per l'intero anno. In presenza di lavoratori assunti nel corso dell'anno, l'importo da tenere in considerazione è pari alla mensilità aggiuntiva corrisposta divisa per il numero dei giorni compresi nel periodo in cui il lavoratore ha prestato servizio in azienda e moltiplicata per il numero dei giorni in cui nello stesso periodo il lavoratore è risultato in incremento di base occupazionale.
Non si può tener conto, invece, delle retribuzioni corrisposte ai neo-assunti che risultino di importo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Il credito di imposta non spetta, inoltre, per le assunzioni dei soggetti che sono stati posti dal precedente datore di lavoro in cassa integrazione o in mobilità al solo, fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del premio.

3. Istruzioni per la compilazione dello schema per il calcolo del premio di assunzione

Ai fini della determinazione del premio di assunzione si può utilizzare lo schema di calcolo di se-

guito riportato, per la cui compilazione si forniscono le seguenti istruzioni.
Lo schema di calcolo non va allegato alla dichiarazione dei redditi.
Deve essere compilato un rigo del prospetto per ciascun lavoratore preso in considerazione ai fini della attribuzione del premio di assunzione.
Nella colonna 1, va riportata la somma dei giorni corrispondenti ai periodi di paga, presi in considerazione per l'attribuzione del premio di assunzione.
Nella colonna 2, relativa al reddito di lavoro corrisposto, va riportata la somma delle retribuzioni prese a base per il calcolo del premio di assunzione comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive.
Nella colonna 3, relativa al limite massimo spettante, va riportato l'importo che si ottiene moltiplicando il numero dei giorni indicato nella colonna 1 per 82.967 (importo corrispondente a 30.000.000 ragguagliati al giorno).
Nella colonna 4 va riportato l'importo minore risultante dal confronto tra il reddito corrisposto ed il reddito massimo spettante.
Nel rigo 11 va indicata la somma delle retribuzioni base.
Nel rigo 12 va indicato il credito d'imposta spettante pari al 25 per cento dell'importo di rigo 11. Tale credito va riportato nel mod. 740/U al rigo U25.

Credito d'imposta per i registratori di cassa (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18)

Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori è sorto a partire dal 1° gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti già obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983, i detti soggetti non possono altresì avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti.

Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 14 del Tuir, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle società di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 87 spetta nella misura dei 9/16 di detti utili. Tale credito spetta altresì sugli utili distribuiti ai partecipanti dagli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 87, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.
Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Il credito d'imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano da riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 se la loro distribuzione sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Il credito di imposta sui dividendi spetta ugualmente nella misura del 25 per cento qualora la distribuzione relativa alle riserve o ai fondi affrancati ai sensi degli artt. 23, comma 1, e 24 del DL n. 41 del 1995, sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:
- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purché la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi.

Deducibilità degli interessi passivi (reddito d'impresa)

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63 del Tuir, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.
Nel caso in cui l'imprenditore sia socio di società di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle società di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata.

Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489; art. 3, comma 85, legge 28 dicembre 1995, n. 549)

A. Proroga per il periodo d'imposta 1996

1. Generalità

L'art. 3, comma 85, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dispone che è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del periodo d'imposta anteriore a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati e dei quattro precedenti. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.
Il beneficio fiscale si applica, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee per le diverse aree territoriali di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'articolo 53 del Tuir ed incrementi di rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del medesimo testo unico in misura non superiore a lire 5 miliardi, con ragguaglio alla durata dell'esercizio, se questa è inferiore o superiore a 12 mesi, nonché un numero di dipendenti calcolato come media riferita all'esercizio stesso ed ai due precedenti, non superiore a venti.
L'agevolazione riguarda gli investimenti realizzati nel solo anno 1996.
Ai fini del computo dell'agevolazione occorre porre a raffronto, separatamente per ciascuna delle aree territoriali anzidette (cioè quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b, singolarmente considerati, e al restante territorio nazionale) il volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta agevolato e la media di quelli realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.
Ai sensi del comma 86 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 in esame, l'agevolazione si applica anche alle imprese esistenti alla data del 15 settembre 1995, pure se hanno chiuso l'esercizio in corso a tale data senza ricavi e/o dipendenti e se la loro attività di impresa è stata inferiore ai cinque anni. Ai fini dell'ammissione al beneficio, è sufficiente che dalla dichiarazione di inizio attività presentata ai fini dell'IVA risulti che l'impresa era esistente alla data del 15 settembre 1995. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di realizzo degli investimenti agevolati.
Per le imprese la cui attività è iniziata dopo il 12 giugno 1994, il periodo agevolato è quello avente inizio dopo il 15 settembre 1995.

2. Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal criterio di determinazione del reddito seguito.
I soggetti che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari (ad es., esercenti attività agrituristiche, imprese di allevamento di cui all'art. 78 del Tuir) possono fruire dell'agevolazione in esame soltanto se sono in grado di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

3. Contenuto dell'agevolazione

Considerato che l'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in funzione degli investimenti e che detto importo non si configura come provento, bensì quale componente negativo, il beneficio è ininfluente ai fini dell'applicazione degli artt. 52, comma 2, 63, comma 1, 75, commi 5 e 5-bis del Tuir. Tali norme stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione della perdita fiscalmente rilevante e dell'ammontare deducibile degli interessi passivi e delle cosiddette spese generali.
L'importo escluso concorre a determinare il risultato reddituale anche nel caso in cui si tratti di una perdita.
L'agevolazione spetta ai fini sia dell'imposta personale che dell'imposta locale sui redditi.

4. Nozione di investimento

4.1. Generalità

Gli investimenti agevolabili sono quelli individuati dall'art. 3, comma 87, della legge n. 549 del 1995.
Per investimento si intende:

- la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L'agevolazione trova applicazione nei riguardi degli investimenti effettuati nei settori industriale, commerciale e dei servizi.

L'espressione "impianti" comprende nel loro complesso:

- le aree sui cui insistono i fabbricati e quelle accessorie;
- i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, le attrezzature, etc.

L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di "impianti esistenti" si realizzano:
a) attraverso interventi intesi ad aumentare la potenzialità e la produttività degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;
b) attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;
c) attraverso interventi straordinari volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa.
Anche gli impianti da ampliare, riattivare, ammodernare o completare devono essere situati nel territorio dello Stato.
L'agevolazione spetta anche nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti che non risultano di proprietà dell'impresa, come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione. Si ha ampliamento dell'impianto anche in caso di aumento della superficie utilizzabile mediante, ad esempio, la creazione di un piano intermedio all'interno del fabbricato.
Tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc. (salvo quanto precisato nel paragrafo 4.2).
Il regime agevolativo riguarda non soltanto le opere iniziate nel periodo di imposta agevolato, bensì anche quelle iniziate anteriormente a detto periodo, pur se siano rimaste in precedenza sospese.
Il beneficio compete, altresì, qualora gli investimenti, anche in beni strumentali, vengano completati in periodi di imposta successivi a quello agevolato.
Per investimento in "acquisto di beni strumentali nuovi" si intende l'acquisto a titolo derivativo ovvero la realizzazione in economia di beni soggetti ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (salvo quanto precisato nel paragrafo 4.2).
Anche i beni strumentali nuovi, acquistati o realizzati in economia, devono appartenere a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero. Risulta invece irrilevante la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.
A differenza di quanto previsto ai fini dell'agevolazione spettante per i periodi d'imposta precedenti, l'investimento immobiliare (compresa la realizzazione di nuovi impianti) è limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento agevolato.
Quest'ultima condizione deve essere soddisfatta e verificabile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta agevolato; a tal fine non è necessario che entro tale termine risulti anche rilasciata la dichiarazione di agibilità dell'immobile.
Resta inteso che, qualora l'ultimazione delle opere avvenga nelle more tra la data di chiusura dell'esercizio e il termine di presentazione della dichiarazione nella quale il soggetto si avvale del beneficio, sarà agevolabile la sola parte dell'investimento effettuata entro la predetta data di chiusura dell'esercizio.
Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale (in base all'attività effettivamente esercitata) la costruzione di immobili per la successiva rivendita, non possono fruire dell'agevolazione con riferimento agli immobili costruiti (o acquistati per la rivendita), costituendo essi beni-merce.
L'agevolazione compete anche in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente, con riferimento al costo complessivamente sostenuto.
Tenuto conto che la nozione di bene strumentale comprende anche i beni immateriali (salvo quanto precisato nel paragrafo 4.2) si precisa che gli investimenti agevolati riguardano anche l'acquisto di beni immateriali che si sostanzino in veri e propri diritti, quali quelli di brevetto industriale, di concessione, di utilizzazione di opere dell'ingegno, know-how, marchi di fabbrica, ecc., mentre sono esclusi quelli che costituiscono dei meri costi (come, ad esempio, l'avviamento, i costi di pubblicità o quelli di ricerca e sviluppo, ecc.).
L'agevolazione spetta a condizione che l'esistenza di detti beni comporti una loro effettiva utilizzabilità anche secondo precisi piani controllabili da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con riguardo ai costi di acquisizione del software (utilizzabile mediante concessione in uso), si precisa che rientra tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del software applicativo mediante il cosiddetto "contratto di sviluppo", in quanto trattasi di un vero e proprio diritto. Rientra altresì tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del costo sostenuto per l'acquisto del cosiddetto "software standardizzato". Deve escludersi invece l'applicazione dell'agevolazione nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l'acquisizione di meri servizi (uso del software a fronte di canoni periodici, manutenzione, aggiornamento, ecc.).
Non si può fruire dell'agevolazione di cui trattasi per l'investimento in "beni di lusso", il cui costo non è fiscalmente ammortizzabile. Si ricorda che detti beni sono fiscalmente ammortizzabili se sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Rientra nell'ambito della norma agevolativa, invece, l'investimento in beni strumentali di costo non superiore a un milione di lire, anche nel caso di deduzione di tale costo per intero nell'esercizio in cui è stato sostenuto.

4.2. Investimenti non ammessi al beneficio per effetto della disciplina comunitaria

Per quanto concerne la tipologia di investimenti ammissibili al beneficio è necessario verificare la compatibilità dell'investimento con la disciplina comunitaria. Quest'ultima esclude, in via generale, "gli aiuti al funzionamento".
Costituiscono aiuti al funzionamento gli investimenti c.d. "di sostituzione", intendendosi per tali gli investimenti consistenti in acquisizioni di singoli beni strumentali o in ammodernamenti di singoli impianti che non si correlano organicamente alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento di uno esistente ovvero, comunque, ad un processo di razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento dell'apparato aziendale.
Sono, invece, ammissibili al beneficio, secondo la disciplina comunitaria, gli investimenti consistenti nell'ammodernamento di impianti esistenti e nell'acquisto di beni strumentali nuovi che nel loro complesso siano volti ad apportare innovazione nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.
Inoltre, secondo le comunicazioni della Commmissione europea, il beneficio fiscale in esame si applica agli investimenti immmateriali solo se realizzati dalle piccole e medie imprese.

5. Requisito della novità

In tutte le ipotesi precedentemente indicate, l'investimento deve sempre riguardare beni nuovi (ancorché non realizzati direttamente dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione), restando di conseguenza esclusi quelli già utilizzati da altri soggetti, anche non residenti, anche se mediante locazione, comodato, ecc.
Nell'acquisto a titolo derivativo, il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore. Si considera tuttavia sussistente il requisito della novità anche in caso di acquisto da un soggetto diverso da quelli suddetti, a condizione che risulti, anche dal contratto, che il bene strumentale non è mai stato posto in uso dal cedente o da questi dato in uso ad altri.
L'utilizzo, nella realizzazione di un impianto o nella fabbricazione di un bene acquistato, anche di beni usati, fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione con riferimento all'intero costo dell'impianto realizzato o del bene acquistato, soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. In caso di acquisizione a titolo derivativo, l'attestazione che l'eventuale impiego di beni usati non e di rilevante entità dovrà provenire dal produttore o dal costruttore.
Con riguardo agli investimenti immobiliari il requisito della novità non può essere riconosciuto agli immobili ristrutturati. Ciò in quanto, di regola, anche ai fini catastali, la ristrutturazione, ancorché profonda, di un fabbricato, con eventuale cambiamento di categoria, non determina la "nascita" di un nuovo immobile bensì una semplice variazione dei dati catastali di quello già esistente.
Diversamente, può essere considerato nuovo l'immobile oggetto di ricostruzione (sempreché lo stesso risulti strumentale sia per natura che per destinazione); ciò, anche nel caso in cui siano conservati soltanto alcuni componenti strutturali dell'edificio preesistente (ad esempio, le facciate) in dipendenza di vincoli storico-artistici o derivanti da strumenti urbanistici.
Per i beni immateriali il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dei beni stessi dall'autore o inventore. In particolare, il diritto di utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere attribuito per la prima volta in Italia al soggetto che intende fruire dell'agevolazione; il requisito della novità non sussiste, pertanto, qualora l'autore o l'inventore abbia in precedenza provveduto direttamente allo sfruttamento in Italia dell'opera dell'ingegno. L'eventuale precedente utilizzo dell'opera dell'ingegno al di fuori del territorio italiano non assume invece alcuna rilevanza.

6. Gli investimenti in "leasing"

Gli acquisti di beni strumentali nuovi possono essere effettuati anche mediante locazione finanziaria. L'agevolazione in tal caso spetta al conduttore (e non al locatore, per il quale sono irrilevanti gli acquisti di beni concessi in locazione finanziaria) con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene (anche se costituito nel corso di più anni) è consegnato al conduttore stesso.
Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo dell'agevolazione è costituito da quello di acquisto dei beni stessi da parte del concedente, al netto dell'IVA. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto.

7. Periodo di imposta da considerare ai fini dell'agevolazione

Come già precisato, ai sensi dell'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, il periodo di imposta agevolato è il secondo periodo successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994.
Ai fini del computo dell'agevolazione occorre tener conto dell'incremento degli investimenti realizzati in detto periodo, rispetto alla media di quelli realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.
L'agevolazione è riconosciuta anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995, pur se con un attività di impresa inferiore ai cinque anni.
Pertanto, l'agevolazione non spetta alle imprese la cui attività è cessata anteriormente alla predetta data o è iniziata successivamente alla stessa. Si rinvia, a tale riguardo, a quanto già precisato nel paragrafo 1.
Poiché la disposizione agevolativa contenuta nell'art. 3, comma 86, della legge n. 549 del 1995 fa riferimento ai soggetti con "un'attività di impresa inferiore ai cinque anni", la stessa trova applicazione nei riguardi delle imprese la cui attività sia iniziata dopo il 15 settembre 1990.
L'applicazione del beneficio presuppone l'esistenza di almeno un periodo di imposta precedente a quello di riferimento.

8. Determinazione del volume degli investimenti

Ai fini del computo dell'agevolazione, il volume degli investimenti realizzati nel periodo agevolato deve essere diminuito dei corrispettivi conseguiti per le cessioni dei beni strumentali effettuate nello stesso periodo, nonché del valore normale dei predetti beni destinati a finalità di consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ancorché gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati.

Al riguardo si precisa che:

- il costo dei beni e dei servizi acquisiti va determinato secondo i criteri previsti dall'art. 76, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e, pertanto, al lordo degli eventuali contributi quali, ad esempio, quelli erogati in base alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (cosiddetta legge Sabatini).
- per i beni strumentali, materiali e immateriali, e per i servizi si assumono i costi sostenuti per la loro acquisizione, secondo i criteri stabiliti per l'individuazione dell'esercizio di competenza dall'art. 75 del Tuir. A tal fine non assume rilievo l'entrata in funzione dei beni entro la data di chiusura del periodo agevolato (fatta eccezione per quanto già precisato nel paragrafo 4.1 per gli investimenti immobiliari).

Tuttavia, resta ferma la rilevanza del momento di entrata in funzione per gli acquisti di competenza del periodo d'imposta in corso al 12 giugno 1994 e dei periodi precedenti ai fini della determinazione della media degli investimenti dei periodi d'imposta precedenti;

- per gli investimenti realizzati mediante opere o forniture di durata ultrannuale, assume rilevanza l'ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento dei lavori;
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, imputate o meno ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione soltanto se sono inquadrabili in uno dei tipi di investimento previsti e cioè se sono sostenute per ampliare, riattivare o ammodernare impianti ovvero se si sostanziano nella costruzione di un bene strumentale nuovo;
- per le opere e i servizi di durata infrannuale l'investimento si intende realizzato alla data di ultimazione della prestazione;
- in caso di cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di cessione o, in mancanza, il lovo valore normale;
- in caso di beni strumentali realizzati da un consorzio o da una cooperativa, per conto delle imprese consorziate o socie, tra le quali sono ripartiti i costi sostenuti dal consorzio o dalla cooperativa in base a stati di avanzamento dei lavori, l'investimento si considera effettuato dai singoli consorziati o soci, i quali per ciascun periodo d'imposta, devono far riferimento ai costi determinati in base ai menzionati stati di avanzamento dei lavori.

Cessioni di beni strumentali

I conferimenti ordinari" in società di qualsiasi tipo (anche non quotate), vanno considerati, a tutti gli effetti, come cessioni, con la conseguenza che, ai fini del computo dell'agevolazione, il valore normale dei beni strumentali conferiti nel periodo agevolato o nei cinque periodi di imposta di riferimento da assumere ai fini della media, deve essere scomputato dal volume degli investimenti realizzati in ciascun periodo.

In caso di permuta occorre far riferimento al valore normale del bene strumentale ceduto nonché all'eventuale conguaglio in denaro pattuito; detto valore non dovrà invece, essere considerato nell'ipotesi in cui il bene ricevuto configuri un investimento in beni nuovi.

In caso di "datio in solutum" (nella quale il creditore consente al debitore di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta), si dovrà, di regola, fare riferimento al corrispettivo originariamente pattuito.

Ai fini del computo dell'ammontare delle cessioni di beni strumentali effettuate nei periodi agevolati e nel quinquennio precedente si deve tener conto anche delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita di beni.

Qualora la cessione riguardi un contratto di leasing, occorre far riferimento al valore normale del bene che forma oggetto del contratto stesso.

Investimenti effettuati nel quinquennio precedente

I criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti agevolati valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del confronto.

Al fine di effettuare il raffronto tra termini omogenei, l'ammontare medio degli investimenti riferiti ai detti esercizi precedenti, va calcolato tenendo conto del 50 per cento del costo dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67, comma 10, del Tuir.

Se in un periodo d'imposta l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'ammontare da prendere a base per il calcolo della media va considerato pari a zero.

9. Inapplicabilità dell'agevolazione per gli investimenti indiretti

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti indiretti, effettuati, cioè, tramite la sottoscrizione del capitale sociale di una società anche di nuova costituzione, in quanto il provvedimento intende favorire gli investimenti verso le attività direttamente produttive.

10. Delimitazione territoriale del beneficio e limiti di intensità di aiuto

L'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 circoscrive l'operatività dell'agevolazione agli investimenti realizzati in determinate aree geografiche del territorio nazionale. La norma in particolare delimita gli investimenti agevolabili in quelli "realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88."

Nelle restanti zone del territorio nazionale (non comprese nei menzionati obiettivi 1, 2 e 5b) il beneficio si applica limitatamente agli investimenti realizzati da imprese di ridotte dimensioni che rispettino i seguenti parametri:

- i ricavi e gli incrementi di rimanenze, conseguiti dall'impresa nel periodo d'imposta precedente a quello agevolabile, non devono essere superiori a 5 miliardi di lire;
- la media dei dipendenti dell'impresa, calcolata nei tre periodi precedenti a quello agevolabile, non deve essere superiore a venti.

Tale delimitazione territoriale del beneficio in esame determina altresì la qualificazione del beneficio stesso come aiuto di Stato a carattere territoriale in base all'ordinamento comunitario.

Ne consegue che al beneficio fiscale di cui trattasi si applicano "i criteri e i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee".

Gli anzidetti criteri e limiti imposti dall'Unione europea integrano le condizioni di applicabilità dell'agevolazione stabilite dalla normativa nazionale, concorrendo entrambi alla delimitazione dell'ambito applicativo del regime agevolativo.

Gli aiuti di Stato in argomento, ritenuti, in via di principio, ai sensi dell'art. 92, paragrafo 1, del Trattato CE, incompatibili con il Mercato comune, sono tuttavia consentiti per specifiche aree del territorio nazionale, in ragione della particolare situazione di sottosviluppo o del minor vantaggio in cui le stesse versano.

Tali aiuti "a finalità regionale" non possono comunque superare determinati massimali, che variano secondo le regioni considerate.

Detti massimali, definiti limiti d'intensità di aiuto, individuano l'ammontare massimo di aiuti concedibili, sotto qualsiasi forma (finanziari, fiscali, ecc.), espresso in una percentuale del costo degli investimenti agevolabili.

Si precisa che il collegamento fra territorio ed investimento è dato dalla oggettiva destinazione dell'investimento rispetto alle unità aziendali esistenti sul territorio o costituite per effetto degli investimenti agevolati; collegamento questo rilevabile in primo luogo dalle risultanze contabili.

10.1. Aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b

Nel prospetto di cui all'Allegato 1 alla circolare n. 38/E del 14 febbraio 1997 sono elencati i territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b.

Con riguardo all'obiettivo 1 si rileva che l'intero territorio in esso compreso (Mezzogiorno) è stato dalla CE riconosciuto, per la particolare situazione di sottosviluppo, meritevole di ricevere aiuti di carattere territoriale per gli investimenti; di conseguenza nel territorio dell'obiettivo 1 l'agevolazione in commento può essere applicata, nel rispetto dei limiti riportati nel detto allegato, sia dalle grandi, sia dalle medie che dalle piccole imprese.

Relativamente ai territori compresi negli obiettivi 2 e 5b – caratterizzati da una situazione di minor svantaggio – la facoltà di concedere aiuti territoriali in deroga al divieto comunitario è stata dalla CE riconosciuta solo per gli investimenti realizzati in alcune zone dei territori medesimi – che vengono nel detto "Allegato 1" denominate "con deroga, 92.3.c" – nelle quali, ugualmente, sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione in oggetto le grandi, le medie e le piccole imprese nei limiti indicati nell'anzidetto prospetto.

Diversamente, nelle zone degli anzidetti obiettivi 2 e 5b in cui non è stata riconosciuta dalla Commmmissione europea la deroga al divieto in argomento – identificate nel prospetto con la dizione "senza deroga, 92.3.c" – resta invece preclusa la concessione di aiuti territoriali e cioè di aiuti che si giustificano, secondo la disciplina comunitaria, in funzione della situazione di svantaggio del territorio. Da ciò discende che nelle zone degli obiettivi 2 e5b non assistite dalla deroga possono fruire degli aiuti solo le piccole e medie imprese e non anche le grandi imprese (salva l'applicabilità del beneficio secondo la regola comunitaria cosidetta "de minimis" di cui si dirà più avanti).

Nello stesso allegato 1 alla circolare n. 38E sono individuati i limiti di intensità di aiuto, espressi, secondo i criteri comunitari, in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o lordo (ESL).

Tuttavia, ai fini della determinazione delle misure dell'agevolazione in questione non rileva la differenza tra ESN ed ESL, poichè, trattandosi di un aiuto fiscale non soggetto ad imposizione, deve essere considerato il valore nominale dell'aiuto.

I limiti d'intensità variano, oltre che in relazione alle diverse zone in cui è effettuato l'investimento anche in relazione alla dimensione dell'impresa, a seconda che si tratti di grande impresa (GI), di media impresa (MI) o di piccola impresa (PI), che deve essere determinata sulla base dei parametri dettati dalla normativa comunitaria.

In particolare, le imprese vengono classificate dalla Commissione delle Comunità europee (Comunicazione della commmissine sugli aiuti di Stato alle PMI del 20 marzo 1996, Raccomandazione del 3 aprile 1996, in G.U.C.E. L 107 del 30 aprile 1996) sulla base dei seguenti tre parametri:

1) numero dei dipendenti
2) fatturato annuo o stato patrimoniale;
3) indipendenza dell'impresa beneficiaria.

Sono *medie imprese* quelle che:

- hanno meno di 250 dipendenti;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ecu o uno stato patrimoniale non superiore a 27 milioni di ecu;
- sono in possesso del requisito di indipendenza come in seguito definito.

Sono *piccole imprese* quelle che:

- hanno meno di 50 dipendenti;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu o uno stato patrimoniale non superiore a 5 milioni di ecu;
- sono in possesso del requisito di indipendenza come in seguito definito.

Sulla base di quanto contenuto nella predetta comunicazione del 20 marzo 1996 della CE:

a) i tre criteri (numero dei dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza dell'impresa beneficiaria) sono cumulativi e, quindi, devono coesistere ai fini della classificazione dell'impresa fra le piccole e medie imprese;
b) il numero delle persone impiegate corrisponde al numero di Unità di lavoro annue (UIA), cioè al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno nell'esercizio; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale costituiscono frazione di UTA;
c) l'esercizio da prendere in considerazione è l'ultimo esercizio antecedente a quello agevolato;
d) per fatturato si intende, ai sensi dell'art. 28 della quarta direttiva 78/660 del 25 luglio 1978 (in G.U.C.E. L 222 del 14 agosto 1978), l'ammontare del volume d'affari comprendente gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonchè dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

IL tasso di conversione dell'ecu cui fare riferimento è quello fissato alla data di chiusura dell'esercizio consi-

derato (pertanto, per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare, il cambio cui fare riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame è quello fissato al 31 dicembre 1995).

Per quanto riguarda il requisito di indipendenza, ai sensi della Comunicazione del 20 marzo 1996 e della Raccomandazione del 3 aprile1996 menzionate, "sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

La Commissione delle Comunità europee ha, inoltre, chiarito che "al fine di prendere in considerazione soltanto le imprese che costituiscono effettivamente PMI indipendenti, occorrerà escludere le fattispecie giuridiche costituite da PMI che formino un gruppo economico la cui potenza superi quella di una PMI. Per il calcolo della soglia occupazionale e finanziaria conviene dunque sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detiene direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto".
La Commissione ha, altresì, precisato che "quando un impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero dei dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di "PMI", "media impresa", "piccola impresa" ... soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

10.2. Restante territorio nazionale

Anche nelle aree non comprese negli obiettivi 1, 2 e 5b, individuate dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 come "restante territorio nazionale" si applicano, in relazione all'agevolazione in argomento, i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.
Nelle dette aree del "restante territorio nazionale" l'agevolazione può essere applicata, solo per gli investimenti realizzati dalle imprese di ridotte dimensioni individuate in base ai parametri, in precedenza evidenziati, fissati dallo stesso art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995.
Dette imprese normalmente ricadono nella definizione comunitaria di piccole imprese e, pertanto, nei loro confronti opera di regola il limite di intensità del 15 per cento, valevole, come si è detto, su tutto il territorio nazionale per le piccole imprese.
Occorre, tuttavia, rilevare che l'impresa, ancorché singolarmente considerata sia riconducibile tra quelle di ridotte dimensioni in parola, potrebbe non essere qualificabile come piccola impresa in base ai richiamato criterio di indipendenza fissato dalla disciplina comunitaria.
Ove si verifichi tale fattispecie, se l'impresa è qualificabile come media impresa si applicherà il limite di intensità del 7,5 per cento, mentre se l'impresa è qualificabile come grande impresa si rende operante il divieto di concessione di aiuti territoriali disposto dalla normativa comunitaria e l'agevolazione potrà applicarsi solo secondo la regola "de minimis".
È da tener presente, infine, che in particolari zone del "restante territorio nazionale" la Commissione europea ha consentito la concessione di aiuti territoriali, prevedendo specifici limiti di intensità per le piccole, medie e grandi imprese. Pertanto nelle particolari zone anzidette (elencate nell'allegato 2, alla circolare n. 38E del 14 febbraio 1997 con l'indicazione fuori obiettivo, con deroga 92.3.c"), fermo restando che l'agevolazione in argomento può essere applicata solo dalle imprese di ridotte dimensioni, individuate secondo i richiamati parametri dell'art. 3, comma 85, in oggetto, ai fini della verifica dei limiti di intensità applicabili occorre aver riguardo alle percentuali appositamente fissate per dette zone (20 per cento per le piccole imprese; 15 per cento per le medie imprese; 10 per cento per le grandi imprese).

11. Misura dell'agevolazione

I limiti d'intensità esprimono la misura massima dell'agevolazione spettante all'impresa ovvero il beneficio economico effettivo (l'equivalente sovvenzione) che l'impresa può conseguire in forza dell'aiuto previsto dalla norma nazionale in rapporto al costo dell'investimento agevolato.
L'agevolazione fiscale in esame è data, in termini economici, dalla minor imposta dovuta per effetto della deduzione commisurata agli investimenti realizzati.
Il rapporto tra beneficio economico effettivo (risparmio d'imposta) ed ammontare complessivo degli investimenti agevolabili realizzati nel periodo d'imposta deve essere uguale o inferiore alle percentuali massime consentite dall'Unione europea.
A tal fine deve essere dapprima determinato l'ammontare del reddito detassato, che, in base al meccanismo applicativo previsto dalla predetta norma, è pari al 50% degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolato al netto delle cessione di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo in eccedenza rispetto all'ammontare medio degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.
Deve, quindi, essere calcolata la minor imposta dovuta per effetto dell'esclusione dal reddito d'impresa dell'anzidetto ammontare tenendo anche conto a tal fine delle deduzione che hanno dato luogo a perdite fiscalmente rilevanti.
La modalità di calcolo valida a tal fine è quella di determinare il risparmio di imposta in modo "virtuale" assumendo la differenza tra l'IRPEF relativa soltanto al reddito d'impresa (senza tener conto quindi di eventuali altri redditi posseduti) calcolato al lordo dell'importo determinato in funzione degli investimenti effettuati, che nella dichiarazione dei redditi ha influito quale componente negativo, e l'IRPEF corrispondente al reddito d'impresa al netto di detto importo (quello cioè risultante dalla dichiarazione dei redditi), nonchè il 16,2 per cento (corrispondente all'aliquota dell'ILOR eventualmente dovuta) del ripetuto importo.
Così, se il reddito d'impresa senza la deduzione del componente negativo dato dall'investimento è pari a L. 1.000 e per effetto di detta deduzione si riduce a L. 800, il risparmio d'imposta è dato dalla differenza dell'IRPEF calcolata su L. 1.000 e dell'IRPEF calcolata su L. 800 oltre che dall'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 16,2 per cento su L. 200 (1.000- 800).
Nel caso in cui per effetto della deduzione si determini una perdita ovvero una maggior perdita riportabile in diminuzione dei redditi dei periodi di imposta successivi, il risparmio d'imposta "virtuale" ai fini dell'imposta personale va calcolato con riferimento all'importo risultante dalla somma del reddito al lordo della deduzione e dell'importo della perdita ovvero con riferimento all'importo della maggior perdita emergente per effetto della deduzione.
Il risparmio d'imposta così determinato deve essere rapportato all'ammontare degli investimenti agevolabili.
Se la percentuale risultante da tale rapporto è superiore alle percentuali massime consentite dalla Commissione europea, l'impresa dovrà ridurre il reddito detassato, limitandolo all'importo che determina un risparmio d'imposta non eccedente i limiti consentiti.
Per il rispetto delle percentuali massime consentite, il contribuente deve verificare se in relazione ai medesimi investimenti agevolati abbia chiesto o ottenuto anche altri aiuti di Stato sotto qualsiasi forma.
In sede di dichiarazione occorre dichiarare in calce al prospetto della determinazione del reddito reinvestito, barrando l'apposita casella di aver rispettato, oltre alle disposizioni contenute nella legge n. 549 del 1995, anche i limiti previsti dalla normativa comunitaria.
Ove nel volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolabile siano individuati alcuni investimenti qualificabili di sostituzione, di essi non si deve tener conto ai fini della verifica dei limiti massimi di aiuto imposti dalla disciplina comunitaria; a tal fine, dopo aver determinato l'importo detassabile e l'entità del relativo risparmio in termini d'imposta (equivalente sovvenzione), occorrerà porre tale entità a raffronto con l'ammontare complessivo degli investimenti del periodo, depurato di quelli di rinnovo e, in base a questo raffronto, verificare il rispetto del limite percentuale massimo di aiuto concedibile.
Per gli investimenti immateriali realizzati dalle grandi imprese occorre rispettare il medesimo criterio per la verifica del rispetto dei limiti massimi di aiuto imposti dalla disciplina comunitaria.

12. Casi in cui non si applicano i limiti di intensità di aiuto (cosiddetta regola "de minimis").

La normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità, indipendentemente dal rispetto dei limiti massimi percentuali sopra illustrati, secondo i criteri (c. d. regola "de minimis") stabiliti dalla Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (96/C 68/06), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996, n. C 68/9.

Ai sensi della predetta Comunicazione:
- l'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100.000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis;
- tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione.

In proposito si precisa che, al fine del raggiungimento del tetto dei 100.000 ECU in tre anni a partire dal primo aiuto de minimis, devono essere presi in considerazione gli aiuti de minimis di cui il soggetto ha beneficiato nel proprio triennio di riferimento. Ad esempio se un operatore ha avuto un tale aiuto la prima volta nel 1994 nella misura di 50.000 ECU (tetto stabilito dalla normativa precedente) può, entro il 1996 (esaurimento del triennio), usufruire di ulteriori 50.000 ECU; se, viceversa, ha ottenuto, per la prima volta, nel 1992 un aiuto de minimis di 50.000 ECU, essendosi nel 1996 già esaurito il triennio di riferimento, potrà cominciare a beneficiare di aiuti de minimis entro 100.000 ECU sino al compimento di un nuovo triennio.
Ai fini dell'applicazione del limite di 100.000 ECU, previsto dalla regola de minimis, deve essere preso in considerazione il risparmio di imposta calcolato secondo i criteri indicati nel precedente paragrafo 11 il quale, ovviamente, non potrà superare il limite predetto.
Nonostante la normativa dettata con la menzionata Comunicazione della Commissione europea stabilisca che l'aiuto de minimis non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base ai regimi autorizzati dalla Commissione, deve comunque tenersi conto del divieto di cumulo illustrato nel paragrafo successivo.
Riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della regola de minimis si fa presente che la stessa è applicabile a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie (piccole, medie o grandi imprese).
Nei riguardi degli investimenti realizzati nei territori non compresi negli obiettivi 1, 2 e 5b il beneficio della detassazione può comunque essere riconosciuto nel limite della regola de minimis soltanto alle imprese di ridotte dimensioni individuate nel precedente paragrafo 2.
La regola de minimis non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca.
I soggetti che intendono fruire dell'agevolazione in oggetto secondo la regola de minimis dovranno espressamente dichiararlo barrando l'apposita casella posta in calce al prospetto della determinazione del reddito reinvestito.

13. Cumulabilità con altre agevolazioni

Il beneficio di cui al comma 85 in esame è cumulabile con altre agevolazioni, salvo il divieto di cumulo posto dallo stesso art. 3, comma 91, della legge n. 549 del 1995.

Ai sensi dell'anzidetto comma l'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, non è cumulabile con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attività produttive, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge n. 488 del medesimo anno, e delle successive disposizioni dettate dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge n. 104 dello stesso anno e dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge n. 341 del 1995, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 244 del 1995.
Resta altresì ferma la cumulabilità tra il beneficio di cui al citato comma 85 e le altre agevolazioni, sia fiscali che finanziarie, recate da leggi diverse da quelle sopra richiamate (come, ad esempio, la legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta legge Sabatini).
La medesima agevolazione di cui all'art. 3, comma 85, resta, però, cumulabile con le agevolazioni alle attività di ricerca concesse ai sensi delle predette leggi.

14. Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento

L'art. 3 comma 89, della L. n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si procede al recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi.
In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo il volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un ammontare pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (con esclusione di quelle effettuate nel corso di procedure concorsuali), da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimento e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).
A tal fine assumono rilievo tutte le operazioni di cessione da cui derivano componenti di reddito fiscalmente rilevanti. *Nel volume dei disinvestimenti* rilevanti, agli stessi effetti, va ricompreso anche il valore normale dei beni destinati a finalità di consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, assumono rilevanza ai fini in questione gli atti di conferimento in società e le operazioni di cessione dell'azienda o di rami aziendali.
La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello così rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
Come già ricordato il beneficio della detassazione e escluso per gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale sia per natura che per destinazione perda quest'ultima caratteristica entro i due periodi di imposta successivi, il cambio di destinazione è da considerarsi equivalente a una operazione di cessione con le conseguenze da essa derivanti, assumendo ai fini della determinazione dell'eventuale sopravvenienza attiva, il valore normale da determinare con riferimento al momento del cambio di destinazione.
Si ricorda che l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli cui si applica il regime di deducibilità limitata di cui all'art. 67, comma 10, del Tuir, concorre a formare il volume degli investimenti agevolabili per un ammontare pari al 50 per cento del costo sostenuto. Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni in esame occorrerà tener conto, ai fini della decurtazione degli investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato.

15. Determinazione dell'acconto relativo al 1997

L'articolo 3, comma 92, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che ai fini dell'acconto relativo al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, l'imposta dovuta per l'esercizio precedente va rideterminata computando il reddito d'impresa senza tener conto delle esclusioni dal reddito previste dai commi da 85 a 91.
La citata disposizione stabilisce, in sostanza, che la determinazione dell'acconto relativo al primo periodo d'imposta successivo a quello ultimo di applicazione dell'agevolazione prevista dai precedenti commi, non deve essere influenzata dall'ammontare del reddito agevolato. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'imposta dovuta per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994 non risulti *superiore al limite stabilito ai fini dell'obbligo di* versamento dell'acconto per il successivo periodo d'imposta. In sede di rideterminazione di detta imposta potrà tenersi conto anche di eventuali perdite pregresse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente normativa per il riporto delle perdite stesse.

B. Disciplina della detassazione ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 (cosiddetta "mini proroga")

L'art. 3 comma 88, della L. n. 549 del 1995, stabilisce che l'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, si applica - relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 - anche ai beni strumentali nuovi ancorché destinati ad operazioni di ammodernamento o di ampliamento di impianti esistenti, nonché alla realizzazione di nuovi impianti consegnati o spediti dopo la chiusura di tale periodo e comunque entro il 30 aprile 1996.
A tal fine non assume rilievo la data di entrata in funzione dei beni.
Tale disciplina può trovare applicazione anche in caso di realizzazione tramite appalto di un immobile su terreno proprio. La disposizione del predetto comma 88, non riguarda comunque gli immobili strumentali per natura non *utilizzati* esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. La stessa si applica a condizione che:

- i relativi contratti risultino conclusi entro il 30 settembre 1995 e comunque, ove antecedente al 30 settembre 1995, non oltre la data di chiusura *dell'anzidetto periodo di imposta agevolato* (periodo di imposta successivo a quello in corso alla data 12 giugno 1994). Per la verifica di tale condizione è sufficiente fare ricorso alla documentazione generalmente utilizzata nei rapporti commerciali e rilevante anche ai fini tributari ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 549 del 1995 sia stato versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene; a tal fine assume rilievo anche il versamento di somme a titolo di caparra o deposito cauzionale.
  La predetta disposizione si applica sia nel caso di acquisizione da terzi dei beni tramite contratti di compravendita, permuta, ecc., sia nel caso di loro realizzazione tramite appalto. Inoltre, conformemente alle considerazioni già svolte precedentemente, per l'applicazione del beneficio non assume rilevanza che l'entrata in funzione avvenga entro il 30 aprile 1996.

Si precisa che per i beni consegnati o spediti dopo la chiusura del periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994, la relativa eccedenza agevolabile, pur se determinata con riferimento al periodo di imposta anzidetto, va esclusa dall'imposizione nel periodo d'imposta in cui i beni sono consegnati o spediti.
Così, ad esempio, nel caso in cui nel 1995, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, è stato realizzato un investimento di 1.500 e la media degli investimenti relativi ai periodi dal 1989 al 1993 sia pari a 1.000, il reddito agevolato, da scomputare nella dichiarazione dei redditi del 1995 è di 250, cioè il 50 per cento della differenza tra 1.500 e 1.000.
Se dopo il 31 dicembre 1995 ma entro il 30 aprile 1996, vengono consegnati beni di importo pari a 600, ove sussistano le altre condizioni previste dal comma 88, occorre rideterminare il reddito agevolato relativo al 1995, includendo tra gli investimenti di tale anno anche quelli predetti. Pertanto detto reddito agevolato risulterà complessivamente pari a 550 (50 per cento della differenza tra 2.100 e 1.000) e la differenza tra detto importo (550) e quello deducibile nella dichiarazione relativa al 1995 (250) - pari, cioè, a 300 - sarà deducibile nella dichiarazione dei redditi relativa al 1996.
Si precisa infine che la disposizione recata dal citato comma 88 della L. n. 549 del 1995 non ha *carattere vincolante e, pertanto, in alternativa,* i beni ivi considerati (cioè quelli consegnati o spediti nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 ed entro il 30 aprile 1996 possono essere assunti quali investimenti del periodo di imposta di loro consegna o spedizione ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa di cui al precedente comma 85.
Resta comunque fermo, che l'eventuale applicazione del citato comma 88 non pregiudica l'applicabilità, ricorrendone i presupposti, dell'agevolazione di cui al comma 85 con riferimento ad altri investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994.
Ai fini dell'applicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 3, comma 89, della legge n. 540 del 1995, si precisa che, con riferimento agli investimenti riguardanti i beni consegnati o spediti dopo il 31 dicembre 1995 ma entro il 30 aprile 1996, il secondo periodo d'imposta è il 1997.
Per la determinazione del beneficio ai sensi del citato art. 3, comma 88, si applicano i criteri illustrati nei paragrafi precedenti, ad eccezione di quelli di cui ai paragrafi 1, 4.2, 7, 10, 11, 12, 13.

Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art.17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art.29 del Tuir.
Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile.
Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in leasing, nonché, ad esempio, per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioè all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).
Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che è il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unità immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non più rispondente alla *situazione originariamente considerata, deve essere* assunta la rendita attribuita a fabbricati similari
Qualora il fabbricato risulti già accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal modo si deve tener conto delle nuove carat-

teristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e ciò non solo quando il possessore abbia già presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art.129, comma 1, del Tuir.
Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo è escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.
Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari:
a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotto forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);
b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unità immobiliari date in locazione in regime legale di determinzione del canone.

Si fa presente, altresì, che per i terreni, la rendita catastale deve essere assunta senza considerare la rivalutazione prevista dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Esercizio di arti e professioni

L'art.49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.
Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.
L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.
Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro E, sezione I, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro L.

Immobilizzazioni finanziarie (art. 54, comma 4, del Tuir)

L'art. 3, comma 106, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha chiarito che, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4, dell'art. 54, del Tuir, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

Immobili strumentali relativi all'impresa

Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir:
- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cc.dd. strumentali per destinazione);
- gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cc.dd. strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Si precisa che, ai sensi del comma 1 dell'art. 77 del Tuir, gli immobili strumentali si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del cod. civ. o, per i soggetti indicati nell'art. 79 del Tuir, nel registro dei beni ammortizzabili.
La citata disposizione si applica, per gli immobili strumentali per destinazione, solo con riferimento a quelli acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992.
Relativamente agli immobili strumentali per destinazione acquisiti precedentemente a tale data, per i quali non sia stata esercitata l'opzione per la loro esclusione dal patrimonio dell'impresa, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 413 del 1991, continua ad operare la presunzione assoluta di appartenenza all'impresa, a prescindere dall'iscrizione degli stessi nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili. Detta presunzione opera anche nel caso in cui, pur essendo stata esercitata l'opzione, sia stato omesso il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal citato art. 58.
Relativamente agli immobili strumentali per natura, si precisa che le relative quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R.23 dicembre 1974, n. 689. Se l'immobile è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.
Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore, e riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al richiamato D.P.R. n. 689 del 1974, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile; in tal caso le quote di ammortamento sono deducibili a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.
Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale erano utilizzati alla data del 31 dicembre 1988, il valore ad essi attribuibile, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, va commisurato al valore normale dei beni medesimi a tale data.
Se i predetti beni non sono stati indicati nell'inventario relativo all'anno 1988, nel periodo di imposta in cui ne verrà effettuata l'iscrizione assumerà rilevanza fiscale il valore normale determinato con riferimento alla suindicata data.

Imposte indeducibili

Sulla base dell'art. 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Sono altresì indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con DL 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Interessi passivi e costi indiretti

Per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso.

Operazioni in valuta

In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio, è consentita la valutazione della totalità dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio è insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi, come ad esempio i contratti swap.
Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalità di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avrà rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura.
Per le società che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del Tuir e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione ai sensi del comma 6 dell'art. 60 del Tuir stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata, nella G.U. del 18 ottobre 1982 n. 287.
Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del Tuir e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42 del 1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio.

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del DL 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3 dell'art.8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonchè quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attivita' e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del DL n.41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo. Conseguentemente, può essere portata in diminuzione dal reddito d'impresa relativo al 1996 anche l'eccedenza di perdite formatesi dal 1991 al 1994, non scomputata dal reddito complessivo entro il 1994.
La descritta *compensazione delle perdite d'impresa* in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro 740/F o 740/G, e/o 740/H, e/o 740/A1, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le *perdite d'impresa in contabilità ordinaria* (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri 740/F o 740/G, e/o 740/H e/o 740/A1 dovrà essere riportata nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel mod. 740 base, secondo le istruzioni ivi previste.

Esempi.

Esempio 1

Si ipotizza un contribuente con un reddito di partecipazione in società di persone esercente attività d'impresa *in contabilità semplificata* (L. 13.000.000) e con una perdita d'impresa in contabilità ordinaria (L. –20.000.000). In tal caso il contribuente indicherà:

QUADRO F

• nel rigo F40 . . . . L. –20.000.000

QUADRO H

• nel rigo H7 . . . . L. 13.000.000

• nel rigo H8 la quota delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (da *portare in diminuzione dal* reddito di partecipazione indicato al rigo H7) . . . . . L. - 13.000.000
• nel rigo H10 il totale reddito di partecipazione (da riportare al rigo N1) . . . . L. 0

PROSPETTO DELLE PERDITE

• nella colonna 5 del "Prospetto delle perdite in contabilità ordinaria non compensate nell'anno" contenuto nel modello 740 base) L. 7.000.000

Esempio 2

Si ipotizza un contribuente con un reddito d'impresa in contabilità semplificata (L. 12.000.000) e con una perdita derivante da partecipazione in società di persone esercente attività d'impresa in contabilità ordinaria (L. –8.000.000). Eccedenza di perdite pregresse non compensate nel periodo precedente (L. –3.000.000). In tal caso il contribuente indicherà:

QUADRO H

• nel rigo H7 . . . . L. 0

QUADRO G

• *nel rigo G29* L. 12.000.000

• nel rigo G30 va indicata la quota delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (da portare in diminuzione dal reddito di impresa di cui L 3.000.000 relative ad anni precedenti) . . . . L. 11.000.000

• nel rigo G31 (Totale *reddito di impresa da riportare* nel rigo N1) . . . . L. 1.000.000

Plusvalenze patrimoniali

L'operatività della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, è subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Si precisa che i beni già detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa è stata acquisita o l'impresa si è *costituita.*
Si ricorda che concorrono a formare il reddito le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, restando pertanto irrilevante la eventuale menzione del maggiore valore nella nota integrativa.
Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; e le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in data più recente.
I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate - valutate in base al "metodo del patrimonio netto" - non concorrono a forma*re il reddito per la parte eccedente* le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione o incasso dividendi).

Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa

Rientrano tra tali componenti: i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche (queste indennità, se il contribuente non intende fruire del regime di tassazione separata - nel qual caso le stesse vanno evidenziate nel Quadro M - devono confluire, previa indicazione nel quadro stesso nel reddito complessivo da indicare nel rigo N1); le plusvalenze, le indennità e altri redditi di cui alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo (in tal caso l'indicazione di detti proventi nel rigo F36 costituisce richiesta di avvalersi del *regime di tassazione* separata ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Tuir).

Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:
- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del Tuir;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da *parte dell'associante, di titoli* o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art.5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da dedurre dal reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

Redditi d'impresa esclusi dall'ILOR

Per effetto *della disposizione contenuta nella* lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, non sia superiore a tre.
Si ricorda al riguardo che, per la verifica del rispetto del predetto limite dei tre addetti, occorre adottare il criterio della media nel corso dell'anno. La predetta media va determinata sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti gli addetti, nel *periodo di imposta di riferimento, e dividendo il risultato* per 312. Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si può fare riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM 10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli O1M.
Per il titolare dell'impresa e per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio delle attività se questa è iniziata o cessata nel corso dell'anno. Qualora il socio partecipi a più società e/o esercenti direttamente l'attività, il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva.
Ai *fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto* sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, può ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.
In relazione alla verifica della sussistenza del *suddetto requisito della prevalenza della com*ponente lavoro nella organizzazione dell'attività, la circolare n. 42 del 17 febbraio 1997 ha comunque riconosciuto l'opportunità di desistere dalla prosecuzione del contenzioso in materia, per tutti quei casi in cui, dalla motivazione della decisione di accoglimento del ricorso del contribuente risulti sufficientemente comprovata la prevalenza, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa, della componente lavoro rispetto alla componente patrimoniale. Con riferimento a tale ultimo aspetto la medesima circolare n. 42/E del 1997 precisa che, pur non potendosi stabilire specifici parametri di riferimento, possa essere un utile indirizzo, anche se non vincolante, tenere presente, in sede di esa*me delle dichiarazioni relative ai periodi di im*posta 1991 e seguenti e agli eventuali relativi casi di contestazione, del valore dei beni utilizzati e delle rimanenze finali, che, ai fini di cui trattasi, deve essere complessivamente inferiore ad un miliardo di lire.

Rimborsi per trasferte [art. 62, comma 1-ter, del Tuir]

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero.
Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a pie di lista. Inoltre qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici, vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili) senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza [art. 74, comma 2, del TUIR]

La disciplina della deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda e di quelle di rappresentanza di cui al comma 2 dell'art. 74 del Tuir è stata modificata dall'art. 3, comma 93, della legge n. 549 del 1995. In particolare la deduzione delle spese di pubblicità e propaganda può essere effettuata per l'intero importo nell'esercizio di sostenimento ovvero, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Analogamente le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare, in quote costanti, nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi.
Tali modifiche normative trovano applicazione per le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995.

Trasferimento di sede all'estero [art. 20-bis del Tuir]

Ai sensi dell'art. 20-bis del Tuir, il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Versamenti

- *Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro T.*

Il pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro T deve essere effettuato presso il concessionario della riscossione o mediante delega alla banca, utilizzando il codice 4006; gli intestatari di conto fiscale devono utilizzare i modelli 22 se versano presso il concessionario 31, se versano all'ufficio postale, D se versano in banca, mentre i non intestatari di conto fiscale devono utilizzare i modelli 8, se versano presso il concessionario, 11, se versano all'ufficio postale, ovvero la delega unica di cui al D.M.25 settembre 1995, se pagano in banca.

- *Maggiore imposta dovuta in caso sia stata respinta la domanda di esonero dalle disciplina del contributo diretto lavorativo.*

Il pagamento della maggiore imposta dovuta in caso sia stata respinta la domanda di esonero dalla displina del contributo diretto lavorativo per il 1992 o per il 1993 può essere effettuato sia presso il concessionario della riscossione sia mediante delega alla banca utilizzando il codice 4720 per l'imposta e il codice 4721 per il pagamento degli interessi del 12 per cento annuo; gli intestatari di conto fiscale devono utilizzare i modelli 22, 31 o D, mentre i non intestatari di conto fiscale devono utilizzare la distinta modello 8, il bollettino di conto corrente postale modello 11 o il modello di delega unica di cui al D.M. 25 settembre 1995.

- *Ravvedimento operoso ai fini amministrativi.*

Il pagamento del 5 per cento dei compensi non annotati nelle scritture contabili può essere effettuato presso il concessionario della riscossione direttamente o mediante delega alla banca utilizzando il codice 1093; gli intestatari di conto fiscale devono utilizzare i modelli 21, 31 o C e i non intestatari di conto fiscale devono utilizzare la distinta di versamento modello 1 o il bollettino di conto corrente postale modello 11.

PROSPETTO DEI CREDITI

N. ORD.		CREDITI		CREDITI PER INTERESSI DI MORA	
		1 VALORE DI BILANCIO	2 VALORE FISCALE	3 VALORE DI BILANCIO	4 VALORE FISCALE
01	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente	.000	.000	.000	.000
02	Perdita dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
03	Differenza	.000	.000	.000	.000
04	Svalutazioni dirette e accantonamenti al fondo dell'esercizio	.000	.000	.000	.000
05	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e del fondo per rischi su crediti risultanti in bilancio a fine esercizio	.000	.000	.000	.000
06	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.000	.000	.000	.000

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI

A ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA A001

B - VENDITE
- vendita di merce "allo stato estero" B001
- vendita di merce che non viene esportata B002
- vendita diretta a turisti non residenti B003

C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO C001

D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA
- "a fermo" D001
- "in conto commissione" D002
- "in conto deposito" D003
- annullamento di contratto D004
- *counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto)* D005
- donazione, eredità, legati D006
- investimento con apporto di merce D007
- permuta (scambio di merci con merci e/o servizi) D008
- prestiti d'uso D009
- restituzione o sostituzione D010

E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI E001

F - LEASING F001

G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
- esecuzione lavori in Italia o all'estero G001
- *manifestazione pubblicitaria/propaganda* G002
- partecipazione a mostre, gare, fiere G003

H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)
- "traffico internazionale" in genere H001
- noleggio H002
- per tentare la vendita H003

OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

I - ASSICURAZIONI
- premi lordi su assicurazioni vita 6671
- *premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni* 6672
- risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni 6674
- risarcimenti su assicurazioni vita 6673
- indennizzi SACE 6675

J - COMUNICAZIONI
- servizi di telecomunicazioni 6676
- servizi postali 6677
- servizi vari di comunicazioni 6678

K - INTERESSI ED UTILI
- interessi su operazioni correnti mercantili 0513
- interessi su operazioni correnti non mercantili 0514
- redditi su valori mobiliari 0515
- redditi su partecipazioni 0516
- altri redditi 0517
- interessi su prestiti 0512

L - LAVORI
- grandi lavori ed impianti 0108
- lavori di costruzione e riparazione 0107
- altri lavori 0109

M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI
- margini su futures di merci 6800
- margini su futures di titoli 6801
- margini su futures di indici azionari 6802
- margini su altri futures 6803
- margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano 0750
- margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri 0751
- premi per opzioni su titoli (investimenti) 6805
- premi per opzioni su valuta (investimenti) 6806
- premi per opzioni su altri (investimenti) 6807
- premi per opzioni su titoli (disinvestimenti) 6820
- premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) 6821
- premi per opzioni su altri (disinvestimenti) 6822
- premi su altre operazioni finanziarie 6808
- liquidazione differenza su opzioni 6809
- liquidazione differenza su futures 6810

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- liquidazione per differenza su altre operazioni a termine 6811
- altre liquidazioni per differenza 6812
- altri depositi e cauzioni su contratti a termine 6804

N - SERVIZI AZIENDALI
- ricerche di mercato 6679
- servizi di consulenza fiscali e contabili 6680
- servizi legali 6681
- servizi pubblicitari 6682
- servizi ricerca e sviluppo 6683
- spese per rappresentanza 6684
- altri servizi aziendali 6685

O - SERVIZI CULTURALI
- opere letterarie (diritti d'autore) 1202
- opere musicali (diritti d'autore) 1201
- altri diritti d'autore 1203
- sfruttamento cinematografico 1300
- sfruttamento televisivo 1301
- spese di produzione cinematografica 1303
- spese di produzione televisiva 1304
- diritti d'immagine 1305
- altri servizi culturali 1306

P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE
- compensi di mediazione 6632
- compensi per contratti agenzia 6633
- compensi per contratti di commissione 6634
- compensi vari 6631

Q - SERVIZI INFORMATICI
- manutenzione e riparazione computers 1113
- servizi di data processing e data base 1114
- servizi vari informatici 1115

R - SERVIZI VARI
- assegni effetti altri valori cambiari non onorati 6686
- canoni o fitti 6630
- contributi previdenziali 6605
- depositi cauzionali 6660
- escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili 6666
- escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili 6667
- escussione fidejussioni - operazioni finanziarie 6668
- espatrio o rimpatrio definitivo 6624
- imposte o tasse 6636
- indennizzi, penali, risarcimento danni 6638
- ingaggio e premi a sportivi 6661
- operazioni di transito 6612
- parcelle professionali 6687
- pensioni 6601
- perdite di esercizio 6690
- recupero crediti 6688
- ricerche petrolifere 6629
- rimborso spese 6606
- rimesse emigrati/immigrati 6689
- salari e stipendi 6602
- saldi operazioni di compensazione 6647
- scioglimento di contratto, pagamenti indebiti 6691
- storni - operazioni correnti mercantili 0801
- storni - operazioni correnti non mercantili 0802
- storni - operazioni finanziarie 0803
- successioni e donazioni 6693
- sussidi e regalie 6635
- trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali 6692
- servizi non classificati 6650

S - TECNOLOGIA
- brevetti 1100
- disegni 1105
- invenzioni 1106
- know-how 1102
- licenze su brevetti 1101
- licenze su know-how 1103
- marchi di fabbrica 1104
- software 1107
- assistenza tecnica connessa 1108
- formazione del personale 1110

segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI

- invio di tecnici ed esperti 1109
- studi tecnici ed engineering 1111
- altri regolamenti tecnologia 1112

T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE
- contributi ad organismi internazionali 6620
- spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P V S. .. 6617
- spese per consolati, ambasciate, etc 6618
- altre transazioni governative 6619

U - TRASPORTI
- biglietti aerei 0204
- biglietti marittimi 0202
- biglietti terrestri 0212
- bunkeraggi e provviste di bordo 0218
- noli e noleggi aerei 0203
- noli e noleggi marittimi 0201
- noli e noleggi terrestri 0205
- noli e noleggi vari 0207
- servizi di assistenza e spese varie 0219
- trasporti aerei 0213
- trasporti altri 0214
- trasporti ferroviari 0215
- trasporti marittimi 0216
- trasporti stradali 0217

V - VIAGGI ALL'ESTERO
- buoni benzina turistici 0318
- trasferimenti di banconote italiane 0302
- regolamenti tra enti emittenti carte di credito 0319
- viaggi per affari 0304
- viaggi per cura 0305
- viaggi per studio 0306
- viaggi per turismo 0303
- storno viaggi affari 0314
- storno viaggi per cura 0315
- storno viaggi per studio 0316
- storno viaggi per turismo 0313
- *altri servizi turistici* 0312
- storno di altri servizi turistici 0317

OPERAZIONI FINANZIARIE

W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI
- investimenti in azioni 0721
- investimenti in altri valori mobiliari 0722
- partecipazioni non rappresentate da titoli 0723
- beni e diritti immobiliari 0724
- altri investimenti 0725
- disinvestimenti di azioni 0727
- *disinvestimenti di altri valori mobiliari* *0728*
- disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli 0729
- disinvestimenti di beni e diritti immobiliari 0730
- altri disinvestimenti 0731
- redditi su valori mobiliari 0515
- redditi su partecipazioni 0516
- altri redditi 0517

X - PRESTITI
- erogazione di prestiti 0726
- ammortamento di prestiti 0732
- interessi su prestiti 0512

Y - CONTI CORRENTI, *DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ* E RELATIVI UTILI 0733

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI

Z - ALTRE OPERAZIONI
- Altre operazioni correnti mercantili Z001
- Altre operazioni correnti non mercantili Z002
- Altre operazioni finanziarie Z003

ELENCO PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY, ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

019

740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/E
redditi 1996

Codice fiscale

LAVORO AUTONOMO

Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ (Barrare la relativa casella) Mod. n. ☐

Sez. I - Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Nel rigo E1 indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1996 non è stato presentato questo quadro

Rigo	Descrizione	Importo
E1	Descrizione dell'attività [1] — Codice attività [2] — Riduzione per nuove iniziative produttive [3]	
E2	Valore dei beni strumentali [1] .000 [2] .000	
E3	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	.000
E4	Altri proventi lordi	.000
E5	Compensi lordi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri [1] .000)	[2] .000
E6	**Totale compensi** (sommare gli importi da rigo E3 a rigo E5)	.000
E7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
E8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili (di cui per oneri finanziari [1] .000)	[2] .000
E9	Canoni di locazione e/o di noleggio diversi da quelli di cui al rigo precedente	.000
E10	Spese relative agli immobili	.000
E11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	.000
E12	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	.000
E13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica	.000
E14	Altre spese per prestazioni di lavoro	.000
E15	Interessi passivi	.000
E16	Consumi	.000
E17	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto [1] .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo E6)	[2] .000
E18	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto [1] .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo E6)	[2] .000
E19	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	.000
E20	Altre spese documentate	.000
E21	**Totale spese** (sommare gli importi da rigo E7 a rigo E20)	.000
E22	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (differenza tra l'importo di rigo E6 e quello di rigo E21; sommare l'importo di rigo E22 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1)	.000
E23	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	.000

Sez. II - Altri redditi di lavoro autonomo

Rigo	Descrizione	Importo
E24	Descrizione dell'attività	
E25	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	.000
E26	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	.000
E27	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	.000
E28	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	.000
E29	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c. se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	.000
E30	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo E25 a rigo E29)	.000
E31	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi E25, E27 e E28**	.000
E32	**Altri redditi netti di lavoro autonomo** (differenza tra l'importo di rigo E30 e quello di rigo E31; sommare l'importo di rigo E32 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1)	.000
E33	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

E1

019

740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/F
redditi 1996

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ (Barrare la relativa casella) Mod. n. ☐

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo
Determinazione del reddito ai fini Irpef	F1	Utile risultante dal conto economico	.000
	F2	Perdita risultante dal conto economico	.000
Variazioni in aumento	F3	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del Tuir)	.000
	F4	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	.000
	F5	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 5 del Tuir, determinati a norma dello stesso articolo	.000
	F6	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei relativi ricavi)	.000
	F7	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo F6 e costi derivanti dall'attività di agriturismo	.000
	F8	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (di cui per adeguamento ai parametri [1] .000) [2]	.000
	F9	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
	F10	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir	.000
	F11	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1, del Tuir)	.000
	F12	Erogazioni liberali	.000
	F13	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 del Tuir	.000
	F14	*Ammortamenti e spese non deducibili in tutto o in parte*: Relativi a beni materiali o immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 67, 68 e 69 del Tuir)	.000
	F15	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74 del Tuir)	.000
	F16	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile	.000
	F17	*Svalutazioni, accantonamenti e spese non deducibili in tutto o in parte*: a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70 del Tuir) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir	.000
	F18	b) per rischi su crediti (art. 71 del Tuir)	.000
	F19	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4, del Tuir)	.000
	F20	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile (art. 75, commi 5 e 5bis, del Tuir)	.000
	F21	Altre variazioni in aumento	.000
	F22	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo F3 a rigo F21)	.000
Variazioni in diminuzione	F23	Plusvalenze patrimoniali da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2, del Tuir)	.000
	F24	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono incassate e nei successivi (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir)	.000
	F25	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo F5 se imputati al conto economico	.000
	F26	Perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo F5	.000
	F27	Proventi degli immobili di cui al rigo F6 e ricavi derivanti dalla attività di agriturismo	.000
	F28	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 58 del Tuir)	.000
	F29	Quota di utili spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4, del Tuir)	.000
	F30	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi e per imprese distributrici di carburante	.000
	F31	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3, commi da 85 a 88, della L. 549 del 1995	.000
	F32	Altre variazioni in diminuzione	.000
	F33	Totale delle variazioni in diminuzione (sommare gli importi da rigo F23 a rigo F32)	.000
	F34	**Differenza tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione** (differenza tra l'importo di rigo F22 e quello di rigo F33)	.000
	F35	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali (o perdita)** (somma algebrica di rigo F1 o F2 e di rigo F34)	.000
	F36	(meno) Erogazioni liberali	.000
	F37	**Reddito d'impresa (o perdita)**	.000
	F38	Perdita al netto dei proventi esenti che eccedono i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5 bis del Tuir	.000
	F39	(meno) Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, o al coniuge nell'azienda coniugale non gestita in forma societaria	.000
	F40	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore**	.000
	F41	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito (di cui degli anni precedenti [1] .000) [2]	.000
	F42	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria** (sommare tale importo agli altri redditi [illegible] e riportare il totale al rigo N11)	.000
	F43	Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N12) (di cui riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir [1] .000) [2]	.000
	F44	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N16)	.000
	F45	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	.000

F1

037

Determinazione del reddito ai fini Ilor

Barrare la casella in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis), comma 2, dell'art. 115 del Tuir ☐

F46	Reddito d'impresa (o perdita) di cui al rigo F35	.000
F47	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicate nel rigo F26 (art. 115, comma 2, lett. b) del Tuir)	.000
F48	Altre variazioni in aumento	.000
F49	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi di rigo F47 e di rigo F48)	.000
F50	Redditi dei terreni e dei fabbricati	.000
F51	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicate nel rigo F5 (art. 115, comma 2, lett. b) del Tuir)	.000
F52	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. a) del Tuir)	.000
F53	Reddito esente ai fini Ilor	.000
F54	Altre variazioni in diminuzione	.000
F55	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo F50 a rigo F54)	.000
F56	Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali (differenza tra la somma degli importi dei righi F46 e F49 e l'importo di rigo F55; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
F57	*(meno)* Erogazioni liberali	.000
F58	**Reddito d'impresa**	.000
F59	*(meno)* Quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare, o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	.000
F60	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore** (indicare zero se il risultato è negativo, sommare tale importo agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo O1)	.000
F61	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir** (sommare tale importo alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo O2)	.000
F62	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuir** (sommare tale importo alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo O2)	.000

DATI DI BILANCIO

F63	Immobilizzazioni materiali (saldo iniziale)	.000
F64	Immobilizzazioni materiali (saldo finale)	.000
F65	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000
F66	Disponibilità liquide (depositi bancari e postali)	.000
F67	*Disponibilità liquide (denaro, assegni e valori in cassa)*	.000
F68	Prelevamenti dell'imprenditore eccedenti il patrimonio netto	.000
F69	*Versamenti dell'imprenditore*	.000
F70	Debiti verso i fornitori	.000
F71	*Crediti verso i clienti*	.000

DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

F72	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53 del Tuir (di cui con emissione di fattura [1] .000)		[2] .000
F73	*Altri proventi considerati ricavi* (di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) del Tuir [1] .000)		[2] .000
F74	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti [1] .000)		[2] .000
F75	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir [1] .000)		[2] .000
F76	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (di cui relative a prodotti finiti [1] .000)		[2] .000
F77	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir [1] .000)		[2] .000
F78	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F79	Costo per la produzione di servizi		.000
F80	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F81	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro		.000
F82	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000 (di cui: per ammortamento del valore di avviamento [1] .000 per ammortamento di immobili [2] .000)		[3] .000
F83	Quote di ammortamento anticipato		.000
F84	Quote di ammortamento accelerato		.000
F85	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali (di cui per oneri finanziari [1] .000)		[2] .000
F86	Spese per acquisti di servizi		.000
F87	Valore dei beni strumentali	[1] .000 [2] .000	[3] .000

CONFERIMENTI AGEVOLATI

	Codice fiscale della società conferitaria	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente	Realizzo della partecipazione nell'esercizio
F88	1	2 .000	3 .000	4 .000

FIRMA

Attestazione deduzione Ilor

Si attesta con la firma che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nei righi F61 e F62.

Comunicazione di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461

Si comunica di determinare l'imposta sul patrimonio netto con i criteri di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 *(barrare la casella)*

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

F2

019

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/G
redditi 1996

Codice fiscale

IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ (Barrare la relativa casella) Mod. n. ☐

Determinazione del reddito ai fini Irpef

Rigo	Descrizione				
G1	Valore dei beni strumentali	[1] .000	[2] .000	[3] .000	
G2	Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 53 del Tuir	(di cui: con emissione di fattura [1] .000	per attività di agriturismo [2] .000)		[3] .000
G3	Altri proventi considerati ricavi		(di cui all'art. 53, comma 1, lett. d) del Tuir [1] .000)		[2] .000
G4	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili		(di cui per adeguamento ai parametri [1] .000)		[2] .000
G5	Plusvalenze patrimoniali				.000
G6	Sopravvenienze attive				.000
G7	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		(di cui relative a prodotti finiti [1] .000)		[2] .000
G8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir)		[1] .000		[2] .000
G9	Altri componenti positivi				.000
G10	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo G2 a rigo G9)				.000
G11	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		(di cui relative a prodotti finiti [1] .000)		[2] .000
G12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 60, comma 5, del Tuir)		[1] .000		[2] .000
G13	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci				.000
G14	Costo per la produzione di servizi				.000
G15	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa				.000
G16	Utili spettanti agli associati in partecipazione (di cui agli associati che apportano prevalentemente lavoro)		[1] .000		[2] .000
G17	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	(di cui: per ammortamento del valore di avviamento [1] .000	per ammortamento degli immobili [2] .000)		[3] .000
G18	Quote di ammortamento anticipato				.000
G19	Quote di ammortamento accelerato				.000
G20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali		(di cui per oneri finanziari [1] .000)		[2] .000
G21	Spese per acquisti di servizi				.000
G22	Altri componenti negativi		(di cui per attività di agriturismo [1] .000)		[2] .000
G23	Agevolazione per reddito reinvestito ai sensi dell'art. 3, commi 85 e 88 L. 549 del 1995				.000
G24	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo G11 a rigo G23)				.000
G25	**Differenza tra componenti positivi e negativi** (differenza tra l'importo di rigo G10 e quello di rigo G24)				.000
G26	*(meno)* Erogazioni liberali				.000
G27	**Reddito d'impresa (o perdita)**				.000
G28	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria				.000
G29	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al lordo delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria				.000
G30	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione del reddito		(di cui degli anni precedenti [1] .000)		[2] .000
G31	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria (sommare tale importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1)				.000
G32	Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N3)		(di cui illimitato agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir [1] .000)		[2] .000
G33	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N16)				.000
G34	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)				

Determinazione del reddito ai fini Ilor

Barrare la casella in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del Tuir ☐

Rigo	Descrizione	
G35	Riportare l'importo di rigo G25	.000
G36	Variazioni in aumento dell'importo di rigo G35	.000
G37	Variazioni in diminuzione dell'importo di rigo G35	.000
G38	*(meno)* Reddito esente ai fini Ilor	.000
G39	**Reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali**	.000
G40	*(meno)* Erogazioni liberali	.000
G41	**Reddito d'impresa**	.000
G42	*(meno)* Quote imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	.000
G43	**Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo O1)	.000
G44	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir** (sommare tale importo alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo O2)	.000
G45	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del Tuir** (sommare tale importo alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo O2)	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Attestazione deduzioni Ilor
Si attesta con la firma che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nei righi G44 e G45

G1

019

740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/S
redditi 1996

Codice fiscale

DATI COMUNI AI QUADRI 740/F O 740/G

Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ (Barrare la relativa casella) Mod. n. ☐

DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Nel rigo S1 indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1996 non sono stati presentati i quadri F o G

	1 Descrizione				2 Codice attività
S1					

	1 Artigiani	2 Azienda coniugale non gestita in forma societaria	3 Riduzione per nuove iniziative produttive	4 Lavorazioni per conto di terzi (% dei ricavi)	5 Ricavi al netto del prezzo corrisposto ai fornitori e aggi
S2					.000

PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

S3	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4 e 55, comma 2, del Tuir	.000
S4	Quota costante dell'importo di cui al rigo S3	.000
S5	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir	.000
S6	Quota costante dell'importo di cui al rigo S5	.000

ESENZIONI TERRITORIALI

	1 Tipo di esenzione	2 Stato della esenzione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 Reddito esente
S7			19	19		.000
S8			19	19		.000
S9			19	19		.000
S10			19	19		.000

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

	1 Codice fiscale	2 Quota del reddito d'impresa	3 Quota delle ritenute d'acconto	4 Quota del credito d'imposta
S11		.000	.000	.000
S12		.000	.000	.000
S13		.000	.000	.000
S14		.000	.000	.000

REDDITO REINVESTITO

(Agevolazioni di cui all'art. 3, commi 85 e 88, L. 549/95)

		1 Investimenti effettuati al netto delle cessioni di beni strumentali	Agevolazioni di cui al comma 85 – Regolamento CEE n. 2052/88 – 2 Obiettivo 1	3 Obiettivo 2	4 Obiettivo 5b	5 Restante territorio nazionale	Agevolazioni di cui al comma 88
S15	nel periodo d'imposta	.000	.000	.000	.000	.000	
S16	nel 1° periodo d'imposta	.000	.000	.000	.000	.000	
S17	nel 2° periodo d'imposta	.000	.000	.000	.000	.000	
S18	nel 3° periodo d'imposta	.000	.000	.000	.000	.000	
S19	nel 4° periodo d'imposta	.000	.000	.000	.000	.000	
S20	nel 5° periodo d'imposta	.000	.000	.000	.000	.000	
S21	Numero periodi di imposta preso a base per il calcolo del reddito						
S22	Reddito reinvestito	.000	.000	.000	.000	.000	

SOPRAVVENIENZA ATTIVA RELATIVA AI BENI OGGETTO DI INVESTIMENTI AGEVOLATI

(Art. 3, comma 89, L. 549/95)

S23	Corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni oggetto di investimenti agevolati	.000
S24	Costi sostenuti per la realizzazione di investimenti indicati nell'art. 3, comma 85 L. 549/95	.000
S25	Sopravvenienza attiva	.000

FIRMA

Dichiarazioni per il reddito reinvestito (barrare la relativa casella)

Si dichiara che il beneficio di cui all'art. 3, comma 85, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è fruito nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge medesima e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria

Si dichiara che il beneficio di cui all'art. 3, comma 85, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è fruito secondo la regola "de minimis" nel rispetto delle condizioni poste dalla Comunicazione della Commissione CE 96/C 68/6

Attestazione per l'imputazione del reddito ai collaboratori dell'impresa familiare

Si attesta con la firma, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Tuir, che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

S1

019

740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/H
redditi 1996

Codice fiscale

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE

Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ (Barrare la relativa casella) Mod. n. ☐

Società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

	Codice fiscale 1	Artigiani 2	Codice attività 3	Tipo (*) 4	N. apprendisti 5	Reddito totale (o perdita) 6
H1						.000
H2						.000
H3						.000
H4						.000
H5						.000

(*) Indicare: 1 per le società di persone ed assimilate esercenti attività commerciali o GEIE in contabilità ordinaria; 2 per le associazioni fra artisti e professionisti e per le società semplici; 3 per gli altri casi di partecipazione

Determinazione del reddito ai fini Irpef

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente.

	Quote imputabili al socio, al collaboratore o al coniuge, al soggetto partecipante al GEIE			
	Del reddito (o perdita) 7	Del reddito minimo società non operative 8	Del credito d'imposta sui dividendi 9	Delle ritenute d'acconto 10
H1	.000	.000	.000	.000
H2	.000	.000	.000	.000
H3	.000	.000	.000	.000
H4	.000	.000	.000	.000
H5	.000	.000	.000	.000
H6 TOTALI		.000	.000	.000

(sommare l'importo di col. 9 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di col. 10 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)

Se non si possiedono perdite di partecipazione in impresa in contabilità ordinaria, perdite d'impresa in contabilità ordinaria (quadro F), perdite di allevamento (quadro A1) e eccedenze di perdite non compensate negli anni precedenti, sommare gli importi di col. 7 e riportare il totale al rigo H12; negli altri casi vedere istruzioni

H7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa e/o perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria	.000
H8	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria portate in diminuzione dal reddito	.000
H9	Differenza	.000
H10	Perdite d'impresa di esercizi precedenti portate in diminuzione dal reddito	.000
H11	Reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti e in società semplici e perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata	.000
H12	**Totale reddito di partecipazione** (sommare l'importo di rigo H12 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1)	.000

Altri dati

H13	Importo delle partecipazioni in associazioni fra artisti e professionisti, in società di persone, in imprese familiari o in aziende gestite in comunione da coniugi per le quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 13, comma 4, del Tuir	.000
H14	Credito d'imposta per i registratori di cassa (solo per i soci di società di persone ed equiparate e per i coniugi di aziende coniugali gestite in forma societaria; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportarlo al rigo N16)	.000
H15	Credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir	.000
H16	Redditi fondiari e di capitale imputati ai soci di società semplici per i quali spetta la franchigia ai fini del Cssn	.000

Determinazione del reddito ai fini Ilor

Soltanto per il coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria e per i soggetti partecipanti al GEIE (indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del primo riquadro)

	Quote di reddito 11	Deduzioni (**) Di cui all'art. 120 comma 1, del Tuir 12	Di cui all'art. 120 comma 2, del Tuir 13
H1	.000	.000	.000
H2	.000	.000	.000
H3	.000	.000	.000
H4	.000	.000	.000
H5	.000	.000	.000
H6 TOTALI	.000	.000	.000

(**) Soltanto per il coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

(sommare l'importo di col. 11 agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo O1; sommare gli importi di col. 12 e 13 alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo O2)

FIRMA

Dichiarazione del collaboratore dell'impresa familiare (Art. 5, comma 4, del Tuir)
Si attesta con la firma di aver diritto all'imputazione della quota del reddito dell'impresa familiare dichiarata avendo prestato la propria attività di lavoro nell'impresa, in qualità di collaboratore, in modo continuativo e prevalente.

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

H1

4

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/I-T
redditi 1996

REDDITI DI CAPITALE - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ (Barrare la relativa casella)

QUADRO I REDDITI DI CAPITALE (*)

Sez. I - Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

(*) esclusi quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva

	Tipo di dividendo	Redditi (1)	Credito d'imposta (2)	Ritenute (3)
I 1	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura di nove sedicesimi	.000	.000	.000
I 2	Utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25%	.000	.000	.000
I 3	Utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta	.000		.000
I 4	**Totali** (sommare gli importi da rigo I 1 a rigo I 3; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	.000	.000	.000
I 5	*Utili da partecipazioni di controllo* (già compresi nel rigo I 4)	.000		
I 6	Credito d'imposta di cui al rigo I 1 riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		000	

Sez. II - Altri redditi di capitale

	Tipo di reddito	Redditi (1)	Ritenute (2)
I 7	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui depositi e conti correnti	.000	.000
I 8	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli artt. 1861 e 1869 del c.c.	.000	.000
I 9	Compensi per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	.000	.000
I 10	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, da contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del c.c. ed utili corrisposti da società ed enti che gestiscono masse patrimoniali altrui	.000	.000
I 11	Altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	.000	.000
I 12	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000	.000
I 13	Utili corrisposti in caso di recesso, riduzione del capitale o di liquidazione di società ed enti	.000	.000
I 14	**Totali** (sommare gli importi da rigo I 7 a rigo I 13; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	000	.000
I 15	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000	
I 16	**Reddito netto ai fini Ilor** (vedere istruzioni)	.000	

QUADRO T PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

(D.L. 28-1-1991, n. 27, convertito dalla L. 25-3-1991, n. 102)

T 1	Totale dei corrispettivi delle cessioni	.000
T 2	Totale dei costi o dei valori di acquisto	.000
T 3	Plusvalenze imponibili (sottrarre l'importo di rigo T2 da quello di rigo T1; indicare zero se il risultato è negativo)	.000
T 4	Eccedenza delle minusvalenze relative agli anni precedenti	.000
T 5	Differenza (sottrarre l'importo di rigo T4 da quello di rigo T3)	.000
T 6	Imposta sostitutiva (25% dell'importo di rigo T5)	.000
T 7	Credito d'imposta	.000

		Data (1)	Codice (2)	Importo (3)
T 8	Imposta sostitutiva versata			.000
T 9	Imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso			.000

Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 1992 (1)	Eccedenza relativa al 1993 (2)	Eccedenza relativa al 1994 (3)	Eccedenza relativa al 1995 (4)	Eccedenza relativa al 1996 (5)
T 10	.000	.000	.000	.000	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

I1

019

740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/U
redditi 1996

Codice fiscale

CREDITI D'IMPOSTA

Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ (Barrare la relativa casella)

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

		1 Versamento delle ritenute	2 Iva	3 Irpef	4 Ilor
U1	Credito di imposta residuo della precedente dichiarazione				.000
U2	1996 Credito utilizzato	.000	.000	.000	.000
U3	Credito di imposta residuo del 1996				.000
U4	1997 Credito utilizzato	.000	.000	.000	.000
U5	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000

INVESTIMENTI INNOVATIVI

(artt. 5 e 6 L. 317/1991)

		1 1992	2 1993	3 1994	4 1996
U6	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	.000	.000	
U7	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000
U8	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000	.000	.000
U9	Credito utilizzato ai fini Ilor	.000	.000	.000	.000
U10	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	.000	.000	
U11	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		.000	.000	.000

SPESE DI RICERCA

(art. 8 L. 317/1991)

		1 1995	2 1996
U12	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	.000	
U13	Credito d'imposta concesso nel periodo		.000
U14	Credito utilizzato ai fini Irpef	.000	.000
U15	Credito utilizzato ai fini Ilor	.000	.000
U16	Credito utilizzato ai fini Iva	.000	
U17	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	.000	.000

ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI

(art. 20 D.L. 331/1993)

		1 Versamento delle ritenute	2 Iva	3 Irpef	4 Ilor
U18	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				.000
U19	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000
U20	Credito utilizzato	.000	.000	.000	.000
U21	Differenza				.000
U22	Credito di imposta residuo da convertire in buono d'imposta				.000
U23	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000

PREMIO DI ASSUNZIONE

(art. 2 D.L. 357/1994)

		1 Versamento delle ritenute	2 Iva	3 Irpef	4 Ilor
U24	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				.000
U25	Credito d'imposta concesso nel periodo				.000
U26	Credito utilizzato	.000	.000	.000	.000
U27	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000

RIVENDITA DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI

(art. 35 D.L. 331/1993)

		1 Iva	2 Irpef	3 Ilor	
U28	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				.000
U29	Credito utilizzato	.000	.000	.000	
U30	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000

BACINI MINERARI

(art. 8, comma 6-bis D.L. 16/1993)

		1 Irpef	2 Ilor	
U31	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			.000
U32	Credito d'imposta concesso nel periodo			.000
U33	Credito utilizzato	.000	.000	
U34	Credito di imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			.000

CREDITORI VERSO EFIM

		1 Versamento delle ritenute	2 Iva	3 Irpef	4 Ilor
U35	Credito vantato residuo della precedente dichiarazione				.000
U36	Credito rimborsato				.000
U37	Sospensione	.000	.000	.000	.000
U38	Sospensione per iscrizione a ruolo				.000
U39	Sospensione ai fini dell'imposta sul patrimonio netto				.000
U40	Residuo credito vantato (da riportare nella successiva dichiarazione)				.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

U1

019

740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/K
redditi 1996
IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE
(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

Codice fiscale

Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ *(Barrare la relativa casella)*

Sez. I - Imprese in contabilità ordinaria

K1	Capitale	.000
K2	Fondi di rivalutazione	.000
K3	Altre riserve e fondi	.000
K4	*(meno)* Perdita dell'esercizio	.000
K5	*(meno)* Incremento del patrimonio netto	.000
K6	Totale	.000
K7	*Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti*	.000
K8	*Totale imponibile (sottrarre l'importo di rigo K7 da quello di rigo K6)*	.000

Sez. II - Imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione

K9	*Rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir*	.000
K10	Costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti	.000
K11	Totale imponibile (sommare gli importi di rigo K9 e di rigo K10)	.000

Sez. III - *Calcolo dell'imposta dovuta ed estremi del versamento*

		1 Data	2 Codice	3 Importo
K12	Imposta dovuta			.000
K13	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione			.000
K14	Prima rata di acconto versata			.000
K15	Seconda rata di acconto versata			.000
K16	Saldo			.000
K17	Credito da computare in diminuzione dall'imposta relativa al periodo d'imposta successivo			.000
K18	Imposta di cui si chiede il rimborso			.000

ANNOTAZIONI

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Allegati n.

K1

Riservato all'ufficio

019

740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/W
redditi 1996

TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI
(da allegare alla dichiarazione dei redditi ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Codice fiscale

Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ (Barrare la relativa casella) Mod. n. ☐

DATI ANAGRAFICI (da compilare in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Prov. (sigla)

Comune di domicilio fiscale | Prov. (sigla) | Frazione, via e numero civico | Cap

Sez. I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

Rigo	Generalità del soggetto attraverso cui è stato effettuato il trasferimento: 1 cognome o denominazione	2 nome	3 paese estero di residenza	Trasferimento da o verso l'estero (*) 4
W1				
W2				
W3				
W4				
W5				

Rigo	Paese estero del trasferimento: 5 descrizione	6 codice (*)	Mezzo di pagamento: 7 descrizione	8 codice (*)	Causale 9 codice (*)	Data 10	Importo 11
W1							.000
W2							.000
W3							.000
W4							.000
W5							.000

(*) Vedere istruzioni

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/1996

Rigo	Paese estero dell'investimento o dell'attività estera: 1 descrizione	2 codice (*)	Causale: 3 descrizione	4 codice (*)	Importo 5
W6					.000
W7					.000
W8					.000

(*) Vedere istruzioni

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 1996

Rigo	Paese estero dell'investimento o dell'attività estera: 1 descrizione	2 codice (*)	Tipo trasferimento (*) 3	Causale (*) 4 codice
W9				
W10				

Rigo	Estremi del conto corrente (*) 5	Data 6	Importo 7
W9			.000
W10			.000

(*) Vedere istruzioni

ANNOTAZIONI

FIRMA

Il dichiarante attesta di aver allegato il presente modulo: al Mod. 740

ovvero di aver presentato: il Mod. 730 il Mod. 101 il Mod. 201

ovvero di essere tenuto alla presentazione del solo modulo 740/W

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

W1

019

740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/R
redditi 1996

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI ASSICURATIVI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Codice fiscale

Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ (Barrare la relativa casella) Mod. n. ☐

Sez. I - Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

R1	Codice individuale attribuito dall'Inps	
R2	Numero dei soggetti per i quali sono dovuti i contributi	
R3	Imponibile contributivo complessivo	.000
R4	Contributi complessivamente dovuti	.000
R5	Acconti versati	.000
R6	Saldo versato	.000

Sez. II - Contributi previdenziali dovuti dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo in qualità di Avvocati e Procuratori, Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Geometri, Ingegneri e Architetti, Medici e Odontoiatri, Ragionieri e Periti commerciali, Veterinari

R7 Cassa o Ente previdenziale (barrare la relativa casella): 1 Avvocati e Procuratori; 2 Consulenti del lavoro; 3 Dottori Commercialisti; 4 Geometri; 5 Ingegneri e Architetti; 6 Medici e Odontoiatri; 7 Ragionieri e Periti commerciali; 8 Veterinari

R8	Codice individuale attribuito dalla Cassa o Ente previdenziale	
R9	Contributi soggettivi dovuti	.000
R10	Contributi integrativi dovuti	.000
R11	Contributi di solidarietà dovuti	.000
R12	Contributi di maternità dovuti	.000
R13	Importi versati mediante ruolo esattoriale (Barrare la casella se l'importo iscritto a ruolo non è ancora interamente versato)	.000
R14	Saldo dovuto (di cui .000 rateizzati)	.000

Sez. III - Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli (Coltivatori diretti, Imprenditori agricoli a titolo principale, Concedenti a mezzadria, colonia e soccida)

R15 / R16:
1 Codice individuale Inps attribuito dall'ex Scau
2 Coltivatore diretto 1 / Imprenditore 2 / Concedente 3 (barrare la relativa casella)
3 Numero dei soggetti per i quali sono dovuti contributi
4 di cui minori di 21 anni
5 Fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dell'azienda agricola (barrare la relativa casella) I II III IV
6 Barrare la casella se territorio montano o zona agricola svantaggiata
7 Contributi versati .000

Sez. IV - Premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

R17 / R18 / R19 / R20:
1 Posizione assicurativa attribuita dall'Inail
2 Numero dei soggetti per i quali è dovuto il premio
3 Base retributiva complessiva .000
4 Premio complessivamente dovuto .000
5 Acconti versati .000
6 Barrare la casella in caso di versamento di saldo rateale
7 Saldo versato .000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

R1

MODELLO 740/97 REDDITI 1996

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI L, M, A1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE **pag.**

1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO L

GENERALITÀ

In questo quadro vanno dichiarati i "redditi diversi", previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nell'esposizione dei singoli dati ai fini dell'Irpef, il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli *interessi moratori* e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno *calcolati per cassa e cioè con riferimento* alle somme effettivamente percepite nel 1996; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

ATTENZIONE
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non possono essere dedotte dai rispettivi clienti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile. Per ulteriori informazioni circa il regime sostitutivo vedere l'apposita voce nell'**Appendice** del Mod. 740 base.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Nel rigo **L1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche *parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della* lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili.

Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel rigo **L2**, *indicare i corrispettivi lordi*, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli *acquisiti per successione o donazione e* delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Nel **rigo L3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali poste in essere prima del 28 gennaio 1991. Per quelle poste in essere in data successiva va utilizzato il **Quadro T**.

Nel **rigo L4**, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita totale o parziale di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 54 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze").

Nel rigo **L5**, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende.

Nel rigo **L6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo L7**, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel **rigo L8**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 1996 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il **rigo L8** non deve essere compilato.

Se lo Stato estero tassa gli immobili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir (vedere l'apposita voce nell'**Appendice** del Mod. 740 base).

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo L9**, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento;

Nel **rigo L10**, *indicare i corrispettivi derivanti* da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo L11**, *indicare i corrispettivi derivanti* da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, compresa *l'intera misura della* c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione obbligatoria, dal personale avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.

ATTENZIONE
Non concorrono alla formazione del *reddito complessivo e, pertanto, non devono* essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro *e dagli ascendenti per prestazioni di lavoro* autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

Si ricorda che i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vanno dichiarati, in ogni caso, nel quadro E.

Nel **rigo L12**, indicare le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, *di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80.*

Nel **rigo L13**, indicare la somma degli importi da rigo **L1** a **rigo L12.**

ATTENZIONE
Le spese e gli oneri da indicare nei righi da **L14** a **L21** non possono in ogni caso *superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito* di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Per *quanto riguarda le spese da indicare nei* righi **L14** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e **L15** (rivendita di beni *immobili nel quinquennio) si precisa che esse* sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.
Se *la percezione dei corrispettivi non avviene* interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se *già sostenute, con ulteriore loro computo* proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese di cui al **rigo L16** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Al **rigo L17**, indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui al **rigo L4.**

Le spese di cui ai **righi L18** (affitto e usufrutto di aziende), **L19** (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), **L20** (attività commerciali occasionali) e **L21** (attività occasionali di lavoro autonomo e assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.
Si *precisa che non sono ammesse in deduzione* le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel **rigo L11**.

ATTENZIONE
Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righi **L1**, **L2**, **L3**, **L4**, **L5**, **L6**, **L10** e **L11**, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo L22**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai **righi da L14 a L21**.

Nel **rigo L23**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (**rigo L13**) e il totale delle deduzioni (**rigo L22**) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel **rigo N1** del Quadro N.

Nel **rigo L24**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto subite che, sommato all'importo delle altre ritenute subite va riportato nel **rigo N17** del Quadro N.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

ATTENZIONE
Compilare il rigo L25 solo se sono stati conseguiti redditi soggetti ad Ilor.

Nel **rigo L25**, indicare il totale dei redditi imponibili ai fini dell'Ilor, da riportare nel **rigo O1** del quadro O.

A tal fine, sottrarre dagli importi di cui ai **righi L1**, **L2**, **L3**, **L4**, **L5**, **L6** e **L10** i corrispondenti oneri e spese di cui ai **righi L14**, **L15**, **L16**, **L17**, **L18**, **L19** e **L20**, nonché i redditi esclusi dall'Ilor quali, ad esempio, quelli prodotti all'estero e i redditi dei fabbricati facenti parte delle aziende date in affitto.

2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

GENERALITÀ

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati negli articoli 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lettera f), e 16 del Tuir, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n.167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227.
Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:

- **se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali,** i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;
- **se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali** (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata (in tal caso vedere le istruzioni relative al **rigo M21**).

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.

NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

La disciplina dei redditi soggetti a tassazione separata ha subito alcune modifiche conseguenti all'emanazione dei seguenti provvedimenti:
- legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
- legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

1. Emolumenti arretrati

L'art. 3, comma 82, lettera a), della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha sostituito la lettera b) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, precisando che gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, sono soggetti a tassazione separata se percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Pertanto, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza sono di due tipi: quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, e quelle oggettive di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta (ad esempio: sospensione totale del pagamento delle retribuzioni non derivante da circostanze imputabili alla preordinata volontà del datore di lavoro e dei dipendenti ma da una accertata situazione di grave dissesto finanziario; tardivo pagamento del trattamento di cassa integrazione, trattandosi di ipotesi imputabile all'adozione di complesse procedure, tipiche di molti enti pubblici). Resta fermo che l'applicazione del regime della tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.
Lo stesso trattamento è riservato ai compensi e alle indennità di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 47 del Tuir, nonché alle pensioni e agli assegni di cui al comma 2 dell'art. 46 del Tuir (vedere in appendice alla voce "Emolumenti arretrati").
Per effetto, inoltre, della sentenza della Corte Costituzionale 11-22 luglio 1996, n. 287, sono da ricomprendere tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, ricorrendone le predette condizioni, anche gli arretrati di indennità di disoccupazione di cui alla lettera e) dell'articolo 47 del Tuir.

2. Altri redditi soggetti a tassazione separata

Il medesimo art. 3, comma 82, lettera a), della L. n. 549 del 1995 ha inserito nell'art. 16 del Tuir, al comma 1, la lettera c-bis) con la quale si estende il regime della tassazione separata alle quote non ancora godute delle indennità di mobilità, percepite anticipatamente per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa (art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223).
La medesima disciplina si applica al trattamento di integrazione salariale percepito anticipatamente, in un'unica soluzione, dai soggetti che avviano iniziative produttive (art. 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489).

3. Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, della L. n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione - nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso - attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2002 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

4. Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

L'art. 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del Tuir, nonchè dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte.
Il versamento del predetto acconto del 20 per cento è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non soggetti a ritenuta alla fonte:
- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché gli acconti e le anticipazioni, e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
- indennità, acconti e anticipazioni percepiti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa.6

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Il quadro si articola in 9 sezioni, 8 delle quali in funzione dei dati necessari per la tassazione dei redditi considerati.

SEZIONE I

Nella **Sezione I** vanno indicate:

a) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
b) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione da funzioni notarili;
c) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir;
d) le indennità di mobilità percepite anticipatamente, in un'unica soluzione, per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, nonché il trattamento di integrazione salariale percepito anticipatamente, in un'unica soluzione, dai soggetti che avviano iniziative produttive.

Ciò premesso, con riferimento alle lettere a), b) e c), **nei righi M1** e **M2**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 1996;
- nella **colonna 3**, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4**, la somma degli importi percepiti nel 1996 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di **colonna 3**;
- nella **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute alla fonte subite nel 1996;
- nella **colonna 6**, la somma delle ritenute di **colonna 5** e quelle eventualmente subite in anni precedenti.

Nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo M21**). In caso di precedenti antipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

Nel **rigo M3**, indicare:

- nella **colonna 3**, l'ammontare delle quote di indennità di cui alla lettera d);
- nella **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute alla fonte subite nel 1996.

SEZIONE II

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir; al riguardo vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze";
c) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Ciò premesso, ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere, in **Appendice**, la voce "Indennità di esproprio";
d) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **righi da M4 a M6,** indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3,** l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4,** l'importo delle ritenute alla fonte subite;
- nella **colonna 5,** le deduzioni eventualmente spettanti ai fini dell'Ilor.

Nella **colonna 6**, barrare la casella qualora vengano dichiarati redditi non assoggettabili all'Ilor (ad esempio, quelli indicati alla precedente lettera f) e alcuni di quelli indicati alla lettera e)). La casella in questione non deve essere barrata dai contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 115, comma 2, lettera e-bis), del Tuir (ad esempio, per i redditi di cui alle lettere a) e d)). Tale indicazione, infatti, viene già fornita negli specifici quadri utilizzati per dichiarare i redditi d'impresa a tassazione ordinaria.

Nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo M21**).

SEZIONE III

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone

giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **righi M7 e M8,** indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, la quota di reddito eventualmente da assoggettare ad Ilor, cioè quella per la quale non spetta il credito d'imposta;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta subita;
- nella **colonna 5**, il credito d'imposta sui dividendi.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo M21**).

SEZIONE IV

Nella **Sezione IV** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 1996 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi. Tra le somme da indicare nella presente sezione rientrano anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi.
Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Ciò premesso, indicare:

nel **rigo M9:**
- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
- nella **colonna 2,** le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;

nel **rigo M10:**
- nella **colonna 2,** le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

Nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo **M21**).

SEZIONE V

Nella **Sezione V** va indicato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione d'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei cinque anni successivi alla data della sua stipulazione.

Nel **rigo M11,** indicare i premi dedotti dal reddito complessivo.

Nel **rigo M12,** indicare i premi relativamente ai quali si è fruito della detrazione d'imposta.

Ciò premesso, indicare:
- nella **colonna 1,** l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto;
- nella **colonna 2,** l'ammontare dei premi dedotti (rigo **M11** per i premi dedotti fino al periodo d'imposta 1991) ovvero l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta (rigo **M12** per i premi che hanno comportato la detrazione a partire dal periodo d'imposta 1992);
- nella **colonna 3,** l'ammontare delle ritenute d'acconto subite risultante dal certificato dell'impresa assicuratrice.

Nel caso in cui il contribuente sia tenuto a compilare entrambi i righi, la ritenuta subita va ripartita proporzionalmente all'ammontare dei premi che complessivamente formano oggetto di dichiarazione.

SEZIONE VI

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1996 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari.

I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è nato, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Ciò premesso, nei **righi M13** e **M14,** indicare:
- nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2,** il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 3,** il credito d'imposta sui dividendi relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 4,** la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 5,** la ritenuta d'acconto relativa ai redditi dichiarati.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di **rigo M21**).

SEZIONE VII

Nella **Sezione VII** vanno indicati i redditi di fonte estera, diversi dai dividendi che vanno dichiarati nel Mod. 740/I, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.

I redditi della specie possono essere assoggettati, a richiesta del contribuente, a tassazione ordinaria e in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero secondo i criteri stabiliti nell'art. 15 del Tuir.

In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa Sezione, vedere in **Appendice** la voce "Redditi di fonte estera".

In questa sezione vanno altresì indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (vedere in **Appendice** la voce "Versamenti").

Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione:

Nel **rigo M15**, indicare:
- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di **Appendice** "Redditi di fonte estera";
- nella **colonna 2**, il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 3**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto.

Nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso il contribuente ha diritto a scomputare il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero, per le cui modalità di calcolo si rinvia all'apposita voce di **Appendice** delle istruzioni del modello 740 base.

Nel **rigo M16**, indicare:
- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo del versamento effettuato.

SEZIONE VIII

Nella **Sezione VIII** vanno indicate altre tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata erogate da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.
Nel **rigo M17,** indicare le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, riportando:
- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 2**, l'importo percepito nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme;
- nella **colonna 4**, il tipo di emolumento, indicando il codice:
  1, se si tratta di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

2, se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
3, se si tratta di anticipazioni di indennità di *fine rapporto di lavoro dipendente;*
4, se si tratta di altre indennità ovvero di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

- nelle **colonne 5 e 6**, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

Nel **rigo M18**, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 1996;
- nella **colonna 2**, l'importo delle somme percepite nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme.

Nel **rigo M19**, indicare l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115.

SEZIONE IX

Nel **rigo M20,** indicare i dati relativi al versamento d'acconto effettuato sui redditi a tassazione separata, non soggetti a ritenute alla fonte.
La somma deve essere determinata applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicati nelle predette Sezioni (ad esempio, all'ammontare della plusvalenza realizzata mediante cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria).
Per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile, occorre ridurre l'ammontare delle indennità (al netto dei contributi obbligatori eventualmente a carico del dipendente) di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta.
Il versamento dell'acconto è dovuto anche qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di ammontare inferiore allo stesso; in tal caso l'ufficio finanziario provvederà ad effettuare il rimborso dell'eccedenza.
Per le modalità di pagamento vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

Nel **rigo M21**, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:

- nella **colonna 1**, il reddito o la somma dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute relative ai detti redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel **rigo N1** del **Quadro N**; i relativi crediti d'imposta e le relative ritenute devono *essere, rispettivamente, sommati agli altri crediti* d'imposta e alle altre ritenute e riportati nei **righi N2** e **N17**.

Per i redditi prodotti all'estero, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria, deve essere allegata al quadro N un apposito distinta ai fini della detrazione delle imposte pagate all'estero in via definitiva, secondo i chiarimenti forniti nell'**Appendice** delle istruzioni del modello 740 base alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

Nel **rigo M22**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi assoggettabili all'Ilor delle Sezioni II, III e VI, escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero e le quote dei redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, nonché i redditi percepiti dagli eredi o legatari che in capo al defunto non avrebbero scontato *tale imposta. Per quanto riguarda i redditi di* impresa esclusi dall'Ilor vedere in **Appendice** la voce "Redditi di impresa esclusi dall'Ilor";
- nella **colonna 2**, le deduzioni Ilor spettanti in relazione ai redditi indicati nel presente modello. A tale riguardo si ricorda che l'ammontare totale delle deduzioni Ilor richieste nella dichiarazione non può superare il limite massimo consentito (art.120, commi 1 e 2, del Tuir).

Il totale dei redditi assoggettabili ad Ilor deve essere, comunque, sommato agli altri redditi soggetti ad Ilor e riportato nel **rigo O1** del **Quadro O.** Il totale delle deduzioni Ilor deve essere sommato alle altre deduzioni e riportato nel **rigo O2** del **Quadro O** sempre tenendo conto dei limiti previsti dal citato art. 120 del Tuir.

Nel **rigo M23**, indicare la quota parte del *credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili* derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A1

GENERALITA

Il quadro A1 deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui all'art. 29, comma 2, lett. *b)*, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.

ATTENZIONE
I redditi derivanti dalle nuove attività per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati .

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato, entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro *dell'Agricoltura e delle Foreste (ora Ministero* delle risorse agricole, alimentari e forestale).

In attuazione a tale disposizione è stato emanato il **D.M. 11 febbraio 1997**, nel quale ono stabiliti:
– il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
– il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.
Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle **tabelle 1**, **2** e **3** allegate al predetto decreto ministeriale e riportate nelle istruzioni relative al presente Quadro, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità *foraggere producibili e i valori parametrici riferi*bili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle indicate nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87 del Tuir, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:

– che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
– che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato D.M. 11 febbraio 1997.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito mod. 740/F, ovvero 740/G.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del Tuir non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)*, comma 2, dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel mod. 740/F oppure 740/G, senza utilizzare il Quadro A1.

Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righi A1 1 e A1 2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo (Tab. I), corrispondente alle sezioni I e II del modello 740/A1 relativo al precedente periodo d'imposta, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
Nel predetto schema di calcolo, che non va allegato al modello di dichiarazione, vanno indicati :

- nella Sez. I, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione

dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).

- nella Sez II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo A1 1 del presente modello;

Sezione I

- nelle **colonne 1** e **2**, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto;
- nella **colonna 3**, va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2.
- nella **colonna 4**, deve essere indicato il risultato del prodotto tra colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 45 per cento.

Sezione II

- nelle **colonne 1** e **3**, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, cui sono tenuti coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir.
- nelle **colonne 2** e **4** deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Al riguardo, si fa presente che il citato D.M. 11 febbraio 1997, ha incluso nella relativa tabella anche gli struzzi da riproduzione e da carne.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono bene oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I della Tab. I, ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

Si fa presente inoltre che i produttori agricoli devono compilare il quadro R - Prospetto dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi - Sez. III, indicando i contributi previdenziali versati per l'anno 1996. Informazioni più dettagliate in merito si trovano nelle istruzioni relative al suddetto quadro.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, deve essere indicato:

- nel **rigo A1 1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Tab. I, Sezione II, contenuta nelle istruzioni al presente quadro;
- nel **rigo A1 2**, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Tab. I, Sezione I) moltiplicato per il coefficiente 372,4 e diviso 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 29;
- nel **rigo A1 3**, il numero dei capi eccedenti, espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante da **rigo A1 1**, e quello dei capi allevabili di cui al **rigo A1 2**;
- nel rigo A1 4, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel **rigo A1 3** e il coefficiente 96,66. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a 33,33) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal **D.M. 11 febbraio 1997**, nonché per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,45). Il coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configura l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 96,66 si applica il parametro 33,33 x 1,45 = 48,33.

I soggetti che hanno realizzato investimenti per i quali fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nel rigo A1 5 la differenza tra l'importo di rigo A1 35, colonna 5, del Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito" contenuto nel presente modello e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357, di cui al rigo A1 28 del modello 740/A1, relativo al periodo d'imposta 1995.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995, devono indicare nello stesso rigo A1 5 il 50 per cento della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo, e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti (Vedere in appendice la rispettiva voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito") Tali importi sono rilevabili da rigo A1 35, col. da 1 a 4.

Nel rigo **A1 6** va indicata la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del DL n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994 e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti siano stati realizzati. Per il calcolo della sopravvenienza attiva si rinvia al "Prospetto della determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati", contenuto nel sesto riquadro del presente quadro.

Nel **rigo A1 7** vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo A1 8** deve essere indicato il reddito (o la perdita) dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo di rigo A1 4 e la somma degli importi dei righi A1 5 e A1 7, aumentata dell'importo di rigo A1 6.

Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il mod. 740/A1 il cui risultato deve confluire nel mod. 740/F apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso i righi A1 9 e A1 10 non vanno compilati.

Se al rigo A1 8 è indicata una perdita, riportare zero nel rigo A1 10 senza compilare il rigo A1 9. Tale perdita può essere compensata con i redditi indicati nel quadro 740/H. In mancanza di tali redditi, la perdita deve essere riportata al campo 5 del prospetto delle Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel mod. 740 base.
Se, al rigo A1 8 è indicato un reddito, nel rigo A1 9 deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 740/H), fino a concorrenza dell'importo di rigo A1 8.
Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo A1 8, si procede alla eventuale ulteriore compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo A1 8, con l'eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito spazio del rigo A1 9.

L'eventuale eccedenza di quest'ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel modello 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate (vedere in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nel rigo A1 10 va indicata la differenza tra i righi A1 8 e A1 9.
L'importo di rigo A1 10 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo N1 del quadro N.

Nel **rigo A1 11** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore.

Ai fini della determinazione dell'agevolazione per il reddito reinvestito, ai sensi dell'art. 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995, occorre tenere presente quanto segue.
Se il contribuente oltre al reddito derivante dall'attività di allevamento possiede altri redditi derivanti dall'esercizio di imprese (sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria) la determinazione della predetta agevolazione deve essere effettuata una sola volta nel Mod. 740/S, relativo ai prospetti comuni ai quadri 740/F e 740/G, utilizzando l'apposito prospetto. In tal caso l'importo del predetto reddito reinvestito dovrà essere indicato solo nel **rigo F31** ovvero nel **rigo G23.** In tali quadri dovrà altresì essere indicata la sopravvenienza attiva di cui all'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995.

Se il contribuente non esercita altre attività d'impresa, dovrà determinare il reddito reinvestito nell'apposito prospetto contenuto nel presente Quadro 740/A1 e riportare detto reddito agevolato nel **rigo A1 5.**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR

Per la determinazione del reddito ai fini Ilor del titolare dell'impresa di allevamento, nel **rigo A1 12** va riportato il reddito di allevamento quale risulta dal rigo A1 4.
Nel **rigo A1 13** va riportato l'importo indicato nel rigo A1 5 relativo all'agevolazione per il reddito reinvestito di cui all'art. 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995.
Nel **rigo A1 14** va riportato l'importo di rigo A1 6.

Nel **rigo A1 15** va indicato il reddito esente ai fini Ilor, per il quale deve essere compilato l'ap-

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE** Modello 740

TAB I - SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITÀ DI MISURA

Sez. I - Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito agrario (**) Dichiarante 1	Coniuge 2	Totali (col. 1 + col. 2) 3	Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato 4
I				X 56,389	
II				X 32,222	
III				X 37,593	
IV				X 13,426	
V				X 11,934	
VI				X 1,000	
Totale				**Totale A reddito agrario normalizzato**	

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati
(**) Vanno riportati in queste colonne i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

Sez. II - Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

Specie animale	Numero capi allevati 1	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati 2	Specie animale	Numero capi allevati 3	Coefficiente di normaliz.	Numero capi normalizzati 4
Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
Vitelloni		1.050,000				**riporto**	
Manze		600,000		Storne, pernici, coturnici		3,000	
Vitelli		250,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000	
Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000	
Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.li (***)		320,000	
Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da cons. q.li (***)		200,000	
Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000	
Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125 000	
Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000	
Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consum. q.li (***)		200,000	
Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000	
Storne, pernici, coturnici da riprod.		9,500		Struzzi da carne		125,000	
Totale parziale (riportare a col. 4)				**Totale B numero dei capi normalizzati** (riportare al rigo A1 1 del Mod. 740/A1)			

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

posito prospetto delle esenzioni territoriali, contenuto nel presente quadro, secondo le istruzioni di seguito fornite.

Nel **rigo A1 16** va indicata la differenza fra l'importo di rigo A1 12 e gli importi di rigo A1 13 e A1 15, aumentata dell'importo di rigo A1 14.

Nel **rigo A1 17** vanno indicate le quote imputabili, rispettivamente, ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda agricola non gestita in forma societaria.

Nel **rigo A1 18** e nel **rigo A1 19** va indicato rispettivamente il reddito netto e la deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir.

Per fruire della deduzione di cui alla citata norma, occorre che il contribuente attesti, con la firma apposta in fondo al presente modello, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge.

L'importo della deduzione va riportato nel Quadro O al **rigo O2 del Mod. 740.**

Si precisa che in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, il contribuente deve barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi" del presente quadro (vedere in **Appendice** la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").

Prospetto delle esenzioni territoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative a redditi fondiari.

Nella **colonna 1** i contribuenti che richiedono l'esenzione, o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella **tabella b).**

Il contribuente che ha più attività agevolate deve indicare per ciascuna le disposizioni agevolative, anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella a)** da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nella **colonna 4** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1997 relativa all'anno 1996 deve indicare l'anno 1997.

Nella **colonna 5** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.
Le **colonne 3** e **4**, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.
Se la richiesta di esenzione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali delle piccole e medie imprese della Valtelllina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo.
Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella a) - **Stato della esenzione**

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tabella b) - **Tipo di esenzione**

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e L. 1 marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla L. 5 agosto 1988, n. 337; Art. 18 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito dalla L. 8 agosto 1995, n. 341).
01	Esenzione totale Ilor (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218).
02	Esenzione parziale Ilor (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218).
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; L. 1 dicembre 1986, n. 879).
20	Esenzione totale Ilor.
21	Esenzione parziale Ilor.
	Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4, L. 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, L. 2 maggio 1983, n. 156; L. 29 gennaio 1986; n. 26).
30	Esenzione totale Ilor.
31	Esenzione parziale Ilor.
	Altri territori (art. 1, comma 9°, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito in L. 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1 ottobre 1982, n. 696, convertito in L. 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76; L. 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, L. 2 maggio 1990, n. 102; D.P.C.M. 29 luglio 1993).
50	Esenzione totale Ilor.
51	Esenzione parziale Ilor.

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO REINVESTITO (ART. 3, LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549)

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che intendono fruire dell'agevolazione del reddito d'impresa reinvestito di cui all'art. 3, commi 85 e 88, della legge n. 549 del 1995.

Le colonne da 1 a 4 devono essere utilizzate dai soggetti che nel 1996 hanno realizzato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, commi da 85 a 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
La colonna 5 deve essere utilizzata dai soggetti che hanno effettuato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995. Detti investimenti si considerano realizzati nel periodo di imposta 1995, pur se il reddito agevolato è escluso dall'imposizione nel periodo di imposta successivo.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue.
Il rigo A1 28 deve essere compilato indicando:
- alle colonne 1, 2 e 3, l'importo degli investimenti agevolati realizzati, rispettivamente, nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88;
- alla colonna 4 deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nella restante parte del territorio nazionale dai soggetti aventi le caratteristiche dimensionali previste dal comma 85 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995;
- alla colonna 5 deve essere indicato l'importo degli investimenti realizzati nel 1995 compresi quelli che, ai sensi dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, si considerano effettuati in tale periodo. Si precisa peraltro che per gli investimenti agevolabili ai sensi del comma 88 dell'art. 3, il contribuente può avvalersi, anche in parte, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995. In tale ipotesi, l'imposta da indicare in colonna 5 va ridotto degli investimenti per i quali si fruisce dell'agevolawione ai sensi del comma 85.

I righi da A1 29 a A1 33 vanno compilati indicando:
- distintamente, alle colonne da 1 a 3, gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui ai predetti obiettivi 1, 2 e 5b in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso;
- alla colonna 4 gli investimenti realizzati nel restante territorio nazionale, in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso;
- alla colonna 5 gli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti l'esercizio 1994, se sono soggetti che esistevano alla data del 12 giugno 1989, e nei periodi di imposta di riferimento che precedono il 1995, in caso contrario.

Si fa presente che se in un periodo di imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali righi è pari a zero e nel calcolo della media dovranno essere considerati anche tali periodi.
Nel rigo **A1 34** deve essere indicato anche il numero dei periodi di imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.
Nel rigo **A1 35**, colonne da 1 a 5, deve essere indicato il 50 per cento della differenza fra l'importo di rigo A1 28 e la media degli importi indicati nei righi da A1 29 a A1 33.

Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995).

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994, e dell'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della legge n. 549 del 1995.
Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del DL n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:

- nel **rigo A1 36** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del DL n. 357 del 1994 e dall'art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, effettuate nel presente periodo di imposta;
- nel rigo **rigo A1 37** vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3, del decreto-legge n. 357 del 1994, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;

- nel **rigo A1 38** va indicato il 50 per cento della differenza tra rigo A1 36 e rigo A1 37 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato dei periodi d'imposta precedenti.

Se l'importo di rigo A1 37 è superiore all'importo di rigo A1 36, nel rigo A1 38 va indicato 0.

TABELLE ALLEGATE AL D.M. 11 FEBBRAIO 1997

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia:
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia:
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia:
Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia:
Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	100.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	85.000	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	15.000	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	180.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	45.000	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.450.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) – Fasce di qualità						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A. – Fasce di qualità						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 28 PER L. 100.000 DI R.A. – Fasce di qualità						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			R.A. 100.000	R.A. 85.000	R.A. 15.000	R.A. 180.000	R.A. 45.000	R.A. 1.450.000													
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,28	0,28	0,77	3,00	1,72	2,00	0,71	0,62	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,49	0,20	56219,18
Vitelloni	—	2 100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,28	5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,28	0,36	34979,42
Manze		1.200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25	8,75	5,00	5,80	2,08	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23361,66
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	262,50	150,00	175,00	62,50	55,56	4,86	1050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,64	666,67
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10000,00
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	983,34
Galline ovaiole	—	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	283,78	162,16	189,20	67,57	60,07	5,00	1135,12	648,64	756,80	270,28	240,28	20,12	616,66
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	1500,00	857,14	1000,00	357,14	317,47	26,60	6000,00	3428,56	4000,00	1428,56	1269,88	106,40	116,67
Polli da carne	3 mesi	19	2210,52	1073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	2210,52	1263,15	1473,67	526,32	467,84	39,20	8842,08	5052,60	5894,68	2105,28	1871,36	156,80	79,17
Galletto	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3350,00	1250,00	1111,00	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,28	4444,44	372,40	33,33
Tacchini da riproduzione	—	96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12	109,37	62,49	73,83	26,04	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1600,15
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	617,65	352,94	411,73	147,06	130,71	10,95	2470,60	1411,76	1646,92	588,24	522,84	43,80	283,33
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00	350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19	164,06	93,75	109,40	39,06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,60	156,24	138,84	11,64	1066,63
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31	2100,00	1200,00	1400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Faraone da riproduzione	—	29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	362,07	206,89	241,40	86,21	76,62	6,42	1448,28	827,56	965,60	344,84	306,48	25,68	483,33
Faraone	4 mesi	18	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1666,67	416,67	370,36	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,10	552,60	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,36	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,10	552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3500,00	1250,00	1111,11	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,00	4444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79	244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	558,12	651,20	232,56	206,68	17,32	716,69
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1555,55	755,55	155,55	666,67	148,15	400,00	1555,55	888,88	1037,00	370,37	329,22	27,59	6222,20	3555,52	4148,00	1481,48	1316,88	110,36	112,50
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74	45,65	26,08	30,40	10,87	9,67	0,81	182,60	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3834,01
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	6,87	22,83	13,05	15,20	5,43	4,82	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7684,56
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	143,83	82,19	95,87	34,24	30,44	2,56	575,32	328,76	383,48	136,96	121,76	10,20	1216,72
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	65,64	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10665,00
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Cinghiali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Daini, caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4166,67
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,68	3,84	3,36	0,28	43367,36
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16666,67
Alveari (famiglia)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Lumache consum. q.li	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,76	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Struzzi da riprodurre	—	350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	30,00	17,14	20,00	7,14	6,36	0,53	120,00	68,56	80,00	28,56	25,44	2,12	5 833,91
Struzzi da carne	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4 166,67

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro A1.

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'articolo 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413, a redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ex art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.

Lottizzazione

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettera a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3, dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate, in ciascun periodo d'imposta, con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto. La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29, del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo. Conseguentemente, può essere portata in diminuzione dal reddito d'impresa relativo al 1996 anche l'eccedenza di perdite formatesi dal 1991 al 1994, non scomputata dal reddito complessivo entro il 1994.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro 740/F o 740/G, e/o 740/H, e/o 740/A1, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri 740/F o 740/G, e/o 740/H e/o 740/A1 dovranno essere riportate nel prospetto "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel mod. 740 base, secondo le istruzioni ivi previste.

Redditi di fonte estera

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Per questa ragione i redditi della specie sono inclusi nella Sezione VII del mod. 740/M.
Poiché la disposizione che ha stabilito detto trattamento (cioè, l'art. 8, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227) è stata dichiarata applicabile, in virtù di successive norme di legge, a fattispecie diverse da quelle originariamente previste, si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime di tassazione separata, salvo l'opzione del contribuente per il regime ordinario.

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:

a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
c) i proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
d) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti.
f) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari.

Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor

Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, sono esclusi dall'Ilor i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare non sia superiore a tre.
Si ricorda al riguardo che, per la verifica del rispetto del predetto limite dei tre addetti, occorre adottare il criterio della media nel corso dell'anno. La predetta media va determinata sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti gli addetti, nel periodo di imposta di riferimento, e dividendo il risultato per 312. Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM 10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli 01M.
Per il titolare dell'impresa e per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio delle attività se questa è iniziata o cessata nel corso dell'anno. Qualora il socio partecipi a più società e/o eserciti direttamente l'attività il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva.
Ai fini dell'esonero dall'Ilor si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Versamenti

I versamenti relativi ai proventi derivanti da depositi a garanzia, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi e con applicazione dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, e pertanto, entro il:
31 maggio,
20 giugno, applicando la soprattassa dello 0,50 per cento da versare unitamente all'imposta;
23 giugno, con la soprattassa del 3 per cento che sarà, invece, iscritta a ruolo direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

1. Proventi derivanti da depositi a garanzia
Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo 1245 denominato "proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996", istituito con D.M. 15 luglio 1996.
A tal fine, devono essere utilizzati:
dai soggetti intestatari di conto fiscale, i modelli 21, 31 o C;
dai soggetti non intestatari di conto fiscale, distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11 o il modello di delega unica di cui al D.M. 25 settembre 1995.
Il periodo di riferimento o l'anno di imposta da riportare sui predetti modelli sarà l'anno in cui il provento è stato percepito, da indicare nella forma AA.AA. nei modelli 21, 31, C, 8 e 11 e nella forma AA. nella delega unica.

2. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata
Per il versamento del predetto tributo è istituito il seguente codice-tributo, così denominato:
"4200 Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669".
Il pagamento va effettuato al concessionario competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente utilizzando, rispettivamente, la distinta Mod. 22 o la delga di pagamento Mod. D, ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 31,. I contribuenti non intestatari o non più intestatari di conto fiscale, oltre alla distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, possono utilizzare il modello di delega di cui al decreto ministeriale 25 settembre 1995, contraddistinto da carta bianca e grafica colore azzurro, effettuando il pagamento mediante delega alle banche.
Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di cui sopra è l'anno per il quale si versa l'acconto da indicare nella forma AA. o AA.AA. a seconda dello spazio a disposizione sul modello di versamento.

019

740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/L
redditi 1996

REDDITI DIVERSI

Codice fiscale

Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ (Barrare la relativa casella)

Determinazione del reddito ai fini Irpef

Rigo	Descrizione	Importo
L1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	.000
L2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
L3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
L4	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende	.000
L5	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	.000
L6	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
L7	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decimi, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
L8	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
L9	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
L10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
L11	Corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
L12	Indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica	.000
L13	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo L1 a rigo L12)	.000
L14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L1	.000
L15	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L2	.000
L16	Prezzo di acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo L3	.000
L17	Costo non ammortizzato dell'azienda ceduta di cui al rigo L4	.000
L18	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo L5	.000
L19	Spese inerenti alle operazioni di cui al rigo L6	.000
L20	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L10	.000
L21	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L11	.000
L22	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L14 a rigo L21)	.000
L23	**Reddito netto** (differenza tra l'importo di rigo L13 e quello di rigo L22; sommare l'importo di rigo L23 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1)	.000
L24	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17)	.000

Reddito ai fini Ilor

Rigo	Descrizione	Importo
L25	**Reddito imponibile ai fini Ilor** (sommare tale importo agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo O1)	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

L1

019

740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/M
redditi 1996

Codice fiscale

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ (Barrare la relativa casella) Mod. n. ☐

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere c-bis), d), e), f) dell'art. 16, comma 1, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria
	1	2	3	4	5	6	7
M1			.000	.000	.000	.000	
M2			.000	.000	.000	.000	
M3			.000		.000		

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), h), i), l) e n) dell'art. 16, comma 1, del Tuir

	Tipo di reddito	Anno	Reddito	Ritenute	Deduzioni Ilor di cui all'art. 120 del Tuir	Non assoggettabile a Ilor	Opzione per la tassazione ordinaria
	1	2	3	4	5	6	7
M4			.000	.000	.000		
M5			.000	.000	.000		
M6			.000	.000	.000		

Sez. III - Redditi conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione

	Anno	Reddito	Quota di reddito assoggettata a Ilor	Ritenute	Credito d'imposta sui dividendi	Opzione per la tassazione ordinaria
	1	2	3	4	5	6
M7		.000	.000	.000	.000	
M8		.000	.000	.000	.000	

Sez. IV - Imposte e oneri rimborsati

		Anno	Somme percepite	Opzione per la tassazione ordinaria
		1	2	3
M9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione d'imposta		.000	
M10	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo		.000	

Sez. V - Premi per assicurazioni sulla vita nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio

		Anno	Reddito	Ritenute
		1	2	3
M11	Premi dedotti dal reddito complessivo		.000	.000
M12	Premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta		.000	.000

Sez. VI - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

	Anno	Reddito	Credito d'imposta sui dividendi	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
	1	2	3	4	5	6
M13		.000	.000	.000	.000	
M14		.000	.000	.000	.000	

Sez. VII - Redditi di fonte estera

	Tipo di reddito	Stato estero	Aliquota %	Reddito	Opzione per la tassazione ordinaria
	1	2	3	4	5
M15				.000	

		Ammontare	Importo del versamento
		1	2
M16	Proventi derivanti da depositi a garanzia	.000	.000

Sez. VIII - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

		Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Tipo emolumento	Periodo di commisurazione anni	mesi
		1	2	3	4	5	6
M17	Trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente		.000	.000			
M18	Indennità e anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa		.000	.000			
M19	Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti		.000				

Sez. IX - Versamento di acconto

		Data	Codice	Importo
		1	2	3
M20	Versamento di acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata (vedere istruzioni)			.000

Redditi a tassazione ordinaria e redditi assoggettabili all'Ilor

		Reddito	Crediti d'imposta sui dividendi	Ritenute
		1	2	3
M21	Totale dei redditi per i quali è richiesta la tassazione ordinaria e dei relativi crediti d'imposta e ritenute	.000	.000	.000

		Redditi	Deduzioni
		1	2
M22	Sommare i redditi assoggettabili all'Ilor delle Sezioni II, III e VI escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero; sommare le deduzioni Ilor della Sezione II	.000	.000
M23	Credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir		.000

Sommare l'importo di col. 1 del rigo M21 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo M21 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di colonna 3 del rigo M21 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N17; sommare l'importo di col. 1 di rigo M22 agli altri redditi Ilor e riportare il totale al rigo O1; sommare l'importo di col. 2 di rigo M22 alle altre deduzioni Ilor e riportare il totale al rigo O2.

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

M1

019

740

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 740/A
redditi 1996

Codice fiscale

TERRENI

Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ (Barrare la relativa casella) Mod. n. ☐

VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Compilare se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1996 o se nel 1996 non è stata presentata la dichiarazione. In tal caso indicare i dati di tutti i terreni, compresi quelli che non hanno subito variazioni

	1 Reddito dominicale	2 Reddito agrario	3 Casi particolari	4 Quota spettante del reddito dominicale	5 Quota spettante del reddito agrario
A11	.000	.000		.000	.000
A12	.000	.000		.000	.000
A13	.000	.000		.000	.000
A14	.000	.000		.000	.000
A15	.000	.000		.000	.000
A16	.000	.000		.000	.000
A17	.000	.000		.000	.000
A18	.000	.000		.000	.000
A19	.000	.000		.000	.000
A20	000	.000		.000	.000
A21	.000	.000		000	.000
A22	.000	.000		.000	.000
A23	.000	.000		.000	.000
A24	.000	.000		.000	.000
A25	.000	.000		.000	.000
A26	.000	.000		.000	.000
A27	.000	.000		.000	.000
A28	.000	.000		.000	.000
A29	.000	.000		.000	000
A30	.000	.000		.000	.000
A31	.000	.000		.000	.000
A32	.000	.000		.000	.000
A33	.000	.000		.000	.000
A34 Sommare gli importi di col. 4 e col. 5 dei righi da A11 ad A33; riportare gli importi di col. 4 e col. 5 del rigo A34 rispettivamente alle col. 4 e col. 5 del rigo A10 del Quadro A del modello delle variazioni unitamente ai redditi del medesimo quadro **TOTALI**				.000	.000

FIRMA

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

D1

RACCOMANDATA

DICHIARANTE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CODICE FISCALE

____
COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE ____________________ VIA/PIAZZA ________ N. CIVICO

______ C.A.P. __________________ COMUNE ________ |_|_| PROV.

- **SE LA DICHIARAZIONE È CONGIUNTA BARRARE LA CASELLA** [ ]
- **BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI QUADRI E MODULI COMPILATI DAL DICHIARANTE E DAL CONIUGE** [A] [A1] [B] [C] [E] [F]
  [G] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [1] [U] [V] [V1] [W]
- **CONTIENE LA SCHEDA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF PER IL FINANZIAMENTO DEI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI (barrare la relativa casella)** [SI] [NO]
- **SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO, BARRARE LA CASELLA** [ ]

MINISTERO DELLE FINANZE
MODELLO 740
Dichiarazione delle persone fisiche

AVVERTENZA:
Questa busta deve essere utilizzata sia quando la dichiarazione viene presentata mediante spedizione, con raccomandata senza avviso di ricevimento, al Centro di Servizio o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, sia quando viene presentata mediante consegna al Comune di domicilio fiscale.
SUL RETRO DELLA PRESENTE BUSTA SONO INDICATE LE MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

AL ______________________________
(indicare Centro di Servizio o Ufficio distrettuale)

DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

________ C.A.P. ________________ CITTÀ

ATTENZIONE: VERIFICARE CHE GLI ATTI DA INTRODURRE NELLA PRESENTE BUSTA SIANO PRIVI DI FERMAGLI, SPILLI O PUNTI METALLICI IN GENERE.

LA DICHIARAZIONE VA INTRODOTTA NELLA BUSTA SENZA ESSERE PIEGATA ED IN MODO CHE IL TRIANGOLO POSTO IN ALTO A SINISTRA DEL MODELLO CORRISPONDA AL TRIANGOLO QUI RIPORTATO.

MODALITA DI INOLTRO DELLA DICHIARAZIONE

Indirizzare la busta:
al **Centro di Servizio delle imposte dirette** competente secondo le indicazioni riportate nella sottostante tabella

ovvero

all'**Ufficio distrettuale delle imposte dirette** per il contribuente con domicilio fiscale nel comune per il quale non è istituito il Centro di Servizio

Contribuente con domicilio fiscale in un comune della	C.A.P. da indicare	Città da indicare
REGIONE LAZIO	00100	ROMA
PROVINCIA DI MILANO O LODI	20100	MILANO
REGIONE PUGLIA	70100	BARI
REGIONE BASILICATA	70100	BARI
REGIONE ABRUZZO	65100	PESCARA
REGIONE MARCHE	65100	PESCARA
REGIONE MOLISE	65100	PESCARA
REGIONE VENETO	30100	VENEZIA
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	30100	VENEZIA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	40100	BOLOGNA
REGIONE LIGURIA	16100	GENOVA
REGIONE SICILIA	90100	PALERMO
REGIONE CAMPANIA	84100	SALERNO
REGIONE CALABRIA	84100	SALERNO
REGIONE PIEMONTE	10100	TORINO
REGIONE VALLE D'AOSTA	10100	TORINO
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE	38100	TRENTO
REGIONE SARDEGNA	09100	CAGLIARI

97A1193

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651340) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11